

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

EDIZIONE NON DEFINITIVA

FASCICOLO N. 3

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

EMENDAMENTI

presentati in 5^a Commissione

AL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2006 (A.S. n. 3613)

RELATIVI AGLI ARTICOLI DA 53 A 60.

TESTI DEGLI EMENDAMENTI ULTERIORI

OVVERO RIFORMULATI IN SEDUTA, RELATIVI

AGLI ARTICOLI DA 16 A 21.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3613**Art. 16.****16.30 (testo 2)**

PERUZZOTTI, FRANCO PAOLO, MORO, CHINCARINI, PEDRAZZINI, BOLDI, AGONI

All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, numero 144, dopo le parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati», aggiungere le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purchè concessionati prima del 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della Regione Lombardia numero 10 del 12 aprile 1999, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale».

16.0.5 (testo 2)

IZZO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il CIPE si impegna a dare corso alla manovra tariffaria per il 2006 relativa al settore idrico, sulla base degli orientamenti contenuti nella raccomandazione del NARS del 3 giugno 2004».

16.0.6 (testo 2)

RIGHETTI, FABRIS, MARINO

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. Il CIPE si impegna a dare corso alla manovra tariffaria per il 2006 relativa al settore idrico, sulla base degli orientamenti contenuti nella raccomandazione del NARS del 3 giugno 2004».

16.0.7 (testo 2)

CICCANTI, TAROLLI

*Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. Il CIPE si impegna a dare corso alla manovra tariffaria per il 2006 relativa al settore idrico, sulla base degli orientamenti contenuti nella raccomandazione del NARS del 3 giugno 2004».

Art. 17.**17.0.12 (testo 2)**

MANFREDI, NOCCO

Dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente:

«Art. 17-bis.

(Sviluppo dell'industria per la difesa)

1. Sono autorizzati contributi quindicennali di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative».

Conseguentemente:

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: - 30.000;

Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: + 30.000;

2008: - 105.000.

alla tabella E, voce Ministero delle attività produttive, gli importi relativi all'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge n. 35 del 2005, articolo 6-bis, comma 1 (Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa), sono così sostituiti:

Decreto-legge n. 35 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale - Art. 6-bis, comma 1: Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa (settore n. 2) (3.2.3.16 - Sviluppo industria difesa - cap. 7485):

2006: - 100.000;

2007: - 170.000.

Art. 20.

20.6 (testo 2)

LEGNINI, CADDEO, MORANDO, RIPAMONTI

Al comma 1, dopo le parole: «nei territori colpiti da calamità naturali per i quali» inserire le seguenti: «sia intervenuta negli ultimi 10 anni».

Art. 21.**21.100 (già 41.0.7)**

FALCIER

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. L'articolo 1, comma 523 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 è così modificato:

"All'articolo 11 comma 1, lettere *a*) e *b*), del regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazione, le parole: 'sei anni' sono sostituite dalle seguenti: 'sette anni'".».

21.0.8 (testo 2)

FERRARA

*Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:***«Art. 21-bis.***(Sostegno all'utilizzo del "biodiesel")*

1. Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è assegnata la somma di euro 16.726.523,00, a valere sulle disponibilità, anche in conto residui, del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per le iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in concerto con il Ministro delle attività produttive, sono stabilite le quote di contingente di "biodiesel" defiscalizzato, anche in relazione ad eventuali ulteriori assegnazioni a carico del predetto fondo.».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della «tabella C».

Art. 53.**53.1**

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, CADDEO, CHIUSOLI, COVIELLO, MUZIO, MACONI, BASTIANONI, GARRAFFA, BARATELLA

Sostituire l'articolo 53, con il seguente:

«Art. 53. - (*Distretti produttivi locali*). – 1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali, di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140, possono costituire, nella forma delle società di capitali, Società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito dei sistemi produttivi locali nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:

a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;

b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;

c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;

d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese;

e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione;

f) formazione professionale e manageriale;

g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;

h) logistica;

i) sicurezza;

l) sportello informativo. Le società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi dieci anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti. Le società di servizi di cui al presente articolo possono essere partecipate, oltre che dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento, anche dalle relative associazioni di categoria e da enti locali con partecipazioni non superiori all'1 per cento.

2. Le società di servizi di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta sul reddito delle società e dall'imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di dieci anni dalla data della loro costituzione.

3. L'esenzione di cui al comma precedente è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.

4. Alle imprese aderenti alla società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella Società stessa.

5. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, alle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese ed alle Società di servizi di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:

a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;

b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale ivi incluso il design e la predisposizione dei campioni;

c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

6. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

b) i costi per strumenti e attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, un progetto, un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;

e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;

f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

7. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono attribuite alla società o ente controllante di gruppi di piccole e medie imprese ovvero

alle società o enti consorti di cui al comma 1 del presente articolo anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle università, all'interno di convenzioni di durata quantomeno quinquennale. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito di dette convenzioni, alle università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento.

9. Si definiscono «società private di partecipazione» le società di capitali aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni a carattere temporaneo e prevalentemente di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese operanti nei sistemi produttivi locali, come individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 dello ottobre 1997 in conformità alla disciplina comunitaria, costituite in forma di società di capitali e non quotate al momento dell'acquisizione di partecipazione. Il requisito di prevalenza si intende soddisfatto qualora almeno il 75 per cento del patrimonio investito venga destinato all'acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese.

10. Le società private di partecipazione perseguono l'oggetto sociale per il tramite delle seguenti operazioni:

- a) acquisto o sottoscrizione di quote di società a responsabilità limitata ovvero di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi di società per azioni e in accomandita per azioni;
- b) acquisto o sottoscrizione di quote di consorzi, società consortili, cooperative a mutualità non prevalente;
- c) acquisto o sottoscrizione di quote o azioni nelle società e negli enti sopra individuati tramite operazioni di fusione, scissione e altre operazioni straordinarie;
- d) prestiti partecipativi convertendi.

11. Le società private di partecipazione devono rivestire la forma di società a responsabilità limitata ed avere un capitale minimo interamente versato di euro 1 milione. Le società private di partecipazione possono essere partecipate esclusivamente da investitori qualificati nessuno dei quali può detenere una quota del capitale sociale superiore al 30 per cento. Sono considerati investitori qualificati le categorie di soggetti di cui all'articolo 31, comma 2, del Regolamento della Commissione per le società e la borsa n. 11522.

12. Alle società private di partecipazione, che operano in conformità della presente legge, si applicano le norme previste per i soggetti non operanti nei confronti del pubblico e, in particolare, gli articoli 108, 109 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza delle società private di partecipazione si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

13. Ai fini della presente legge si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a tre anni erogati dalla società pri-

vata di partecipazione a piccole e medie imprese nei quali una parte del corrispettivo è commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata. Detti prestiti devono prevedere l'obbligo di conversione del prestito in azioni o quote nel caso di quotazione o cessione dell'impresa e, in caso di mancata conversione, un premio al rimborso commisurato al risultato economico dell'impresa nel periodo oggetto del finanziamento. Il prestito partecipativo è subordinato a tutte le passività, finanziarie e commerciali, in essere dell'impresa. Ai fini delle imposte sui redditi, i premi al rimborso corrisposti nel caso di mancata conversione del prestito partecipativo sono equiparati a plusvalenze realizzate.

14. L'ammontare complessivo delle operazioni di cui al comma 10 della presente legge, al netto dei fondi di svalutazione, non deve superare il limite quantitativo costituito dai fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle Società private di partecipazione. Le partecipazioni assunte in ciascuna impresa, nelle forme di cui al comma 10 della presente legge non possono eccedere il 10 per cento dei fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle società private di partecipazione. Nel caso di utilizzo di prestiti partecipativi per un importo almeno pari al 50 per cento del prezzo di acquisto o sottoscrizione di ciascuna partecipazione nelle piccole e medie imprese, il limite di cui al precedente comma è aumentato al 20 per cento.

15. L'atto costitutivo delle Società private di partecipazione deve prevedere una durata della Società non superiore a dieci anni e prorogabile per non più di due anni nei sei mesi precedenti la data di scadenza.

16. Alle società private di partecipazione è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 23 per cento del valore delle partecipazioni acquistate o del prestito partecipativo erogato. Il credito d'imposta può essere, in alternativa, utilizzato anche dalle singole società partecipate o finanziate dalla Società privata di partecipazioni entro la data di cessazione delle attività della società stessa».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

53.2

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente articolo».

53.3

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MONTICONE, D'ANDREA, ZAVOLI, CADDEO

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «, il Ministro dei beni e delle attività culturali».

53.4

MARINI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero per l'innovazione e le tecnologie,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni imprenditoriali,».

53.5

VANZO, FRANCO Paolo, MORO, BOLDI

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero per l'innovazione e le tecnologie,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni imprenditoriali, ».

53.6

LEGNINI, CADDEO

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero per l'innovazione e le tecnologie», inserire le seguenti: «sentite le associazioni imprenditoriali».

53.7

D'IPPOLITO

Al comma 1, dopo le parole: «Ministero per l'innovazione e le tecnologie», inserire le seguenti: «sentite le associazioni imprenditoriali».

53.8

CICCANTI

Al comma 1, sostituire le parole: «quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale» con le seguenti: «quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale o funzionale o sul piano della filiera tecnologica e produttiva».

53.9

IZZO

Al comma 1, sostituire le parole: «quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale» con le seguenti: «quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale o funzionale o sul piano della filiera tecnologica e produttiva».

53.10

IZZO

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali».

53.11

BASTIANONI

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali».

53.12

CICCANTI

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I distretti produttivi sono costituiti come soggetti privati secondo le tipologie previste dal codice civile e sono gestiti dalle imprese aderenti o dalle loro rappresentanze».

53.13

IZZO

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I distretti produttivi sono costituiti come soggetti privati secondo le tipologie previste dal codice civile e sono gestiti dalle imprese aderenti o dalle loro rappresentanze».

53.14

LEGNINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I distretti possono costituirsi in forma di consorzi semplici, di società consortili e di società cooperative».

53.15

MUGAI

Al comma 2, dopo le parole: «imprese industriali», aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le piccole e medie imprese e le imprese artigiane,».

53.16

LEGNINI, CADDEO

Al comma 2, dopo le parole: «imprese industriali», aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le piccole e medie imprese e le imprese artigiane.».

53.17

LEGNINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai distretti possono aderire anche le associazioni di categoria e gli enti locali».

53.18

LEGNINI, CADDEO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere nel mondo imprenditoriale una maggiore cultura distrettuale e dei sistemi d'impresa, i Ministeri concertanti, in accordo con le associazioni imprenditoriali, possono proporre al Ministero dell'economia, per le aree che non abbiano tutte le caratteristiche individuate dai decreti di cui al comma precedente, la realizzazione di azioni di animazione economica e sostegno finalizzate allo sviluppo di ulteriori distretti».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.

53.19

MUGNAI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere nel mondo imprenditoriale una maggiore cultura distrettuale e dei sistemi d'impresa, i Ministeri concertanti, in accordo con le associazioni imprenditoriali, possono proporre al Mini-

stero dell'economia, per le aree che non abbiano tutte le caratteristiche individuate dai decreti di cui al comma precedente, la realizzazione di azioni di animazione economica e sostegno finalizzate allo sviluppo di ulteriori distretti».

53.20

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), numero 6), sostituire le parole: «commi precedenti» con le seguenti: «numeri precedenti».

53.21

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), numero 9), sostituire le parole: «gli elementi obiettivi» con le seguenti: «i parametri oggettivi».

53.22

IL RELATORE

Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 15).

53.23

D'ANDREA, AYALA, COVIELLO, GROSSO, DI SIENA, GIARETTA

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 15), aggiungere il seguente:

«15-bis) alle imprese fornitrici che effettuano cessioni di beni (materia prima e semilavorati) ad esportatori, che siano ricomprese nella filiera produttiva del prodotto finito destinato all'esportazione e che, nel contempo, siano ubicate nei distretti di cui al comma 1, è concessa la facoltà di acquistare beni e servizi in deroga alle norme vigenti in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA), senza pagamento dell'imposta e con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».

53.24

IL RELATORE

Al comma 3, lettera b), alinea, sopprimere le parole: «contabili e».

53.25

PEDRIZZI

Al comma 3, sostituire le parole: «b) contabili e amministrative» con le seguenti: «contabili, amministrative e di diritto privato».

53.26

CICCANTI

Al comma 3, lettera b), numero 1), prima delle parole: «al fine», sono aggiunte le seguenti: «fatte salve le competenze stabilite da leggi speciali in materia,».

53.27

AGOGLIATI

Al comma 3, lettera b), numero 1), prima delle parole: «al fine», sono aggiunte le seguenti: «fatte salve le competenze stabilite da leggi speciali in materia,».

53.28

IL RELATORE

Al comma 3, lettera b), numero 1), nel secondo periodo, sostituire le parole: «a questi ultimi» con le seguenti: «a quest'ultimo» e, nell'ultimo periodo, sostituire le parole: «presente comma» con le seguenti: «presente numero».

53.40

PASTORE, IZZO

Al comma 3, lettera c), punto 5), dopo le parole: «il Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie».

Al comma 3, lettera b), punto 1), terzo periodo, le parole: «che accettano di comunicare» sono sostituite dalle seguenti: «che comunicano».

53.29

MARINI

Al comma 3, lettera b), punto 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. I distretti si dotano di una struttura amministrativa propria, anche attraverso l'utilizzo delle strutture di servizio delle organizzazioni imprenditoriali;».

53.30

MUGNAI

Al comma 3, lettera b), punto 1), aggiungere in fine, il seguente periodo: «. I distretti si dotano di una struttura amministrativa propria, anche attraverso l'utilizzo delle strutture di servizio delle organizzazioni imprenditoriali;».

53.31

LEGNINI, CADDEO

Al comma 3, lettera b), punto 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I distretti si dotano di una struttura amministrativa propria, anche attraverso l'utilizzo delle strutture di servizio delle organizzazioni imprenditoriali».

53.32

FERRARA, SAMBIN

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) Al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 1, possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo con gli Istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti dell'elenco di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione».

53.33

GRILLOTTI, TOFANI, BONATESTA

Al comma 3, lettera b), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

1-bis) Al fine di migliorare ed innovare i processi organizzativi ed incrementare una maggiore penetrazione sui mercati esteri, i distretti che favoriscono l'assunzione del personale con comprovata preparazione nel settore dell'internazionalizzazione, da parte delle imprese che aderiscono al distretto, beneficiano dell'incentivo fiscale previsto all'articolo 11, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della riduzione del 50 per cento degli oneri sociali per un periodo pari a trentasei mesi. La riduzione del 50 per cento è elevata ad 80 per cento per le imprese residenti nelle Regioni ricadenti nelle aree dell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, nonché nelle aree depresse. Il Ministero delle attività produttive vigila sul rispetto degli impegni assunti dalle imprese al fine di ottenere i benefici di cui al presente articolo. I benefici previsti sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis*. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono pari a 3 milioni di euro per l'anno 2006».

53.34

SALERNO, FLORINO, DEMASI

Al comma 3, lettera b), dopo il punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis) Al fine di migliorare ed innovare i processi organizzativi ed incrementare una maggiore penetrazione sui mercati esteri, i distretti che favoriscono l'assunzione del personale con comprovata preparazione nel settore dell'internazionalizzazione, da parte delle imprese che aderiscono al distretto, beneficiano dell'incentivo fiscale previsto all'articolo 11, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché della riduzione del 50 per cento degli oneri sociali per un periodo pari a trentasei mesi. La riduzione del 50 per cento è elevata ad 80 per cento per le imprese residenti nelle Regioni ricadenti nelle aree dell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, nonché nelle aree depresse. Il Ministero delle attività produttive vigila sul rispetto degli impegni assunti dalle imprese al fine di ottenere i benefici di cui al presente articolo. I benefici previsti sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis*».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente del 20 punti per cento.

53.35

EUFEMI

Al comma 3, lettera c), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al punto 1), dopo le parole «società concessionaria» è aggiunto il seguente periodo: «La cartolarizzazione dei crediti concessi alle imprese artigiane ed alle micro imprese può beneficiare della garanzia del Fondo previsto all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Detto Fondo avrà una Sezione speciale la cui gestione sarà affidata al soggetto indicato al richiamato articolo 2 e sulla scorta di quanto previsto dal regolamento che sarà adottato ai sensi del presente punto»;

b) al punto 5, alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche tramite il ricorso alla Sezione speciale del Fondo di cui al secondo periodo del precedente punto 1)».

53.36

TAROLLI, CICCANTI

Al comma 3, dopo la lettera c), punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis). Per agevolare il ricorso alla cartolarizzazione da parte delle imprese di minore dimensione, le operazioni aventi ad oggetto crediti concessi alle imprese artigiane e alle microimprese possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine, al soggetto indicato art. 2, comma 100, lettera b) della legge n. 662/96 è affidata la gestione di una Sezione speciale del Fondo di cui sopra, secondo la disciplina che il soggetto medesimo emanerà sulla base di quanto previsto nel regolamento che sarà adottato ai sensi del precedente punto 1)».

Al comma 3, dopo la lettera c), punto 5), lettera b), aggiungere le seguenti parole: «relativamente al confidi artigiani, a tale rafforzamento si provvede anche tramite il ricorso agli interventi di garanzia della sezione speciale del fondo di cui al precedente punto 1-bis)».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

53.37

PEDRIZZI, SALERNO, KAPPLER, BALBONI

Al comma 3, dopo la lettera c), punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis). Per agevolare il ricorso alla cartolarizzazione da parte delle imprese di minore dimensione, le operazioni aventi ad oggetto crediti concessi alle imprese artigiane e alle microimprese possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine, al soggetto indicato art. 2, comma 100, lettera b) della legge n. 662/96 è affidata la gestione di una Sezione speciale del Fondo di cui sopra, secondo la disciplina che il soggetto medesimo emanerà sulla base di quanto previsto nel regolamento che sarà adottato ai sensi del precedente punto 1)».

53.38

CICCANTI, TAROLLI

Al comma 3, dopo la lettera c), punto 1), aggiungere il seguente:

«1-bis). Per agevolare il ricorso alla cartolarizzazione da parte delle imprese di minore dimensione, le operazioni aventi ad oggetto crediti concessi alle imprese artigiane e alle microimprese possono beneficiare della garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera b) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine, al soggetto indicato art. 2, comma 100, lettera b) della Legge n. 662/96 è affidata la gestione di una Sezione speciale del Fondo di cui sopra, secondo la disciplina che il soggetto medesimo emanerà sulla base di quanto previsto nel regolamento che sarà adottato ai sensi del precedente punto 1)».

53.39

IL RELATORE

Al comma 3, lettera c), numeri 2) e 3), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «comma 1» con le seguenti: «numero 1)».

53.41

PEDRIZZI, SALERNO, KAPPLER, BALBONI

Al comma 3, lettera c), punto 5), lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «relativamente ai Confidi artigiani, a tale rafforzamento si provvede anche tramite il ricorso agli interventi di garanzia della Sezione speciale del Fondo di cui al precedente punto 1-bis)».

53.42

CICCANTI, TAROLLI

Al comma 3, lettera c), punto 5), lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «relativamente ai Confidi artigiani, a tale rafforzamento si provvede anche tramite il ricorso agli interventi di garanzia della Sezione speciale del Fondo di cui al precedente punto 1-bis)».

53.43

TAROLLI, CICCANTI

Al comma 3, lettera c) punto 5), sopprimere la lettera c).

53.44

IL RELATORE

Al comma 3, lettera c), numero 5), lettera d), sostituire le parole: «delle piattaforme» con le seguenti: «dei distretti».

53.45

TAROLLI, CICCANTI

Al comma 3, lettera c), dopo il punto 5), aggiungere il seguente:

«5-bis). Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, nella tabella A richiamata, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

53.46

CICCANTI

Al comma 3, lettera c), dopo il punto 5), aggiungere il seguente:

«5-bis). Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5% delle relative commissioni».

53.47

RIPAMONTI, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

53.48

CICCANTI

I commi 4, 5, 6, 7 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Al fine di accrescere la capacità competitiva delle imprese, in particolare piccole e medie, attraverso la diffusione della ricerca e dell'innovazione è costituita l'Agenzia per la diffusione dell'innovazione, di seguito denominata "Agenzia".

5. Gli obiettivi dell'Agenzia, le competenze e modalità di intervento, nonché le risorse finanziarie saranno individuati con DM definito di concerto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Ministero delle Attività Produttive, Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica, di concerto con le Regioni.

6. L'Agenzia potrà operare anche a supporto dei Ministeri nella gestione degli strumenti di incentivazione alla Ricerca e Innovazione.

7. Il suddetto DM dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge Finanziaria 2006.

7-bis. Obiettivo del DM è creare un sistema nazionale di trasferimento tecnologico efficiente, razionalizzando le numerose strutture esistenti sia a livello nazionale sia regionale, nel rispetto dell'articolazione delle competenze tra Stato e Regioni».

53.49

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «delle piattaforme produttive» con le seguenti: «dei distretti industriali» e le parole: «relative piattaforme produttive» con le seguenti: «relative applicazioni industriali».

53.50

CICCANTI, EUFEMI

Al comma 5, dopo le parole: «L'Agenzia promuove», aggiungere le seguenti: «, in collaborazione con l'ENEA,».

53.51

CICCANTI, EUFEMI

Al comma 6, dopo le parole: «condividono le finalità» aggiungere le seguenti: «e in particolare con l'ENEA per quanto riguarda gli aspetti di innovazione nei settori dell'energia e dell'ambiente».

53.52

EUFEMI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I crediti accertati delle imprese private nei confronti delle pubbliche amministrazioni per concessione di beni e prestazione di servizi possono sostituire le fidejussioni rilasciate a favore della pubblica amministrazione appaltante ai fini della partecipazione alle gare d'appalto e a garanzia della sottoscrizione del contratto definitivo da parte dell'impresa».

53.53

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, SOLIANI, CORTIANA, MODICA, PAGANO, TESSITORE, MONTICONE, D'ANDREA, ZAVOLI, CADDEO

Al comma 8, dopo le parole: «distretti rurali ed agroalimentari» aggiungere le seguenti: «e culturali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

53.54

CICCANTI

Al comma 8, sostituire le parole: «definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317» con le seguenti: «siano essi formalmente riconosciuti con provvedimento regionale o meno».

53.55

IZZO

Al comma 8, sostituire le parole: «definiti ai sensi dell'articolo 36, della legge 5 ottobre 1991, n. 317» con le seguenti: «siano essi formalmente riconosciuti con provvedimento regionale o meno».

53.56

CICCANTI

Al comma 8, dopo le parole: «nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 dicembre 1989, n. 83», aggiungere le seguenti: «nel caso di aggregazioni di imprese rivolte in via specifica all'internazionalizzazione costituite sotto tale forma e nel caso in cui un distretto industriale si avvalga, su base convenzionale o associativa, di uno o più di detti consorzi per l'esercizio delle funzioni relative all'internazionalizzazione delle imprese aggregate. Agli interventi finanziari disposti dalla legge 21 dicembre 1989, n. 83 provvede il Ministro delle attività produttive con riguardo ai consorzi costituiti da imprese aventi sede in più Regioni e ai consorzi con sede nelle Regioni che non prevedono la concessione dei relativi contributi».

53.57

IZZO

Al comma 8, dopo le parole: «nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 dicembre 1989, n. 83», aggiungere le seguenti: «nel caso di aggregazioni di imprese rivolte in via specifica all'internazionalizzazione costituite sotto tale forma e nel caso in cui un distretto industriale si avvalga, su base convenzionale o associativa, di uno o più di detti consorzi per l'esercizio delle funzioni relative all'internazionalizzazione delle imprese aggregate. Agli interventi finanziari disposti dalla legge 21 dicembre 1989, n. 83 provvede il Ministro delle attività produt-

tive con riguardo ai consorzi costituiti da imprese aventi sede in più Regioni e ai consorzi con sede nelle Regioni che non prevedono la concessione dei relativi contributi».

53.58

CICCANTI, TAROLLI

Al comma 8, dopo le parole: «di cui alla legge 21 dicembre 1989, n. 83», aggiungere le seguenti: «Per i Consorzi di sviluppo industriale il Governo provvede entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, per riaffermare la natura di enti imprenditoriali dei Consorzi, sottratti al controllo della Corte dei conti e assoggettati ai controlli regionali unicamente per l'approvazione dei bilanci e dei piani regolatori delle aree industriali; accelerare la procedura per il recupero da parte dei Consorzi degli immobili assegnati ad imprese nei quali non sia iniziata o sia cessata l'attività produttiva, al fine di poterli destinare a nuove iniziative imprenditoriali; attribuire la competenza a realizzare le aree industriali ecologicamente attrezzate previste dal decreto legislativo n. 112 del 1998».

53.59

GIARETTA

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge il Governo provvede ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per riaffermare la natura di enti imprenditoriali dei Consorzi di sviluppo industriale, sottratti al Controllo della Corte dei conti e assoggettati ai controlli regionali unicamente per l'approvazione dei bilanci e dei piani regolatori delle aree industriali; accelerare la procedura per il recupero da parte dei Consorzi degli immobili assegnati ad imprese nei quali non sia stata iniziata o sia cessata l'attività produttiva, al fine di poterli destinare a nuove iniziative imprenditoriali; attribuire la competenza a realizzare e gestire le aree industriali ecologicamente attrezzate previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

53.60

IL RELATORE

Al comma 9, dopo la parola: «compatibilità» inserire le seguenti: «con la normativa».

53.61

GRILLOTTI, PONTONE, BONATESTA

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Si definiscono reti interne di utenza le reti elettriche senza obbligo di connessione di terzi che connettono unità di produzione e/o di consumo di proprietà del medesimo soggetto o gruppo societario sul quale la capogruppo è in grado di esercitare un'attività di direzione e coordinamento. Le reti interne d'utenza insistono su un territorio delimitato, di proprietà del predetto soggetto che non ha soluzione di continuità, fatta eccezione per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua.

10-ter. Al fine di sanare situazioni pregresse, vengono definite "reti interne di utenza pregresse" le reti elettriche che insistono su una area fisicamente delimitata con apposita recinzione perimetrale e il cui titolare possa dimostrare all'AEEG che alla data del 31 dicembre 2004, sulla base di accordi raggiunti con l'impresa distributrice competente, erano considerate – di fatto – alla stregua di reti interne di utenza, in quanto era stato verificato che, precedentemente al processo di ristrutturazione interna, le suddette reti soddisfacevano la definizione sopra riportata. Esse non sono da considerarsi reti con obbligo di connessione di terzi e il titolare, continuerà a mantenerne proprietà e gestione».

53.62

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Si definiscono reti interne di utenza e reti e elettriche senza obbligo di connessione di terzi che connettono unità di produzione e/o di consumo di proprietà del medesimo soggetto o gruppo societario sul quale la capogruppo è in grado di esercitare un'attività di direzione e coordinamento. Le reti interne d'utenza insistono su un territorio delimitato, di proprietà del predetto soggetto che non ha soluzione di continuità, fatta eccezione per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua.

10-ter. Al fine di sanare situazioni pregresse, vengono definite "reti interne di utenza pregresse" le reti elettriche che insistono su una area fisicamente delimitata con apposita recinzione perimetrale e il cui titolare possa dimostrare all'AEEG che alla data del 31 dicembre 2004, sulla base di accordi raggiunti con l'impresa distributrice competente, erano considerate – di fatto – alla stregua di reti interne di utenza, in quanto era stato verificato che, precedentemente al processo di ristrutturazione interna, le suddette reti soddisfacevano la definizione sopra riportata. Esse non sono da considerarsi reti con obbligo di connessione di terzi e il titolare, continuerà a mantenerne proprietà e gestione».

53.0.2

GIRFATTI, FERRARA

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Sgravi contributivi per le imprese di cabotaggio marittimo)

1. Per lo salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, per il periodo 2006-2008 sono estesi nel limite del 50 per cento alle imprese amatoriali per le navi di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

53.0.3

IZZO

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Al decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis.

(Agevolazioni IRAP per le concentrazioni di imprese)

1. Ai soggetti ed alle condizioni di cui al precedente articolo 2, è concesso, inoltre, per il periodo d'imposta in cui ha effetto la concentra-

zione e per i quattro periodi d'imposta successivi, l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggiore valore della produzione netta dichiarato dalla società concentrataria rispetto al valore della produzione netta dichiarato dalle imprese partecipanti al processo di concentrazione nel periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto il processo di concentrazione."».

53.0.4

BASTIANONI

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Al decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis.

(Agevolazioni IRAP per le concentrazioni di imprese)

1. Ai soggetti ed alle condizioni di cui al precedente articolo 2, è concesso, inoltre, per il periodo d'imposta in cui ha effetto la concentrazione e per i quattro periodi d'imposta successivi, l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, del maggiore valore della produzione netta dichiarato dalla società concentrataria rispetto al valore della produzione netta dichiarato dalle imprese partecipanti al processo di concentrazione nel periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto il processo di concentrazione."».

53.0.5

SALERNO, DEMASI

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Agevolazione per le nuove iniziative produttive)

1. Le persone fisiche e i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che intraprendono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 53 e 55 del medesimo decreto, beneficiano di un credito d'imposta pari a euro 10.000,00. Nel caso di esercizio dell'attività in forma associata ai sensi del citato articolo 5, il credito d'imposta può essere attribuito, totalmente o parzialmente, ai soci o associati in misura proporzionale alle quote di partecipazione agli utili.

2. Il credito d'imposta può essere fatto valere ai fini del pagamento di tutte le imposte, ritenute e contributi per i quali è possibile effettuare la compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 241, relativi al reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Se al reddito complessivo del contribuente concorrono ulteriori ulteriori categorie reddituali, diverse da quelle d'impresa o di lavoro autonomo, ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta le imposte gravanti sui medesimi sono proporzionalmente determinate sulla base del contributo di ogni categoria al reddito complessivo. Il credito è utilizzato in compensazione entro la fine del terzo periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività.

3. Il beneficio è riconosciuto a condizione che:

a) l'imprenditore individuale ovvero i soci o associati partecipanti all'esercizio dell'attività svolta in forma associata ai sensi del citato articolo 5, non abbiano esercitato, nei due anni precedenti l'avvio dell'attività, un'attività d'impresa ovvero artistica o professionale, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività esercitata non sia configurabile come mera prosecuzione di un'altra attività svolta in precedenza anche se da soggetti diversi;

c) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali e assicurativi per l'intero periodo in cui il credito d'imposta può essere utilizzato.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e al valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non va considerato ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Il credito è riconosciuto anche ai soggetti che optano per la trasparenza fiscale ai sensi dell'articolo 116 del citato decreto.

6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

7. Dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I soggetti che precedentemente all'entrata in vigore della presente legge avevano comunicato di volersi avvalere del regime fiscale agevolato continuano, ricorrendone le condizioni previste, ad applicare il medesimo regime sino alla naturale scadenza.».

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

53.0.6

GIRFATTI, FERRARA

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. La prima parte del comma 10 dell'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: "Il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al decreto-legge 27 dicembre 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato, è determinato ai sensi della presente sezione qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale intende fruirne con le modalità di cui al decreto previsto dall'articolo 161».

53.0.7

GIRFATTI, FERRARA

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure per incentivare l'acquisto e l'utilizzazione di beni strumentali a lungo ammortamento)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ad un'impresa che, autorizzata dal Ministro dell'economia e delle finanze, li destini all'esercizio della propria attività abituale.

2. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente all'entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore.

3. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze realizzate in occasione della concessione dei beni di cui al precedente comma 1. La misura massima indicata nell'articolo 102, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è diminuita del 30 per cento con riferimento alle quote di ammortamento deducibili dall'impresa utilizzatrice in relazione ai beni acquisiti per effetto della medesima concessione.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

5. Le autorizzazioni di cui al precedente comma 1 sono concesse in modo che il beneficio fiscale complessivo da esse derivanti non superi la misura annualmente determinata dalla legge finanziaria. Per l'anno 2006 tale misura è stabilita in euro 5 milioni».

53.0.8

GIRFATTI

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla Commissione europea con decisione SG(2001)D/285716 del 1° febbraio 2001, da realizzarsi sulla base dell'avanzamento dei lavori raggiunto all'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato un limite di impegno dodecennale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

53.0.9

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. La lettera *e*), del comma 3 dell'articolo 12 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, è sostituita con le seguenti:

"*e*) tutte le iniziative finanziate che hanno superato il 50 per cento degli investimenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono usufruire di ulteriori dodici mesi per completare l'investimento in prosecuzione della scadenza dei quarantotto mesi e dell'eventuale proroga concessa di dodici mesi, e ciò anche in presenza dei termini già scaduti. I quarantotto mesi iniziali occorrenti per la realizzazione delle iniziative decorrono dalla data del rispettivo decreto di finanziamento. L'impresa interessata dovrà avanzare richiesta per il tramite del soggetto responsabile e dovrà produrre la dimostrazione di avere superato il limite del 50 per cento mediante rendicontazione delle spese sostenute;"

2. La lettera *g*) del comma 3 dell'articolo 12 dello stesso decreto ministeriale n. 320 del 2000, è sostituita con le seguenti:

"*g*) qualora entro l'anno a regime, che potrà essere individuato comunque entro i ventiquattro mesi successivi dall'entrata a regime del programma agevolato, si registri uno scostamento in diminuzione dell'obiettivo occupazionale superiore al 30 per cento, si applica una diminuzione proporzionale delle agevolazioni concesse ulteriormente ridotta del 50 per cento. Si provvederà alla revoca totale delle agevolazioni concesse

qualora lo scostamento dell'obiettivo occupazionale in diminuzione ecceda il 70 per cento, mentre rimangono confermate le agevolazioni concesse per scostamenti contenuti nel limite del 30 per cento. Il Ministero delle attività produttive provvederà ad emanare una circolare con la quale saranno specificate le entità delle riduzioni e le modalità applicative;".

3. Per tutte le iniziative agevolate dai contratti d'area e dai patti territoriali di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2000, n. 320, che abbiano realizzato investimenti previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, superiori al 30 per cento e per i quali non siano scaduti i termini per la realizzazione dell'investimento, il Ministero delle attività produttive può concedere con il parere dei soggetti responsabili, la modifica delle produzioni originariamente previste e che rientrino anche in un diverso codice ISTAT, purché siano rispettati i tempi per il completamento del programma ed i parametri occupazionali, entro i limiti massimo del contributo decretato.

4. A favore dei soggetti indicati dall'articolo 4 del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, per la copertura finanziaria degli esercizi successivi alla scadenza dei sessanta mesi previsti per la vigenza degli strumenti di programmazione negoziata di riferimento, è concesso un ulteriore 1 per cento della componente variabile del contributo previsto. Detta copertura rimane a carico della finanza di patto o di contratto ed è concessa a quei soggetti responsabili che alla data di entrata in vigore della presente legge possano dimostrare che le iniziative private e gli investimenti pubblici finanziati hanno raggiunto una spesa complessiva superiore al 50 per cento delle agevolazioni previste dal decreto generale di finanziamento.»

53.0.10

RIGONI

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

1. All'articolo 4, comma 105, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il termine del 30 settembre 2003 ivi indicato è prorogato al 30 settembre 2005. Conseguentemente, il termine entro il quale gli interessati possono presentare l'apposita domanda a Sviluppo Italia spa è stabilito al 30 marzo 2006. Sviluppo Italia spa è autorizzata ad accettare senza istruttoria, nella misura di almeno il 50 per cento, il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 30 settembre 2005. Sviluppo Italia spa comunica agli istanti l'importo dovuto, che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A paga-

mento effettuato l'eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali compensate».

53.0.11

BASTIANONI, GIARETTA, COVIELLO, D'ANDREA

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Rifinanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane)

1. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa) di cui alla legge n. 321 del 1990 è incrementato nella misura di 35 milioni di euro.

2. All'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge n. 203 del 2004, le parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "90 per cento"».

53.0.12

CHIUSOLI, TURCI, CADDEO, MACONI, PASQUINI, BARATELLA, BRUNALE, GARRAFFA, BONAVITA, D'ANDREA

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Interventi a favore delle piccole e medie imprese esportatrici)

1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati extracomunitari almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2005 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2003, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore allo gennaio 2006».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

53.0.13

DE PETRIS, RIPAMANTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art.53-bis.

(Fondo per la promozione dei distretti di economia solidale «DES»)

1. Al fine di sostenere e promuovere la creazione dei distretti di economia solidale «DES» quali libere aggregazioni di imprese, associazioni e consumatori, articolate sul piano territoriale e funzionale, le cui pratiche siano riconducibili a principi di equità sociale nonché di sostenibilità socio-economica e ambientale per la creazione di filiere di produzione-distribuzione-consumo di beni e servizi, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la promozione dei distretti di economia solidale «DES», di seguito denominato Fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008.

2. Possono accedere al Fondo i seguenti soggetti:

a) le imprese, i lavoratori dell'economia solidale e le loro associazioni, ovvero cooperative e microimprese di produzione di beni e servizi, consorzi di produttori, piccoli agricoltori biologici, artigiani, commercianti;

b) i consumatori e le loro associazioni ovvero gruppi di acquisto solidale, associazioni del consumo critico e del commercio equo;

c) i risparmiatori-finanziatori delle imprese e delle iniziative dell'economia solidale e le loro associazioni o imprese ovvero Mag, Banca Etica, associazioni per il microcredito, assicurazioni etiche;

d) gli enti locali che intendono favorire sul proprio territorio la nascita e lo sviluppo di esperienze di economia solidale.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro delle politiche agricole e

forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità e i criteri per la concessione dei finanziamenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.

53.0.14

CHIUSOLI, PASQUINI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, PIZZINATO

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. All'articolo 10-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono soppresse le parole da: "Il Ministero esclude dalla ripartizione" fino a: "due anni dal conferimento delle stesse" e dopo le parole: "le modalità di attuazione del presente comma" sono inserite le seguenti: "con riferimento anche all'arco temporale entro il quale debbono essere effettuate le erogazioni"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

53.0.15

MACONI, TURCI, CADDEO, CHIUSOLI, PASQUINI, BARATELLA, BRUNALE, GARRAFFA, BONAVIDA, D'ANDREA

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure per la tutela del Made in Italy)

1. È istituito il marchio del «prodotto italiano di qualità» per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 2 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.

2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all'utilizzo del marchio. La proprietà del marchio è dello Stato.

3. È altresì istituito il marchio "Full made in Italy" per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

4. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l'effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L'utilizzo del marchio è condizionato alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.

5. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le Società di servizi dei sistemi produttivi locali, appositamente costituite dalle imprese operanti nei sistemi produttivi locali, possono gestire i marchi del «prodotto italiano di qualità» e del "full made in Italy" e predisporre le relative azioni di promozione. Alle stesse Società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi dei sistemi produttivi locali in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.

6. Ai fini del comma 5 sono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36

della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.

7. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nei marchi di cui ai commi 1 e 3, la cui proprietà è dello Stato.

8. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un'adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l'obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.

9. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

10. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l'obbligo di etichettatura.

11. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.

12. La protezione delle indicazioni geografiche di origine «prodotto italiano di qualità» e full made in Italy è garantita contro qualsivoglia imitazione. ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l'indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "modo", "imitazione" e simili.

13. La protezione è altresì garantita contro l'utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l'uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.

14. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l'uso decettivo sui prodotti di:

a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti;

b) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia; espressioni o raffigurazioni che richi amino elementi caratteristici della identità italiana.

15. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 7, sia accertato che, imprese o Società di servizi di cui al comma 6, eventualmente autorizzate alla gestione del marchio prodotto italiano di qualità o del marchio full made in Italy, pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla presente legge a partire dalla data di utilizzo del marchio.

16. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:

a) che sia disposta l'inibitoria ai sensi dell'articolo 63 del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929;

b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929 in quanto compatibile.

17. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette Società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35%. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

53.0.16

SALERNO, FLORINO, DEMASI

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applicano esclusivamente alle promozioni aventi ad oggetto prodotti suscettibili di essere qualificati come "made in Italy" in base ai requisiti fissati, per l'attribuzione della denominazione di origine doganale preferenziale, dalla disciplina dettata dalla Sezione 2 del capitolo 2 del Regolamento CEE del Consiglio 12 ottobre 1992 n. 2913/92 istitutivo del codice doganale comunitario e relativo Regolamento CEE 13 settembre 1993, n. 2554/93».

53.0.17

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Incentivi per lo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga e alla realizzazione di reti integrate nei distretti locali)

1. Al fine di favorire lo sviluppo, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti ad un distretto locale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un Fondo per lo sviluppo di reti integrate nei distretti locali con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

2. Ai progetti di sviluppo di reti integrate di cui al comma 1, presentati da imprese o consorzi di imprese, è riconosciuto, in ragione della estensione del distretto industriale e degli obiettivi indicati nel progetto, un contributo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 2.000.000 di euro, per un valore comunque non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto.

3. I progetti di cui al comma 2 devono prevedere:

a) la descrizione dei benefici economici attesi dalla filiera produttiva;

b) l'impegno dei partecipanti ad aggregare la propria domanda di servizi a banda larga;

c) la valutazione della riduzione dei costi e del migliore accesso ai mercati;

d) la valutazione delle risorse economiche e finanziarie disponibili e gli obiettivi da raggiungere nei tempi indicati e l'apporto dei singoli partecipanti.

4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di valutazione e di selezione dei progetti da finanziare, nonché le modalità di concessione dei contributi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

53.0.18

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI, RONCONI

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Premio di concentrazione)

Al decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, le parole "pari al dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al venti per cento";

b) all'articolo 2, comma 4, le parole "242 milioni di euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per l'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "484 milioni di euro per l'anno 2006 e 244 milioni di euro per l'anno 2007".

53.0.19

Nocco

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

All'articolo 19 comma 1 della legge n. 166 del 2002, dopo le lettere *gg*), sono aggiunte le seguenti:

"*gg-bis*) per la realizzazione di lavori pavimentazioni di piazza Vittorio, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2006, da assegnare al comune di Sammichele di Bari".».

Conseguentemente alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2006: - 700.000.

53.0.20

Nocco

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

All'articolo 19 comma 1 della legge n. 166 del 2002, dopo le lettere *gg*), sono aggiunte le seguenti:

"*gg-bis*) per la realizzazione di ammodernamento e normalizzazione della strada provinciale n. 235, ex ss 171, è autorizzata la spesa di 10.000.000 euro per l'anno 2006, da assegnare alla Provincia di Bari".».

Conseguentemente alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2006: - 10.000.000.

53.0.21

Nocco

Dopo l'articolo 53, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

All'articolo 19 comma 1 della legge n. 166 del 2002, dopo le lettere *gg*), sono aggiunte le seguenti:

«*hh*) per la realizzazione di ammodernamento e normalizzazione della strada provinciale n. 127 è autorizzata la spesa di 6.000.000 euro per l'anno 2006, da assegnare alla Provincia di Bari".».

Conseguentemente alla tabella B, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2006: - 6.000.000.

53.0.22 (testo 2)

GRILLOTTI, BONATESTA

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis

(Modifiche della legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 8)

1. Alla legge 25 marzo 1997, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

"*a*) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera *c*) è aggiunta la seguente:

c-bis) eventuali assegnazioni a carico del bilancio delle regioni a fronte di attività svolte su loro richiesta per la realizzazione di specifici programmi;"

"*b*) all'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. L'istituto dovrà comunque garantire gratuitamente tutti i servizi di informazione compresi quelli relativi alle opportunità commerciali, alle richieste ed offerte di merci e servizi dall'estero, all'individuazione di partner commerciali, ai finanziamenti internazionali, alle gare e le procedure di aggiudicazione di carattere internazionale, ai piani di privatizzazione, finanziamento e realizzazione di grandi opere, all'analisi dei mercati, alle statistiche sul commercio estero."»

53.0.22

GRILLOTTI, BONATESTA

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Modifiche alla legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 8)

1. Alla legge 25 marzo 1997, n. 68, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

c-bis) eventuali assegnazioni a carico del bilancio delle regioni a fronte di attività svolte su loro richiesta per la realizzazione di specifici programmi;

b) all'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto, il seguente:

"1-bis. L'Istituto dovrà comunque garantire gratuitamente tutti i servizi di informazione compresi quelli relativi alle opportunità commerciali, alle richieste ed offerte di merci e servizi dall'estero, all'individuazione di partner commerciali, ai finanziamenti internazionali, alle gare e le procedure di aggiudicazione di carattere internazionale, ai piani di privatizzazione, finanziamento e realizzazione di grandi opere, all'analisi dei mercati, alle statistiche sul commercio estero".

c) all'articolo 4, comma 3, le parole "e da quattro membri" sono sostituite con le seguenti: "e da otto membri di cui 2 designati dalla Conferenza Stato - Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e uno rispettivamente dal Ministero delle Attività Produttive e dal Ministero degli Affari esteri";

2. All'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione dell'ICE è integrato con gli ulteriori membri di cui alle modifiche previste al comma 1, lettera c)».

53.0.23

GRILLOTTI, TOFANI, BONATESTA

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Potenziamento delle infrastrutture volte all'internazionalizzazione)

1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 75, le parole "del triennio 2004-2006" sono sostituite con le seguenti: "del biennio 2004-2005 e a decorrere dal 2006".

2. Per il funzionamento degli sportelli unici all'estero, istituiti dalla legge 31 marzo 2005, n. 56, articolo 1, a decorrere dal 2007, è autorizzata la spesa pari a 3 euro annui».

All'onere derivante dalle presenti disposizioni si provvede mediante contestuale riduzione alla Tabella 2, Ministero dell'economia e delle finanze, apportando le seguenti variazioni:

6 POLITICHE FISCALI

6.1 Spese correnti

6.1.1 Funzionamento

6.1.2.13 Scuola Superiore dell'economia e delle finanze

Competenza: - 8.000.000;

Cassa: - 8.000.000.

53.0.24

SALERNO, FLORINO, DEMASI

Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

1. Per l'immissione e la commercializzazione sul mercato italiano, i prodotti importati devono essere conformi alla normativa vigente all'interno dell'Unione europea poste a tutela della salute e della sicurezza del consumatore nonché alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'attività di controllo sulle importazioni è svolta dall'Agenzia delle dogane.

2. Nel caso di violazione delle disposizioni previste al comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

Art. 54.**54.1**

RIPAMONTI, IOVENE, TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce Ministero della giustizia, legge n. 309 del 1990, Art. 135 Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS al trattamento socio-sanitario al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1. – cap. 1768), apportare le seguenti variazioni:

2006: + 5.000.

54.2

CADDEO, FLAMMIA, IOVENE

Sopprimere l'articolo.

54.3

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

Sostituire l'articolo 54, con il seguente:

«Art. 54.

(Incentivi al credito cooperativo)

"1. Agli istituti di credito di cui al Capo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, costituiti fra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005 e aventi sede legale nelle aree di cui all'obbiettivo 1 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta nei limiti massimi di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008. Il credito compete entro la misura del 30 per cento del capitale iniziale.

2. Per fruire del contributo gli istituti inoltrano, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'istituto di credito fra cui, in partico-

lare la data di costituzione dell'istituto, la data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria nonché la data di iscrizione nel registro delle imprese"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

54.4

Izzo

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«e) l'istituzione nella città di Napoli della sede legale e della direzione generale della Banca e la previsione dell'apertura di filiali della Banca, sulla base di un programma operativo da realizzare entro tre anni, in tutti i capoluoghi di provincia della Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;

f) il reclutamento delle risorse umane mediante procedure improntate alla pubblicità ed alla trasparenza».

54.5

MUGNAI

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'apporto al capitale della Banca da parte della Stato quale soggetto fondatore».

54.0.1

VITALI, D'ANDREA, CAVALLARO, BEDIN, BATTISTI, SODANO Tommaso

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:***«Art. 54-bis.***(ICP – CIMP)*

1. Alla fine del primo periodo del primo comma dell'articolo 7-*octies* della legge 31 marzo 2005, n. 43, aggiungere il seguente periodo: "Sono esclusi dall'obbligo di rideterminazione del canone secondo i nuovi limiti imposti dall'articolo 10, comma 5, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i comuni che hanno deliberato la sostituzione dell'imposta sulla pubblicità con il canone antecedentemente al 1° gennaio 2002"».

54.0.2

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, MARINO, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, VITALI, CADDEO, BATTAGLIA GIOVANNI, BASSANINI, VILLONE, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, BASTIANONI, BATTISTI, GUERZONI

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:***«Art. 54-bis.***(Contributo di scopo per la manutenzione delle risorse di attrazione turistica)*

1. I comuni possono deliberare con proprio regolamento, l'applicazione di un contributo di soggiorno, anche per periodi limitati dell'anno, secondo i seguenti principi e criteri:

a) individuazione del soggetto passivo nelle persone fisiche, non residenti, che soggiornano presso una struttura ricettiva di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, situata nel territorio del Comune;

b) possibilità di esclusione in base al regolamento comunale delle strutture specificamente riservate al turismo giovanile e di altre individuate e motivate dal regolamento stesso;

c) esclusione dall'imposizione di coloro che prendono alloggio in private abitazioni senza l'intermediazione di agenzie turistiche o immobiliari;

d) determinazione della tariffa, anche differenziando le varie categorie di strutture ricettive per scaglioni di prezzi dell'alloggiamento e servizi connessi, entro il limite massimo del 5 per cento di tali prezzi;

e) individuazione dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, con obbligo di rivalsa sui soggetti passivi, negli esercizi alberghieri e turistici, nelle agenzie immobiliari e turistiche intermediarie di locazioni, nei privati locatori per periodi inferiori all'anno;

f) irrogazione agli evasori di sanzioni amministrative sino al doppio del contributo evaso;

g) definizione dei termini e delle modalità di versamento secondo i criteri direttivi di cui al decreto previsto al successivo comma 3.

2. Il contributo, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di efficacia dei regolamenti comunali ed agli effetti delle previsioni di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è applicabile dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività del regolamento di cui al comma 1.

3. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce le modalità e i termini per il versamento e per l'accertamento del contributo di cui al comma 1.

4. Il gettito del contributo è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione ed allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, nonché alla manutenzione ed alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e dei centri storici».

54.0.3

VITALI, CALVI, CHIUSOLI, BRUNALE, MONTINO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Fondo perequativo)

1. È autorizzato lo stanziamento di euro 30 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008 a favore del fondo perequativo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: «Ministero degli affari esteri» apportare le seguenti variazioni:

2006: - 30.000;
2007: - 30.000;
2008: - 30.000.

54.0.4

VITALI, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA, SODANO Tommaso

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:***«Art. 54-bis.***(Pubbliche affissioni)*

1. I commi 480, 481, 482, 483 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 sono abrogati. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo 20-bis, secondo comma, decreto legislativo n. 507/93, introdotto dal comma 480 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, durante il periodo di vigenza».

54.0.5

VITALI, CAVALLARO, BEDIN, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:***«Art. 54-bis.***(Oneri di urbanizzazione)*

1. Il comma 43, della legge 30 dicembre 2004, il. 311, è abrogato».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:***«Art. 66-bis.***(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dallo gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quater.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 chilogrammi, di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IV A e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle auto vetture come previsto dall'articolo 19-*bis*. Il del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata.

Art. 66-quinquies.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2006, ai premi del gioco dellotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

54.0.6

LAURO

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Riduzione dell'Iva sul turismo nelle regioni meridionali)

1. Ai fini dello sviluppo del turismo e dei livelli occupazionali nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sono soggette all'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni le prestazioni alberghiere o di alloggio, i soggiorni turistici, l'organizzazione di viaggi e di escursioni con fini turistici, le connesse prestazioni di servizi.

2. Con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Alle minori entrate previste dal comma 1, valutate in 550 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante aumento delle accise sulle bevande alcoliche di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo».

54.0.7

COVIELLO, VERALDI, D'ANDREA, SCALERA, MONTAGNINO, PAPANIA

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Riduzione dell'Iva sul turismo nelle regioni meridionali)

1. Ai fini dello sviluppo del turismo e dei livelli occupazionali nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sono soggette all'aliquota del 4 per cento dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche ed integrazioni le prestazioni alberghiere o di alloggio, i soggiorni turistici, l'organizza-

zione di viaggi e di escursioni con fini turistici, le connesse prestazioni di servizi.

2. Con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Alle minori entrate previste dal comma 1, valutate in 550 milioni di euro in ragione d'anno, si provvede mediante aumento delle accise sulle bevande alcoliche di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, tale da assicurare un corrispondente maggiore gettito annuo».

54.0.8

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

«Art. 54-bis.

(Agenzia per il Mezzogiorno)

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una società per azioni, denominata agenzia per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno, di seguito denominata "Agenzia", con un capitale sociale iniziale di 200 milioni di euro, successivamente incrementabile con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sottoscritto direttamente con gli introiti del Fondo di cui al punto *m*).

2. L'Agenzia di cui al comma 1 ha come oggetto sociale:

a) la progettazione, realizzazione e gestione diretta di interventi di ampliamento, adeguamento e modernizzazione delle dotazioni, strutturali ed infrastrutturali, funzionali allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno, intendendo per dotazioni tutto quello che attiene alla realizzazione di reti, nonché l'attivazione di progetti innovativi finalizzati allo sviluppo di nuove opportunità di lavoro nei servizi della persona, nella salvaguardia e cura dell'ambiente, nel recupero e riqualificazione dei centri storici e degli spazi urbani, nei beni culturali;

b) l'Agenzia esprime, inoltre, pareri obbligatori su progetti e piani di investimento in reti ed infrastrutture, localizzati nel Mezzogiorno, elaborati da società pubbliche o private, le quali sono tenute ad inviare copia dei medesimi all'Agenzia. Detti pareri sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e alle Commissioni parlamentari competenti;

c) al fine del perseguimento delle finalità di cui alla lettera *a)* l'Agenzia elabora un piano di interventi che, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, nel quale sono indicati strategie e criteri di carattere generale per un'azione pubblica di promozione dello sviluppo e dell'occupazione nel Mezzogiorno, contiene analitica descrizione degli interventi che si intendono attuare, la loro articolazione territoriale, i tempi previsti per la realizzazione, le utilità di lavoro da impiegare per la realizzazione dei singoli interventi. I progetti, definiti di interesse nazionale, vengono realizzati direttamente dall'Agenzia sulla base di protocolli d'intesa con le regioni interessate. Gli interventi previsti dal piano sono finalizzati a valere sulle risorse del fondo di cui al punto *e)*, preferibilmente attivando meccanismi di cofinanziamento europeo;

d) al fine del perseguimento delle finalità di cui alla lettera *c)* l'Agenzia provvede, inoltre, alla costruzione e partecipa al capitale di società miste regionali a partecipazione delle regioni e degli enti locali, aventi come obiettivo il supporto e l'assistenza tecnica alla progettazione esecutiva di interventi promossi da soggetti pubblici locali, nonché la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* aventi rilevanza di carattere regionale o locale. Questi ultimi interventi sono finanziati all'interno del piano di cui alla lettera *c)* o con risorse finanziarie attivate dalle società medesime a valere su finanziamenti disposti da normative regionali, nazionali o comunitarie;

e) alle società miste regionali di cui alla lettera *d)* possono partecipare, con quote di minoranza, soggetti ed istituzioni, di natura sia pubblica che privata, in possesso di strutture e competenze idonee a favorire processi di sviluppo locale nei settori e negli ambiti di cui al punto *a)*;

f) sono organi dell'Agenzia:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il collegio dei sindaci;

g) il presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia, presiede e convoca il consiglio di amministrazione ed è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

h) il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, scelti tra i presidenti delle giunte delle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modificazioni, o loro delegati uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

i) il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili;

l) i componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni;

m) è istituito il Fondo per lo sviluppo e l'occupazione del Mezzogiorno con gestione autonoma affidata ai Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla sua regolamentazione, sulla base dei principi e delle normative contabili vigenti regolanti fondi analoghi. Le risorse di detto Fondo sono finalizzate al finanziamento dei piano di interventi di cui al presente articolo;

n) al Fondo di cui alla lettera *m*) confluiscono le seguenti risorse:

1) i proventi derivanti da cespiti patrimoniali dello Stato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica individua per ciascun esercizio finanziario;

2) gli stanziamenti statali destinati al fondo da disposizioni di legge e da delibere del CIPE;

3) le plusvalenze che a partire dal 1° gennaio 2005 sono state realizzate rispetto ai valori peritali o iscritti nel bilancio attraverso cessioni o collocamento sul mercato di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, determinate con provvedimento del Consiglio dei ministri. Le predette plusvalenze, per la parte non espressamente richiesta dal riequilibrio patrimoniale dell'ultima società controllante, sono comunque accantonate per i fini di cui al presente articolo e seguenti per essere destinate al finanziamento dei programmi di cui alla lettera *c*);

o) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze contestualmente alla costituzione dell'Agenzia, definisce un piano di riordino e razionalizzazione degli strumenti e delle strutture pubbliche operanti nel campo della promozione dello sviluppo e dell'occupazione, con particolare riguardo delle aree depresse, che viene inviato, per acquisirne il parere, alle competenti Commissioni parlamentari;

p) per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera *a*), l'Agenzia e le società di cui alla lettera *d*) provvedono ad assumere direttamente, a tempo indeterminato, secondo le norme contrattuali in vigore, il personale necessario alla realizzazione di singoli interventi tra i lavoratori socialmente utili».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:

«Art. 66-bis.

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Art. 66-ter.

1. A partire dal 1° gennaio 2005, i redditi di natura finanziaria sono assoggettati all'imposizione progressiva sul reddito secondo le aliquote IRPEF. Il contribuente ha la facoltà di optare per l'imposizione sostitutiva del 36 per cento sui suddetti redditi. Sono pertanto abrogate tutte le norme e le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 66-quater.

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-quinquies.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

"29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione".

2. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore

a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

3. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro.

4. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

54.0.10

FERRARA, IZZO

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Sviluppo delle attività del PORE)

1. Al fine di incrementare la competitività delle Regioni e degli enti locali, attraverso l'incentivazione dell'accesso e dell'utilizzo dei fondi comunitari tematici a gestione diretta, è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per lo sviluppo delle attività del PORE istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente, la tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, è ridotta di pari importi.

Art. 55.**55.1**

EUFEMI

Al comma 1 dopo le parole: «decreto del Ministro della giustizia» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministro delle Attività Produttive».

55.2

GRILLOTTI, PONTONE, BONATESTA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«7. All'articolo 1 comma 29 della legge 23 agosto 2004 n. 239 eliminare le parole da: "entro trenta giorni" fino alle parole: "del mercato"».

55.3

TAROLLI, CICCANTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«7. All'articolo 1 comma 29 della legge 23 agosto 2004 n. 239 eliminare le parole da: "entro trenta giorni" fino alle parole: "del mercato"».

55.4

Nocco

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«7. All'articolo 1 comma 29 della legge 23 agosto 2004 n. 239 eliminare le parole da: "entro trenta giorni" fino alle parole: "del mercato"».

55.0.1

MACONI, GARRAFFA, BARATELLA, CHIUSOLI, CADDEO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati»

55.0.2

IZZO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».

55.0.3

BASTIANONI, GIARETTA

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».

55.0.4

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».

55.0.5

PEDRIZZI, GRILLOTTI

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».

55.0.6

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI

*Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane)*

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».

55.0.7

FRANCO PAOLO, MORO

*Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:***«Art. 55-bis.***(Convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane)*

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».

55.0.8

EUFEMI

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 26 novembre 1993, n. 489, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni».

55.0.9

IZZO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Gestione di quota del fondo rotativo per investimenti in ricerca da parte di micro e piccole imprese)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Almeno la metà della quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all'art. 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che può avvalersi degli interventi di garanzia e di controgaranzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

55.0.10

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Gestione di quota del fondo rotativo per investimenti in ricerca da parte di micro e piccole imprese)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Almeno la metà della quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all'art. 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che può avvalersi degli interventi di garanzia e di controgaranzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

55.0.11

CHIUSOLI, BARATELLA, GARRAFFA, MACONI, CADDEO

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Gestione di quota del fondo rotativo per investimenti in ricerca da parte di micro e piccole imprese)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Almeno la metà della quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all'art. 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che può avvalersi degli interventi di garanzia e di controgaranzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

55.0.12 (testo 2)

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, prima della parole "Le amministrazioni", è aggiunto il seguente periodo: "Con direttiva annuale, il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Comitato di indirizzo di cui al comma 2-bis, individua le linee strategiche, gli obiettivi e le priorità della formazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici";

b) al medesimo comma 1, dopo le parole: «normative e tecnologiche», è aggiunto il seguente periodo: "Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici adottano il piano di formazione del personale sulla base della direttiva annuale del Ministro per la funzione pubblica";

c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. L'attività di indirizzo e la guida strategica della formazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici, è attribuita ad un comitato di indirizzo, presieduto dal Ministro per la funzione pubblica e composto dal direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, dal direttore della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, dal direttore della Scuola Superiore dell'amministrazione dell'interno, dal direttore dal direttore della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, dal direttore dell'Istituto diplomatico Mario Toscano, dal direttore del Centro di studi e formazione (FORMEZ) e da un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Comitato svolge anche attività di confronto con le parti sociali.

2-ter. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica è istituito un Registro dei formatori, in cui confluiscono i Registri dei formatori da istituirsi in ciascuna scuola superiore pubblica di formazione. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento del Registro dei formatori, nonché le moda-

lità di immissione e gestione dei dati dei Registri delle singole scuole superiori di formazione pubblica.

2-quater. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di rendicontazione dell'attività di formazione dei pubblici dipendenti.

2-quinquies. Il Comitato di cui al comma *2-bis* è istituito senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato. La partecipazione al Comitato non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese. Agli oneri di funzionamento del Comitato di cui al comma *2-bis* e del registro di cui al comma *2-ter* si provvede nei limiti delle risorse disponibili per le attività di formazione del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici. Per la realizzazione delle strutture anche informatiche necessarie per l'attività del Comitato di cui al comma *2-bis* e del registro di cui al comma *2-ter* è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2006».

Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2006: - 50.

55.0.12

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo *7-bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, prima della parole "Le amministrazioni", è aggiunto il seguente periodo: "Con direttiva annuale, il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Comitato di indirizzo di cui al comma *2-bis*, individua le linee strategiche, gli obiettivi e le priorità della formazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici";

b) al medesimo comma 1, dopo le parole: «normative e tecnologiche», è aggiunto il seguente periodo: "Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici adot-

tano il piano di formazione del personale sulla base della direttiva annuale del Ministro per la funzione pubblica";

c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. L'attività di indirizzo e la guida strategica della formazione del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici, è attribuita ad un comitato di indirizzo, presieduto dal Ministro per la funzione pubblica e composto dal direttore della Scuola superiore della pubblica amministrazione, dal direttore della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze, dal direttore della Scuola Superiore dell'amministrazione dell'interno, dal direttore dal direttore della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, dal direttore dell'Istituto diplomatico Mario Toscano, dal direttore del Centro di studi e formazione (FORMEZ) (oppure: dai direttori delle scuole superiori pubbliche di formazione) e da un rappresentante del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Nell'ambito dell'attività di indirizzo, il Comitato svolge anche attività di confronto con le parti sociali.

2-ter. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica è istituito un Registro dei formatori, in cui confluiscono i Registri dei formatori da istituirsi in ciascuna scuola superiore pubblica di formazione. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento del Registro dei formatori, nonché le modalità di immissione e gestione dei dati dei Registri delle singole scuole superiori di formazione pubblica.

2-quater. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della funzione pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di rendicontazione dell'attività di formazione dei pubblici dipendenti».

55.0.13 (testo 2)

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Articolo 55-bis.

(Lotta agli sprechi e attivazione «numero verde»)

1. In considerazione delle disposizioni di legge rivolte al contenimento delle spese per incarichi e rapporti di collaborazione da parte delle

pubbliche amministrazioni e al fine di assicurare trasparenza ed efficacia all'attività amministrativa, anche tramite l'attivazione di un numero verde per la segnalazione, da parte dei cittadini, di ritardi o inadempienze, all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'Ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla procura generale della Corte dei Conti le irregolarità riscontrate".

2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa massima di 100.000 euro anni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008; dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 100;
2007: - 100;
2008: - 100.

55.0.13

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Articolo 55-bis.

(Lotta agli sprechi e attivazione «numero verde»)

1. In considerazione delle disposizioni di legge rivolte al contenimento delle spese per incarichi e rapporti di collaborazione da parte delle

pubbliche amministrazioni e al fine di assicurare trasparenza ed efficacia all'attività amministrativa, anche tramite l'attivazione di un numero verde per la segnalazione, da parte dei cittadini, di ritardi o inadempienze, all'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse, in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'Ispettorato, inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, può richiedere chiarimenti e riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'Ispettorato costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle responsabilità e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55, per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano le condizioni, di denunciare alla procura generale della Corte dei Conti le irregolarità riscontrate"».

55.0.14 (testo 2)

CICCANTI, TAROLLI

Al Titolo II, dopo il Capo II, inserire il seguente:

«CAPO II-BIS.

**SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E QUALITÀ
DELLA REGOLAZIONE**

«Art. 55-bis.

*(Comitato interministeriale di indirizzo per le politiche
di semplificazione e di qualità della regolazione)*

1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione è attribuita ad un comitato interministeriale di indirizzo (di seguito nominato Comitato), presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato Sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della Funzione

Pubblica. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di Autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria.

2. Ai fini dell'attuazione delle direttive e delle linee strategiche dettate dal Comitato di cui al comma 1, ciascun Ministro individua un referente del Ministero per le politiche di semplificazione e di qualità della regolazione.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 29 luglio 2003, il. 229, il Comitato di indirizzo per la qualità della regolazione acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualità della regolazione; c osservazioni per l'adozione di strumenti comuni nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, con particolare riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e codificazione, analisi e verifica dell'impatto della regolazione, consultazione, nonché alla individuazione di livelli minimi essenziali di semplificazione dell'attività di impresa che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, corrispondenti a una misura massima di oneri burocratici che lo Stato e le Regioni possono imporre in ciascun settore di attività.

4. Il Comitato di indirizzo per la semplificazione e la qualità della regolazione si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 6-*duodecies*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata "Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione".

5. All'articolo 3, del decreto legge: 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*duodecies*, dopo le parole: "da un numero massimo di", la parola "venti" è sostituita dalla seguente: "trenta" e dopo le parole dirigenti delle amministrazioni pubbliche", sono aggiunte le seguenti: "esperti nelle materie economiche e statistiche";

b) al comma 6-*terdecies*, dopo le parole "e il funzionamento" è aggiunto il seguente periodo: "I componenti della Commissione durano in carica tre anni. Le professionalità amministrative di supporto alla Commissione sono rinvenute, ove possibile, all'interno delle amministrazioni pubbliche, anche tramite processi di formazione e riqualificazione, le necessarie professionalità, nel numero di trenta unità. A tal fine si provvede tramite comando, anche contestualmente alla riorganizzazione di strutture già operanti per finalità analoghe e utilizzando le corrispondenti dotazioni finanziarie".

6. Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa massima di 600.000 euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008; dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministro dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 600;

2007: - 600;

2008: - 600.

55.0.14

CICCANTI, TAROLLI

Al Titolo II, dopo il Capo II, inserire il seguente:

«CAPO II-BIS.

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E QUALITÀ DELLA REGOLAZIONE

«Art. 55-bis.

*(Comitato interministeriale di indirizzo per le politiche
di semplificazione e di qualità della regolazione)*

1. L'attività di indirizzo e la guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione è attribuita ad un comitato interministeriale di indirizzo (di seguito nominato Comitato), presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato. I componenti del Comitato Sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro della Funzione Pubblica. Possono essere invitati a partecipare a riunioni del Comitato, secondo l'oggetto della discussione, altri componenti del Governo, esponenti di Autorità regionali e locali e delle associazioni di categoria.

2. Ai fini dell'attuazione delle direttive e delle linee strategiche dettate dal Comitato di cui al comma 1, ciascun Ministro individua un referente del Ministero per le politiche di semplificazione e di qualità della regolazione.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229, il Comitato di indirizzo per la qualità della regolazione acquisisce indirizzi e proposte nella materia della qualità della regolazione; c osser-

vazioni per l'adozione di strumenti comuni nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, con particolare riguardo ai processi di semplificazione, riassetto e codificazione, analisi e verifica dell'impatto della regolazione, consultazione, nonché alla individuazione di livelli minimi essenziali di semplificazione dell'attività di impresa che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, corrispondenti a una misura massima di oneri burocratici che lo Stato e le Regioni possono imporre in ciascun settore di attività.

4. Il Comitato di indirizzo per la semplificazione e la qualità della regolazione si avvale del supporto tecnico fornito dalla Commissione di cui all'articolo 3, comma 6-*duodecies*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, denominata "Commissione per la semplificazione e la qualità della regolazione".

5. All'articolo 3, del decreto legge: 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-*duodecies*, dopo le parole: "da un numero massimo di", la parola "venti" è sostituita dalla seguente: "trenta" e dopo le parole dirigenti delle amministrazioni pubbliche", sono aggiunte le seguenti: "esperti nelle materie economiche e statistiche";

b) al comma 6-*terdecies*, dopo le parole "e il funzionamento" è aggiunto il seguente periodo: "I componenti della Commissione durano in carica tre anni. Le professionalità amministrative di supporto alla Commissione sono rinvenute, ove possibile, all'interno delle amministrazioni pubbliche, anche tramite processi di formazione e riqualificazione, le necessarie professionalità, nel numero di trenta unità. A tal fine si provvede tramite comando, anche contestualmente alla riorganizzazione di strutture già operanti per finalità analoghe e utilizzando le corrispondenti dotazioni finanziarie".

6. Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa massima di euro seicentomila per l'anno 2006, euro seicentomila per l'anno 2007, euro seicentomila per l'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311; dall'anno 2008 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

55.0.15

FERRARA, GIRFATTI

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Misure per favorire la privatizzazione delle società a controllo pubblico esercenti collegamenti marittimi essenziali)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, previa stipula di convenzioni, a concedere sovvenzioni ritenute necessarie per assicurare l'erogazione dei servizi di collegamento marittimo ritenuti essenziali per le finalità di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, come modificata dal decretollegge 29 dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42.

2. Ai fini della privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento marittimo di cui al comma 1, nuove convenzioni ai sensi del medesimo comma 1, e con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate con dette società entro il 31 dicembre 2005.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 debbono indicare:

a) l'elenco delle linee da servire e i meccanismi di revisione delle stesse;

b) le frequenze di ogni singola linea e i meccanismi di revisione delle stesse;

c) i requisiti tecnici minimi delle navi da adibire ad ogni singola linea;

d) i parametri che devono essere presi in esame ai fini della determinazione del livello massimo dei ricavi tariffari o delle tariffe sulle tratte oggetto della convenzione, nonché della sovvenzione allilua, che, secondo criteri di efficientamento, comprendono un obiettivo pluriennale di produttività, l'indicazione del capitale investito netto, che è aggiornato annualmente in base agli investimenti netti effettuati, come autorizzati in base al piano di cui al comma 9, e il costo medio ponderato delle fonti di finanziamento da applicare per calcolare la remunerazione del capitale investito netto;

e) le procedure e i tempi di liquidazione della sovvenzione annua;

f) il periodo di durata delle convenzioni stesse.

4. Le convenzioni di cui al comma 2 sono notificate alla Commissione Europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario. Nelle more degli adempimenti comunitari si applicano le convenzioni attualmente in vigore.

5. Con cadenza quadriennale a partire dall'anno 2007, il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvede, sentite le società interessate, alla revisione dei parametri di cui al comma 3 lettera *d*). La revisione avrà ad oggetto:

a) i parametri relativi agli obiettivi di produttività nelle formule di determinazione della sovvenzione annua e del livello massimo dei ricavi tariffari o delle tariffe, tenendo conto dei mutamenti nel livello di competizione nelle tratte oggetto delle convenzioni, dei volumi del traffico sulle singole rotte, della dinamica della produttività nel settore e ripartendo simmetricamente tra Stato e società le maggiori efficienze realizzate dalle singole società rispetto agli obiettivi di produttività;

b) la eventuale definizione di un parametro relativo alla qualità all'interno della formula di determinazione delle tariffe;

c) il parametro relativo al costo medio ponderato delle fonti di finanziamento.

6. Qualora se ne presenti la necessità, per effetto di eventi eccezionali e imprevedibili, ovvero nei casi che saranno previsti nelle convenzioni di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per la programmazione economica può provvedere alla revisione di cui al comma 5.

7. Le sovvenzioni annue di cui al comma 1, spettanti per i servizi erogati di cui al comma 3, sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità ai parametri e ai criteri previsti dalle convenzioni stesse, così come sottoposti alla revisione di cui al comma 5.

8. Le determinazioni annuali relative al livello massimo dei ricavi tariffari o delle tariffe sono assunte, in conformità ai parametri di cui al comma 3 lettera *d*) e ai criteri specificati nelle convenzioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque non oltre 45 giorni dalla ricezione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze dei dati necessari alla suddetta determinazione, comunque trasmessi dalle società entro il 28 febbraio di ciascun anno.

9. A partire con il 2007, e poi con cadenza quadriennale, le società titolari di convenzione presentano al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze un piano degli investimenti relativi alle tratte e ai collegamenti oggetto delle convenzioni. Ciascun piano, da presentarsi comunque non oltre il terzo trimestre precedente l'inizio del quadriennio, è autorizzato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di silenzio delle amministrazioni, il piano s'intende autorizzato trascorsi 90 giorni dalla sua presentazione. La richiesta di ulteriori elementi informativi interrompe il suddetto termine. In caso di eventi straordinari, il piano previsto nel presente comma può essere presentato anche nel corso del quadriennio.

10. Sono abrogati:

- a) gli articoli II e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
- b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160;
- c) il comma 2 dell'articolo 8 e l'articolo 9 della legge 20 dicembre 1974, n. 684;
- d) l'articolo 1, della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

11. All'articolo 1, comma 1, della legge 19 maggio 1975, n. 169 dopo le parole "partecipata in misura non inferiore al 51 %" sono aggiunte le seguenti: "fino all'attuazione del processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia e delle singole società che ne fanno parte"».

55.0.16

FERRARA

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

*(Estensione delle operazioni di capitale di rischio
all'intero territorio nazionale)*

1. All'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sono eliminate le seguenti parole: "localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999».

Conseguentemente, alla tabella C, alla voce: Ministro degli esteri, Legge 7/1981 e Legge 49/1987, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.

55.0.17

Nocco

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in tema di trasferimento di partecipazioni sociali)

1. Nell'art. 2470 del codice civile, al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio, dell'avvocato o del dottore commercialista autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale".

2. Nell'art. 2556 del codice civile, il secondo comma, è sostituito dal seguente: "i contratti di cui al primo comma, redatti in forma pubblica dal notaio, ovvero per scrittura privata autenticata dal notaio, dall'avvocato o dal dottore commercialista devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante, dell'avvocato o del dottore commercialista autenticante".

3. Sia l'avvocato che il dottore commercialista nel compimento degli atti di cui al presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale».

55.0.18

Nocco

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Disposizioni in materia di giudizi innanzi alla Corte dei conti)

1. I crediti per danno erariale vantati dallo Stato o dagli enti pubblici derivanti da sentenze della Corte dei conti possono formare oggetto di accordo transattivo tra l'Amministrazione creditrice ed il debitore individuato nell'ultima sentenza emessa dalla Corte dei conti, nella misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento dell'importo per sorte capitale indicato nella sentenza stessa, sono comunque esclusi i crediti derivanti da sentenze penali di condanna per i reati contro la pubblica amministrazione.

2. Al relativo onere pari a euro 10.000 a decorrere dal 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A allegata alla presente legge, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

Art. 56.**56.1**

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alla tabella C rubrica Ministero degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 (9.1.1.0 - Funzionamento; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo), apportare la seguente variazione:

2006: - 10.000.

56.2

ZANDA

*Sopprimere l'articolo.***56.3**

PASTORE

*Sopprimere l'articolo.***56.4**

PEDRAZZINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 56. - (*Disciplina amministrativa dei veicoli*). - 1. La carta di circolazione e il certificato di proprietà dei veicoli sono sostituiti dal documento unico, denominato "carta di circolazione", di cui alla direttiva del Consiglio 1999/37/CE del 29 aprile 1999, rilasciato dagli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dagli Automobile club provinciali, loro delegazioni e dalle agenzie automobilistiche, autorizzati ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, con le modalità e le regole stabilite con decreto dirigenziale del citato Ministero. All'articolo 2683, comma 1, del codice civile, il numero 3) è soppresso.

2. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un archivio informatizzato con la funzione specifica di raccogliere i dati ag-

giornati relativi allo stato tecnico, giuridico e patrimoniale dei veicoli immatricolati, nonché i dati relativi al possessore.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta, con proprio decreto, il relativo regolamento di attuazione. Negli stessi termini il Governo emana le norme relative alla ricollocazione del personale necessaria in attuazione delle disposizioni stabilite dal presente articolo».

56.5

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di veicoli registrati nel pubblico registro automobilistico (PRA) e rimorchi di valore non superiore a 25.000 euro o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi è effettuata gratuitamente dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai segretari comunali del comune di residenza del venditore, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dai funzionari e titolari degli sportelli telematici dell'automobilista, di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonché dai funzionari incaricati dell'Automobile club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264».

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «i commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono abrogati», con le seguenti: «il comma 6 è abrogato»;

alla tabella C, rubrica Ministro degli affari esteri, voce: Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 (9.1.1.0 - funzionamento; 2.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2150), apportare la seguente variazione:

2006: - 10.000.

56.6

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Al comma 1, dopo le parole: «sugli autoveicoli è effettuata» sopprimere le parole: «dai dirigenti del comune di residenza del venditore».

56.7

BEDIN, VITALI, BATTISTI, SODANO Tommaso, BASTIANONI, CAVALLARO, D'ANDREA

Al comma 1, dopo le parole: «sugli autoveicoli è effettuata» sopprimere le parole: «dai dirigenti del comune di residenza del venditore».

56.8

CICCANTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «funzionari» a: «n. 264» sono sostituite dalle seguenti: «funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari degli uffici del pubblico registro automobilistico, gestiti dall'Automobile club d'Italia (ACI), di adeguato livello e mansione, o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente»;

b) nella rubrica, la parola: «autoveicoli» è sostituita con la seguente: «veicoli».

56.9

AGOLIATI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «funzionari» a: «n. 264» con le seguenti: «funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari degli uffici del pubblico registro automobilistico, gestiti dall'Automobile club d'Italia (ACI), di adeguato livello e mansione, o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto

1991, n. 264, e abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente»;

b) nella rubrica sostituire la parola: «autoveicoli», ovunque ricorra, con la seguente: «veicoli»;

56.10

VERALDI

Al comma 1, sostituire le parole da: «funzionari» a: «n. 264» con le seguenti: «funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari degli uffici del pubblico registro automobilistico, gestiti dall'Automobile Club d'Italia (ACI), di adeguato livello e mansione, o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, e abilitate quali sportelli telematici dell'automobilista dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente».

56.11

VERALDI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sono disciplinate le concrete modalità e regole applicative dell'attività di cui al comma 1 da parte dei soggetti e degli uffici ivi compresi, anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni. Il disposto del comma 1 non consente né giustifica alcuna modifica o ampliamento delle altre competenze, dei compiti, delle prerogative e delle procedure concernenti i soggetti e gli uffici coinvolti».

56.12

CICCANTI

Al comma 2, dopo la parola: «modalità» aggiungere le seguenti: «e regole», e sostituire le parole: «ivi elencati» con le seguenti: «e degli uffici ivi compresi.».

56.13

AGOGLIATI

Al comma 2, dopo la parola: «modalità» sono aggiunte le seguenti: «e regole», e le parole: «ivi elencati» sono sostituite dalle seguenti: «e degli uffici ivi compresi.».

56.14

VERALDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "istanza dell'acquirente," sono aggiunte le seguenti: ", priva di qualunque intervento del venditore nonché non delegabile a quest'ultimo, accompagnata da copia fotostatica in carta semplice della fattura di acquisto del veicolo ove la fattura sia prescritta, e sostitutiva del titolo e delle note, anche";

b) sono soppressi i commi 4, 5 e 6».

56.15

CICCANTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al comma 2, dopo le parole: "istanza dell'acquirente," sono aggiunte le seguenti: ", priva di qualunque intervento del venditore nonché non delegabile a quest'ultimo, accompagnata da copia fotostatica in carta semplice della fattura di acqui-

sto del veicolo ove la fattura sia prescritta, e sostitutiva del titolo e delle note, anche". Sono soppressi i commi 4, 5 e 6».

56.16

AGOGLIATI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nel comma 2, dopo le parole: "istanza dell'acquirente," sono aggiunte le seguenti: "priva di qualunque intervento del venditore nonché non delegabile a quest'ultimo accompagnata da copia fotostatica in carta semplice della fattura di acquisto del veicolo ove la fattura sia prescritta, e sostitutiva del titolo e delle note, anche". Sono soppressi i commi 4, 5 e 6».

56.17

CICCANTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2004, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono soppressi i commi 4, 5 e 6».

56.18

AGOGLIATI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2004, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono soppressi i commi 4, 5 e 6».

56.19

VERALDI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 3 del decreto legge 14 marzo 2004, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono soppressi i commi 4, 5 e 6».

56.20

MICHELINI, BETTA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All'articolo 2643, n. 14 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché il certificato di eredità o di legato da emettere con le modalità di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, per tutte le norme compatibili".

3-ter. All'articolo 2650, primo comma del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, in caso di successione mortis causa, il certificato di eredità o di legato"».

Nella rubrica, dopo le parole: «di autoveicoli», aggiungere le seguenti: «e trascrizione degli atti relativi ai beni immobili».

56.21

VERALDI

Nella rubrica, sostituire la parola «autoveicoli» con la parola: «veicoli».

56.0.1

BOSCHETTO, IZZO, NOCCO

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Prodotti con false o fallaci indicazioni)

«All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come integrato dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2005,

n. 35, coordinato con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, dopo le parole: "L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione" e prima delle parole: "di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine" sono inserite le seguenti: "o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione"».

56.0.2

FERRARA

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358)

1. All'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

d) "presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto, costituita per regolamentare il servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili"».

56.0.3

CANTONI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

L'art. 59, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 è sostituito dal seguente: "Gli atti che trasferiscono, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, la proprietà di beni culturali sia mobili che immobili ovvero la detenzione dei beni culturali mobili, devono essere denunciati al Ministero"».

56.0.4

CANTONI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

Le controversie relative alla determinazione ed alla revisione delle tariffe d'estimo sono rimesse alla giurisdizione anche di merito del giudice amministrativo, il quale può disporre i mezzi di prova ai sensi dell'art. 27 R.D. 17 agosto 1907, n. 642».

56.0.5

FERRARA, FALCIER

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente gli atti impugnabili in materia di contenzioso tributario, dopo la lettera *e*), aggiungere la seguente: "*e-bis*) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46"».

56.0.6

FERRARA, FALCIER

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente gli atti impugnabili in materia di contenzioso tributario, dopo la lettera *e*), aggiungere la seguente: "*e-bis*) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46"».

56.0.7

FERRARA, FALCIER

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il concessionario prima di emettere il provvedimento di fermo è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure di cui ai commi successivi e la corresponsione delle spese esecutive relative al fermo"».

56.0.8

FERRARA, FALCIER

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

All'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo al fermo amministrativo esattoriale, aggiungere alla fine del periodo il seguente: "Il provvedimento di fermo amministrativo può essere effettuato se il debito totale supera complessivamente i trecento euro e sul bene di minore valore; in caso di più provvedimenti sul medesimo bene, al concessionario compete il rimborso spese esecutivo esclusivamente al primo provvedimento di fermo. Tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale"».

56.0.9

FERRARA, FALCIER

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 73, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

"1-bis. Il concessionario prima di emettere il provvedimento di iscrizione della ipoteca sugli immobili è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure relative all'ipoteca e conseguenti nonché la corresponsione delle spese esecutive"».

56.0.10

FERRARA, FALCIER

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

All'articolo 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili, aggiungere alla fine del periodo il seguente: "L'iscrizione dell'ipoteca sui beni può essere effettuata se il debito totale supera complessivamente i tremila euro; in caso di più di una iscrizione di ipoteca sul medesimo bene, al concessionario compete il rimborso spese esecutive esclusivamente alla prima iscrizione. Tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale"».

56.0.11

FERRARA, FALCER

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

All'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1979, relativo alla possibilità da parte del concessionario di attivare la procedura dell'espropriazione e vendita immobiliare, sostituire le parole: "tre milioni" con le seguenti: "tremila euro"».

56.0.12

Izzo

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Recupero potere d'acquisto per i trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 ai trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti privati viene corrisposto il recupero integrale dell'inflazione secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. L'indice di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici si applica, in base al meccanismo di cui all'articolo 34, conuna 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.

3. All'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 le parole "il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" sono sostituite dalle seguenti "il valore medio dell'Indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività"».

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Legge 328 del 2000, art. 20, comma 8, apportare le seguenti modifiche:

2006 - 110.000;
2007 - 110.000;
2008 - 110.000.

56.0.13

FERRARA

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale di cui alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, per il triennio 2006-2008, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse finanziarie per 10 milioni di euro annui.

2. A tale scopo il Ministero dell'Economia è autorizzato ad istituire un apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero degli Esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2006 - 10.000;
2007 - 10.000;
2008 - 10.000.

56.0.14

CADDEO, NIEDDU, MURINEDDU

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Ulteriori finanziamenti a favore della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è aggiunto il seguente: "7-bis. Per la prosecuzione degli interventi a favore della continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori, di cui ai precedenti commi, sono stanziati 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006"»

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L'articolo 8, comma 4, del DPR 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente: "Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 10 per cento"».

56.0.15

MANUNZA, DELOGU, FEDERICI

*Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.***(Continuità territoriale per la Sardegna)*

1. Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale di cui all'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per la Sardegna sono assegnate risorse finanziarie per ulteriori 6,5 milioni di euro per l'anno 2006, 13,5 milioni per l'anno 2007 e 10 milioni per l'anno 2008».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 6.500;
2007: - 13.500;
2008: - 10.000.

56.0.16

FERRARA

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.***(Esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale mediante autovetture con conducente)*

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 11 agosto 2003, n. 218, dopo la parola: "autobus", aggiungere le seguenti: "e di autovetture".

2. L'articolo 2 della legge 11 agosto 2003, n. 218 è sostituito dal seguente:

"1. Sono definite imprese esercenti servizi di noleggio di autobus e autovetture con conducente quelle che, in possesso dei requisiti relativi all'accesso alla professione di trasportatore su strada di viaggiatori, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni, svolgono attività di trasporto di persone con le modalità di cui al comma 2 utilizzando autobus e autovetture rispondenti alle caratteristiche tecniche di esercizio, dei quali hanno la disponibilità.

2. Per servizi di noleggio di autobus e autovetture con conducente, si intendono i servizi di trasporto di viaggiatori effettuati da una impresa professionale per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a singoli e a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus e dell'autovettura adibita

al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.

3. Per autobus si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, Comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Per autovetture si intendono gli autoveicoli definiti dall'articolo 54, comma 1 lettera *a*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Fermo restando il regime autorizzativo di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla citata legge n. 21 del 1992. Per i servizi di noleggio di autovetture con conducente, il regime autorizzativo previsto dalla predetta legge n. 21 del 1992, si intende abrogato.

5. Per disponibilità degli autobus e autovetture si intende il legittimo possesso conseguente ad acquisto in proprietà, usufrutto, locazione con facoltà di acquisto, vendita con patto di riserva dominio."

3. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 11 agosto 2003, n. 218, dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente:

"*c*) non si applica la sospensione della carta di circolazione nei casinò previsti dalla presente legge".

4. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 della legge 11 agosto 2003, n. 218, dopo le parole: "noleggio di autobus", inserire le seguenti parole: "e di autovetture".

5. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 11 agosto 2003, n. 218, dopo le parole: "noleggio di autobus", inserire le seguenti parole: « e di autovetture».

Al comma 5 dopo le parole: "ogni autobus", inserire le seguenti: "e di autovetture".

6. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 11 agosto 2003 n. 218, dopo le parole: "degli autobus", inserire le seguenti: "e di autovetture".

7. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 11 agosto 2003 n. 218, dopo le parole: "degli autobus", inserire le seguenti: "o delle autovetture".

Al comma 3 dell'articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, dopo la parola: "autobus", inserire le seguenti: "o dell'autovetture".

8. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 agosto 2003, n. 218, dopo le parole: "di autobus", inserire le seguenti: "e di autovetture".

9. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 11 agosto 2003, n. 218, dopo la parola: "autobus", inserire le seguenti: "e di autovetture".

10. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 218, dopo le parole: "di autobus", inserire le seguenti: "e di autovetture".

11. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 11 agosto 2003, n. 218, dopo le parole: "di autobus", inserire le seguenti: "e di autovetture".

11-*bis*) "Le imprese in possesso di licenza di noleggio di auto vetture con conducente, acquisiscono i requisiti di accesso alla professione di tra-

sportatore su strada di viaggiatori come indicato dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni"».

56.0.17

Izzo

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis

(Equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti nel trasporto pubblico locale)

1. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 113, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non costituiscono ricavi, ai fini IRES sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, gli importi corrisposti dagli enti regolatori ai soggetti che operano, nel settore del trasporto pubblico locale, anche con procedure ad evidenza pubblica.

2. I contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 ed i corrispettivi dei contratti di servizio costituiscono, comunque, componenti esclusi ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed ad essi non si applicano le limitazioni di cui agli articoli 63, 102 e 75, comma 5, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

3. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile" è aggiunto il seguente periodo: "con esclusione dei contributi di cui all'art 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 e dei corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale conseguiti in ragione di contratti di servizio stipulati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni".

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono da considerare hanno valore di interpretazione autentica"».

56.0.18

RIGHETTI, FABRIS

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti nel trasporto pubblico locale)

1. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 113, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non costituiscono ricavi, ai fini IRES sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, gli importi corrisposti dagli enti regolatori ai soggetti che operano, nel settore del trasporto pubblico locale, anche con procedure ad evidenza pubblica.

2. I contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 ed i corrispettivi dei contratti di servizio costituiscono, comunque, componenti esclusi ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed ad essi non si applicano le limitazioni di cui agli articoli 63, 102 e 75, comma 5, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

3. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile" è aggiunto il seguente periodo: "con esclusione dei contributi di cui all'art 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 e dei corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale conseguiti in ragione di contratti di servizio stipulati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni".

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono da considerare hanno valore di interpretazione autentica"».

56.0.19

IZZO

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Residui decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355)

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le eventuali somme residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 del medesimo art. 23, sono destinate al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale».

56.0.20

RIGHETTI, FABRIS

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Residui decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355)

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le eventuali somme residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 del medesimo art. 23, sono destinate al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale».

56.0.21

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Residui decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355)

1. Nelle more dell'emanazione del provvedimento del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le eventuali somme residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 del medesimo art. 23, sono destinate al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale».

56.0.22

FERRARA

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Disposizioni per la circolazione dei servizi di trasporto pubblico locale mediante autobus e autovetture da noleggio con conducente)

1. All'articolo 6 della legge 11 agosto 2003, n. 218 dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

"Art. 6-bis.

1. Gli autobus e le autovetture da noleggio con conducente, sono autorizzate a transitare nelle corsie destinate ai mezzi pubblici.

2. Presso i porti e gli aeroporti sono disposte apposite aree per la discesa e la salita dei passeggeri nelle vicinanze degli ingressi"»

56.0.23

FERRARA

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Disposizioni in materia di trasporto)

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, per le aziende i cui servizi non hanno formato oggetto di delega di funzioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è da intendere estesa anche alle opere di ammodernamento e di potenziamento finanziate dal decreto legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, e dalle leggi 7 dicembre 1999, n. 488 e 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni».

56.0.24

CHIRILLI

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

*(Disposizioni in materia di accertamenti medici
per il conseguimento della patente di guida)*

1. All'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nei commi 2-*bis* e 4, è effettuato nei gabinetti medici da medici iscritti in apposito elenco istituito presso ogni ufficio del dipartimento dei trasporti terrestri, ai sensi dell'articolo 103 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. L'iscrizione nell'elenco è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dal quale risulti il possesso di laurea in medicina e chirurgia e l'abilitazione all'esercizio della professione nonché di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina interna o in medicina legale. I medici abilitati all'esercizio della professione e iscritti negli albi professionali, che non sono in possesso delle suddette specializzazioni, possono essere iscritti nell'elenco previa presentazione di attestazione dalla quale risulti il superamento di un corso di formazione specifico. Con decreto del Ministero della salute sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di forma-

zione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti su indicati esclusivamente nella provincia in cui si trova l'elenco".

2. In fase di prima applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo, possono essere altresì iscritti nell'elenco, a seguito di specifica richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che, fino alla medesima data, si trovano in attività di servizio presso l'Amministrazione di appartenenza in qualità di medico dell'Ufficio sanitario locale, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, o di medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario o di medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute o di ispettore medico della Spa Ferrovie dello Stato, o di medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, o di medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Alla predetta richiesta deve essere allegata specifica autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza a svolgere l'attività di cui al richiamato articolo 119, comma 2».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.

56.0.25

TOMASSINI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. All'articolo 116, comma 3, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, alla fine del periodo, dopo le parole: "a 3,5 t" sono aggiunte le seguenti: "autoveicoli destinati al trasporto di animali di massa complessiva a pieno carico che superi, nella misura percentuale massima del 15 per cento, il limite stabilito di 3,5 t;"».

Conseguentemente, ridurre per un importo pari all'onere aggiuntivo eventualmente risultante tutte le voci di natura corrente in tabella C.

56.0.26

MORO, FRANCO Paolo, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.***(Disposizioni in materia di tassa automobilistica sui quadricicli)*

1. L'importo annuo della tassa automobilistica per i veicoli a motore a quattro ruote, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è raddoppiato per tutto il territorio nazionale».

56.0.27

FERRARA

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.***(Gasolio e GPL per riscaldamento)*

1. Al fine di compensare l'aumento del prezzo internazionale del petrolio e dei suoi derivati, a decorrere dal 1° gennaio 2006 alle persone fisiche che utilizzano, nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, gasolio come combustibile per riscaldamento o gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come combustibile, spetta un credito d'imposta da utilizzare anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 pari a 129,11 euro per mille litri di gasolio e pari a 159 euro per mille chili di GPL acquistati nell'anno.

2. Il beneficio di cui al precedente comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche intestatarie delle fatture di acquisto, il cui reddito complessivo lordo annuo non è superiore a 50.000 (cinquantamila) euro.

3. Il beneficio di cui al precedente comma 1 non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise e non si applica in relazione alle fatture relative all'acquisto di gasolio e GPL utilizzati nelle zone individuate ai sensi di quanto previsto nell'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche ed integrazioni».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente della tabella C.

56.0.28

Nocco

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Disposizioni in materia di Camere di commercio)

1. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì soppresse le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

2. Al finanziamento di tali funzioni si provvede ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro per le attività produttive d'intesa con il Ministro dell'economia.

3. Alle Camere di commercio e alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010».

56.0.29

BEDIN

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 164, comma 1, lettera a), punto 1), dopo le parole: "come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa", sono aggiunte le seguenti: "nonché agli automezzi utilizzati dagli agenti iscritti nell'albo tenuto presso le Camere di commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui alla legge n. 204 del 1985 e successive modifiche, limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nell'albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera b) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati;

2. Al comma 1, lettera b), le seguenti parole: "Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di

agenzia o di rappresentanza di commercio.", ed inoltre: "Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio." sono sopresse».

56.0.30

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Sono iscritte in apposito registro istituito presso il Ministero dell'economia le associazioni professionali, di natura privata, costituite da professionisti che esercitano attività e competenze non riservate a professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.

2. Il riconoscimento delle singole associazioni professionali è disposto, su proposta del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con decreto del Ministro dell'economia.

3. Le associazioni professionali rilasciano agli iscritti, previa le necessarie verifiche, un attestato di competenza in ordine al possesso di requisiti professionali tenendo in considerazione i *curriculum* formativi, le certificazioni acquisite, le esperienze professionali maturate e l'aggiornamento professionale effettuato e il rispetto di regole di correttezza nello svolgimento dell'attività professionale.

4. Con successivo provvedimento legislativo saranno precisati i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro, nel rispetto dei principi e criteri direttivi del presente articolo, nonché dei seguenti per ciascuna di esse:

a) l'esistenza di uno Statuto che garantisca un ordinamento interno a base democratica, escluda ogni fine di lucro, preveda l'adozione obbligatoria di un codice deontologico, determini l'ambito dell'attività professionale, le specifiche competenze e i relativi requisiti associativi;

b) la disponibilità di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo ed oggettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione;

c) la stipula di forme di assicurazione collettiva o individuale per la responsabilità civile per danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

d) l'adozione di un regolamento per la determinazione dei livelli di qualifica professionale, la valutazione dei requisiti professionali, la verifica delle professionalità, l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico.

5. Con successivo provvedimento legislativo saranno stabilite le condizioni ed i limiti per l'eventuale istituzione di uno o più enti interprofessionali per l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali a favore dei professionisti aderenti alle associazioni.

6. Sarà istituito con successivo provvedimento legislativo un osservatorio permanente sulle associazioni riconosciute di cui al comma 1 del presente articolo.

7. L'osservatorio elabora, con cadenza almeno biennale, un rapporto di monitoraggio sul sistema di regolamentazione associativo e riferisce al Ministro dell'economia».

56.0.31

SODANO Calogero, CICCANTI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. In tutte le consultazioni elettorali amministrative, politiche e referendarie, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è garantita la partecipazione attiva e la segretezza del voto dei cittadini non vedenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 il Ministero dell'interno, per ogni consultazione, provvede a stampare un numero di schede elettorali, non superiore all'1,50 per cento del totale, con il sistema di scrittura Braille.

3. Nella distribuzione delle schede con scrittura in Braille si tiene conto delle esigenze di particolari seggi o sezioni nelle quali risulti iscritto un numero di elettori non vedenti superiore alla percentuale di cui al comma 1.

4. La persona che assiste l'elettore non vedente è autorizzata a entrare nella sezione elettorale ed a accompagnare il medesimo nella cabina elettorale, ma non può assistere all'espressione del voto ad opera dell'avente diritto, a meno che questi non ne faccia espressa richiesta.

5. L'elettore non vedente può decidere di rifiutare le schede stampate con il sistema di scrittura Braille e conseguentemente ritirare le normali schede elettorali facendosi accompagnare nella cabina elettorale da persona di fiducia.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per tutte le consultazioni elettorali amministrative, politiche e referendarie, i comuni provvedono a stampare appositi manifesti con le liste, i candidati o i quesiti referendari riprodotti con il sistema di scrittura Braille, da affiggere al di fuori di ogni sezione elettorale allo scopo di permettere agli elettori non vedenti una completa informazione per l'espressione del voto».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A, ivi richiamata, gli stanziamenti relativi tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

56.0.32

PELLEGRINO, FORTE, CICCANTI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 53, comma 1, dopo le parole: "che sia ingegnere o architetto" sono inserite le seguenti: "o perito industriale o geometra";

b) all'articolo 188, comma 2, dopo le parole: "laurea in ingegneria, architettura" sono inserite le seguenti: "i diplomi di perito industriale e geometra, sono ed esclusivamente nell'ambito delle direttive competenze professionali,».

56.0.33

PELLEGRINO, FORTE, CICCANTI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162)*

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, le parole: "tecnici forniti di laurea in ingegneria" sono sostituite dalle seguenti: "professionisti specificamente abilitati"».

56.0.34

PELLEGRINO, FORTE, CICCANTI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Modifiche alla legge 5 marzo 1990, n. 46)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, la lettera *b)* è sostituita con la seguente:

"*b)* oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore oppure lo svolgimento di attività libero-professionale per almeno tre anni nella specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, attestata dal Collegio provinciale di appartenenza"».

56.0.35

EUFEMI, CICCANTI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Conferma dei certificati di esecuzione dei lavori)

1. I certificati di lavori eseguiti dalle imprese, già in possesso delle SOA, di cui all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, che hanno dato luogo alle attestazioni dal 1° marzo 2000, devono essere tutti confermati dalle rispettive stazioni appaltanti che li hanno rilasciati entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Le SOA, con il controllo dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, devono provvedere a richiedere alle stazioni appaltanti la conferma dei dati contenuti nei certificati. Alle SOA inadempienti che non eseguono la procedura di conferma dei certificati, nei tempi previsti dalla presente legge, sarà revocata dall'Autorità l'autorizzazione con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000. Le stazioni appaltanti competenti sono tenute a corrispondere la conferma entro e non oltre 45 giorni dalla richiesta.

2. Il potere di controllo attribuito all'Autorità in tema di qualificazione ricomprende anche il potere di annullare revocare e/o modificare le atte stazioni rilasciate alle imprese dalle SOA».

56.0.36

GRILLO, GUASTI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. All'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 4-bis, dopo le parole: "tutte le disposizioni" sono inserite le seguenti: "ancorché previste da leggi speciali"».

56.0.37

PELLEGRINO, FORTE, CICCANTI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
9 aprile 1959, n. 128)*

1. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nelle attività estrattive, per luoghi di lavoro che impiegano complessivamente fino a 50 addetti nel turno più numeroso, il direttore responsabile può essere in possesso di diploma universitario in ingegneria ambiente-risorse ovvero in geologia, o di diploma in perito industriale minerario ed abilitato all'esercizio della professione.";

b) al comma 3, le parole: "di diploma in discipline tecniche industriali" sono sostituite dalle seguenti: "del diploma di perito industriale"».

56.0.38

PELLEGRINO, FORTE, CICCANTI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis

(Modifiche al decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2000, n. 195 dopo le parole: "corsi di formazione organizzati da enti e organismi pubblici o" sono inserite le seguenti parole: "enti pubblici associativi ovvero"».

56.0.39

TAROLLI, CICCANTI

All'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

All'articolo 12 del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro e i revisori contabili purchè non dipendenti di pubbliche amministrazioni";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi all ritenute medesime", sono soppresse».

56.0.40

TAROLLI, CICCANTI

*All'articolo 56, aggiungere il seguente:***«Art. 56-bis.**

All'articolo 21 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto il seguente comma:

9. Le attività di cui al presente articolo non sono in ogni caso soggette alle autorizzazioni previste dal presente decreto legislativo anche quando la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti è organizzata in isole ecologiche o centri di raccolta materiali o altre forme analoghe e comunque tali autorizzazioni non devono essere rilasciate quando le attività soggette ad autorizzazione sono svolte dallo stesso ente titolare dei relativi poteri autorizzativi».

56.0.41

VITALI, VICINI, LEGNINI, CAVALLARO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.***(Servizi decentrati dello Stato)*

1. Lo Stato organizza nelle zone montane i servizi, che rientrano nella sua competenza, secondo criteri di decentramento, individuando inoltre livelli essenziali di prestazioni che garantiscono diritti sociali e civili accessibili ai cittadini e alle imprese.

2. Il Corpo forestale dello Stato istituisce proprie sedi in ogni comunità montana.

3. Le Agenzie fiscali, ad invarianza di spesa e tenuto conto delle attività di decentramento già avviate, promuovono una razionale organizzazione degli uffici al fine di consentirne l'agevole accesso da parte dei residenti nei territori montani.

4. Il Ministero delle comunicazioni, quale autorità di regolazione del settore postale, sentita la Conferenza unificata, è autorizzato a stipulare, previo conforme avviso del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché del CIPE, un apposito Atto aggiuntivo al Contratto di programma per il triennio 2006–2008, con Poste italiane Spa, al fine di assicurare, quale livello essenziale minimo delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, che nelle zone montane gli uffici postali periferici e le strutture

di recapito siano accessibili a prescindere dalle condizioni di equilibrio economico, anche con apertura degli uffici *part-time* o con operatori polivalenti ovvero mediante uffici mobili.

5. Nei comuni montani, d'intesa tra gli enti interessati, è autorizzata l'istituzione di centri multifunzionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nei quali concentrare una pluralità di servizi, quali i servizi ambientali, energetici, scolastici, artigianali, turistici, di comunicazione, di volontariato e di associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. I centri multifunzionali si avvalgono del Sistema informativo della montagna (SIM)».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

56.0.42

LEGNINI, VITALI, VICINI, CAVALLARO, DE PETRIS

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Servizi pubblici)

1. I comuni, le comunità montane, le province e le regioni possono prevedere contributi a favore dei residenti e delle imprese operanti nei territori montani per allacciamenti telefonici ed elettrici e per il potenziamento delle linee elettriche a case sparse e piccoli agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate destinate ad insediamenti residenziali.

2. I comuni, le comunità montane, le province e le regioni, d'intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione di carburanti, determinano le condizioni per assicurare, anche in deroga alle disposizioni generali vigenti in materia nelle zone montane, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale.

3. Ad integrazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, d'intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni per assicurare, nei comuni montani con meno di 3.000 abitanti, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale. Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

4. Le regioni assicurano *standard* di diffusione e qualità dei servizi pubblici nelle aree montane.

5. I soggetti gestori di pubblici servizi anche locali sono tenuti ad inserire nei contratti e nelle convenzioni che regolano l'erogazione dei servizi e nelle carte dei servizi elementi certi in ordine ai livelli essenziali di prestazioni che garantiscano diritti sociali e civili accessibili ai cittadini e alle imprese.

6. Nell'ambito delle politiche volte al mantenimento dei servizi essenziali, il Ministero delle comunicazioni promuove la fruibilità nelle zone montane del servizio pubblico generale radiotelevisivo, nell'ambito degli obblighi derivanti dalla convenzione e dal contratto di servizio nel rispetto della vigente normativa, e un graduale aumento di disponibilità delle reti radiomobili di comunicazione pubblica GSM.

7. L'installazione, la manutenzione e la gestione degli impianti radiotelevisivi e di telefonia mobile e fissa che servono i territori montani sono a totale carico degli enti gestori.

8. Fermo quanto previsto dagli articoli 53 e 54 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i collegamenti telefonici in favore di soggetti residenti nei territori montani sono assoggettati a formule tariffarie speciali per consumatori con esigenze sociali particolari, ai sensi dell'articolo 59 del citato decreto legislativo n. 259 del 2003».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero degli affari esteri» apportare le seguenti variazioni:

2006: – 20.000;

2007: – 20.000;

2008: – 20.000.

56.0.43

VITALI, VICINI, LEGNINI, CAVALLARO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.***(Sistema formativo)*

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano nel realizzare un equilibrato sviluppo territoriale dell'offerta di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado mediante la conclusione di accordi di programma. Gli accordi possono concernere anche le riduzioni tariffarie dei trasporti pubblici locali da riservare agli studenti. Si applicano, in quanto compatibili o non espressamente derogate, le disposizioni di cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Gli accordi di programma sono attuati a livello provinciale, previa intesa tra l'autorità scolastica provinciale, le comunità montane e gli altri enti locali interessati.

2. Le autonomie scolastiche insistenti nelle zone montane, nell'ambito delle proprie prerogative, possono prevedere forme diverse di frequenza scolastica, concentrandola in periodi settimanali o mensili, salvo lo svolgimento del monte di ore minimo di lezione, o prevedendo la possibilità di lezioni a distanza. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con l'UNCEM e la Conferenza unificata, predispone progetti pilota di istruzione tenendo conto delle esigenze delle diverse realtà territoriali.

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito, alle autonomie scolastiche, *personal computer* o altre apparecchiature informatiche, quando sono trascorsi almeno due anni dal loro acquisto e l'amministrazione ha provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente alle autonomie scolastiche insistenti nelle aree montane e non costituiscono presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni.

4. Nelle zone montane, sulla base di formali intese tra l'amministrazione scolastica provinciale e l'ente provincia, possono essere costituite classi anche in deroga alla normativa vigente. L'Ufficio scolastico regionale assicura le risorse di personale nonché le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell'eventuale maggior numero di classi rispetto ai parametri fissati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. Nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti, nelle comunità montane o nelle zone montane delimitate dall'autorità scolastica provin-

ciale, possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado, cui è assegnato personale, anche direttivo, della scuola secondo criteri e modalità stabiliti dalla regione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

56.0.44

CAVALLARO, VITALI, VICINI, LEGNINI, DE PETRIS

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Informatica, telematica e ricerca scientifica)

1. Al potenziamento del sistema informativo della montagna (SIM), realizzato ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ed allo sviluppo di infrastrutture di comunicazione tecnologicamente avanzate sia per il sistema degli enti locali che per l'insieme delle attività presenti sul territorio è attribuito carattere prioritario nell'ambito dell'attuazione dei piani di sviluppo informatico.

2. Il Ministero per l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, come sostituito dall'articolo 176, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, può stipulare accordi con altre pubbliche amministrazioni, ovvero con soggetti privati operanti nel settore informatico e telematico, al fine di assicurare la diffusione ed integrazione dei servizi telematici già esistenti nell'ambito della pubblica amministrazione, attraverso le infrastrutture tecnologiche e organizzative del SIM.

3. Gli sportelli del SIM presso gli enti locali potranno essere utilizzati per l'emissione delle carte di identità elettroniche e delle carte nazionali dei servizi, tramite connessione al Centro nazionale dei servizi demografici, previa autorizzazione del Ministero dell'interno. Detti sportelli po-

tranno eventualmente fungere da punti di accesso dei tecnici e degli esercenti della professione notarile per l'invio certificato e documentato degli atti di variazione ipo-catastale, nei casi e con le modalità da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il CNIPA.

4. Le amministrazioni centrali dello Stato, d'intesa con la Conferenza unificata, istituiscono gli opportuni collegamenti dei servizi d'interesse nelle aree montane, con le comunità montane, i comuni montani e l'UNCCEM. Il CNIPA, sentita l'UNCCEM, predispone le possibili forme di reciproca collaborazione e consultazione.

5. I comuni e le comunità montane operano quali sportelli dei cittadini per superare le difficoltà di comunicazione tra le varie strutture e i servizi territoriali. A tal fine, le amministrazioni pubbliche ed i soggetti che gestiscono pubblici servizi sono tenuti a consentire loro l'accesso gratuito a tutte le informazioni e a tutti i servizi non coperti da segreto, nonché ad indirizzarli tra le diverse tipologie di intervento.

6. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), posto sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è trasformato in Istituto nazionale per le montagne (INM), ente pubblico nazionale che ha per scopo esclusivo la consulenza e la ricerca in favore delle amministrazioni pubbliche, delle regioni e degli enti locali, nonché delle istituzioni scientifiche e degli enti pubblici e privati anche internazionali, nell'azione di valorizzazione, promozione, sviluppo e tutela dei territori montani, delle popolazioni montane e della loro cultura. L'attività dell'INM si esercita attraverso la consulenza e lo scambio di informazioni scientifiche, lo studio, la ricerca scientifica e tecnologica ed il conseguente trasferimento applicativo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

56.0.45

VITALI, VICINI, LEGNINI, CAVALLARO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.***(Campagne informative)*

1. Per il finanziamento di campagne informative annuali in favore della montagna italiana, relative alle finalità della presente legge ed alla diffusione della cultura della montagna, sono stanziati 2 milioni di euro in ragione d'anno. Le campagne informative sono predisposte, in accordo con le regioni, dal Ministro per gli affari regionali o, in sua assenza, dalla Presidenza del Consiglio Dipartimento per gli affari regionali. Le campagne sono predisposte, in accordo con le regioni, dall'INM (Istituto nazionale per la montagna)».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:

2006: - 2.000;

2007: - 2.000;

2008: - 2.000.

56.0.46

VICINI, VITALI, LEGNINI, CAVALLARO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.***(Sanità di montagna)*

1. Tra gli adempimenti cui sono tenute ai fini dell'accesso al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della propria programmazione socio-sanitaria, nei presidi ospedalieri dei territori montani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere l'adozione di criteri derogatori rispetto agli *standard* di dotazione media di posti-letto sia per malati acuti, sia per la riabilitazione e, allo stesso scopo, stanziare risorse aggiuntive rispetto alla spesa media *pro-capite*, con particolare riferimento agli indici di invecchiamento della popolazione, di dispersione territoriale e di bassa densità demografica.

2. Nella definizione dei livelli essenziali di assistenza, allo scopo di rimuovere obiettive situazioni di svantaggio, il Servizio sanitario nazionale

assicura alle regioni risorse aggiuntive in grado di riconoscere ai cittadini residenti nei territori montani il diritto di accedere ai servizi sanitari e socio-sanitari in condizioni di equità e di pari opportunità, favorendo così l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

3. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), e in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, lo Stato istituisce il Fondo perequativo, stimando il *deficit* di risorse dei territori montani rispetto ai dati nazionali, tenendo conto anche dell'esigenza di assicurare quanto stabilito ai commi 1 e 2.

4. Nell'ambito del potenziamento delle iniziative di *e-government*, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro della salute, predispone un progetto per lo sviluppo del servizio di telemedicina, definibile come insieme di servizi sanitari trasmessi a distanza in tempo reale tra due o più punti terminali attraverso l'uso integrato di tecnologie informatiche e di servizi di telecomunicazione su reti dedicate, nelle zone montane e nelle aree marginali dello Stato. Il progetto è approvato d'intesa con la Conferenza unificata. Nel progetto sono determinati: l'uniformità di linguaggio, la compatibilità dei *software* e degli *hardware* tra loro connessi, la stabilità dei collegamenti, l'individuazione e la certificazione di *standard* di qualità; sono inoltre definite le procedure per la raccolta e la diffusione dei dati statistici. Le regioni provvedono all'attuazione del progetto anche avvalendosi, per le zone montane, della rete del SIM. Per le finalità del presente comma è vincolata una quota pari allo 0,3 per cento del Fondo sanitario nazionale, iscritto nell'unità previsionale di base 4.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Le regioni provvedono, nell'ambito dei propri piani sanitari, a garantire ai residenti nelle aree montane l'accesso ai servizi sanitari in condizioni di pari opportunità. Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la Conferenza unificata determina annualmente una quota del Fondo perequativo nazionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, da destinare allo sviluppo della sanità montana. Della suddetta quota si tiene conto nell'ambito della revisione del sistema dei trasferimenti erariali, prevista dall'articolo 27, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni. Lo *standard* di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non si applica agli ospedali situati nelle zone montane.

6. Con atto di indirizzo e di coordinamento in materia di criteri di finanziamento delle aziende sanitarie locali, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, è determinata la correzione verso l'alto della quota capitaria spettante alle aziende operanti in tutto o in parte nei territori montani.

7. Il servizio prestato dai medici nell'ambito di strutture operanti nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma *2-bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente la definizione dei

criteri valutativi per la progressione della carriera o per l'inquadramento nei ruoli della dirigenza sanitaria.

8. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con l'INM, stabilisce annualmente assegni di studio a favore di giovani laureati in medicina e chirurgia che frequentano scuole di specializzazione e contestualmente si impegnano ad esercitare la professione, per un periodo di almeno cinque anni, in strutture o località decentrate di montagna».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l'IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell'acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l'inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l'oggetto proprio ovvero beni senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata».

56.0.47

LEGNINI, VITALI, VICINI, CAVALLARO, DE PETRIS

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Sviluppo del turismo montano)

1. Salva diversa decisione regionale, le comunità montane costituiscono sistemi turistici locali ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, accedendo agli interventi ivi previsti. A tal fine è riservata una quota non inferiore al 20 per cento del fondo di cui all'articolo 6 della medesima legge.

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle zone montane".

3. Per gli anni 2006-2008 le proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, riferite al settore turistico-alberghiero, ai sensi del testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 2000, concernente la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, hanno priorità nella formazione delle graduatorie speciali e nell'assegnazione delle risorse finanziarie alle stesse destinate.

4. Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato che istituisce la Comunità europea, a fronte di eventi esogeni portatori di gravi squilibri economici con ripercussioni nel settore turistico montano, lo Stato, nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalità ed i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto del Ministro delle attività produttive, previa intesa con la Conferenza unificata.

5. Sono definiti rifugi di montagna le strutture ricettive custodite da soggetti qualificati, ubicate in zone disagiate o isolate di montagna ed idonee ad offrire ricovero e ristoro, nonché soccorso a sportivi ed escursionisti. Le regioni determinano i requisiti dei rifugi di cui al primo periodo. L'apertura e la gestione dei rifugi di montagna sono soggette ad autorizzazione regionale. Le regioni, anche in deroga alle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché in base ai criteri fissati dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni, stabiliscono i requisiti minimi dei locali di cucina e di quelli destinati al pernottamento ed al ricovero delle persone, nonché le

caratteristiche e la qualità degli scarichi e degli impianti di smaltimento dei reflui delle strutture. Il testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, è abrogato.

6. Le costruzioni o le porzioni di costruzioni rurali e relative pertinenze destinate all'esercizio dell'attività agrituristica, di cui alla legge 5 dicembre 1985, n.730, e successive modificazioni, svolta nelle zone montane, sono assimilate alle costruzioni rurali previste dall'articolo 42 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

56.0.48

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Regime di esonero per agricoltori in zone montane)

1. All'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani individuati nelle rispettive regioni e province autonome ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97 il limite di esonero stabilito nel periodo precedente è elevato ad euro 10.000,00."».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finan-

ziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901), *apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 15.000;

2007: - 15.000;

2008: - 15.000.

56.0.49

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Regime di esonero per agricoltori in zone montane)

1. All'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Per i produttori agricoli che esercitano la loro attività esclusivamente nei comuni montani individuati nelle rispettive regioni e province autonome ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché nei comuni direttamente confinanti il limite di esonero stabilito nel periodo precedente è elevato ad euro 10.000,00."».

*Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901), *apportare le seguenti variazioni:**

2006: - 15.000;

2007: - 15.000;

2008: - 15.000.

56.0.50

VITALI, VICINI, LEGNINI, CAVALLARO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.***(Protezione civile)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a reperire ed attrezzare nelle zone montane meno facilmente accessibili idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio d'emergenza.

2. Al relativo onere si provvede con stanziamento del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 20.000;

2007: - 20.000;

2008: - 20.000.

56.0.51

VITALI, VICINI, LEGNINI, CAVALLARO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:***«Art. 56-bis.***(Interventi in favore dell'associazionismo sociale)*

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: "emergenze sociali" sono inserite le seguenti: ", ad interventi nelle zone montane e nelle altre aree territorialmente marginali del paese";

b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscri-

zione di aumenti di capitale delle società conferitarie, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nelle zone montane. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo è strettamente connesso alle attività di natura sociale".

2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e di volontariato operanti nelle zone montane, per finalità di sostegno alle popolazioni locali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - 4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del Lotto si applica la ritenuta del 15 per cento."».

56.0.52

PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 56, è aggiunto il seguente:

«Art. 56-bis.

(Modalità alternative per gli atti automobilistici)

1. In deroga agli articoli 2657 e 2835 del codice civile, le trascrizioni, annotazioni o iscrizioni riguardanti i veicoli, possono essere fatte, a scelta

delle parti interessate, sulla base di dichiarazioni e atti in bollo con sottoscrizione non autenticata, a condizione che siano allegate le fotocopie semplici dei documenti di identità o riconoscimento dei sottoscrittori e della fattura concernente l'operazione, ove prescritta dalle disposizioni tributarie».

56.0.54

ZANOLETTI

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Proroga dei termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili)

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2005 sono prorogati al 31 dicembre 2006, limitatamente alle annualità d'imposta 2001 e successive».

56.0.55

LAURO

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Soppressione versamento ICI per stabilimenti balneari)

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è soppresso l'ultimo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A richiamata, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 30.000;
2007: – 30.000;
2008: – 30.000.

56.0.56

FALOMI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Sostegno al commercio equo e solidale)

1. Al fine di promuovere uno sviluppo sociale ed economico durevole a beneficio dei piccoli produttori e dei lavoratori dei Paesi in via di sviluppo, è introdotto un regime fiscale agevolato dei prodotti del commercio equo e solidale che rispettano i criteri previsti dalle organizzazioni di certificazione del *fair trade*.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sono individuate le tipologie e le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al precedente comma».

Conseguentemente, all'articolo 67, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

56.0.57

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 56, è inserito il seguente:

«Art. 56-bis.

(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«1. Il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e, al termine, può essere confermato per uguali periodi fino al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età.».

56.0.58

EUFEMI

Dopo l'articolo 56, è aggiunto il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Dopo la lettera *b*) dell'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunta la seguente:

"*b*-bis) i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 2.500 per ciascuna annualità"».

56.0.59

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Attività di affittacamere)

1. Gli affittacamere che esercitano la loro attività in ambito domestico e che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 5.000 euro sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C richiamata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901), apportare le seguenti variazioni:

2006: - 40.000;
2007: - 40.000;
2008: - 40.000.

56.0.60

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Attività di affittacamere)

1. Agli affittacamere che esercitano la loro attività in ambito domestico e che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 10.000 euro non si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C richiamata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901), apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.

56.0.61

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Attività di affittacamere)

1. Alle attività di affittacamere esercitate in ambito domestico con non più di dieci posti-letto, non si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C richiamata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma del-

l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901), *apportare le seguenti variazioni:*

2006: - 20.000;

2007: - 20.000;

2008: - 20.000.

56.0.62

MORO

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Attività di affittacamere)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i commissariati agli usi civici.

2. Con proprio decreto il Ministero di giustizia dispone il trasferimento delle risorse umane e materiali dei disciolti commissariati agli usi civici ad enti appartenenti all'Amministrazione centrale o periferica del Ministero stesso.

3. I giudizi pendenti, alla data d'entrata in vigore della presente legge presso gli uffici dei commissari agli usi civici e presso le Sezioni speciali delle Corti d'appello di Roma e di Palermo, sono trasferiti, previa formale comunicazione alle parti interessate, al giudice amministrativo competente per territorio».

56.0.63

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. All'articolo 10 della legge n. 285 del 2000, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per supportare l'attività necessaria ad assicurare alle infrastrutture, finanziate dalla presente legge e dall'articolo 21 della legge n. 166 del 2002, l'utilizzo successivo allo svolgimento dei Giochi olim-

pici, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l'anno 2006 e di euro 15 milioni per l'anno 2007, in favore della regione Piemonte".

2. A tal fine la regione Piemonte, nelle more della costituzione di specifico organismo a prevalente partecipazione pubblica, individua le infrastrutture oggetto del cofinanziamento, anche a seguito dell'intesa da parte del Comitato di regia in ordine alla destinazione finale dei beni di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 13, finalizzata all'individuazione del destinatario finale.

3. Per le finalità del presente comma, la regione Piemonte è altresì autorizzata a disporre delle eventuali somme derivanti da economie di spesa realizzate a seguito dell'utilizzo degli stanziamenti della presente legge e dell'articolo 21 della legge n. 166 del 2002».

56.0.64

CICCANTI, TARALLI

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

1. Il comma 223 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, viene sostituito con il seguente:

"Il comma 24 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli immobili, ubicati nell'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, a prescindere dalla data di costruzione, dalla natura dell'Ente proprietario dell'immobile ovvero dalla legge di finanziamento e che siano stati realizzati, riservati e/o assegnati ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni nonché dell'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, a cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti, in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge.

Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi compresa la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto, ove più favorevole.

Per i familiari conviventi, anche se non in possesso della qualifica di profugo, devono intendersi il coniuge, i figli legittimi, naturali e riconosciuti e adottivi, nonché gli ascendenti e i discendenti, i collaterali fino al 3° grado, gli affini fino al 2° grado purché conviventi con l'assegnatario alla data del suo decesso.

Nel caso in cui l'assegnatario deceduto non avesse richiesto il riconoscimento formale della qualifica di profugo, il familiare interessato all'acquisto potrà richiedere alla Prefettura competente il riconoscimento della qualifica 'post mortem', onde beneficiare delle condizioni di miglior favore previste dal comma 24 dell'articolo unico della legge n. 560 del 24 dicembre 1993.

Se il profugo assegnatario è deceduto, il familiare convivente, che ha inoltrato nei termini la relativa domanda di acquisto, documentando la qualifica di profugo in capo al dante causa deceduto, potrà pure beneficiare delle condizioni di miglior favore di cui al comma 24 dell'art. 1 della legge n. 560 del 24 dicembre 1993".

2. Il comma 441 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, viene sostituito con il seguente:

"Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento ai Comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati, fatta eccezione per gli alloggi e gli immobili realizzati in favore dei Profughi ai sensi dell'art. 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché per quelli di cui al comma 442.

I Comuni procedono, entro 120 giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie.

Su tutti gli alloggi costruiti ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni nonché dell'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e di quelli di cui al comma 442, permane il vincolo di destinazione d'uso, previsto dall'art. 4, comma 224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, conseguentemente, gli stessi, a prescindere dalla data di costruzione, dalla legge di finanziamento, dalla natura dell'Ente e dal momento in cui lo stesso è divenuto proprietario dell'immobile, sono ceduti in proprietà ai profughi assegnatari e ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge, secondo le modalità e con criteri previsti dal comma 223 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350".

3. Il comma 442 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, viene sostituito con il seguente:

"Al fine di consentire la regolare e sollecita conclusione delle procedure ed in coerenza con l'art. 4 comma 223 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 24 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli immobili ubicati nell'intero territorio nazionale, comprese le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano, a prescindere dalla data di costruzione e dalla natura dell'ente proprietario dell'immobile, realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, sono ceduti in proprietà agli assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge.

Per la determinazione delle condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell'alloggio, ove più favorevole".

4. Il comma 3 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è così modificato:

"Il termine per la domanda di cessione di immobili, ubicati nell'intero territorio nazionale ivi comprese le Regioni a Statuto Speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni nonché di cui all'art. 1 comma 24 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato sino al 31 dicembre 2008".

5. Il comma 224 dell'art. 2 della legge 350 del 24 dicembre 2003 viene sostituito con il seguente:

"Gli immobili di cui al comma 3 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni nonché quelli di cui all'art. 61 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle originarie e di conseguenza, a prescindere dall'anno di costruzione, dalla natura dell'Ente proprietario dell'immobile ovvero dalla relativa legge di finanziamento, il vincolo di destinazione, sorto con la costruzione del bene, non può essere modificato.

Laddove gli immobili di cui al comma precedente, non vengono riscattati dal profugo originariamente assegnatario o da coloro ai quali sia stato successivamente attribuito, risultino liberi e siano andati deserti ben due bandi consecutivi per l'assegnazione degli stessi alla categoria dei profughi, il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma precedente verrà a cessare e l'immobile potrà essere assegnato in locazione a cittadini beneficiari della normativa in materia di edilizia economica popolare".

6. Dopo il comma 3-bis dell'art. 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come inserita dall'art. 61 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, è aggiunto il seguente:

"La Federazione degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati di cui all'art. 1 della legge 16 marzo 2002, n. 72, indicherà all'Ente proprietario, a prescindere dalla sua natura, il nominativo dell'Associazione, ad essa aderente ed avente personalità giuridica, che formalizzerà l'acquisto degli immobili di cui all'art. 61 della legge 448 del 28 dicembre 2001".

7. All'art. 442 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, viene aggiunto il seguente comma:

"Ai sensi dell'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tutta la normativa statale relativa all'acquisto degli immobili costruiti, destinati ed assegnati ai profughi, nonché quella in tema di canoni, attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti, per tale categoria, su tutto il territorio nazionale ai sensi

dell'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela".

8. Il comma 225 dell'art. 4 della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 viene sostituito con il seguente:

"Per i canoni degli immobili di cui al comma 3 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, costruiti, destinati ed assegnati ai profughi, a prescindere dall'Ente proprietario, continua ad applicarsi la disciplina prevista dal comma 8-ter dell'art. 5 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 e conseguenti modificazioni della legge 29 novembre 1995, n. 507"».

56.0.65

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Omessa o tardiva esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi)

Sostituire l'articolo 2630 del codice civile con il seguente:

"Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.

In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"».

56.0.66

THALER AUSSERHOFER, NICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, COSSIGA, FRAU, KOFLER, PEDRINI, PETERLINI, ROLLANDIN

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Prestazioni accessorie)

1. Per le strutture ricettive sono da considerare prestazioni accessorie ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche i servizi benessere (Fitness, beauty-farm) e i servizi garage».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, alla tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle Finanze alla voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, - Art. 70, comma 2: Finanziamento Agenzie Fiscali (Agenzia del Demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901) apportare le seguenti variazioni:

2006: - 15.000;

2007: - 15.000;

2008: - 15.000.

56.0.67

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di attuare misure di contenimento dell'inquinamento acustico all'esterno dei sistemi aeroportuali, l'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 31 gennaio 2003, n. 7, è incrementata di 0,50 euro. Tale incremento è attribuito direttamente in favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso con-finanti ed è ripartito secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Con decreto del Ministero dell'Interno sono stabilite le modalità applicative del presente articolo. È

abrogato il capo IV della Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante l'Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili».

56.0.68

RONCONI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Disposizioni in favore dei sottoscrittori di titoli del debito pubblico argentino)

1. Le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominati "obbligazionisti", che a decorrere dal 23 dicembre 2001 e sino alla entrata in vigore della presente legge, siano rimaste in possesso di titoli obbligazionari emessi dalla Repubblica argentina ovvero da enti pubblici argentini, ceduti o collocati da banche iscritte nell'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da altri intermediari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono valersi delle facoltà di cui al comma 2.

2. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 3, gli obbligazionisti possono esercitare il diritto di vendere i titoli obbligazionari di cui al comma 1 alle banche o agli intermediari dai quali li hanno ricevuti, che hanno l'obbligo di acquistarli, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla richiesta dietro pagamento di nuove obbligazioni proprie, ovvero di banche appartenenti al medesimo gruppo, emesse nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, aventi durata non superiore a quindici anni, zero coupons e tasso di interesse annuo del 7,5 per cento, per un valore nominale corrispondente al valore di acquisto delle obbligazioni di cui al comma 1, entro il limite massimo individuale di centocinquantamila euro.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB), emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 2.

4. L'adesione alle misure di cui ai commi precedenti comporta la rinuncia al diritto di esperire qualsivoglia azione legale nei confronti delle banche o degli intermediari di cui al comma 1 relativamente alle operazioni aventi ad oggetto detti titoli, nonché nei confronti degli emittenti dei titoli obbligazionari».

56.0.69

CICCANTI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

Nelle società a totale o prevalente capitale pubblico la presidenza dei collegi sindacali o di revisione è affidata ad un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere».

56.0.70

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Rivisitazione dei coefficienti moltiplicatori delle rendite delle unità immobiliari urbane delle categorie B e del classamento delle tipologie di immobili delle categorie E)

A decorrere dal 10 gennaio 2006, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988, n. 131, da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B è rivalutato nella misura del 45 per cento.

Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali del gruppo E non possono ricadere porzioni immobiliari destinate ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e alberghiero. I soggetti titolari di diritti reali sugli immobili o porzioni immobiliari di cui trattasi sono obbligati a dichiarare in catasto entro il 30 settembre le variazioni per l'attuazione del comma precedente.

In caso di inadempimento, la cui segnalazione può essere effettuata anche dal Comune, l'accertamento è eseguito dall'Ufficio provinciale competente dell'Agenzia del Territorio. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 31 del Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249 e successive modificazioni, per i mancati adempimenti di cui agli articoli 20 e 21 del medesimo Regio decreto-legge. In caso di accertamento d'ufficio, si applica il procedimento previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 per il recupero delle spese occorse.

Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite ai sensi del presente articolo producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio 2006».

56.0.71

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Abolizione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di intervenuta variazione nei fabbricati ai fini ICI)

I soggetti passivi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili sono esonerati, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dall'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione, nel caso in cui gli elementi da comunicare siano rilevabili da atti predisposti con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico e che hanno dato luogo a registrazione, trascrizione e voltura ovvero da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti tipologia, termini e modalità di trasmissione telematica dei dati ai Comuni interessati, a cura dell'Agenzia del Territorio. Con lo stesso decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, sono stabilite le modalità di rimborso da parte dei Comuni dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati».

56.0.72

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Modifica dei termini per l'accatastamento, per la presentazione di un modello unico per l'edilizia e partecipazione dei Comuni al processo di accertamento delle rendite proposte)

Nel primo comma dell'articolo 28 del Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249 le parole "31 gennaio dell'anno successivo" sono sostituite dalle altre: "entro la fine del mese successivo".

Entro lo stesso termine previsto dal comma 1 dell'articolo 28 Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 1939, n. 1249, così come modificato dal precedente comma, devono essere presentate in catasto le dichiarazioni nella variazione dello stato delle unità immobiliari già censite.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 10 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per l'istituzione di un modello unico digitale per l'edilizia, da trasmettere ai Comuni per via telematica e che assolvano oltre alla presentazione di denunce di inizio attività, domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia anche alla acquisizione delle informazioni relative alle dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione, da redigere in conformità a quanto disposto dal decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 del Ministro delle finanze, che perverranno all'Agenzie del Territorio ai fini delle attività di censimento catastale.

Fino alla definizione di tale modello, l'Agenzia del Territorio mette a disposizione dei Comuni, per via telematica, le dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione, presentate a far data dal 10 gennaio 2006. Eventuali incoerenze riscontrate dai Comuni nelle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'unità immobiliare sulla base degli atti in loro possesso, sono segnalate all'Agenzia del territorio, che provvede agli adempimenti di competenza. Con decreto del Direttore dell'Agenzia, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti tipologia e termini per la trasmissione telematica dei dati ai comuni e per la segnalazione delle incongruenze all'Agenzia del Territorio, nonché le relative modalità d'interscambio».

56.073

GRILLO

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

1. La Consulta Generale per l'Autotrasporto di cui alla Legge 32/2005 (di seguito denominata Consulta), con propria deliberazione istituisce per ciascuna delle macro aree di cui all'allegato programma infrastrutture strategiche del DPEF 2006-2009, una apposita "Autorità di Macroarea per la Logistica"; definendone la struttura organizzativa della stessa.

2. Alla "Autorità di Macroarea per la Logistica" è affidato il coordinamento ed il controllo della gestione delle risorse rese disponibili dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione delle piattaforme logistiche di cui all'allegato programma infrastrutture strategiche del DPEF 2006-2009, nonché in attuazione di quanto disposto dall'art. 5bis della legge 80/2005.

3. L'"Autorità di Macroarea per la Logistica", secondo le modalità stabilite con deliberazione della Consulta, conclude, per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma precedente, appositi accordi di programma con le Regioni, le Province, i Comuni, le Autorità portuali, nonché gli altri Enti ed imprese interessati.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

56.074

GRILLOTTI, CARUSO

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Modifica all'articolo 1 della legge 1 o agosto 1959, n. 704)

1. All'articolo 1 della legge 1° agosto 1959, n. 704, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'indennità fissa mensile lorda spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, a ciascuno dei componenti dei Tribunali delle acque pubbliche è determinata, dallo gennaio 2006, in euro 1.000 per i magistrati del tribunale superiore, escluso il presidente, in euro 700 per i

presidenti effettivi dei tribunali regionali ed in euro 500 per i consiglieri effettivi dei Tribunali medesimi";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"L'indennità di cui al primo comma è adeguata di diritto ogni triennio, secondo quanto previsto negli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituiti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27";

c) al terzo comma, dopo le parole: "è corrisposta" sono inserite le seguenti: "ai magistrati del Tribunale superiore, nonché".

Conseguentemente all'articolo 67, alla tabella A ivi richiamata voce: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi come segue:

anno 2006: - 202.256;

anno 2007: - 202.256;

anno 2008: - 202.256.

56.0.75

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Disposizioni in materia di compensazione dei crediti d'imposta)

1. Le PMI, titolari di crediti d'imposta non rimborsati dovuti in base alle dichiarazioni presentate fino al 30 giugno 1997, possono compensare i medesimi nella misura massima annua di 50.000 euro fino ad esaurimento del credito secondo le procedure di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. In alternativa alla disposizione di cui al comma 1, le PMI possono chiedere all'Agenzia delle Entrate la certificazione dei crediti d'imposta non rimborsati, di cui al comma precedente, che deve essere rilasciata entro tre mesi dalla domanda. La certificazione ha valore di garanzia rilasciata dello Stato, mediante decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, con validità fino al rimborso del credito, da utilizzarsi ai fini della concessione di finanziamenti presso gli istituti di credito. La garanzia suddetta è concessa senza il beneficio della preventiva escussione.

3. Le persone fisiche, titolari di crediti d'imposta non rimborsati dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, possono compensare i medesimi in sede di dichiarazione dei redditi

nella misura massima annua di 300 euro fino ad esaurimento del credito, avvalendosi anche delle procedure in materia di assistenza fiscale.

4. L'adesione alla compensazione di cui al presente articolo importa la rinuncia agli interessi sulle eccedenze di imposta non rimborsate.

5. Per la compensazione di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata per l'anno 2006 la spesa annua entro il limite di 300 milioni di euro. Per ciascuno degli anni 2007 e 2008 lo stanziamento è pari a 100 milioni di euro. Le compensazioni sono autorizzate dall'Agenzia delle entrate secondo il criterio dell'anzianità del credito. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le modalità di attuazione della presente norma».

Conseguentemente, gli stanziamenti di parte corrente della tabella C per l'anno 2006 sono proporzionalmente ridotti per un ammontare complessivo di 300 milioni di euro.

Alla tabella C alla rubrica Ministero degli affari esteri, alla voce (Legge 7 del 1981 e Legge 49 del 1987 — Upb 9.1.1.0 — Paesi in via di sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2007: - 100.000;
2008: - 100.000.

56.0.76

CICCANTI

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

«Art. 56-bis.

(Disposizioni per gli interventi del fondo per l'innovazione tecnologica)

1. Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel limite delle disponibilità destinate a contributi a fondo perduto, può concedere agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di preponderante sviluppo precompetitivo di cui al punto 2 della direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16 gennaio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 2001 e di processi di innovazione di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, anche nella forma del contributo in conto interessi su finanziamenti bancari concessi a condizioni liberamente concordate tra le parti secondo modalità regolate con decreto del Ministero delle attività produttive.

2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è destinata alla promozione ed al sostegno di progetti finalizzati al trasferimento di tecnologie in favore delle piccole e medie imprese realizzati da nuove ag-

gregazioni di soggetti nonché al sostegno per la creazione di "centri dell'innovazione" partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rappresentative, anche mediante interazione e collaborazione tra il settore pubblico e quello privato della ricerca. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, sono stabiliti i criteri per il finanziamento dei relativi progetti, nonché per la definizione e 19 costituzione di dette aggregazioni e per l'utilizzo dei risultati della ricerca.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, è destinata alla concessione di agevolazioni alle imprese, nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, volti alla copertura dei costi, non superiori a 500.000 euro, sostenuti per lo studio e la valorizzazione di brevetti commissionati ad università o enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento e le tipologie di aiuto che dovranno prevedere una quota di contributo non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti dall'impresa.

4. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate annualmente le quote di risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché all'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

56.0.77

Nocco

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Interventi per l'area di Malpensa)

1. All'art. 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 dopo le parole "... residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati" aggiungere le seguenti: "ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purché concessionati prima del 17 aprile 1999"».

56.0.78

BARELLI, FERRARA

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

«Art. 56-bis.

(Impianti sportivi)

1. Per consentire l'organizzazione o l'adeguamento degli impianti e attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati di nuoto che si terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che terranno a Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della Protezione civile è autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dal 2006, nonché quella annua di 2 milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2007, da ripartire in eguale misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma».

Conseguentemente nella Tabella B - voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le seguenti modifiche:

2006: - 2.000;

2007: - 4.000;

2008: - 4.000;

Art. 57.**57.1**

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

Sostituire l'articolo 57 con il seguente:

«Art. 57. - (*Credito d'imposta per investimenti in tecnologia, brevetti e ricerca applicata*) – 1. Alle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, effettuano nuovi investimenti destinati alla crescita dimensionale dell'impresa, allo sviluppo della tecnologia e dei brevetti, e alla ricerca applicata, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta commissione. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti di cui al comma 1, eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare periodicamente da parte dell'amministrazione finanziaria a seguito dell'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di prosecuzione dello stesso.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono revocate alle imprese beneficiarie qualora l'amministrazione finanziaria, a seguito degli accertamenti periodici, verifichi la mancanza dei requisiti per l'accesso all'agevolazione o un utilizzo improprio delle agevolazioni concesse.

5. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui al comma 5, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori im-

poste versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle sanzioni da parte dell'amministrazione finanziaria, pari ad un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 25.000 euro per ciascuna violazione accertata.

6. Per le finalità di cui al comma 1, sono destinate, a decorrere dall'anno 2005, almeno il 30 per cento delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289».

57.2

CHIOSOLI, TURCI, CADDEO, MACONI, PASQUINI, BARATELLA, BRUNALE, GARRAFFA, BONAVITA

Sostituire l'articolo 57 con il seguente:

«Art. 57. - (*Credito d'imposta per investimenti in tecnologia, brevetti e ricerca applicata*) - 1. Alle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) ed *e*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, che a decorrere dal periodo d'imposta in corso allo gennaio 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, effettuano nuovi investimenti destinati alla crescita dimensionale dell'impresa, allo sviluppo della tecnologia e dei brevetti, e alla ricerca applicata, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta commissione. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

2. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti, di cui al comma 1, eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare periodicamente da parte dell'amministrazione finanziaria a seguito dell'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti ef-

fettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di prosecuzione dello stesso.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono revocate alle imprese beneficiarie qualora l'amministrazione finanziaria, a seguito degli accertamenti periodici, verifichi la mancanza dei requisiti per l'accesso all'agevolazione o un utilizzo improprio delle agevolazioni concesse.

5. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui al comma 4, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle sanzioni da parte dell'amministrazione finanziaria, pari ad un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 25.000 euro per ciascuna violazione accertata.

6. Per le finalità di cui al comma 1, sono destinate, a decorrere dall'anno 2006, il 30 per cento delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

57.3

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU

Sostituire l'articolo 57 con il seguente:

«Art. 57. - (*Credito d'imposta per nuove assunzioni*) - 1. A decorrere dall'anno 2006, al fine di consentire la crescita occupazionale nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, almeno il 30 per cento delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono destinate alla concessione di crediti d'imposta a favore di imprese che procedono a nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rispetto al numero dei dipendenti mediamente occupati a tempo indeterminato nel periodo d'imposta precedente. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2006, l'ammontare del credito d'imposta di cui al comma 10 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 350 euro per ciascun nuovo lavoratore assunto.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse ai beneficiari a seguito di accertamenti effettuati dall'amministrazione finanziaria dai quali emerga il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione. Dalla data del definitivo accertamento, decorrono i termini per far luogo alla concessione dei benefici. L'amministrazione finanziaria concorda, altresì, con i beneficiari, i controlli periodici necessari alla verifica della corretta attuazione dell'investimento».

57.4

IZZO

Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«2. Al fine di valorizzare il sistema produttivo di filiera agro-alimentare delle regioni meridionali, è istituito il marchio d'origine certificata (M.O.C.) denominato "Prodotto del Mezzogiorno d'Italia".

3. Con regolamento approvato con decreto del Ministro delle attività produttive, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono determinati:

a) le categorie di prodotti agro-alimentari autorizzate a fregiarsi del marchio d'origine certificata;

b) i requisiti delle imprese richiedenti, che abbiano la propria sede legale ed i propri stabilimenti principali nei territori della Campania, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna;

c) il procedimento di autorizzazione ed i relativi adempimenti e controlli necessari;

d) la durata temporale della validità della certificazione, non superiore ad anni due, salvo rinnovo.

4. L'utilizzo non autorizzato o improprio del marchio d'origine certificata (M.O.C.) denominato "Prodotto del Mezzogiorno d'Italia" di cui al comma 2 configura il reato di frode alimentare, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

5. Le Regioni adottano, con propri regolamenti, norme di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 3, anche per quanto concerne il sistema dei controlli sulla permanenza dei requisiti delle aziende produttrici»

57.0.1

FERRARA, IZZO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Contributo di solidarietà nazionale per la Regione siciliana)

1. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2006-2010, quantificato in 150 milioni di euro per ciascun anno, è corrisposto alla regione Sicilia mediante limiti di impegno quindicennali di 44 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2006, di 12 mi-

lioni di euro a decorrere dall'anno 2007 e di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata quindicennale. L'erogazione del contributo è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale».

Conseguentemente alla tabella C, Ministero degli esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:

2006	-	44.000
2007	-	56.000
2008	-	68.000

57.0.2

FERRARA

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2006, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2006, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti».

57.0.3

FERRARA

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Per le finalità previste dall'articolo 24, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2005».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, rubrica: "Ministero dell'economia e delle finanze", voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2006 – 10.000.

57.0.4

Izzo

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, lettera g), del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 luglio 2000, n. 320, per le iniziative agevolate a valere sui Contratti d'Area e sui Patti Territoriali, qualora entro l'esercizio successivo a quello di entrata a regime dell'iniziativa si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale, il Ministero delle attività produttive procede:

a) alla revoca totale delle agevolazioni concesse qualora lo scostamento ecceda gli 80 punti percentuali in diminuzione;

b) alla riduzione parziale delle agevolazioni concesse qualora lo scostamento sia compreso fra gli 80 e i 30 punti percentuali in diminuzione. Con circolare del Ministro delle attività produttive sono specificate le entità di dette riduzioni che dovranno essere proporzionali allo scostamento verificatosi eccedente il predetto 30 per cento;

c) alla conferma delle agevolazioni concesse per scostamenti contenuti nel predetto limite di 30 punti percentuali.

2. In sede di applicazione delle disposizioni del precedente comma alle iniziative per le quali sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammissibile a consuntivo rispetto a quello preventivato, il Ministero delle attività produttive procederà preventivamente alla rettifica in riduzione dell'obiettivo occupazionale originario in misura proporzionale alla riduzione dell'investimento.

3. Alle iniziative di cui al comma 1, limitatamente a quelle già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, che alla data di ultimazione di cui all'articolo 12, comma e), del decreto 31 luglio 2000, n. 320, ovvero alla scadenza dei 48 mesi eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate perlomeno per il 50 per cento degli investimenti previsti, è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non

superiore a ulteriori 12 mesi. La dimostrazione della realizzazione del predetto limite deve essere provata dall'impresa interessata al soggetto responsabile locale mediante esibizione di titoli di spesa regolarmente quietanzati.

4. Per le iniziative agevolate a valere sui Contratti d'Area e sui Patti Territoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultino realizzate per lo meno per il 50 per cento degli investimenti previsti e per le quali non risultano scaduti i termini per il completamento degli investimenti, il Ministero delle attività produttive può concedere la modifica dell'indirizzo produttivo originariamente indicato, prevedendo anche produzioni rientranti in un diverso codice ISTAT, purché siano rispettati gli originali obiettivi occupazionali ed i tempi per il completamento del programma. Per la dimostrazione della realizzazione del predetto limite si applicano le disposizioni del comma 3.

57.0.5

FERRARA

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

*(Contratti d'area e patti territoriali – revoche
o differimenti di termini)*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, lettera g), del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 luglio 2000, n. 320, per le iniziative agevolate a valere sui contratti d'area e sui patti territoriali, qualora entro l'esercizio successivo a quello di entrata a regime dell'iniziativa si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale il Ministero delle attività produttive procede:

a) alla revoca totale delle agevolazioni concesse qualora lo scostamento ecceda gli 80 punti percentuali in diminuzione;

b) alla riduzione parziale delle agevolazioni concesse qualora lo scostamento sia compreso fra gli 80 e i 30 punti percentuali in diminuzione. Con circolare del Ministro delle attività produttive sono specificate le entità di dette riduzioni che dovranno essere proporzionali allo scostamento verificatosi eccedente il predetto 30 per cento.

c) alla conferma delle agevolazioni concesse per scostamenti contenuti nel predetto limite di 30 punti percentuali.

2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alle iniziative per le quali sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammissibile a consuntivo rispetto a quello preventivato, sempre che l'investi-

mento realizzato risulti organico e funzionale, il Ministero delle attività produttive applica preventivamente la rettifica in riduzione dell'obiettivo occupazionale originario in misura proporzionale alla riduzione dell'investimento.

3. Alle iniziative di cui al comma 1, limitatamente a quelle già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, che alla data di ultimazione di cui all'articolo 12, comma e), del decreto 31 luglio 2000, n. 320, ovvero alla scadenza dei 48 mesi eventualmente prorogati di dodici mesi, risultino realizzate perlomeno per il cinquanta per cento degli investimenti previsti, è concesso, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori dodici mesi. La dimostrazione della realizzazione del predetto limite deve essere provata dall'impresa interessata al soggetto responsabile locale mediante esibizione di titoli di spesa regolarmente quietanzati.

4. Per le iniziative agevolate a valere sui contratti d'area e sui patti territoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultino realizzate per lo meno per il cinquanta per cento degli investimenti previsti e per le quali non risultano scaduti i termini per il completamento degli investimenti, il Ministero delle attività produttive può concedere la modifica dell'indirizzo produttivo originariamente indicato, prevedendo anche produzioni rientranti in un diverso codice ISTAT, purché siano rispettati gli originari obiettivi occupazionali ed i tempi per il completamento del programma. Per la dimostrazione della realizzazione del predetto limite si applicano le disposizioni del comma 3».

57.0.6

FERRARA

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono soppressi. Conseguentemente, al comma 1 è soppresso il secondo periodo;

b) al comma 23, secondo periodo, le parole "ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle parole "al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e al Fondo di garanzia

di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *b*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

c) al comma 24 le parole "ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle parole "al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *b*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

57.0.7

FERRARA

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al comma 55 dell'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, sostituire le parole: "fino a non oltre tre anni dalla stessa data" con le seguenti: "fino a non oltre cinque anni dalla stessa data"».

57.0.8

FERRARA

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Nella legge 30 dicembre 2004, n. 311, all'articolo 1, dopo il comma 430, è aggiunto il seguente:

"430-bis. Le stesse disposizioni si applicano anche alle imprese operanti con esercizi nei quali si svolge attività di somministrazione di alimenti e bevande o attività mista di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma precedente"».

57.0.9

GUERZONI, CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, PIZZINATO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Valutazione delle rimanenze nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero)

1. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Nei settori tessile, abbigliamento e calzaturiero la valutazione delle rimanenze di prodotti di carattere stagionale o di moda o suscettibili di notevole deprezzamento rimasti invenduti, è effettuata ai sensi del comma 4 dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 applicando i seguenti coefficienti:

- a) 1° anno: 100 per cento del costo;
- b) 2° anno: 70 per cento del costo;
- c) 3° anno: 50 per cento del costo;
- d) 4° anno: 30 per cento del costo;
- e) 5° anno e succ. 10 per cento del costo;

f) al termine del 5° anno il valore delle rimanenze è pari a zero purché sia fornita idonea prova della loro avvenuta distruzione o cessione come voce stracci.

6-ter. La regolamentazione del periodo di tempo a seguito del quale i prodotti di cui al comma 1 possono ritenersi invenduti per ogni settore è effettuata con decreto del Ministro delle attività produttive sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

57.0.10

CHIRILLI

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

*(Disposizioni a sostegno del settore tessile,
abbigliamento e calzaturiero)*

1. È autorizzato un contributo di 45 milioni di euro per tre anni a decorrere dal 2006 per il sostegno degli oneri sociali delle imprese del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero della regione Puglia».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 45.000;
2007: - 45.000;
2008: - 45.000.

57.0.11

CHIRILLI

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero)

1. È autorizzato un contributo annuale di 60 milioni di euro per tre anni a decorrere dal 2006 per il sostegno della internazionalizzazione dell'industria tessile, dell'abbigliamento e calzaturiera della Regione Puglia».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 6.000;

2007: – 6.000;

2008: – 6.000.

57.0.12

CHIRILLI

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni a sostegno del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero)

1. È autorizzato un contributo annuale di 60 milioni di euro per tre anni a decorrere dal 2006 per il sostegno dell'attività di ricerca pre-competitiva e dell'innovazione dell'industria tessile, dell'abbigliamento e calzaturiera della Regione Puglia».

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 6.000;

2007: – 6.000;

2008: – 6.000.

57.0.13

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BRUNALE, PIATTI, BATTAFARANO, DI SIENA, COVIELLO, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA Giovanni, PASCARELLA, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU, CADDEO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Istituzione del Fondo per la riqualificazione e il recupero dei centri storici urbani e delle aree metropolitane del Mezzogiorno)

1. Al fine di promuovere il rilancio e lo sviluppo turistico nel mezzogiorno, il Ministero per le attività e i beni culturali partecipa, unitamente alle Regioni e ai comuni interessati, nonché ad operatori privati ed alle fondazioni bancarie interessate, alla costituzione di un Fondo specializzato finalizzato alla riqualificazione e al recupero dei centri storici e delle aree metropolitane del Mezzogiorno.

2. Il Ministero per le attività e i beni culturali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni e i comuni interessati, stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento dei progetti di recupero dei centri storici e delle aree metropolitane di cui al comma 1, nonché le procedure di erogazione dei finanziamenti a valere sul predetto Fondo. Nell'erogazione dei finanziamenti si tiene conto, in via prioritaria, dello stato di degrado dei centri storici e della partecipazione finanziaria dei comuni e dei privati. L'erogazione dei finanziamenti avviene secondo lo stato di avanzamento dei lavori.

3. Ai fini della costituzione del Fondo di cui al comma 1, sono stanziati risorse pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

57.0.14

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, GARRAFFA

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

Art. 57-*bis*.

(Misure per il rilancio del turismo nel Mezzogiorno)

1. Al fine di promuovere il rilancio e lo sviluppo turistico nel mezzogiorno, il Ministero per le attività e i beni culturali partecipa, unitamente alle Regioni e ai comuni interessati, nonché ad operatori privati ed alle fondazioni bancarie interessate, alla costituzione di un Fondo specializzato finalizzato alla riqualificazione e al recupero dei centri storici e delle aree metropolitane del Mezzogiorno.

2. Il Ministero per le attività e i beni culturali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni e i comuni interessati, stabilisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di finanziamento dei progetti di recupero dei centri storici e delle aree metropolitane di cui al comma 1, nonché le procedure di erogazione dei finanziamenti a valere sul predetto Fondo. Nell'erogazione dei finanziamenti si tiene conto, in via prioritaria, dello stato di degrado dei centri storici e della partecipazione finanziaria dei comuni e dei privati. L'erogazione dei finanziamenti avviene secondo lo stato di avanzamento dei lavori.

3. Ai fini della costituzione del Fondo di cui al comma 1, sono stanziare risorse pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.

4. A decorrere dall'anno 2005, al fine di promuovere il rilancio e lo sviluppo delle attività turistiche, nonché l'insediamento di nuovi operatori del settore del turismo, nelle aree obiettivo 1 e 2, l'aliquota dell'imposta

sul valore aggiunto di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni di vitto e alloggio rese ai clienti nelle strutture ricettive, nonché per prestazioni e servizi connessi alla balneazione, è temporaneamente ridotta, per gli anni 2005, 2006 e 2007, al 10 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
- b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;
- c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;
- d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
- e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;
- f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;
- g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

57.0.15 (Testo 2)

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al fine di promuovere la internazionalizzazione dei prodotti italiani nei mercati esteri è corrisposto un contributo posticipato pari ad una percentuale delle spese di trasporto effettivamente sostenute e regolarmente documentate.

2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1 le imprese ubicate nel territorio italiano operanti nel settore industriale e/o commerciale, limitatamente ai prodotti realizzati nel territorio italiano stesso, che dimostrino di avere effettuato, nell'anno precedente alla richiesta di agevolazioni, esportazioni pari almeno al 70 per cento dell'intero volume di affari.

3. Sono agevolabili tutte le spese di trasporto relative alle esportazioni sostenute nel corso dell'anno solare precedente alla richiesta di agevolazioni. Le predette spese dovranno essere regolarmente documentate e quietanzate.

4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso fino ad un massimo del 50 per cento delle spese di trasporto di cui al comma 3.

5. La percentuale di contributo concedibile varia in relazione agli oneri di trasporto che le imprese sono costrette ad affrontare in base alla loro ubicazione geografica. Per le imprese aventi sede produttiva in zone particolarmente svantaggiate delle isole e delle regioni centro meridionali la percentuale di contributo concedibile è ulteriormente aumentata del 10 per cento.

6. Il Ministro dell'industria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con apposito regolamento, le modalità di richiesta ed i criteri di attribuzione del contributo. Il regolamento individua, altresì, le zone particolarmente svantaggiate di cui al comma 5».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

57.0.15

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al fine di promuovere la internazionalizzazione dei prodotti italiani nei mercati esteri è corrisposto un contributo posticipato pari ad una percentuale delle spese di trasporto effettivamente sostenute e regolarmente documentate.

2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1 le imprese ubicate nel territorio italiano operanti nel settore industriale e/o commerciale, limitatamente ai prodotti realizzati nel territorio italiano stesso, che dimostrino di avere effettuato, nell'anno precedente alla richiesta di agevolazioni, esportazioni pari almeno al 70 per cento dell'intero volume di affari.

3. Sono agevolabili tutte le spese di trasporto relative alle esportazioni sostenute nel corso dell'anno solare precedente alla richiesta di agevolazioni. Le predette spese dovranno essere regolarmente documentate e quietanzate.

4. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso fino ad un massimo del 50 per cento delle spese di trasporto di cui al comma 3.

5. La percentuale di contributo concedibile varia in relazione agli oneri di trasporto che le imprese sono costrette ad affrontare in base alla loro ubicazione geografica. Per le imprese aventi sede produttiva in zone particolarmente svantaggiate delle isole e delle regioni centro meridionali la percentuale di contributo concedibile è ulteriormente aumentata del 10 per cento.

6. Il Ministro dell'industria, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con apposito regolamento, le modalità di richiesta ed i criteri di attribuzione del contributo. Il regolamento individua, altresì, le zone particolarmente svantaggiate di cui al comma 5».

Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, nell'alinea, sostituire le parole "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento"».

57.0.16 (Testo 2)

MONTAGNINO, D'ANDREA

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al fine di promuovere la qualificazione e la specializzazione di figure professionali rispondenti ai bisogni formativi e di manodopera qualificata espressi dal mercato del lavoro è introdotta la formazione professionale agevolata a beneficio di imprese produttive ubicate nel Mezzogiorno.

2. Il sistema di formazione professionale agevolata tiene conto dei seguenti obiettivi:

a) favorire l'occupazione:

b) ammodernare e accrescere l'apparato produttivo industriale.

3. Le imprese di cui al comma 1, redigono, sulla base dei propri fabbisogni professionali, un progetto formativo al fine dell'inserimento nel circuito produttivo di soggetti disoccupati.

4. Il progetto formativo deve specificare l'occupazione derivante dalla sua realizzazione utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative poste in essere.

5. L'attuazione del progetto formativo prevede per i disoccupati un periodo di addestramento sul campo di durata media comunque non inferiore a un anno presso unità produttive a scelta dell'azienda titolare del progetto stesso.

6. Al termine del periodo di formazione l'azienda titolare del progetto formativo e beneficiaria delle agevolazioni di cui al comma 7 assume i disoccupati addestrati in base al progetto medesimo.

7. Le imprese di cui al comma 1 godono della deducibilità dalla base imponibile dei costi dell'investimento sostenuto per la definizione e l'attuazione dei progetti formativi.

8. L'importo deducibile è calcolato nel rispetto dei criteri e dei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti regionali.

9. Per i fini di cui al comma 1 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede a coordinare le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste da altre norme statali, regionali e comunitarie anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo delle agevolazioni concedibili.

10. A decorrere dall'anno 2006 è costituito, presso il Ministero delle finanze, un fondo per la formazione professionale agevolata con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e gestione del fondo di cui al comma 10, nonché le quote di deducibilità dalla base imponibile».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sui redditi da capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articoli 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

2. Per i titoli emessi dallo Stato le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.

57.0.16

MONTAGNINO, D'ANDREA

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al fine di promuovere la qualificazione e la specializzazione di figure professionali rispondenti ai bisogni formativi e di manodopera qualificata espressi dal mercato del lavoro è introdotta la formazione professionale agevolata a beneficio di imprese produttive ubicate nel Mezzogiorno.

2. Il sistema di formazione professionale agevolata tiene conto dei seguenti obiettivi:

- a) favorire l'occupazione;
- b) ammodernare e accrescere l'apparato produttivo industriale.

3. Le imprese di cui al comma 1, redigono, sulla base dei propri fabbisogni professionali, un progetto formativo al fine dell'inserimento nel circuito produttivo di soggetti disoccupati.

4. Il progetto formativo deve specificare l'occupazione derivante dalla sua realizzazione utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditività delle iniziative poste in essere.

5. L'attuazione del progetto formativo prevede per i disoccupati un periodo di addestramento sul campo di durata media comunque non inferiore a un anno presso unità produttive a scelta dell'azienda titolare del progetto stesso.

6. Al termine del periodo di formazione l'azienda titolare del progetto formativo e beneficiaria delle agevolazioni di cui al comma 7 assume i disoccupati addestrati in base al progetto medesimo.

7. Le imprese di cui al comma 1 godono della deducibilità dalla base imponibile dei costi dell'investimento sostenuto per la definizione e l'attuazione dei progetti formativi.

8. L'importo deducibile è calcolato nel rispetto dei criteri e dei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti regionali. 9. Per i fini di cui al comma 1 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede a coordinare le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste da altre norme statali, regionali e comunitarie anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo delle agevolazioni concedibili.

10. A decorrere dall'anno 2006 è costituito, presso il Ministero delle finanze, un fondo per la formazione professionale agevolata con una dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e gestione del fondo di cui al comma 10, nonché le quote di deducibilità dalla base imponibile».

Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, nell'alinea, sostituire le parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento".

57.0.17

MONTAGNINO, D'ANDREA

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Gli interventi finalizzati alle politiche di sviluppo ed alla competitività dovranno essere calibrati sulla base del grado di svantaggio socio-economico ed occupazionale delle diverse aree del Paese determinato in relazione ad indicatori riferibili a fenomeni demografici, sociali ed economici, nonché alla dotazione infrastrutturale, alla presenza di fattori di localizzazione, alla situazione orografica ed alla condizione ambientale».

57.0.18

SODANO TOMMASO, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Interventi per il rilancio del Mezzogiorno)

1. Al fine di consentire nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con de-

creto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'attuazione di una nuova fase del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, che comprenda i comuni finora esclusi dalle agevolazioni previste dall'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2006 e di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata:

a) la concessione ai comuni e loro consorzi, che non abbiano beneficiato di agevolazioni previste per lo stesso investimento da leggi nazionali o regionali, di un contributo in conto capitale del 50 per cento del costo dell'investimento previsto e di un contributo sugli interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 2 per cento, per un ulteriore ammontare del 25 per cento del costo dell'investimento previsto. Per l'ampliamento degli impianti è autorizzata la concessione del solo contributo in conto capitale nella misura del 50 per cento del costo dell'investimento previsto;

b) la concessione di un contributo in conto capitale del 50 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno.

3. I concessionari possono accedere a mutui agevolati al tasso del 2 per cento della durata di dieci anni per un ammontare del 25 per cento del costo dell'opera.

4. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dei lavori raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento del costo dell'opera.

5. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, dando priorità:

a) ai comuni già inclusi nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modifiche e integrazioni;

b) ai comuni non dotati di una rete di distribuzione.

6. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006».

57.0.19

DE PETRIS, DE ZULUETA, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Per le imprese industriali, sono ammessi in deduzione il 50 per cento di tutte le spese per investimenti a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell'acqua, oppure il 25 per cento di tutte le spese per investimenti a favore dell'utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto consumo d'acqua potabile, così come definiti da apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell'ambiente entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

57.0.20

GARRAFFA, ROTONDO, MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Incentivi per il reimpiego di dirigenti)

1. Alle imprese aventi sede nelle aree di cui all'obiettivo 1 del citato regolamento (CE) n. 1260 del 1999, che assumono con qualifica di dirigente un quadro o un dirigente disoccupato, è concesso un contributo di importo pari all'indennità ordinaria di disoccupazione fino alla scadenza del periodo in cui viene corrisposta per legge l'indennità stessa. Scaduto tale periodo, all'impresa spetta un contributo di 1.000 euro al mese per un anno».

Conseguentemente, in tabella E, Ministero attività produttive, decreto-legge n. 415/1992 - articolo 1, comma 2:

Interventi di agevolazione alle attività produttive, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 20.266;

2007: - 650;

2008: - 650.

57.0.21

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, GARRAFFA

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Sviluppo Italia)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La società Sviluppo Italia, d'intesa con gli enti locali, le parti economiche e sociali, persegue, in via prioritaria, l'obiettivo dell'attrazione, dell'insediamento, dello sviluppo e del consolidamento delle imprese, anche estere, nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato istitutivo della Comunità Europea. A tal fine, provvede:

a) alla predisposizione di progetti di sviluppo mirati all'insediamento e alla creazione di nuove imprese nei distretti locali del Mezzogiorno;

b) all'attrazione degli investimenti diretti esteri di lungo periodo;

c) all'individuazione e al sostegno di distretti di eccellenza nei quali concentrare imprese innovative e ad alto contenuto tecnologico».

57.0.22

SODANO Calogero, RUVOLO, OGNIBENE

*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:***«Art. 57-bis.**

Al fine di costituire reali condizioni di attrattività la tassazione del reddito d'impresa per investimenti per le aziende che andranno ad operare dal 01/01/06 in Sicilia è fissata al 19 per cento».

57.0.23

FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:***«Art. 57-bis.**

L'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. - (*Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate*).
- 1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

cembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di "mobili e macchine ordinarie di ufficio" di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i "coefficienti di ammortamento", destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "differenziabile in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione".

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero delle attività produttive procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità" ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

57.0.24

CHIUSOLI, TURCI, CADDEO, MACONI, PASQUINI, BARATELLA, BRUNALE, GARRAFFA, BONAVITA, D'ANDREA

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Interventi i materia di turismo)

1. Il credito di imposta previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di incentivi per l'incremento dell'occupazione, è esteso ai datori di lavoro del settore del turismo che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2006 e il 31 dicembre 2007 rinnoveranno i contratti di lavoro dei lavoratori dipendenti a tempo determinato ed ai datori di lavoro che trasformano i contratti dei lavoratori interinali ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dei collaboratori a progetto ed alle altre figure lavorative disciplinate dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e di ogni altra figura di lavoratore parasubordinato disciplinata dalle leggi vigenti in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

2. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per le imprese turistiche, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 ed è estesa alle spese per la realizzazione di cataloghi e altri strumenti per la promozione e la commercializzazione dell'offerta Italia.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati alla lettera *f)* del medesimo comma, opera anche per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005. In questo caso la deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo d'imposta di sostenimento e nei tre periodi successivi.

4. Per gli anni 2006 e 2007, in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 19-*bis*.1, comma 1, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, è ammessa in detrazione l'IVA relativa:

a) a prestazioni alberghiere afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari;

b) a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni effettuate sotto forma di commessa da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali e in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari;

c) a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle auto vetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)* e *c)*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 120 sono inseriti i seguenti:

"120-*bis*) case ed appartamenti per vacanze come definiti dal decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, n. 135;

120-*ter*) prestazioni di servizi a fini turistico-ricreativi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata:

120-*quater*) prestazioni di servizi nautici e connessi alle attività nautiche;"

6. Al numero 123 della parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "concerti vocali e strumentali," sono inserite le seguenti: "ed altre esecuzioni musicali di qualsiasi genere, pur non dal vivo, anche se effettuate in pubblici esercizi, discoteche e locali da ballo" ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

57.0.25

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FILIPPELLI, MARINO, SODANO Tommaso, FALOMI, FORMISANO, MORANDO, GIARETTA, RIPAMONTI, BASTIANONI, GARRAFFA, BARATELLA, CASILLO, CHIUSOLI, COVIELLO, MACONI, MUZIO, DI SIENA, CADDEO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Riduzioni IVA per il rilancio del Turismo)

1. Al fine di promuovere il rilancio e lo sviluppo del settore del turismo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni alberghiere o di alloggio, i soggiorni turistici, l'organizzazione di viaggi ed escursioni con fini turistici, nonché per prestazioni e servizi connessi alla balneazione, è temporaneamente ridotta, per gli anni 2006, 2007 e 2008, al 10 per cento.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.«

2. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge».

57.0.26

CADDEO, BATTAFARANO, DI SIENA, PAGANO, GARRAFFA, MURINEDDU, ROTONDO, MARITATI, MONTALBANO, IOVENE, BATTAGLIA GIOVANNI, TESSITORE, VILLONE, STANISCI, NIEDDU, CHIUSOLI, MACONI

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Riduzioni IVA per il rilancio del Turismo nel Mezzogiorno)

1. Al fine di promuovere il rilancio, lo sviluppo e l'insediamento di nuovi operatori del settore del turismo, nelle aree obiettivo 1 e 2, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le prestazioni di vitto e alloggio rese ai clienti nelle strutture ricettive, nonché per prestazioni e servizi connessi alla balneazione, è temporaneamente ridotta, per gli anni 2006, 2007 e 2008, al 10 per cento.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

57.0.27

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, D'ANDREA, CADDEO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Fondo per lo sviluppo della domanda turistica)

1. Allo scopo di incrementare la domanda turistica, con particolare riferimento alle famiglie e ai singoli con reddito al di sotto del limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro delle attività produttive secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, è istituito presso il Ministero delle attività produttive un fondo per favorire lo sviluppo della domanda turistica, di seguito denominato "fondo", che permetterà di rafforzare anche il sistema dei "buoni vacanza", sistema gestito a livello nazionale da associazioni di turismo non profit e da associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie.

2. Il Ministro delle Attività Produttive, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvede, entro 180 giorni, con proprio decreto a stabilire:

a) i criteri e le modalità di gestione del fondo, anche collegandolo con il sistema di "buoni vacanze" di cui al precedente comma 1, individuando l'eventuale possibilità di utilizzare, per la gestione, adeguate forme di *outsourcing*;

b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;

c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

57.0.28

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, D'ANDREA, CADDEO

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Network telematici tra imprese turistiche)

1. Il Fondo di cui all'articolo 8 comma 1 della legge n. 273 del 2002 per lo sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 da destinarsi allo sviluppo di network telematici tra piccole medie imprese turistiche. Con decreto del Ministro delle attività produttive da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede a determinare criteri e modalità di erogazione dei contributi».

Conseguentemente, all'articolo 67, alla Tabella A, rubrica: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 20.000;
2007: - 20.000;
2008: - 20.000.

57.0.29

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono cumulabili con altri incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti dalla legislazione vigente.

2006: + 500.000;
2007: + 500.000;
2008: + 500.000».

Conseguentemente con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la

raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 516,46 milioni di euro a partire dal 2006.

57.0.30

MACONI, TURCI, CADDEO, CHIUSOLI, PASQUINI, BARATELLA, BRUNALE, GARRAFFA, BONAVIDA

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Innalzamento del limite per la compensazione dei crediti d'imposta)

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 le parole: "è fissato in lire 1 miliardo", sono sostituite con le seguenti: "è fissato in euro 1 milione".

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dallo 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

57.0.31

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, CADDEO

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Le plusvalenze derivanti dalle fasi di liquidazione dei beni d'impresa artigiana conto-terzi, in seguito a cessazione di attività, nei comparti produttivi in crisi dei distretti industriali, individuati dalle regioni ai sensi della legge n. 317 del 1991 e successive modificazioni, costituiscono imponibile ai fini delle imposte relative all'anno 2005 per il 50 per cento del loro ammontare».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dallo 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

57.0.32

MACONI, CADDEO, CHIUSOLI, GARRAFFA, BARATELLA

*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:***«Art. 57-bis.***(Misure di sostegno per lo sviluppo delle affiliazioni commerciali-franchising)*

1. Al fine di promuovere azioni di sostegno allo sviluppo commerciale e all'innovazione delle affiliazioni commerciali-franchising in Italia nell'ambito delle iniziative avviate da Sviluppo Italia Spa, è istituito, presso il Ministero delle attività produttive, un apposito fondo con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

2. Ai fini del comma 1, le imprese operanti nelle affiliazioni commerciali ai sensi della legge 6 maggio 2004, n. 129, ed in particolare gli affilianti con una rete attiva da almeno tre anni, potranno beneficiare di un finanziamento, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, disciplinato secondo le modalità previste da un apposito decreto del Ministero delle attività produttive da emanare entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.

57.0.33

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, PIZZINATO

*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:***«Art. 57-bis.***(Disposizioni per la tutela delle attività commerciali e dell'artigianato)*

1. Per salvaguardare la continuità delle attività commerciali e artigianali site nei centri storici e nelle periferie urbane, tutelate con specifici provvedimenti dei Comuni e non appartenenti a catene o ad analoghe forme organizzative, è istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo per la tutela del commercio e dell'artigianato, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Alle ri-

sorse del Fondo possono accedere i Comuni che abbiano approvato con proprie deliberazioni piani di riqualificazione del commercio e dell'artigianato nelle città con particolare riguardo:

a) alla diffusione di progetti comunali per il contenimento del caro-vita, tramite la creazione di filiere alimentari locali basate sulla qualità dei prodotti e sull'abbassamento dei prezzi al consumo;

b) alla pianificazione intercomunale del commercio volta al riequilibrio delle diverse forme di vendita e al recupero di edifici dismessi;

c) alla rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane, alla progettazione di centri commerciali naturali e distretti commerciali, alla riqualificazione dei mercati rionali e all'istituzione di mercati tematici;

d) alla tutela e alla salvaguardia delle attività tradizionali, delle botteghe storiche e delle attività artigianali nei centri storici.

2. Con le risorse del Fondo possono essere altresì assegnati dai comuni contributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali e artigianali di cui al comma 1 lettera d).

3. Con regolamento del Ministero delle attività produttive da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Unificata, si provvede a determinare i criteri e le modalità di ripartizione del fondo, oltre alle tipologie di agevolazioni ed ai soggetti interessati».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

57.0.34

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:***«Art. 57-bis.***(Nuova disciplina dei crediti d'imposta sulle nuove assunzioni effettuate nel Mezzogiorno)*

1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1° gennaio 2006 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato attraverso nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nell'articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, è concesso un credito di imposta.

2. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2004 e il 30 settembre 2005. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dallo gennaio 2006, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle

attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a, tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuati di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1° gennaio 2006.

11. Al credito di imposta di cui al presente articolo si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Co-

munità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di 92.962,2 milioni nel triennio.

12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

13. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

57.0.35

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Interventi di incentivazione fiscale)

1. Ai datori di lavoro, che a partire dal 1° gennaio 2006 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 413,17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2004 e il 30 settembre 2005. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2004 e il 30 settembre 2005. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro

operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dallo gennaio 2006, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dallo gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno ventiquattro mesi o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza

ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2006 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1° gennaio 2006.

11. Per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nell'articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a euro 206,58 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di - 92.962,2 milioni nel triennio.

12. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

13. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

57.0.36

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:***«Art. 57-bis.***(Piano per il lavoro dei giovani laureati)*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, è adottato il "Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati", di seguito denominato "Piano".

2. Il Piano è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo.

3. Il Piano dispone altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2006 e 100 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2007 e 2008.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante i risparmi derivanti dalla seguente disposizione:

a) l'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è abrogato».

57.0.37

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:***«Art. 57-bis.**

1. Ai fini dell'integrazione degli alunni stranieri sono previsti corsi di formazione per il personale docente sugli aspetti sociali, didattici e pedagogici relativi all'inserimento dei predetti alunni. È assicurata inoltre la presenza nell'organico della scuola di un numero di mediatori culturali rapportato all'entità della presenza di alunni stranieri e comunque non inferiore ad uno per ogni istituto scolastico».

Conseguentemente, l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

57.0.38

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è aggiunto il seguente:

"1-bis. A partire dal periodo d'imposta 2006 non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili che appartengono alle ONLUS che sono strumentali per l'esercizio delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri stimati derivanti dall'applicazione della presente disposizione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 si provvede mediante abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

57.0.39

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 le misure di incentivo all'autoimpiego, di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rfinanziate nella misura di 75 milioni di euro in ragione anno».

Conseguentemente, con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del Lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 516,46 milioni di euro a partire dal 2006.

57.0.40

MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Per assicurare la costruzione dell'aeroporto di Sibari è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006 e per l'anno 2007».

Conseguentemente, alla tabella B, (Fondo Speciale di conto capitale), voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 5.000;

2007: - 5.000.

57.0.41

MARINI, BISCARDINI, CASILLO, CREMA, LABELLARTE, MANIERI

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al fine di accelerare la realizzazione della riqualificazione della strada statale n. 106 jonica ed assicurare il rapido completamento di una infrastruttura considerata rilevante per lo sviluppo del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2006».

Conseguentemente, alla tabella D, Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (cap. 7493), apportare la seguente variazione:

2006: - 50.000.

57.0.42

EUFEMI, TAROLLI

Dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 12-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole: "due anni" sono sostituite con le seguenti: "sei mesi";
 - b) le parole: "tre anni prima della predetta data" sono sostituite con le seguenti: "tre esercizi"».
-

57.0.43

EUFEMI, TAROLLI

Dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:

«Art. 57-bis.

1. È istituito un Fondo per l'erogazione di contributi alle cooperative sociali, di cui agli articoli 1 e 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, ed alle altre organizzazioni con natura di impresa sociale, ivi comprese le associazioni di promozione sociale iscritte al registro nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, finalizzati al finanziamento di iniziative economico-solidali in grado di promuovere coesione sociale e di creare nuova occupazione, in particolare in favore delle persone svantaggiate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base dei criteri e degli indirizzi stabiliti con direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

3. La dotazione iniziale del Fondo è pari a 15 milioni di euro per l'anno 2005. Per gli anni successivi, il Fondo è finanziato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

4. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate anche da regioni, fondazioni e altri soggetti pubblici e privati.

5. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

57.0.44

EUFEMI, TAROLLI

Dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Per gli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, al decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513 e al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è assegnato un contributo di 500 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D e F della presente legge, per 100 milioni di euro per l'anno 2006, 100 milioni di euro per l'anno 2007 e 300 milioni di euro per l'anno 2008».

57.0.45

EUFEMI, TAROLLI

Dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogate le seguenti parole: "senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato"».

57.0.46

EUFEMI, TAROLLI

Dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 35 milioni di euro per l'anno 2006.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D ed F della presente legge».

57.0.47

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Modifiche alla legge n. 49 del 1985)

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 10-bis del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito in legge n. 80 del 2005, è sostituito dal seguente:

"3. L'entità delle partecipazioni è determinata per una quota pari al 5 per cento in relazione al numero delle società finanziarie aventi i requisiti che hanno presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 95 per cento in proporzione al valore del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle cooperative partecipate, delle partecipazioni assunte, incrementato dei finanziamenti e delle agevolazioni erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57. L'importo di 1,5 milioni di euro, a valere sulle risorse attualmente disponibili sul Fondo e non ripartite, viene utilizzato per attività di promozione delle normative svolte dalle società finanziarie. A tal fine, a partire dall'esercizio 2005, ad ogni società finanziaria verrà assegnata annualmente, una somma pari all'1 per cento degli importi da ciascuna erogati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 5 marzo 2001, n. 57, nell'anno precedente".

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49 è abrogato».

57.0.48

FRANCO PAOLO, MORO, PEDRAZZINI, AGONI, BOLDI

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia economica popolare)

1. Le disposizioni degli articoli 52-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai comuni 10 e 11, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nonché nei confronti di quelli soggetti alle norme dell'edilizia residenziale pubblica.

2. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. Nei confronti degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota prevista dal comma 1 ridotta alla metà".

3. I finanziamenti erogati dallo Stato, dalle regioni, dai comuni e dalle province autonome per la costruzione, la ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati non si considerano contributi o liberalità ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. La norma ha carattere interpretativo.

4. All'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunto, dopo il comma 2, il seguente:

"2-*bis*. Gli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati possono derogare il disposto dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 nella determinazione del reddito degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio d'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa".

5. La lettera *c-bis*) dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 è soppressa.

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli immobili di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione a canone sociale, di proprietà dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati o dai nuovi soggetti che ne hanno assunto le funzioni a seguito di provvedimento regionale, relativamente agli interventi finanziati con risorse proprie".

7. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per gli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, le svalutazioni e gli accantonamenti per rischi su crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia, sono deducibili in ciascun esercizio in deroga a quanto previsto nei precedenti commi".

8. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

"21-*ter*. Case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione costruiti dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati".

9. Il numero 127-*duodecies*) della tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

"127-*duodecies*) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *a*) e *b*) della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati;"

10. Al numero 8) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "gli immobili ad uso di civile abitazione locati dagli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono equiparati a quelli ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;"

11. Alle note dell'articolo 5 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, aggiungere le seguenti:

"II-*ter*) Per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia dalla delibera CIPE 13 marzo 1995, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995,

n. 122, concernente 'Edilizia residenziale pubblica; criteri generali per l'assegnazione di alloggi e per la determinazione dei canoni' e successive modifiche e integrazioni, l'imposta è dovuta in misura fissa di euro 51,65 per l'intera durata del rapporto di locazione.

II-*quater*) In caso di risoluzione di contratto di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica non è dovuta la relativa imposta".

12. Alla tariffa, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 32-*bis*. In deroga a quanto previsto nella tariffa parte prima allegata al presente decreto, per i contratti di locazione di immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati a titolari di redditi di lavoro dipendente o di pensione non superiori al limite previsto per la prima fascia della delibera CIPE 13 marzo 1995, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995, n. 122, concernente 'Edilizia residenziale pubblica: criteri generali per l'assegnazione di alloggi per la determinazione dei canoni', e successive modifiche ed integrazioni: per ogni foglio euro 11".

13. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente comma:

"2-*bis*. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le aree edificabili di proprietà degli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono soggetti all'imposta con l'aliquota dell'1 per mille. Sono fatte salve le disposizioni di miglior favore previste dai comuni".

14. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari sono equiparati alle abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche. Agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati si applica l'aliquota deliberata dai comuni ridotta del 50 per cento".

15. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. Gli Istituti autonomi case popolari comunque denominati, sono esentati dalla presentazione nonché delle eventuali comunicazioni previste dai comuni. I comuni hanno la facoltà di richiedere agli Istituti autonomi case popolari comunque denominati prospetti riepilogativi all'atto della verifica dei versamenti".».

Conseguentemente, a totale copertura dell'onere sono proporzionalmente ridotti gli stanziamenti di parte corrente iscritti per il triennio 2006-2008 alla tabella C.

57.0.49

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b*) e *c*), del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343, già prorogato con legge 28 dicembre 1999, n. 522, è esteso al triennio 2004-2006 nonché ai corsi resi obbligatori dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C ivi allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio - art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2006: - 15.000.

57.0.50

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come combustibile per riscaldamento di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 274,09 per 1.000 litri.

2. La lettera *c*) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogata».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella C, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11, legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2006: - 220.000;
2007: - 220.000;
2008: - 220.000.

57.0.51

Izzo

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239, al quarto periodo, sopprimere la parola: "entro" e alla fine dello stesso periodo, aggiungere, le parole: "Il periodo transitorio di cui al comma 5 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dalla presente legge, fatta salva la facoltà di riscatto anticipato sopra disciplinata, è automaticamente incrementato in relazione al verificarsi di una soltanto delle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 7 del medesimo articolo 15. Il cumulo di ulteriori incrementi previsti dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del citato comma 7, avverrà automaticamente solo qualora le relative condizioni siano state maturate prima della data di entrata in vigore della presente legge"».

57.0.52

RIGHETTI, FABRIS

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 1, comma 69, della legge 23 agosto 2004, n. 239, al quarto periodo sopprimere la parola "entro" e alla fine dello stesso periodo aggiungere le parole: "Il periodo transitorio di cui al comma 5 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 164 del 2000, come modificato dalla presente legge, fatta salva la facoltà di riscatto anticipato sopra disciplinata, è

automaticamente incrementato in relazione al verificarsi di una soltanto delle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 7 del medesimo articolo 15. Il cumulo di ulteriori incrementi previsti dalle lettere *a)*, *b)*, *c)* del citato comma 7 avverrà automaticamente solo qualora le relative condizioni siano state maturate prima della data di entrata in vigore della presente legge"».

57.0.53

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità del sistema energetico nazionale, è istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. un apposito Fondo, denominato "Fondo rotativo per la promozione della cogenerazione" volto a sostenere la microgenerazione, così come definita dall'articolo 1 comma 85 della legge 23 agosto 2004, n. 239 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004, e la cogenerazione, così come definita dalla delibera dell'Autorità n. 42 del 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2002.

2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese di agevolazioni, nel rispetto dei massimali stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela dell'ambiente di cui alla Comunicazione della Commissione 2001/C37/03 pubblicata nella G.U.C.E. del 3 febbraio 2001, di intensità massima pari al 40% dei costi ammissibili per investimenti in impianti di cogenerazione così articolati:

a) un finanziamento agevolato pari al 70% di durata non superiore a 10 anni più un periodo di pre-ammortamento non superiore a 4 anni, rimborsabile ad un tasso di interesse pari al 50 per cento dell'EURIBOR;

b) un contributo a fondo perduto pari al 30 per cento dell'intensità massima dell'aiuto.

3. Con provvedimento di natura non regolamentare, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero dell'economia e delle finanze, determina, nel rispetto dei contenuti del presente articolo, le modalità, le procedure, i criteri di valutazione, e tutte le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione, il controllo, la rendicontazione e la revoca delle agevolazioni.

4. Il Ministero delle attività produttive stipula, entro 90 giorni, la convenzione che regola i rapporti con la Cassa depositi e prestiti per la gestione del Fondo.

5. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 1 è stabilita in 75 milioni di euro. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È inoltre stabilita, con decreto del Ministro delle attività produttive, la quota percentuale dei proventi scaturiti dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da destinare al fondo a valere dal 1° gennaio 2006».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap. 2115), apportare la seguente variazione:

2006: – 75.000.

57.0.54

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 52, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo la lettera *a*) sono aggiunte le seguenti lettere:

"a-bis) prodotta con impianti di tipo cogenerativo rispondenti ai requisiti stabiliti con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 42 del 2002;

a-ter) prodotta con impianti di microgenerazione così come definiti dall'articolo 1, comma 85 della legge 23 agosto 2004 n. 239"».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap. 2115), apportare la seguente variazione:

2006: – 210.800.

57.0.55

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo speciale denominato "Alta efficienza energetica". Il Fondo è destinato, nel limite di 75 milioni di euro per il 2005, alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio denominato "Alta efficienza energetica" diretto a incentivare l'acquisizione e l'utilizzo, da parte delle persone fisiche residenti in Italia, di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, l'entità e le modalità di erogazione dei contributi, le tipologie di elettrodomestici ammessi al contributo e le modalità di presentazione delle istanze di rimborso da parte dei rivenditori».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri- cap. 2115), apportare la seguente variazione:

2006: - 75.000.

57.0.56

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il privilegio di cui al comma precedente è esteso ai crediti dei titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti petro-

liferi, con riferimento all'ammontare dell'accisa dovuta dai cessionari, qualora questa risulti evidenziata nella fattura della relativa cessione"».

57.0.57

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. È prorogato per un ulteriore triennio il finanziamento di cui all'articolo 35 della legge 1 agosto 2002, n. 166».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale. dello stato in materia di bilancio – art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – altri fondi di riserva – Cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2006: – 0.300.

57.0.58

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. All'articolo 1278 del Codice della navigazione dopo le parole: "a carico del bilancio del suo ministero" aggiungere le parole: "un contributo annuo a carico del medesimo ministero può essere, altresì, concesso a parziale copertura dei costi per le prestazioni dei servizi di rimorchio portuale e ormeggio"».

57.0.59

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "1° gennaio 1998" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2006".

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 è stanziata la somma di cinquanta milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

57.0.60

TAROLLI, CICCANTI

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 9 novembre 2004 n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 306, è prorogato al 31 dicembre 2006.

2. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legge 9 novembre 2004 n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 306, è prorogato al 30 giugno 2006».

57.0.61

FILIPPELLI, FABRIS

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. È autorizzata l'ulteriore spesa di euro 411 milioni nell'anno 2006, per consentire il completamento degli interventi per la ricostruzione e riparazione edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato, nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 67**, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Istituzione dell'imposta sul commercio degli immobili diversi dalla prima casa)

1. Al fine di porre un argine alle speculazioni nel mercato immobiliare e garantire all'erario entrate derivanti dal commercio immobiliare, l'incremento di valore degli immobili diversi dalla prima casa siti nel territorio dello Stato è soggetto ad imposta secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Il gettito dell'imposta è attribuito in misura del 50 per cento allo Stato e in misura del 50 per cento ai comuni nel territorio dei quali si trovano gli immobili.
3. L'imposta si applica all'atto dell'alienazione a titolo oneroso o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa di morte, o per usucapione del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile.
4. Si considerano atti di alienazione a titolo oneroso anche le vendite forzate, le sentenze indicate nel secondo comma dell'articolo 2932 del codice civile, i conferimenti in società di ogni tipo e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni di alloggi costruiti dalle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare. Per diritti reali di godimento, si intendono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie.
5. In caso di vendita con riserva di proprietà e di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti l'alienazione si considera avvenuta all'atto della stipulazione della vita o della locazione.
6. Gli immobili e i diritti reali di godimento alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito anteriormente al 1° gennaio 2006 mediante scrittura non avente data certa si considerano alienati o acquistati a tale data.
7. L'imposta non si applica all'atto del trasferimento a seguito di espropriazione per pubblica utilità o della cessione all'espropriante in caso di procedura espropriativa per pubblica utilità.
8. L'imposta è dovuta dall'alienante a titolo oneroso o dall'acquirente a titolo gratuito o per usucapione.
9. I notai e gli altri pubblici ufficiali sono obbligati, secondo le norme e nei medesimi casi previsti per l'imposta di registro, al pagamento dell'imposta e delle soprattasse stabilite dalla presente legge ed hanno diritto ad esercitare la relativa rivalsa.
10. L'incremento di valore è costituito dalla differenza fra il valore dell'immobile alla data nella quale si verificano i presupposti di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 ed il valore, aumentato delle spese indicate nel successivo comma 22, che l'immobile aveva alla data dell'acquisto.

11. Per la determinazione della differenza si assumono per gli immobili di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7, quale valore finale quello dichiarato o quello maggiore definitivamente accertato e quale valore iniziale quello analogamente dichiarato o accertato per il precedente acquisto. Per i trasferimenti assoggettati all'imposta sul valore aggiunto si assumono, quale valore finale o iniziale, i corrispettivi determinati ai fini di detta imposta.

12. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area l'imposta è liquidata separatamente sull'incremento di valore dell'area verificatosi sino all'inizio della costruzione e sull'incremento di valore del fabbricato verificatosi tra la data di ultimazione della costruzione e quella del trasferimento del fabbricato o del compimento del decennio.

13. Per la determinazione dell'incremento di valore degli alloggi alienati a titolo oneroso o trasmessi a titolo gratuito dai soci delle cooperative edilizie previste dalle leggi in materia di edilizia economica e popolare il valore iniziale è calcolato in proporzione al valore dell'area edificabile alla data dell'acquisto da parte della cooperativa.

14. Per gli immobili e per i diritti reali acquistati per usucapione si assume come valore finale quello venale alla data in cui passa in giudicato la sentenza dichiarativa dell'usucapione e come valore iniziale quello dichiarato o definitivamente accertato per l'acquisto da parte del precedente proprietario o titolare del diritto, ovvero, in mancanza, quello venale alla data in cui ha avuto inizio il termine per l'usucapione.

15. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di usufrutto e nel trasferimento della nuda proprietà l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinato agli effetti dell'imposta di registro, ed una eguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.

16. Quando il proprietario, dopo aver trasferito la nuda proprietà ovvero costituito l'usufrutto, ceda, rispettivamente, l'usufrutto ovvero la nuda proprietà allo stesso soggetto entro tre anni dalla data del primo atto di disposizione, l'imposta, in relazione al secondo atto, è liquidata con riferimento all'incremento della piena proprietà salvo detrazione dell'imposta pagata in occasione del primo trasferimento.

17. La consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà nella persona del nudo proprietario per decorso del termine o per causa naturale non dà luogo all'applicazione dell'imposta. Nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali l'incremento imponibile si determina considerando quale valore iniziale quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dall'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione dell'usufrutto.

18. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i diritti di uso e abitazione.

19. La costituzione dell'enfiteusi ed il trasferimento del diritto dell'enfiteuta, sono equiparati, agli effetti dell'applicazione dell'imposta prevista dal presente articolo, al trasferimento del diritto di proprietà. La devoluzione e l'affrancazione non danno luogo all'applicazione dell'imposta:

nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi, quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà al momento della precedente costituzione del diritto di enfiteusi o del trasferimento del diritto dell'enfiteuta.

20. Nella costituzione o nel trasferimento del diritto di superficie l'incremento imponibile è dato dalla differenza tra la quota del valore finale della piena proprietà corrispondente al diritto costituito o trasferito, determinata agli effetti dell'imposta di registro o di successione, ed una uguale quota riferita al valore iniziale della piena proprietà.

21. L'estinzione del diritto di superficie per decorso del termine non dà luogo all'applicazione dell'imposta; nei successivi trasferimenti del bene o costituzioni di diritti reali, l'incremento imponibile si determina considerandosi quale valore iniziale del bene quello della piena proprietà all'atto dell'acquisto e dell'incremento così determinato si detrae quello sottoposto a tassazione all'atto della costituzione del diritto di superficie.

22. Ai fini del calcolo dell'incremento imponibile il valore iniziale del bene è maggiorato delle spese di acquisto, di costruzione ed incrementative riferibili al periodo considerato per la determinazione dell'incremento stesso. Non sono computabili le spese corrispondenti ad incrementi di valore non soggetti ad imposta a norma dei commi precedenti.

23. Sono spese di acquisto quelle notarili e quelle per tributi pagati in relazione all'acquisto del bene. Qualora l'acquisto abbia riguardato anche altri beni, le spese notarili e gli oneri tributari complessivi, compresi quelle per le imposte applicate con aliquote progressive, sono rapportati con criterio proporzionale al valore del bene per il quale va determinato l'incremento imponibile, tranne che non risulti operata una distinta liquidazione.

24. Si considerano spese di costruzione e incrementative quelle specificamente relative ad opere e utilità esistenti alla data di determinazione del valore finale, comprese le spese effettuate per liberare l'immobile da servitù, oneri e altri vincoli e per demolire le costruzioni esistenti sulle aree utilizzate a fini edificatori. Per le opere eseguite in economia, qualora siano documentate soltanto le spese di acquisto del materiale impiegato, il relativo importo è aumentato del cinquanta per cento.

25. Per le aree fabbricabili la cui edificazione è subordinata a norma di legge all'accollo delle spese per l'urbanizzazione primaria o secondaria, il valore iniziale è maggiorato anche della quota parte di tali spese, ancorché non eseguite alla data del trasferimento, da computarsi, con riferimento all'edificabilità specifica dell'area, in base all'importo risultante dalle convenzioni o da altri atti di impegno stipulati con i comuni ovvero dalle delibere adottate in merito dai comuni stessi. Il contribuente deve versare l'imposta corrispondente alla maggiorazione qualora non provveda all'ultimazione delle opere di urbanizzazione nei termini stabiliti.

26. L'imposta si applica per aliquote di incremento imponibile determinate dalla differenza tra il valore iniziale del bene e quella di alienazione o trasmissione, e maggiorato delle spese di acquisto, incrementative e di costruzione.

27. L'imposta si applica con le seguenti aliquote:

- a) sulla parte di incremento fino al 20 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 5 per cento;
- b) sulla parte oltre il 20 fino al 50 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 10 per cento;
- c) sulla parte oltre il 50 fino al 100 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 15 per cento;
- d) sulla parte oltre il 100 fino al 150 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 20 per cento;
- e) sulla parte oltre il 150 fino al 200 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 25 per cento;
- f) sulla parte oltre il 200 per cento del valore di riferimento di cui al comma 26, il 30 per cento.

28. All'accertamento, liquidazione a riscossione dell'imposta provvedono gli uffici dell'amministrazione finanziaria dello Stato competenti alla registrazione dell'atto di trasferimento o della denuncia di successione.

29. I cedenti, i donatori, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:

- a) il valore iniziale del bene ai sensi dei precedenti commi 10, 11, 12, 13 e 14;
- b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia di riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;
- c) il valore finale dell'area e quello iniziale del fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui ai commi 10, 11, 12, 13 e 14.

30. I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti stipulati con il loro ministero e debbono produrla all'ufficio con l'atto stesso, allegando altro esemplare dell'atto medesimo in carta semplice.

31. Le spese di cui al comma 22, se già non espresse nella dichiarazione prevista dal comma 29, debbono, a pena di decadenza, essere denunciate all'ufficio al momento della registrazione dell'atto ovvero nel termine stabilito ai fini della deduzione delle passività agli effetti dell'imposta successori a, se le spese sono afferenti a beni caduti in successione.

32. Se l'atto di alienazione non è soggetto a registrazione in termine fisso la dichiarazione di cui al comma 29 deve essere presentata entro venti giorni dalla data dell'atto stesso. In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa dell'usucapione.

33. In base agli elementi risultanti dalle dichiarazioni presentate l'ufficio liquida e riscuote l'imposta nei modi e nei termini stabiliti per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, nei modi e nei termini già stabiliti per l'imposta di successione.

34. Se il valore iniziale dichiarato dal soggetto passivo risulta diverso da quello già definito a norma dei commi 10, 11, 12, 13 e 14, l'ufficio, in base agli elementi in suo possesso, liquida l'imposta e provvede per la riscossione ovvero per il rimborso.

35. L'ufficio quando non ritenga di accettare la dichiarazione del contribuente sugli elementi che concorrono alla determinazione dell'incremento imponibile notifica l'avviso di accertamento:

- a) dei valori attribuiti al bene;
- b) delle spese ritenute non ammissibili;

36. L'avviso di accertamento deve essere notificato nei termini e con le modalità stabilite per l'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito, nei termini e con le modalità già stabilite per l'imposta di successione; per le spese relative a beni caduti in successione, denunciate ai sensi dei commi 29, 30 e 31, il termine decorre dalla data della denuncia. Se il valore iniziale o finale deve essere stabilito sulla base dei corrispettivi determinati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto l'avviso può essere notificato fino al 31 dicembre del quarto anno solare successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

37. In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni previste dai commi 29, 30, 31 e 32 l'ufficio può procedere all'accertamento dell'incremento imponibile entro il quinto anno solare successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, indicando nell'avviso il valore iniziale e il valore finale dell'immobile.

38. Quando per la determinazione dei valori ovvero per l'accertamento della congruità delle spese pende procedimento contenzioso, la riscossione dell'imposta complementare sull'incremento di valore degli immobili diversi dalla prima casa è effettuata nei termini, nei limiti e con le modalità stabiliti per la riscossione dell'imposta complementare di registro o di successione in pendenza di giudizio.

39. Qualora prima della definizione del procedimento di valutazione dell'immobile sia alienato a titolo oneroso o trasferito a titolo gratuito, l'imposta relativa al secondo trasferimento deve essere riliquidata assumendo come valore iniziale quello definitivamente accertato come finale agli effetti dell'imposta relativa al precedente trasferimento. La domanda di rimborso della differenza fra l'imposta pagata e quella risultante dalla riliquidazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data in cui è stato definitivamente accertato il detto valore finale.

40. L'ufficio del registro entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui al comma 29, 30, 31 e 32, "relative ad immobili alienati a titolo oneroso o acquistati a titolo gratuito da persone fisiche" deve tra-

smettere ai comuni nei cui territori sono situati i beni le copie delle dichiarazioni stesse.

41. Nei novanta giorni successivi al ricevimento della copia degli atti di cui al comma precedente il comune interessato può formulare motivate proposte di rettifica degli elementi compresi nelle dichiarazioni che comportino la liquidazione di una maggiore imposta, salvo che si tratti di valori già definitivi a fini delle imposte di registro o di successione.

42. Le proposte di rettifica non condivise dall'ufficio devono essere trasmesse alla commissione di cui al comma successivo, operante presso ciascun ufficio, la quale determina i singoli elementi controversi. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio procede all'accertamento, sentito l'ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili.

43. Presso ogni ufficio del registro è costituita la commissione per l'esame delle proposte del comune. Ad essa si applicano le disposizioni dell'articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'ufficio del registro comunica al comune gli accertamenti e le decisioni dei vari gradi del contenzioso. In mancanza di proposte da parte del comune, l'ufficio del registro procede all'accertamento dell'incremento di valore imponibile ai sensi dei precedenti commi 35, 36 e 37.

44. Per l'omessa dichiarazione prevista dai commi 29, 30, 31 e 32, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Per l'omessa o infedele indicazione dei dati e degli elementi rilevanti per la determinazione dell'imponibile, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta. Se rileva l'incremento di valore, si tiene conto, per la sua determinazione, del valore iniziale già definito ai sensi dei commi 10, 11, 12, 13 e 14. L'omessa o infedele indicazione di dati diversi da quelli di cui al presente comma, ovvero la mancata allegazione dei documenti prescritti, è punita con sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000. I notai o gli altri pubblici ufficiali che non hanno richiesto o non hanno prodotto la dichiarazione sono puniti con la sanzione amministrativa da da euro 10.000 a euro 50.000.

45. Esenzioni e riduzioni.

Sono esenti dall'imposta gli incrementi di valore:

a) degli immobili acquistati a titolo gratuito, anche per causa di morte, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dai relativi consorzi o associazioni dotate di personalità giuridica;

b) degli immobili trasferiti a titolo oneroso tra gli enti di cui alla lettera a);

c) degli immobili acquistati a titolo gratuito anche per causa di morte, da enti pubblici o privati legalmente riconosciuti, qualora la donazione, l'istituzione di erede o il legato abbiano scopo specifico di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica o pubblica utilità, nonché da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della

legge 23 dicembre 1998, n. 461. L'esenzione è revocata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro cinque anni dall'acquisto mediante l'esibizione di idonea documentazione all'ufficio del registro;

d) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a euro 500.000.

46. L'imposta di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 è ridotta al 25 per cento per gli incrementi di valore degli immobili di interesse artistico, storico o archeologico soggetti alla legge 10 giugno 1939, n. 1089, a condizione che in base a certificazione del competente organo della pubblica amministrazione degli obblighi stabiliti per la conservazione e la protezione dell'immobile risultino adempiuti fino alla data del suo trasferimento o a quella del compimento del decennio.

47. Le obbligazioni previste dal presente articolo sono solidali tra gli alienati ovvero tra i beneficiari del trasferimento di ciascun immobile.

48. È nullo qualsiasi patto diretto a trasferire ad altri l'onere dell'imposta prevista dal presente articolo.

49. Il credito derivante dall'applicazione dell'imposta di cui al presente articolo, delle relative soprattasse e degli interessi è privilegiato sugli immobili trasferiti con lo stesso grado dei crediti previsti dal n. 5 dell'articolo 2780 del codice civile. Per le imposte suppletive il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.

50. Le somme riscosse per l'imposta, interessi e soprattasse sono attribuite in uguale misura allo Stato e al comune nel cui territorio è ubicato l'immobile. Per gli immobili ubicati in più comuni l'imponibile è ripartito in proporzione alla superficie compresa in ciascuno di essi e l'imposta è liquidata separatamente.

51. L'ufficio del registro che ha effettuato la riscossione provvede alla ripartizione e al versamento mensile delle somme spettanti ai singoli comuni.

52. Le somme indebitamente percepite sono rimborsate al contribuente dall'amministrazione finanziaria e, su disposizione dell'intendente di finanza, recuperate nei confronti del comune insieme con gli interessi passivi, anche mediante trattenuta sui versamenti successivi.

53. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le ulteriori modalità per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo.

54. I comuni possono rilasciare a carico della tesoreria comunale delegazioni di pagamento sull'imposta in misura non superiore ai due terzi del gettito dell'anno precedente, a garanzia dei mutui assunti o da assumere. Quando il gettito dell'imposta risulti insufficiente il comune debitore deve rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti comunali delegabili per legge.

55. Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta e delle soprattasse e pene pecuniarie, per gli interessi, per le dilazioni di pa-

gamento, per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non sia diversamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative all'imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell'imposta per decorso del decennio, quelle relative all'imposta di successione.

56. Le disposizioni concernenti il pagamento dell'imposta mediante cessione allo Stato di beni culturali si applicano esclusivamente nei casi di acquisto per successione a causa di morte da parte degli eredi o legatari.

57. L'imposta deve essere restituita quando l'atto di alienazione a titolo oneroso e di trasmissione a titolo gratuito, anche per causa di morte, è dichiarato nullo o annullato ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634. Per i successivi trasferimenti imponibili si assume quale valore iniziale quello determinato o determinabile come tale in relazione all'atto nullo o annullato. L'avveramento della condizione risolutiva espressa non dà luogo a rimborso dell'imposta né ad applicazione di una nuova imposta. Per i successivi trasferimenti si assume quale valore iniziale quello determinato come valore finale ai fini della precedente tassazione. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche in caso di risoluzione dei contratti indicati nel comma 5».

57.0.62

Nocco

Dopo l'articolo 57, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al decreto legislativo n. 139 del 2005 all'articolo 1 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Ai dottori commercialisti è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

a) la redazione dei verbali degli organi di amministrazione e dei verbali di assemblea ordinaria delle società di capitali ogni qual volta ne sia richiesta la iscrizione nel registro delle imprese;

b) la redazione dei verbali di assemblea e degli organi di amministrazione di esecuzione di delibere precedenti, anche di natura straordinaria, che non comportino modifiche di statuto"».

57.0.63

Nocco

Dopo l'articolo 57, è inserito il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al decreto legislativo n. 139 del 2005 all'articolo 1 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Ai dottori commercialisti è riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attività:

a) l'autentica delle firme in materia di trasferimento delle azioni nominative e di trasferimento delle partecipazioni di S.r.l.;

b) l'autentica e la redazione con scrittura privata dei contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda"».

57.0.64

Nocco

Dopo l'articolo 57, inserire i seguenti:

«Art. 57-bis.

(Competenze degli avvocati)

1. Al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

"Articolo 4-bis. – 1. Gli avvocati iscritti all'albo professionale possono levare il protesto di cambiali e di assegni bancari, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.

2. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono fame domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato davanti alle corti d'appello e ai tribunali.

3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1.

4. L'avvocato nel compimento degli atti previsti dal presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale"».

«Art. 57-ter.

(Competenze dei dottori commercialisti)

1. Dopo l'articolo 1 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, approvato con decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, è inserito il seguente:

"Articolo 1-bis. – *(Levata dei protesti)*. – 1. I dottori commercialisti iscritti all'albo possono levare protesto di cambiali e di assegni bancari, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.

2. I dottori commercialisti che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono fame domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato la professione per almeno cinque anni.

3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1.

4. Il dottore commercialista nel compimento degli atti previsti dal presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale"».

«Art. 57-quater.

(Modifiche agli articoli 68, 69, 71 e 73 del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669)

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68:

1) al primo comma, le parole: "notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "avvocato o da un dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero";

2) al secondo comma, la parola: "notaro" è sostituita dalle seguenti: "avvocato, dottore commercialista";

b) all'articolo 69, primo comma, secondo periodo, le parole: "dal notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "dall'avvocato, dal dottore commercialista,";

c) all'articolo 71, primo comma, numero 5), le parole: "del notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore commercialista,";

d) all'articolo 73, primo comma, le parole: "I notari" sono sostituite dalle seguenti: "Gli avvocati, i dottori commercialisti"».

«Art. 57-quinquies.

(Modifiche agli articoli 60, 61, 63 e 65 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736)

1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60:

1) al primo comma, le parole: "da un notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "da un avvocato o da un dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero";

2) al secondo comma, la parola: "notaro" è sostituita dalle seguenti: "avvocato, dottore commercialista";

b) all'articolo 61, primo comma, secondo periodo, le parole: "dal notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "dall'avvocato, dal dottore commercialista,";

c) all'articolo 63, primo comma, numero 5), le parole: "del notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore commercialista";

d) all'articolo 65, primo comma, le parole: "I notari" sono sostituite dalle seguenti: "Gli avvocati, i dottori commercialisti".».

57.0.65

Nocco

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Competenza sull'assistenza fiscale e norme di coordinamento)

1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

2. All'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ai commi 3 e 4 dopo le parole: "disposizioni vigenti" sono abrogate le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto"».

57.0.66

GRILLOTTI, BONATESTA

Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Al fine di rafforzare e accelerare i processi di introduzione di sistemi di gestione ambientale e di politiche di sostenibilità per le piccole e medie Imprese e per i territori delle Regioni del Mezzogiorno, è previsto un programma straordinario di ricerca, innovazione e assistenza tecnica basato sulla integrazione e sinergia di fondi esistenti.

2. Per la progettazione e gestione operativa di tale programma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da assegnare per l'anno 2006 in favore di Suggest Scarl (organismo di diritto pubblico).

3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3003 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006».

Conseguentemente, alla Tabella C, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: Art. 9-ter: Fondo di riserva per la autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare la seguente variazione:

2006: 89.400.

Art. 58.**58.1**

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, dopo le parole: «ristrutturazione di imprese della filiera agro alimentare» inserire le seguenti: «gestite o direttamente controllate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».

58.2

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI, RONCONI

Al comma 1, dopo le parole: «ristrutturazione di imprese della filiera agroalimentare» aggiungere le seguenti: «gestite direttamente o controllate dagli imprenditori agricoli».

58.3

BONGIORNO

Al comma 1, dopo le parole: «ristrutturazione di imprese della filiera agroalimentare» aggiungere le seguenti: «gestite direttamente o controllate dagli imprenditori agricoli».

58.4

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO

Al comma 1, dopo le parole: «ristrutturazione di imprese della filiera agroalimentare», aggiungere le seguenti: «gestite direttamente o controllate dagli imprenditori agricoli».

58.5

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prioritariamente finalizzati ad accrescere il peso della componente agricola nell'ambito delle filiere medesime ed a favorire l'adeguamento strutturale delle imprese agricole operanti in settori in crisi».

58.6

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa definizione di appositi contratti di programma stipulati fra i diversi soggetti delle filiere interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità applicative per la stipula dei suddetti contratti».

58.7

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, BASSO, CADDEO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell'applicazione di tali interventi dovranno essere predisposti appositi contratti di programma stipulati fra i diversi soggetti della filiera agroalimentare. Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le modalità applicative ed i criteri per la stipula dei suddetti contratti».

58.8

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "un contingente annuo di 200.000 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "un contingente annuo di 400.000 tonnellate; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali sono individuate percentuali del sud-

detto contingente, comunque non inferiori al 50 per cento, relative a produzioni nazionali oggetto di appositi contratti di coltivazione o accordi di filiera"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

58.9

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "un contingente annuo di 200.000 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "un contingente annuo di 300.000 tonnellate; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali sono individuate percentuali del suddetto contingente, comunque non inferiori al 50 per cento, relative a produzioni nazionali oggetto di appositi contratti di coltivazione o accordi di filiera"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

58.10

PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASSO, CADDEO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "un contingente annuo di 200.000 tonnellate" sono sostituite dalle seguenti: "un contingente annuo di 400.000 tonnellate"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

58.11

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Al comma 2, sostituire le parole: «possono essere individuate» con le seguenti: «sono individuate».

58.12

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Al comma 2, sostituire le parole: «possono essere individuate» con le seguenti: «sono individuate».

58.13

ULIVI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'attività di sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, relativa a produzioni florovivaistiche, svolta da imprenditori agricoli su piante non di proprietà degli imprenditori che la effettuano, è considerata reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Agli imprenditori agricoli che svolgono la predetta attività si applica la rivalutazione del 100 per cento del reddito agrario limitatamente al terreno adibito a coltivazione delle piante di proprietà del terzo».

58.14

MAGNALBÒ, CURTO, SPECCHIA, DEMASI, COZZOLINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;"

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo;
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
- h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso;"

d) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

«3-*ter*. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-*bis* sono censite nella categoria catastale D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola –, senza attribuzione di rendita. Per l'accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni; dette disposizioni si applicano anche ai fabbricati rurali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano accatastati all'urbano con attribuzione di rendita."».

58.15

PICCIONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il fabbricato deve essere utilizzato:

- 1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
- 2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;
- 3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;
- 4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

6) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;"

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:

a) alla protezione delle piante;

b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l'allevamento;

d) all'allevamento e al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso;"

d) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

"3-ter. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-bis sono censite nella categoria catastale D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola, senza attribuzione di rendita. Per l'accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto dei terreni; dette disposizioni si applicano anche ai fabbricati rurali che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano accatastati all'urbano con attribuzione di rendita."».

58.16

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCA, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 9 della legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e dell'finanze, modificare gli importi come segue:

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

58.17

PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASSO, CADDEO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis. L'anticipo del contributo dello Stato sulla spesa per i premi delle polizze assicurative individuali e collettive, nonché per le azioni di mutualità, erogato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dal Ministero delle politiche agricole e forestali è pari al 90 per cento».

58.18

PICCIONI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'anticipo del contributo dello Stato sulla spesa per i premi delle polizze assicurative individuali e collettive, nonché per le azioni di mutualità, erogato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 dal Ministero delle politiche agricole e forestali è pari al 90 per cento.».

58.19

PICCIONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 179, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente: "*f*) sull'etichetta devono essere indicati il Paese o i Paesi d'origine in cui il miele è stato raccolto"».

58.20

PICCIONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 3-ter, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: "o vallive", sono soppresse».

58.21

PICCIONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 1, comma 3-quinquies, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, dopo le parole: "sentite le organizzazioni dei produttori riconosciute", sono inserite le seguenti: "e le organizzazioni professionali agricole"».

58.22

PICCIONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad uso acquacoltura sono determinati, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *a*), della legge 5 gennaio 1994, n. 36».

58.23

PICCIONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle concessioni per i pozzi di acqua ad uso acquacoltura si applica il canone determinato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, se l'impresa richiedente è iscritta nel registro delle imprese delle camere di commercio».

58.24

PICCIONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura».

58.25

FALOMI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per le imprese industriali, sono ammessi in deduzione il 50 per cento di tutte le spese per investimenti a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell'acqua, oppure il 25 per cento di tutte le spese per investimenti a favore dell'utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto consumo d'acqua potabile, così come definiti da apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell'ambiente entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

7. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

58.26

PICCIONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al n. 103, dopo le parole: "editoriali e simili" sono inserite le seguenti: "nonché per uso di Consorzi di bonifica e di irrigazione"».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 2, tabella C richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002): – Art. 14, comma 1: Accise gas metano (6.1.2.2 – Restituzione e rimborsi di imposte – cap. 3823), modificare gli importi nel modo seguente:

2006: – 5.000;

2007: – 5.000;

2008: – 5.000.

58.27

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 2, comma 40, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al n. 103, dopo le parole: "editoriali e simili" sono inserite le seguenti: "nonché per uso di Consorzi di bonifica e di irrigazione"».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2006: – 5.000;

2007: – 5.000;

2008: – 5.000.

58.28

PICCIONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 23, comma 6-bis, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, le parole: "31 dicembre 2005", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006"».

58.29

MINARDO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le accise gravanti sui carburanti ad uso agricolo sono ridotte in misura pari al 30 per cento».

Conseguentemente alla tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.

58.30

MINARDO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il costo del gasolio per autotrazione è ridotto in misura pari al 30 per cento».

Conseguentemente alla tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.

58.31

BONGIORNO, SPECCHIA, TOFANI, SALERNO, CURTO, BONATESTA, PACE, ZAPPACOSTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Al fine di sostenere l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agricoli ed alimentari, di migliorare la sicurezza degli alimenti e accrescere l'informazione a vantaggio dei consumatori, a decorrere dal 1° gennaio 2006, alle imprese della filiera agroalimentare è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute per l'avvio di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti

agro-alimentari, anche in attuazione del Regolamento CE n. 178 del 28 gennaio 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2006, di 20 milioni di euro per l'anno 2007 e di 20 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;

2007: - 20.000;

2008: - 20.000.

58.32

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI, RONCONI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "e successive modificazioni", sono inserite le seguenti: "e comunque non inferiori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili" ».

58.33

BERGAMO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "e successive modificazioni", sono inserite le seguenti: "e comunque non inferiori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili" ».

58.34

BONGIORNO, SPECCHIA, TOFANI, CURTO, SALERNO, ZAPPACOSTA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'articolo 1-ter della legge 29 aprile 2005, n. 71, le

parole: "31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2005"».

58.35

COVIELLO, D'ANDREA, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In relazione agli eventi calamitosi registrati dal settore agricolo in Basilicata è autorizzata la spesa quale contributo straordinario per l'anno 2006 di 10 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti in conto capitale relativi a tutte le rubriche, per il seguente importo:

2006: - 10.000.

58.36

COVIELLO, D'ANDREA, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È rifinanziato il fondo, nella misura di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008, per gli aiuti alla bieticoltura del centro-sud in conformità alle autorizzazioni già concesse dall'Unione europea».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

58.37

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili i fabbricati delle cooperative agricole e dei loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si intendono rurali».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

58.38

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il contributo di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178, è prorogato al triennio 2006-2008. Il limite massimo di spesa, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è riservato esclusivamente agli investimenti realizzati per:

a) l'innovazione dei progetti produttivi ed il miglioramento della qualità delle produzioni agroalimentari certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale;

b) l'incremento delle esportazioni dei prodotti agroalimentari verso i Paesi extracomunitari.

A tali investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno di riferimento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

58.39

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di accelerare gli interventi per il riutilizzo delle acque reflue depurate di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, è disposto lo stanziamento di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 da destinarsi alla realizzazione delle necessarie infrastrutture idriche di connessione.

3-ter. L'elenco delle opere da finanziare, di cui al precedente comma, approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e sulla base dell'elenco predisposto dalle regioni ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185, è inserito nel "Programma nazionale degli interventi nel settore idrico" di cui al comma 4».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 15.000;
2007: - 15.000;
2008: - 15.000.

58.40

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: "nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45" sono sostituite dalle seguenti: "nonché nel comma 2 dell'articolo 45, fatta eccezione per i soggetti che operano nel settore agricolo e della pesca per i quali l'aliquota è determinata nella misura dell'1,9 per cento";

b) all'articolo 45 è soppresso il comma 1».

Conseguentemente, nella rubrica dopo la parola: «agricoltura» aggiungere le seguenti: «e di pesca».

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

58.41

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "produttori agricoli" sono inserite le seguenti: "e dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226"».

Conseguentemente, nella rubrica, dopo la parola: «agricoltura» aggiungere le seguenti: «e di pesca».

Conseguentemente ancora, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui».

58.42

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, BASSO, LEGNINI, CADDEO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2006, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro da destinare al pagamento ai produttori bieticoli delle regioni meridionali delle consegne 2005, effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1260/02».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2006: - 10.000.

58.43

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, BASSO, DI SIENA, LEGNINI, CADDEO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'anno 2006, al fine di salvaguardare la produzione e il reddito dei produttori bieticoli, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro. Le modalità di erogazione dell'aiuto saranno definite con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni interessate».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2006: - 10.000.

58.44

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla crisi di mercato di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2006 dei pagamenti delle rate di operazioni creditizie e di finanziamento. Le rate sospese sono consolidate per la durata residua delle operazioni, senza aggravii o di sanzioni, interessi ed altri oneri».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

58.45

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l'attuazione degli interventi previsti dal piano nazionale ortofrutticolo di cui all'articolo 1, comma 3-quinquies, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma si provvede

con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare la seguente variazione:

2006: - 10.000.

58.46

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTINA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il pagamento del contributo ai produttori del settore bieticolo-saccarifero, in attuazione del Regolamento CE n. 1260/2001, del Consiglio, del 19 giugno 2001. Le modalità di erogazione sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

58.47

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTINA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle imprese della filiera agroalimentare che adottano regIMI obbligatori di certificazione e controllo della qualità ai sensi del Regolamento CE n. 2081/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992 e del Regolamento CE n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti termini e modalità per la concessione del cre-

dito d'imposta di cui al presente comma, fino al limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.

58.48

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La dotazione del capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2006: - 10.000.

58.49

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTINA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria e favorire l'avvio di interventi di riconversione qualitativa degli allevamenti e di miglioramento del benessere animale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per l'erogazione dei benefici di cui al presente comma alle aziende interessate».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, modificare gli importi come segue:

2006: - 20.000.

58.50

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTINA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria il Ministero della salute è autorizzato ad avviare, a decorrere dal 2006, in deroga al divieto di cui all'articolo 1 comma 95 della legge 30 dicembre n. 311, procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di 95 veterinari coadiutori, considerando prioritariamente nella valutazione dei titoli, il servizio effettivamente svolto presso il ministero stesso All'onere derivante dal presente comma, valutato in 11.930.000 euro a decorrere dal 2006 si provvede mediante l'impiego di quota parte del fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 311 del 2004».

58.51

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTINA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il GPL e il metano utilizzati nelle coltivazioni sotto serra sono esenti da accisa. Le modalità di erogazione del beneficio sono definite con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2006: - 500;

2007: - 500;

2008: - 500.

58.52

BASSO, TREU, FALCIER, CREMA, CADDEO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di riconvertire l'attività di pesca del mollusco bivalve *Tapes Philippinarum* nella Laguna di Venezia in attività di molluschicoltura, per gli anni 1995-2005 il canone demaniale sulle aree allo scopo destinate deve considerarsi meramente ricognitorio ed è fissato nella misura pari al 10% di quello stabilito dal Decreto del Ministro dei Trasporti e delle Comunicazioni del 15 novembre 1995, n. 595, in considerazione della non esclusività dell'attività svolta e del suo carattere sperimentale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui».

58.53

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

«3-bis. A partire dal 1° gennaio 2006, il Corpo forestale dello Stato fornisce gratuitamente anche al proprio personale direttivo la divisa di ordinanza, la tuta da campagna e gli altri generi di vestiario e casermaggio, secondo le medesime modalità, termini e criteri previsti per il restante personale non direttivo e non dirigente. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, quantificati in 199.996 euro annui, a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, 228».

58.54

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:

«3-bis. Al fine di poter ottemperare a quanto disposto per il Corpo forestale dello Stato dal comma precedente, l'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 87 è sostituito dal seguente:

"Art. 14. – 1. Il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, per esigenze di servizio, può attribuire, con proprio decreto, la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo Forestale dello Stato, limitatamente alle funzioni esercitate.

2. Fermo restando il diritto di obiezione riservato al personale di ruolo già in servizio alla data di entrata in vigore della presente norma di legge, agli appartenenti ai ruoli degli operatori e collaboratori è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate. Fermo restando il diritto di obiezione riservato al personale di ruolo già in servizio alla data di entrata in vigore della presente norma di legge e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, agli appartenenti ai ruoli dei revisori e dei periti è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria limitatamente alle funzioni esercitate".

3-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente, quantificati in 155.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, 228».

58.55

BONGIORNO, SPECCHIA, TOFANI, CURTO, SALERNO, ZAPPACOSTA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 settembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e somme aggiuntive con il pagamento:

- a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo;
- b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso, ancorché non prescritti.

5. La definizione di cui al comma 1 comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti.

6. Nei 90 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 30 aprile 2006 possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1 versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato in dieci rate semestrali senza interessi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un agio pari all'1 per cento.

7. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, da emanarsi d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.

8. Alla definizione concordata di cui ai commi precedenti possono accedere anche i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli debitori nei confronti dell'INPS per contributi previdenziali ed assistenziali maturati al 30 settembre 2005 e non ancora iscritti al ruolo.

9. Al fine di garantire l'integrale rimborso dei titoli emessi a seguito delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti effettuate ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni, è costituito, con contabilità separata, su conto corrente intestato alla SCII, aperto presso la Tesoreria Centrale, un Fondo di garanzia. A decorrere dal 28 febbraio 2005 il Fondo è alimentato mensilmente da una percentuale pari al 5 per cento dei contributi correnti versati all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dalle aziende di cui al decreto ministeriale del 5 febbraio 1969 e ciò fino a concorrenza dell'ammontare dei titoli emessi e non ancora rimborsati».

Conseguentemente, nella tabella A, alla voce: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 4.000;
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;

e nella medesima tabella, alla voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti modifiche:

2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.

58.56

BONGIORNO, TOFANI, SALERNO, SPECCHIA, CURTO, BONATESTA, PACE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 30 settembre 2005, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuato dallo stesso.

5. Ai fini del mantenimento delle garanzie già presentate in favore della società cessionaria di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i crediti contributivi oggetto di cessione da parte dell'INPS, l'Istituto è tenuto a sostituire gli stessi con crediti pari importo, subordinatamente alla effettiva necessità per la società cessionaria di tale rimborso per far fronte agli obblighi di pagamento di cui alla cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS.

6. Entro novanta giorni dalla data in entrata in vigore della presente disposizione, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 30 aprile 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 31 dicembre 2006. Sulle somme riscosse dai concessionari spetta agli stessi un aggio pari al 4 per cento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi nonché di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione».

58.0.1

PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASSO, CADDEO

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Interventi per la lotta contro flavescenza dorata)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore vitivinicolo, per gli impianti viticoli colpiti dalla flavescenza dorata è destinato, per l'anno 2006, un importo di 20 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a sostegno delle imprese agricole soggette all'obbligo di estirpazione dei vigneti per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni veicolate dall'insetto *Scaphoideus titanus*.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla fitopatia, entro il limite di cui al comma 1, gli importi per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento predisposti dalle regioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma regionale deve delimitare i territori colpiti dalle infezioni, in cui sono state effettuate le estirpazioni obbligatorie e deve riguardare:

a) per quanto concerne gli interventi finanziabili:

– le spese per controlli, test, monitoraggi e altre indagini riguardanti il fitoplasma ed il suo insetto vettore;

– i costi per gli interventi strutturali di estirpazione e reimpianto dei vigneti colpiti;

– gli oneri relativi al mancato reddito derivante alle imprese agricole sia dal mancato reimpianto, su parere del servizio fitosanitario regionale, sia dal periodo di mancata produzione dei vigneti reimpiantati, con priorità per gli imprenditori agricoli professionali;

– i costi sostenuti dalle amministrazioni comunali per attività di bonifica e di estirpazione dei vigneti abbandonati, delle aree incolte ritenute focolaio di infezione di flavescenza dorata o rifugio dell'insetto vettore;

b) per quanto concerne i beneficiari:

– gli enti tecnico-scientifici pubblici e privati per gli interventi di cui alla precedente lettera *b)* punto 1;

– i conduttori i cui vigneti ricadono nelle zone indicate alla lettera *a)* e per le quali sia previsto un idoneo programma fitosanitario di estirpazione e bonifica per il controllo della fitopatia, per gli interventi di cui alla precedente lettera *b)* punti 2 e 3;

– le amministrazioni comunali per gli interventi di cui alla precedente lettera *b*) punto 4;

c) l'entità del contributo, fino al cento per cento delle spese sostenute, entro i limiti dell'importo trasferito ai sensi del comma 2, tenendo conto delle percentuali di danno. L'intervento contributivo per gli imprenditori può anche consistere nella fiscalizzazione degli oneri sociali.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 1, lettera *d*), è incrementata della somma di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere sulla dotazione, per l'anno 2006 del Fondo investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

58.0.2

PICCIONI

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore vitivinicolo, per gli impianti viticoli colpiti dalla flavescenza dorata è destinato, per l'anno 2006, un importo di 10 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n.388 e successive modificazioni, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a sostegno delle imprese agricole soggette all'obbligo di estirpazione dei vigneti per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni veicolate dall'insetto *Scaphoideus titanus*.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla fitopatìa, entro il limite di cui al comma 1, gli importi

per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma regionale deve contenere:

a) per quanto concerne l'area di intervento, i territori colpiti dalle infezioni, in cui sono state effettuate le estirpazioni obbligatorie;

b) per quanto concerne gli interventi finanziabili:

1) le spese per controlli, test, monitoraggi e altre indagini riguardanti il fitoplasma ed il suo insetto vettore;

2) i costi per gli interventi strutturali di estirpazione e re impianto dei vigneti colpiti;

3) gli oneri relativi al mancato reddito derivante alle imprese agricole sia dal mancato reimpianto, su parere del servizio fitosanitario regionale, sia dal periodo di mancata produzione dei vigneti reimpiantati, con priorità per gli imprenditori agricoli professionali;

4) i costi sostenuti dalle amministrazioni comunali per attività di bonifica e di estirpazione dei vigneti abbandonati, delle aree incolte ritenute focolaio di infezione di flavescenza dorata o rifugio dell'insetto vettore;

c) per quanto concerne i beneficiari:

1) gli enti tecnico-scientifici pubblici e privati per gli interventi di cui alla precedente lettera b) punto 1;

2) i conduttori i cui vigneti ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali sia previsto un idoneo programma fitosanitario di estirpazione e bonifica per il controllo della fitopatìa, per gli interventi di cui alla precedente lettera b) punti 2 e 3;

3) le amministrazioni comunali per gli interventi di cui alla precedente lettera b) punto 4;

d) l'entità del contributo, fino al cento per cento delle spese sostenute, entro i limiti dell'importo trasferito ai sensi del comma 2, tenendo conto delle percentuali di danno. L'intervento contributivo per gli imprenditori può anche consistere nella fiscalizzazione degli oneri sociali.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, comma 1, lettera d), è incrementata della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere sulla dotazione, per l'anno 2006 del Fondo investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

58.0.3

BRIGNONE

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore vitivinicolo, per gli impianti viticoli colpiti dalla flavescenza dorata è destinato, per l'anno 2006, un importo di 25 milioni di euro, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n.388 e successive modificazioni, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera *b*) del Trattato istitutivo della Comunità europea, a sostegno delle imprese agricole soggette all'obbligo di estirpazione, dei vigneti per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni veicolate dall'insetto *Scaphoideus titanus*.

2. Il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla fitopatia, entro il limite di cui al comma 1, gli importi per l'attivazione degli interventi di cui al comma 3, sulla base dei programmi di intervento presentati dalle regioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il programma regionale deve contenere:

a) per quanto concerne l'area di intervento, i territori colpiti dalle infezioni, in cui sono state effettuate le estirpazioni obbligatorie;

b) per quanto concerne gli interventi finanziabili:

1) le spese per controlli, test, monitoraggi e altre indagini riguardanti il fitoplasma ed il suo insetto vettore;

2) i costi per gli interventi strutturali di estirpazione e reimpianto dei vigneti colpiti;

3) gli oneri relativi al mancato reddito derivante alle imprese agricole sia dal mancato reimpianto, su parere del servizio fitosanitario regionale, sia dal periodo di mancata produzione dei vigneti reimpiantati, con priorità per gli imprenditori agricoli professionali;

4) i costi sostenuti dalle amministrazioni comunali per attività di bonifica ed estirpazione dei vigneti, abbandonati, delle aree incolte ritenute focolaio di infezione di flavescenza dorata o rifugio dell'insetto vettore;

c) per quanto concerne i beneficiari:

1) gli enti tecnico scientifici pubblici e privati per gli interventi di cui alla precedente lettera *b*) punto 1;

2) i conduttori i cui vigneti ricadono nelle zone indicate alla lettera *a*) e per le quali sa previsto un idoneo programma fitosanitario di estirpazione e bonifica per il controllo della fitopatia, per gli interventi di cui alla precedente lettera *b*) punti: 2 e 3;

3) le amministrazioni comunali per gli interventi di cui alla precedente lettera *b*) punto 4;

d) l'entità del contributo, fino al cento per cento delle spese sostenute, entro i limiti dell'importo trasferito ai sensi del comma 2, tenendo conto delle percentuali di danno. L'intervento contributivo per gli imprenditori può anche consistere nella fiscalizzazione degli oneri sociali.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 1, lettera *d*), è incrementata della somma di 25 milioni di euro per l'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere sulla dotazione, per l'anno 2006 del Fondo investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Conseguentemente alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero della salute:

2006: - 50.000;

2007: - 50.000;

2008: - 50.000.

58.0.4

PICCIONI

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza nel settore vitivinicolo, per gli impianti viticoli colpiti dalla flavescenza dorata, in conformità all'articolo 87, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato istitutivo della Comunità europea, il Ministero delle politiche agricole e forestali trasferisce alle regioni colpite dalla fitopatìa, entro il limite dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 129, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, gli importi per l'attivazione degli interventi di cui al successivo comma 2, sulla base di programmi presentati dalle regioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il programma regionale deve contenere:

a) per quanto concerne l'area di intervento: i territori colpiti dalle infezioni, in cui sono state effettuate le estirpazioni obbligatorie;

b) per quanto concerne gli interventi finanziabili:

1) le spese per controlli, test, monitoraggi e altre indagini riguardanti il fitoplasma ed il suo insetto vettore;

2) i costi per gli interventi strutturali di estirpazione e reimpianto dei vigneti colpiti;

3) gli oneri relativi al mancato reddito derivante alle imprese agricole sia dal mancato reimpianto, su parere del servizio fitosanitario regionale, sia dal periodo di mancata produzione dei vigneti reimpiantati, con priorità per gli imprenditori agricoli professionali;

4) i costi sostenuti dalle amministrazioni comunali per attività di bonifica ed estirpazione dei vigneti abbandonati, delle aree incolte ritenute focolaio di infezione di flavescenza dorata o rifugio dell'insetto vettore;

c) per quanto concerne i beneficiari:

1) gli enti tecnico-scientifici pubblici e privati per gli interventi di cui alla precedente lettera b) punto 1;

2) i conduttori i cui vigneti ricadono nelle zone indicate alla lettera a) e per le quali sia previsto un idoneo programma fitosanitario di estirpazione e bonifica per il controllo della fitopatìa, per gli interventi di cui alla precedente lettera b) punti 2 e 3;

3) le amministrazioni comunali per gli interventi di cui alla precedente lettera b) punto 4;

d) l'entità del contributo, fino al cento per cento delle spese sostenute, entro i limiti dell'importo trasferito ai sensi del comma 1, tenendo conto delle percentuali di danno. L'intervento contributivo per gli imprenditori può anche consistere nella fiscalizzazione degli oneri sociali».

58.0.5

PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASSO, CADDEO

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. Nella Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, al numero 103, dopo le parole: "editoriali e simili" sono inserite le seguenti: "energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione"».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

58.0.6

PICCIONI

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, Tabella A, parte III, numero 103, dopo le parole: "editoriali e simili"; sono inserite le seguenti: "energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione"».

Conseguentemente, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 230 del 1998: Fondo nazionale per il servizio civile, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 5.000;

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

58.0.7

PASQUINI, CHIUSOLI, CADDEO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art 58-bis.

1. Alla legge n. 311 del 30 dicembre 2004, il comma 467 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Nel numero 41-bis della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si intendono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18, 19, 20 e 21 dell'art. 10

del predetto decreto 633/72 a chiunque rese, da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere la seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

58.0.8

Izzo

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'attività esercitata da fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86 che detengono prevalentemente immobili ad uso abitativo non di lusso, è assimilata a quella esercitata da imprese che hanno per oggetto esclusivo la rivendita dei predetti fabbricati o porzioni di fabbricato. Per tali fondi, l'attività di locazione non costituisce attività propria».

58.0.9

CARRARA, FALCIER

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Sui prodotti al consumo impiegati per animali vivi è obbligatoria la tracciabilità dei prodotti usati attraverso l'etichettatura».

58.0.10

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Riduzione delle aliquote di accisa per gli impieghi nel settore agricolo)

1. Al fine del contenimento dei costi di produzione le accise previste al punto 5 della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 15 per cento dell'aliquota normale e per la benzina nella misura del 40 per cento dell'aliquota normale per gli impieghi in lavori agricoli».

Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'alinea, sostituire le parole: "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 50 per cento"».

58.0.11

FLAMMIA, MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, MONTAGNINO, CADDEO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Incentivi fiscali ed erogazioni di risorse alle imprese per la gestione diretta delle risorse idriche)

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno, a decorrere dall'anno 2006, il Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero per le politiche agricole e forestali, individua, per l'anno in corso, meccanismi progressivi di diminuzione della pressione fiscale per premiare comportamenti virtuosi aziendali e interaziendali diretti al minor e più oculato utilizzo di acqua a fini agricoli e incentivi fiscali, nonché erogazioni di incentivi, per la costruzione di invasi e cisterne per l'accumulo di acque piovane destinate all'uso irriguo, da applicare a favore dei soggetti individuati dall'art. 2135 del codice civile. A tali fini sono stanziati, a decorrere dall'anno 2006, 75 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 75 milioni di euro annui.»

58.0.12

FALOMI

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure per il risparmio dell'acqua in agricoltura)

1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma denominato "programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura". Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia e/o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l'utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, in accordo con il Ministro delle risorse agricole e forestali e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2006. Risorse che confluiscono in un apposito fondo denominato "Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura" esclusivamente finalizzato all'attuazione del programma di cui sopra».

Conseguentemente dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

5. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

58.0.13

MARTONE, SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

*Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:***«Art. 58-bis.***(Misure per il risparmio dell'acqua in agricoltura)*

1. È istituito presso il Ministero delle risorse agricole e forestali uno specifico programma denominato "programma per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura". Il programma è finalizzato alla promozione di interventi e agevolazioni per gli imprenditori agricoli, così come definiti dalla normativa vigente, che dotano le proprie imprese di impianti di irrigazione a goccia e/o che utilizzano acque depurate e affinate derivanti da impianti industriali o civili, o che riducono l'utilizzo di acque provenienti da prelievi tramite pozzi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, in accordo con il Ministro delle risorse agricole e forestali e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono indicate le modalità di funzionamento e di accesso al programma da parte di imprese agricole singole o associate. A tale programma sono destinate risorse pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2006. Risorse che confluiscono in un apposito fondo denominato "Fondo per un uso corretto delle risorse idriche in agricoltura" esclusivamente finalizzato all'attuazione del programma di cui sopra».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire i seguenti:***«Art. 66-bis.**

1. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo II-bis del decretolegge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

«Art. 66-ter.

1. In attesa della definizione dell'istituzione di un'imposta europea sulle tassazioni valutarie, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in paesi extra Unione europea sono assoggettati al versamento dello 0,06 per cento delle somme trasferite.

«Art. 66-quater.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dallo gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

58.0.14

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure per il risparmio domestico dell'acqua potabile)

1. È ammesso a deduzione fiscale per le persone fisiche e le persone giuridiche la metà di tutte le spese seguenti:

a) impianti di raccolta e la depurazione delle acque meteoriche ad uso igienico negli edifici;

b) meccanismi per la differenziazione di erogazione del getto di acqua negli impianti di risciacquo dei servizi igienici;

c) meccanismi per il risparmio dell'acqua nei servizi igienici di ogni genere che assicurino un risparmio minimo potenziale del 10 per cento.

Alle minori entrate, quantificate in 100 milioni di euro a decorrere dal 2006, si fa fronte con il maggior gettito previsto dalle misure di cui all'articolo 66-bis».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

58.0.15

MARTONE, SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

*Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:***«Art. 58-bis.**

1. Per le imprese industriali, sono ammessi in deduzione il 50 per cento di tutte le spese per investimenti a favore di circuiti chiusi di utilizzo dell'acqua, oppure il 25 per cento di tutte le spese per investimenti a favore dell'utilizzo di acque depurate e affinate, per le produzioni industriali ad alto consumo d'acqua potabile, così come definiti da apposito decreto da emanare a cura del Ministro dell'Ambiente entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66 aggiungere i seguenti:***«Art. 66-bis.**

1. Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Art. 66-ter.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: 29. A decorrere dal 1° gennaio 2005 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione».

Le compensazioni valgono fino a concorrenza della somma necessaria per la copertura.

58.0.16

DE PETRIS, TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, ZANCAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per promuovere l'attuazione di un piano nazionale per lo sviluppo delle energie rinnovabili e da biomasse in agricoltura, in esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato con legge 1 gennaio 2002, n. 120. Il piano di cui al presente comma è approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

58.0.17

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Il Programma di azione per la lotta alla siccità e alla desertificazione, di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1999, n. 299, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 2000 e delle successive delibere del CIPE in materia, è finanziato, a decorrere dal 2006, con 100 milioni di Euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

58.0.18

SALERNO

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948 n. 1182, modificato con legge 6 agosto 1954, n. 718, modificato con legge 17 agosto 2005 n. 168 le parole: "appartenenti al Ministero delle politiche agricole e forestali" sono soppresse».

58.0.19

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARTONE, TOGNI

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Prestiti agevolati in agricoltura)

1. È istituito un fondo di rotazione, limitatamente all'anno 2006, per un importo di 10 milioni di euro, per l'erogazione di prestiti a tassi agevolati sia per l'esercizio delle attività agricole che per il rinnovo delle strutture agricole».

Conseguentemente, ridurre di pari importo, in Tabella A, la rubrica al Ministero dell'Economia.

58.0.20

DI SIENA, CADDEO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. A decorrere dall'anno 2006, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, è istituito il Fondo per il sostegno dei costi di trasporto delle produzioni agricole, finanziato con 20 milioni di euro, allo scopo di sostenere i settori agricoli che fronteggiano situazioni di grave crisi congiunturale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui».

58.0.21

ROTONDO, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, STANISCI, VICINI, BASSO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "dal 1° gennaio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2007"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « A decorrere dal 1 gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 12,5 per cento».

58.0.22

PIATTI, MURINEDDU, STANISCI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, DI SIENA, CADDEO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, il comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986.";

b) il comma 1, lettera d) dell'articolo 3 è soppresso;

c) i commi 1 e 2 dell'articolo 9 sono soppressi;

d) il comma 3 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: "Per i soggetti che esercitano attività agricola, diversi dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui all'articolo 5";

e) all'articolo 45, comma 1, dopo le parole "che operano nel settore agricolo" sono aggiunte le seguenti ", diversi dai produttori agricoli titolari di reddito agrario,"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.».

58.0.23

CURTO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Le aziende agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile debitorie per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessir relativi a periodi contributivi maturati al 30 settembre 2004 possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro il 16 marzo 2005, in quaranta rate trimestrali consecutive di pari importo secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso legale annuo per il periodo di differimento a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagati anche se in violazione delle norme sul collocamento. Si applica il comma 230 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. La domanda di regolarizzazione può essere presentata per i contributi previdenziali ed assistenziali omessir per i quali non sia iniziata la procedura esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, nonché per i contributi e premi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni per la parte del debito contributivo dovuto e rimasto insoluto alla data del 30 settembre 2004.

3. I termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si applicano nei confronti delle aziende di cui al comma 1, ai contributi e premi dovuti e agli accertamenti notificati successivamente al 30 settembre 2004.

4. possono accedere alla regolarizzazione agevolata di cui al comma 1, anche i soggetti totalmente sconosciuti all'ordinamento previdenziale agricolo nonché le aziende agricole che devono regolarizzare impiego di manodopera o attività lavorative di soggetti o per periodi non ancora accertati o che abbiano presentato denunce inesatte o incomplete».

58.0.24

STANISCI, MONTALBANO, IOVENE, LEGNINI, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIZZINATO

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Regolarizzazione contributiva in agricoltura)

1. Relativamente ai carichi per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati sino al 31 dicembre 2005, inclusi in ruoli emessi dall'INPS ed affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni, i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli possono estinguere il debito con il pagamento di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto al ruolo.

2. La definizione di cui al comma 1 comporta l'estinzione dei procedimenti amministrativi o giudiziari pendenti nonché l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate.

3. I concessionari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano ai soggetti debitori che, entro il 30 giugno 2006, possono sottoscrivere apposito atto con il quale avvalersi della facoltà di cui al comma 1, versando contestualmente almeno il 5 per cento delle somme dovute. Il residuo importo è versato in dieci rate semestrali senza interessi alle date di scadenza previste per la contribuzione corrente.

4. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle finanze, è predisposto il modello dell'atto di cui al comma 3 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute, di riversamento da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei connessi rapporti contabili.

5. Alla definizione di cui ai commi precedenti possono accedere anche i datori di lavoro agricolo ed i lavoratori autonomi agricoli debitori

nei confronti dell'INPS per contributi e premi previdenziali ed assistenziali maturati sino al 31 dicembre 2005, non ancora iscritti al ruolo».

Conseguentemente, all'articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari al 7 per cento.

58.0.25

SPECCHIA, BONGIORNO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. A decorrere dal primo gennaio 2006 i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori del settore agricolo sono determinati in base al salario reale.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è emanato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 3000;

2007: - 3000;

2008: - 3000.

58.0.26

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, CADDEO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera e-bis), è aggiunta la seguente: "e-ter) i contributi previdenziali ed assistenziali versati dagli imprenditori agricoli alla gestione della forma pensionistica obbligatoria per i nuovi assunti a tempo indeterminato, per un importo complessiva-

mente non superiore al 50 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 mila euro"».

All'articolo 67, Tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente relative alla rubrica Ministero delle finanze, per il triennio, in misura pari al 10 per cento.

58.0.27

BASSO, MURINEDDU, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, TREU, CREMA, CADDEO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Interventi a sostegno della pesca e dell'acquacoltura)

1. I sostegni di cui all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 sono estesi, nell'ambito dei fondi già stanziati, al settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. I contributi, già stanziati, per gli investimenti in agricoltura, di cui all'articolo II del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successivamente modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, si intendono estesi alle imprese che esercitano l'allevamento di prodotti ittici in acque marine, salmastre e dolci.

3. Al comma 19 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "e successive modificazioni", sono inserite le seguenti: "e comunque non minori del 30 per cento delle risorse annualmente disponibili, con priorità ai progetti già presentati ed istruiti"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

58.0.28

BASSO, MURINEDDU, PIATTI, VICINI, FLAMMIA, TREU, CREMA, CADDEO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure a sostegno dell'economia ittica)

1. Per ciascun degli anni dal 2006 al 2008, la dotazione del fondo per il sostegno dell'economia ittica è aumentata di 10 milioni di euro. Le risorse sono destinate a finanziare accordi tra Pubblica amministrazione e associazioni di categoria per la formazione degli addetti, la promozione e la commercializzazione dei prodotti ittici.

2. Per la costituzione dei distretti di pesca previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001, sono attribuiti al fondo di cui al comma 1, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008.

3. Gli imprenditori ittici, come individuati dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 154 del 2004, possono esercitare, come attività connessa a quella ittica, servizi di tutela dell'ambiente marino e lacustre. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è aumentata di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, per finanziare la stipula di convenzioni con le regioni aventi ad oggetto l'esercizio di tali attività.

4. Ai fini dell'attuazione del programma triennale della pesca marittima di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 154 del 2004, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

58.0.29

VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIATTI, MURINEDDU, CADDEO

*Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:***«Art. 58-bis.***(Disposizioni in materia di consorzi agrari)*

1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. I consorzi agrari sono società cooperative regolate dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, nonché dalle leggi speciali in materia di società cooperative e dalle disposizioni della presente legge.

1-bis. I consorzi agrari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2514 del codice civile sono considerati cooperative a mutualità prevalente.";

b) all'articolo 4, comma 2, come modificato dall'articolo 88 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole «agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545» sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexsiesdecies*, 2545-*septiesdecies* e 2545-*octiesdecies*";

c) all'articolo 5, comma 7-*bis*, introdotto dall'articolo 88 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole "all'articolo 2543" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 2545-*sexsiesdecies*".

d) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

1-bis. Nel caso di vendita o di cessione di cui al precedente comma è riconosciuto alle società cooperative agricole che somministrano da almeno due anni i propri prodotti al consorzio agrario in liquidazione coatta amministrativa, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, il diritto di opzione per l'acquisto dei beni immobili ovvero per la cessione dei rami di azienda strumentali alla conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti somministrati. L'esercizio del diritto di opzione esclude il diritto di prelazione di cui al precedente comma».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.*(Revisione aliquote sui prodotti alcolici).*

1. A decorrere dallo gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.»

58.0.30

STANISCI, PIATTI, MURINEDDU, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MONTAGNINO, CADDEO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Obbligo di esposizione del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli)

1. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, devono recare, oltre all'indicazione del prezzo di vendita, l'indicazione del prezzo unitario alla piattaforma logistica, corrisposto dal venditore al distributore, o direttamente al produttore, come risultante nelle rispettive fatture d'acquisto.

2. Chiunque omette di indicare o comunicare il prezzo di origine dei prodotti di cui al presente articolo, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, aumentata del 50 per cento nella misura minima e massima, da irrogarsi secondo le modalità previste dal comma 7 del medesimo articolo 22».

58.0.31

BRIGNONE

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Interventi per produzioni di qualità e per il contrasto dell'inflazione)

1. Allo scopo di contrastare i fenomeni speculativi che si sono verificati durante la campagna viticola 2005-2006 e che contribuiscono a determinare sfavorevoli andamenti inflattivi, di contribuire all'ampliamento delle scelte dei consumatori, favorendo acquisti consapevoli e compatibili con le esigenze di tutela ambientale e di sicurezza alimentare, conservare la biodiversità ed il paesaggio agrario, è destinato un importo di 25 milioni di euro a favore delle imprese agricole che producono uve DOC

del Piemonte condotte da imprenditori agricoli professionali singoli e associati.

2. Nei limiti della predetta somma, ai soggetti, di cui al precedente comma, iscritti nella relativa gestione previdenziale, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, relativi all'anno 2006, nella misura di 500 euro per ogni ettaro di superficie vitata coltivata a DOC e fino ad un massimo di 3.000 euro per azienda, nei limiti dell'ammontare massimo dell'aiuto *de minimis* previsto dal Reg. (CE) n. 1860/2005 della Commissione del 6 ottobre 2004.

3. Al relativo onere si provvede a valere sulla dotazione, per gli anni 2006 del Fondo investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui all'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.

Conseguentemente alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce: Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:

2006: - 50.000;

2007: - 50.000;

2008: - 50.000.

58.0.32

BONGIORNO, SPECCHIA, TOFANI, SALERNO, BONATESTA, PACE, CURTO

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art-58-bis.

(Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari)

1. Le associazioni professionali degli agricoltori, dei trasformatori sia industriali sia artigianali, dei commercianti e le associazioni dei consumatori, possono concludere accordi interprofessionali, annuali o pluriennali, con i quali definire il processo di trasferimento dei prodotti di cui all'articolo 1 e il processo di formazione dei prezzi, dalla produzione al consumo, individuando i passaggi della trasformazione e della distribuzione, e gli eventuali passaggi ulteriori.

2. La conclusione dell'accordo garantisce: la rintracciabilità del prodotto, della produzione sino al consumo; la trasparenza del processo di formazione del prezzo, dal primo trasferimento sino al consumo; la esclusione di soggetti e passaggi estranei alla filiera; la doppia indicazione, sulla etichetta del prodotto, del prezzo all'origine e di quello finale al consumo.

3. Gli accordi interprofessionali di cui al comma 1 riguardano il territorio di una intera regione, o di una parte di essa comprendente territorio di due o più province, ovvero il territorio di una sola provincia, o di parte di essa, avente una popolazione non inferiore ai 200.000 abitanti.

4. Nel caso di accordi riguardanti una regione o più province della stessa regione, gli accordi stessi sono conclusi dalle associazioni professionali regionali. Nel caso di accordi interprofessionali riguardanti una sola provincia o parte di essa, sono conclusi dalle associazioni professionali provinciali.

5. Il modello-tipo degli accordi interprofessionali di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Gli accordi interprofessionali di cui al comma 1, entro dieci giorni successivi alla loro conclusione, sono comunicati, a cura dei sottoscritti, alle regioni e alle province autonome interessate e sono depositati presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti. I sottoscritti dei predetti accordi ne curano la pubblicazione nelle forme di pubblicità previste per i provvedimenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Gli accordi interprofessionali e i modelli-tipo contrattuali sono altresì pubblicati sul sito internet del Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. I soggetti economici appartenenti alla filiera aderiscono all'accordo interprofessionale tramite comunicazione scritta da inoltrare alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e alle associazioni sottoscrittrici.

8. L'adesione di cui al comma 7 comporta l'obbligo di uniformarsi a tutte le condizioni contenute nell'accordo.

9. Eventuali contenziosi circa violazioni dell'accordo sono composti attraverso il ricorso dell'interessato all'organismo arbitrale operante presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

10. I soggetti che aderiscono all'accordo possono contrattualizzare il trasferimento del prodotto all'interno della filiera individuata nell'accordo medesimo per la durata dell'accordo stesso.

11. Nelle sedi delle aziende aderenti all'accordo, è obbligatoriamente esposto in maniera visibile al consumatore un apposito cartello segnaletico delle dimensioni e con il contenuto definiti nel decreto ministeriale di cui al comma 5.

12. Sulla etichetta del prodotto esposto per la vendita al consumatore, in spazi sia pubblici che privati, all'aperto o in ambienti chiusi, sono obbligatoriamente indicati, oltre al prezzo al consumo, anche il prezzo di acquisto al produttore e la zona di provenienza, così come desunti dall'accordo interprofessionale.

13. Nel rispetto delle norme comunitarie, l'adesione agli accordi interprofessionali di filiera di cui alla presente legge:

a) costituisce titolo di proprietà per l'attribuzione di contributi statali per la innovazione e la ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

b) costituisce titolo di priorità per l'assegnazione di aree nei piani di insediamenti produttivi, artigianali, industriali, commerciali;

c) costituisce, a parità di condizioni in favore della pubblica amministrazione, titolo di priorità nella aggiudicazione di appalti pubblici per la fornitura di prodotti agricoli e agroalimentari.

14. Le regioni e le province autonome possono riconoscere quale titolo di priorità l'adesione agli accordi interprofessionali di filiera di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

15. Le amministrazioni pubbliche assumono le opportune iniziative per promuovere e valorizzare gli accordi interprofessionali di cui alla presente legge.

16. Il sistema di incentivi di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

58.0.33

PIATTI, MURINEDDU, STANISCI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MONTAGNINO, CADDEO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure per favorire la trasparenza dei prezzi dei prodotti agroalimentari)

1. Ai fini della revisione e dell'aggiornamento annuale degli studi di settore nella filiera agro alimentare, nonché al fine di garantire la trasparenza dei prezzi dei prodotti agroalimentari, dal 1° gennaio 2006, è fatto obbligo di riportare il prezzo all'origine di tali prodotti in tutte le fatture emesse fino alla vendita finale e di indicarlo nell'etichetta esposta al pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con la medesima evidenza del prezzo di vendita al consumo. Per prezzo all'origine si intende quello pagato direttamente al produttore e riportato nella fattura di vendita. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente comma comporta l'irrogazione a carico del venditore della sanzione di cui all'articolo 22, comma 3, del citato decreto legislativo n. 114 del 1998».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 10 milioni di euro annui.»

58.0.34

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MONTAGNINO, CADDEO

Dopo l'**articolo 58**, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure per favorire la trasformazione e l'innovazione delle produzioni nel settore ortofrutticolo).

1. A decorrere dall'anno 2006, al fine di sostenere un piano di ristrutturazione del settore ortofrutticolo attraverso l'innovazione tecnologica e l'adozione di nuove varietà di prodotti, è concesso ai produttori agricoli, singoli ed associati« nel limite massimo di euro 70 milioni per ciascun degli anni 2006, 2007 e 2008, un contributo pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la trasformazione e l'innovazione delle produzioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del contributo».

Conseguentemente, dopo l'**articolo 66**, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gen-

naio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».

58.0.35

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MONTAGNINO, CADDEO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Interventi per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari)

1. Al fine di valorizzare le produzioni tutelate con marchi comunitari, di cui ai Regolamenti CE n. 2081/92 e n.2082/92, nonché di quelle iscritte nell'elenco dei prodotti tradizionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 173 del 1998, è autorizzata la spesa, a decorrere dall'anno 2006, di 50 milioni di euro. Le risorse saranno assegnate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per gli interventi di cui al precedente comma, sarà data priorità alle produzioni tutelate da Consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole e forestali e a quelle presentate da Regioni o province sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alco-

lici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

58.0.36

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MONTAGNINO, CADDEO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Interventi per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari)

1. Presso l'ICE è istituito il fondo per la Promozione prodotti agroalimentari di qualità, finanziato a decorrere dall'anno 2006 con 50 milioni di euro, allo scopo di promuovere nel mercato internazionale i prodotti tutelati con i segni distintivi comunitari di qualità DOP, IGP e AS. Le risorse sono destinate ad attuare programmi di penetrazione commerciale proposti da imprese agricole ed alimentari. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ICE, acquisito il parere dei Ministeri per le politiche agricole e degli affari esteri, della Conferenza Stato-regioni e sentite le associazioni di categoria, approva il regolamento di gestione del fondo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

58.0.37

BONGIORNO

Dopo l'**articolo 58**, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. L'articolo 16 del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228 è sostituito dal seguente:

"1. Nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato è istituito un regime di aiuti in favore delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti. Tale regime è definito, nei limiti delle autorizzazioni di spesa allo scopo previste da appositi provvedimenti legislativi, attraverso un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che annualmente promuovono un programma multiregionale di rilevanza nazionale.

2. I soggetti beneficiari sono i seguenti:

a) cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti in conferimento dai soci;

b) organizzazione dei produttori e loro forme associate costituite ai sensi degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102;

c) società di capitali partecipate dai due soggetti precedenti e/o da imprenditori agricoli per almeno il 51% in cui il capitale sociale sia sottoscritto al momento dell'istanza per rimanere almeno un periodo minimo di 10 anni dalla concessione degli aiuti finanziari.

3. Il regime di aiuto è finalizzato a realizzare:

a) processi di ristrutturazione organizzativa, logistica ed economica attraverso dismissioni, concentrazioni e fusioni fra imprese anche ai sensi degli orientamenti comunitari per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e la dismissione degli impianti;

b) processi di innovazione tecnologica e miglioramento delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli anche attraverso l'acquisizione di impianti, *know-how*, brevetti, imprese, reti commerciali, beni immateriali, *marketing* con particolare riguardo alla internazionalizzazione delle imprese e alla valorizzazione dei distretti agro industriali;

c) adeguamento degli impianti alle normative sulla sicurezza alimentare e di protezione dell'ambiente;

d) valorizzazione delle produzioni agricoli, in particolare tipiche e di qualità, soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente organizzazione economica dei produttori;

e) rafforzamento strutturale delle imprese cooperative attraverso investimenti in conto capitale;

f) progetti per attività di ricerca, sviluppo e attivazione di processi rivolti al miglioramento qualitativo, alla rintracciabilità ed alla sicurezza alimentare dei prodotti;

g) programmi di formazione e la qualificazione delle risorse umane, con particolare riguardo ai quadri dirigenti ed agli amministratori delle imprese interessate attraverso convenzioni tra le Organizzazioni di rappresentanza dei soggetti beneficiari di cui al comma 2 e la Pubblica Amministrazione.

4. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 e successive modificazioni è esteso ai soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo.

5. La cabina di regia prevista dall'articolo 1, lettera s), della legge 7 marzo 2003, n.38 è presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato.

6. La cabina di regia di cui al comma precedente ha il compito di avanzare proposte per l'armonizzazione ed il sostegno degli interventi pubblici finalizzati al finanziamento degli investimenti a favore degli imprenditori agricoli con particolare riguardo alla definizione dei programmi nazionali e multiregionali per la promozione ed il potenziamento di iniziative strategiche"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede a valere sul regime di aiuti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173.

58.0.38

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

Art. 58-bis.

«1. L'articolo 16 del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. – 1. Nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato è istituito un regime di aiuti a favore delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti. Tale regime è definito, nei limiti delle autorizzazioni di spesa allo scopo previste da appositi provvedimenti legislativi, attraverso un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che annualmente promuovono un programma multiregionale di rilevanza nazionale:

2. I soggetti beneficiari sono:

a) cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti in conferimento dai soci;

b) organizzazioni dei produttori e loro forme associate costituite ai sensi degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102;

c) società di capitali partecipate dai due soggetti precedenti e/o da imprenditori agricoli per almeno il 51% in cui il capitale sociale sia sottoscritto al momento dell'istanza per rimanere almeno un periodo minimo di 10 anni dalla concessione degli aiuti finanziari.

3. Il regime di aiuto è finalizzato a realizzare:

a) processi di ristrutturazione organizzati va, logistica ed economica attraverso dismissioni, concentrazioni e fusioni fra imprese anche ai sensi degli orientamenti comunitari per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e la dismissione degli impianti;

b) processi di innovazione tecnologica e miglioramento delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli anche attraverso l'acquisizione di impianti, *know how*, brevetti, imprese, reti commerciali, beni immateriali, *marketing*, con particolare riguardo alla internazionalizzazione delle imprese e alla valorizzazione dei distretti agroindustriali;

c) adeguamento degli impianti alle normative sulla sicurezza alimentare e di protezione dell'ambiente;

d) valorizzazione delle produzioni agro alimentari, in particolare tipiche e di qualità, soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente organizzazione economica dei produttori;

e) rafforzamento strutturale delle imprese cooperative attraverso investimenti in conto capitale;

f) progetti per attività di ricerca, sviluppo e attivazione di processi rivolti al miglioramento qualitativo, alla rintracciabilità ed alla sicurezza alimentare dei prodotti;

g) programmi di formazione e la qualificazione delle risorse umane, con particolare riguardo ai quadri dirigenti ed agli amministratori delle imprese interessate attraverso convenzioni tra le Organizzazioni di rappresentanza dei soggetti beneficiari di cui al comma 2) e la Pubblica Amministrazione.

4. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 e successive modificazioni è esteso ai soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo;

5. La cabina di regia prevista dalla legge 7 marzo 2003 n. 38 – articolo 1 – lettera s) è presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato;

6. La cabina di regia cui al comma precedente ha il compito di avanzare proposte per l'armonizzazione ed il sostegno degli interventi pubblici finalizzati al finanziamento degli investimenti a favore degli imprenditori agricoli con particolare riguardo alla definizione dei programmi nazionali e multiregionali per la promozione ed il potenziamento di iniziative strategiche» .

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

«Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati ».

58.0.39

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MONTAGNINO, CADDEO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure a sostegno dei sistemi di tracciabilità obbligatoria dei prodotti alimentari)

1. Agli operatori alimentari, come individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 178/2002, è concesso, a decorrere dall'anno 2006, un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute per l'avvio, la manutenzione e il rinnovo dei sistemi di tracciabilità dei prodotti agro alimentari disposti dall'articolo 18 del suddetto provvedimento comunitario».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

58.0.40

PIATTI, MURINEDDU, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito l'Osservatorio permanente della cooperazione agricola ed agro alimentare italiana fra le Organizzazioni nazionali della cooperazione agricola riconosciute finalizzato al rilevamento e all'elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle imprese cooperative agricole ed agro alimentari nonché alla realizzazione di specifiche ricerche nel settore. L'Osservatorio favorisce, altresì, l'assunzione, da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di idonee informazioni e analisi al fine delle linee di politica agraria rivolte allo sviluppo della cooperazione agricola con particolare riguardo alla valorizzazione dei prodotti sul mercato. L'Osservatorio svolge le proprie attività sulla base di progetti triennali in coerenza con gli indirizzi di un Comitato scientifico che provvede anche al monitoraggio dei progetti. Il Comitato scientifico, composto da rappresentanti delle Organizzazioni Cooperative, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e da esperti, è nominato con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1 gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».

58.0.41

BONGIORNO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. È istituito l'Osservatorio permanente della cooperazione agricola ed agro alimentare italiana fra le Organizzazioni nazionali della cooperazione agricola riconosciute per il rilevamento e l'elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle imprese cooperative agricole ed agro alimentari nonché per la realizzazione di specifiche ricerche nel settore. Compito dell'Osservatorio è quello di favorire l'assunzione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di idonee informazioni e analisi al fine delle linee di politica agraria raccolte allo sviluppo della cooperazione agricola con particolare riguardo alla valorizzazione dei prodotti sul mercato. L'osservatorio svolge le proprie attività sulla base di progetti triennali in coerenza con gli indirizzi di un Comitato scientifico che provvede anche al monitoraggio dei progetti. Il comitato scientifico, composto da rappresentanti delle Organizzazioni Cooperative, dal Ministero delle politiche agricole e forestali e da esperti, è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero politiche agricole, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 700;

2007: - 700;

2008: - 700.

58.0.42

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MONTAGNINO, CADDEO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Istituzione "Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare")

1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare» è finanziata con 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Essa ha il compito di coordinare la ricerca, la prevenzione, l'indirizzo ed il controllo delle norme igienico-sanitarie sul territorio nazionale e di cooperare con l'Autorità europea sulla sicurezza alimentare così come previsto dal regolamento CE n. 178 del 2002».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 25 milioni di euro annui».

58.0.43

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MONTAGNINO, CADDEO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure per il sostegno della ricerca in agricoltura)

1. Sono assegnati 50 milioni di euro al settore della ricerca in agricoltura, come riordinato dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, per finanziare progetti di ricerca finalizzati alla innovazione dei processi tecnologici di trasformazione e manipolazione dei prodotti agroalimentari, alla valutazione dell'efficacia delle norme sulla sicurezza alimentare, alla

valorizzazione delle produzioni agricole a vocazione. energetica, alla determinazione dell' 'impatto delle colture GM sulle colture convenzionali e biologiche ed, infine, allo sviluppo dell'ambiente e del territorio rurale e gli studi sull'andamento e verifiche dell'attuazione della PAC in Italia».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

58.0.44

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MONTAGNINO, CADDEO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Misure di sostegno alla filiera dell'energia verde)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio il »tavolo di programmazione dell'energia verde«, cui partecipano cinque rappresentanti delle regioni designati dalla conferenza stato-regioni, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, un rappresentante del Ministero delle attività produttive, tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole, due delle associazioni degli industriali, due delle associazioni ambientaliste.

2. Il tavolo di programmazione dell'energia verde definisce gli strumenti e le misure necessarie allo sviluppo della filiera dell'energia verde, individuando sul piano territoriale le aree ed i settori di riferimento.

3. A partire dal 2006 è finanziato con 30 milioni di euro un piano di ricerca in campo agroindustriale per il miglioramento genetico e delle tecnologie di trasformazione delle derrate alla valorizzazione delle produzioni agricole a vocazione».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « A decorrere dal 1 gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento ».

58.0.45

LEGNINI, CADDEO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Interventi per il recupero edilizio di borghi ed edifici storici)

1. Nei progetti di recupero di edifici singoli o borghi antichi, urbani e rurali, anche in pietra e terra cruda, in caso di dissenso di uno o più proprietari o comproprietari sui progetti stessi, i Comuni, su istanza di parte, possono promuovere la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di acquisire l'unanime consenso dei comproprietari. Ove tale consenso non sia conseguito in conferenza, i Comuni possono procedere, relativamente alle quote o porzioni appartenenti ai proprietari dissenzienti, ad espropriazione e successiva cessione agli istanti ai sensi delle disposizioni di cui al testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325.

2. Il verbale della conferenza dei servizi, che dovrà contenere l'approvazione del progetto di recupero e l'accertamento della non possibilità di ottenere il consenso unanime di tutti i comproprietari, costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai fini dell'attivazione del procedimento di espropriazione».

58.0.46

FLAMMIA, MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, MONTAGNINO, CADDEO

*Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:***«Art. 58-bis.***(Piano delle infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura)*

1. A partire dall'anno 2006, entro il 30 giugno di ciascun anno, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio il «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura». Il Piano, sulla base delle richieste presentate dalla Conferenza Stato-regioni, sentiti gli enti interessati e le associazioni di categoria, individua ogni anno le opere idriche infrastrutturali di rilievo nazionale a servizio della produzione agricola ad integrazione degli schemi irrigui e stanziava le risorse per la loro realizzazione, manutenzione e controllo prevedendo apposito capitolo di bilancio nello stato di previsione del Ministero. Il Ministro per le politiche agricole e forestali definisce nel Piano, altresì, il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie. Per l'attuazione del «Piano infrastrutture per le risorse idriche in agricoltura» sono stanziati, a decorrere dall'anno 2006, 75 milioni di euro.

2. Al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico è istituito il «Programma nazionale degli interventi nel settore idrico», di seguito denominato «Programma nazionale». Fanno parte del Programma nazionale:

a) Gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con le relative risorse finanziarie previste da altre leggi di spesa;

b) Le opere relative al settore idrico già inserite nel «programma delle infrastrutture strategiche» di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di

cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 75 milioni di euro annui».

58.0.47

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, MONTAGNINO, CADDEO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Istituzione «Agenzia per lo sviluppo dei territori»)

1. È istituita, l'"Agenzia di sviluppo dei territori", con il compito di avviare nuovi progetti in materia di promozione di attività produttive, di innovazione dei sistemi locali e attrazione degli investimenti nel territorio rurale. L'Agenzia deve supportare le amministrazioni pubbliche centrali e locali per la programmazione finanziaria e la progettualità dello sviluppo delle aree rurali, in particolare attraverso i distretti rurali e agro alimentari, gli accordi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001 e gli strumenti della programmazione negoziata in agricoltura, con particolare riferimento per il Mezzogiorno.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali si definiscono lo statuto e gli organi dell'Agenzia. Nel consiglio di amministrazione dell'Agenzia, oltre i rappresentanti dei due ministeri competenti, sono presenti tre rappresentanti delle regioni, nominati dalla Conferenza Stato-regioni e due delle associazioni professionali agricole.

3. All'Agenzia sono trasferite le risorse finanziarie dell'ISMEA provenienti da Sviluppo Italia S.p.A. relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché quelle previste al punto 2, della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62 per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 135/97. L'Agenzia subentra nelle funzioni già esercitate da Sviluppo Italia S.p.A. per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonché nei relativi rapporti giuridici e finanziari. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, sono definite le modalità e le procedure per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».

58.0.48

MURINEDDU, PIATTI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, CADDEO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Trasferimento alle Regioni delle attività della Cassa per la formazione della proprietà contadina e riordino dell'ISMEA)

1. Le funzioni previste dal decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni, nonché i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153, di competenza dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare – ISMEA ex art. 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, sono trasferiti alle Regioni sulla base della ubicazione degli interventi nel territorio. Queste subentrano nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i compiti di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

2. L'ISMEA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riordinato nel rispetto, oltre di quanto previsto dal comma precedente, dei seguenti criteri: *a)* L'istituto esercita, sulla base degli indirizzi e per le finalità indicate dal Ministro per le politiche agricole e forestali, attività di rilevazione, elaborazione e diffusione di dati e informazioni riguardanti la produzione ed i consumi nel settore agro alimentare; *b)* nel consiglio di amministrazione dell'Istituto due membri sono nominati dal Ministro per le politiche agricole e forestali, tre membri dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e Bolzano; *c)* è istituito il Comitato di indirizzo e rappresentanza, formato dalle associazioni professionali agricole e dagli enti funzionali allo sviluppo dei mercati agro alimentari e del territorio rurale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».

58.0.49

D'ANDREA, VITALI, CAVALLARO, BATTISTI, BEDIN, BASTIANONI

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Addizionale comunale sulle tasse portuali per le merci)

1. Il Comune può istituire un'addizionale sulle tasse portuali per le merci fino a 2 centesimi per tonnellata metrica. I proventi derivanti da tale addizionale sono riversati in apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno, e ripartito in base al gettito generato da ogni territorio di competenza. I tempi e le modalità di erogazione sono definiti attraverso apposito decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con l'Anci».

58.0.50

BATTISTI, VITALI, BEDIN, BASTIANONI, CAVALLARO, D'ANDREA

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri)

1. Il Comune può istituire un diritto d'imbarco addizionale, fino al 15 per cento del costo del biglietto per persona o per autoveicolo. Il soggetto deputato alla riscossione riversa le somme relative all'addizionale, diretta-

mente al Comune in base ai tempi ed alle modalità stabilite con regolamento Comunale».

58.0.51

VITALI, LEGNINI, VICINI, CAVALLARO, DE PETRIS

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Patrimonio forestale)

1. Le comunità montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, possono provvedere alla gestione del patrimonio forestale mediante costituzione di consorzi forestali ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, salvo il disposto del comma 6 del presente articolo. Possono essere affidati alla gestione dei consorzi i boschi demaniali o di enti pubblici, non utilizzati, e le aree abbandonate dai proprietari, anche nelle zone limitrofe alla comunità montana.

2. Le regioni possono affidare alle comunità montane ed ai consorzi forestali compiti di manutenzione, conservazione, valorizzazione, accrescimento e sfruttamento compatibile del patrimonio forestale ad essi affidato, nonché di assistenza tecnica, monitoraggio, ricomposizione ambientale e sorveglianza. A tal fine i consorzi, in accordo con la comunità montana, elaborano piani territoriali forestali, redatti da soggetti professionali abilitati, nei quali, valutato lo stato della risorsa, sono coordinati gli interventi di tutela e di sfruttamento della risorsa. Sono ammessi a finanziamento progetti mirati alla valorizzazione economica quali piantagioni con specie a rapida crescita in stazioni pedoclimatiche favorevoli, attività vivaistica, sfruttamento di biomasse a fini energetici o colturali, definizione di forme collettive di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti e progetti analoghi. Ai fini della tutela ambientale gli organismi possono beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attività, che hanno finalità di interesse generale. I piani territoriali forestali sono coordinati con i piani di sviluppo socio-economico descritti dall'articolo 15 della presente legge, previsti dalle leggi regionali per la monta-

gna ove esistenti e dall'articolo 28 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e con i piani di bacino previsti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, ma possono essere avviati anche in attesa della loro definizione.

3. In deroga ai requisiti di cui dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, istituti va del servizio civile nazionale, i consorzi possono richiedere l'assegnazione di giovani volontari residenti nella comunità montana, per lo svolgimento delle funzioni di salvaguardia del patrimonio forestale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), della citata legge n.64 del 2001.

4. I consorzi godono dei benefici previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio attribuiscono alle regioni finanziamenti da destinare ai consorzi forestali costituiti presso le comunità montane per interventi di forestazione nell'ambito dei piani forestali di competenza e le quote di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del FEOGA, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri programmi comunitari. Il riparto dei finanziamenti viene effettuato d'intesa con la Conferenza unificata.

5. Per le finalità del presente articolo sono stanziati 20 milioni di Euro a decorrere dal 2006. Gli interventi di ricostituzione del manto forestale di cui al comma 2 del presente articolo costituiscono attuazione dell'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, applicativo del protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni in atmosfera, e sono finanziati mediante una quota vincolata pari al 10 per cento del fondo ivi previsto. Una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti del presente comma è attribuita con finalità premiale secondo criteri che tengono conto dell'aumento delle superfici boschive e della diminuzione delle aree percorse dagli incendi.

6. I proprietari che conferiscono in amministrazione terreni alle comunità montane per le finalità di cui al presente articolo sono esonerati dal pagamento di ogni imposta o tributo gravante sui fondi ceduti e da qualsiasi spesa inerente il contratto d'affitto e hanno diritto, altresì, a percepire il canone determinato nel rapporto tra comunità montana e affittuario. Il conferimento ha durata minima di dieci anni e può essere rinnovato. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento per l'attuazione del presente articolo; in attesa dell'emanazione del regolamento, le comunità montane adottano un regolamento provvisorio».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

58.0.52

VICINI, VITALI, LEGNINI, CAVALLARO, DE PETRIS

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Pascoli montani)

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, le regioni predispongono un piano per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione razionale e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. L'attribuzione alle regioni dei relativi finanziamenti avviene d'intesa con la conferenza unificata».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 3.000;

2007: - 3.000;

2008: - 3.000.

58.0.53

LEGNINI, VITALI, VICINI, CAVALLARO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:***«Art. 58-bis.***(Certificazione di ecocompatibilità e marchio di garanzia)*

1. Per i boschi esistenti e per le formazioni forestali create nei territori montani con specie indigene di pregio, a lungo ciclo di maturazione, gestiti con criteri di eco compatibilità, le regioni promuovono la certificazione di eco compatibilità ed il marchio che attestano la provenienza della materia prima legno.

2. La certificazione di eco compatibilità e il marchio di cui al presente articolo sono rilasciati a tutti i prodotti derivati dal legno proveniente dalle zone di cui al comma 1.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata, stabilisce con proprio regolamento i criteri silvicolture da rispettare e le modalità per il rilascio e l'uso della certificazione e del marchio previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo».

58.0.54

VITALI, VICINI, LEGNINI, CAVALLARO, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:***«Art. 58-bis.***(Tutela dei prodotti tipici)*

1. Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, i prodotti protetti con le indicazioni "denominazione di origine" o «indicazione geografica" o "attestazione di specificità", ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e del regolamento (CEE) n. 2082/92, del Consiglio, del 14 luglio 1992, sono autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto della montagna italiana", con annessa specificazione regionale, da attribuirsi, sentite le comunità montane interessate, alle sole produzioni agro alimentari originate nei comuni montani, sia per quanto riguarda la trasformazione sia la provenienza della materia prima.

2. Le produzioni di cui al comma 1 possono fregiarsi della menzione aggiuntiva "prodotto della montagna italiana" anche se aggregate a più vasti comprensori di consorzi di tutela.

3. La denominazione di "prodotto della montagna italiana" nei termini di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è estesa ai prodotti ed alle lavorazioni tipiche, diverse da quelle tutelate ai sensi del comma 1 del presente articolo, che siano state autorizzate dal Ministro delle politiche agricole e forestali. La domanda di registrazione è presentata alla regione dalle associazioni di produttori, qualunque sia la forma giuridica che esse assumono, e deve essere corredata da un disciplinare contenente gli elementi di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, del 14 luglio 1992. L'autorizzazione individua l'organismo di controllo ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, e costituisce il titolo per l'inserimento dei prodotti nell'elenco nazionale dei prodotti tradizionali previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, nonché per l'ammissione alle deroghe ivi previste.

4. Allo sviluppo dei contratti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in favore dei prodotti tipici delle zone montane, è destinata una quota non inferiore al 30 per cento del Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

5. I comuni montani possono indicare nella cartellonistica ufficiale i rispettivi prodotti agro alimentari tradizionali, preceduti dalla dicitura "Luogo di produzione del".

6. I comuni e le comunità montane possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per la valorizzazione dei prodotti agro alimentari tradizionali, nonché per la promozione delle vocazioni produttive del territorio, la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali e per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 30.000;

2007: - 30.000;

2008: - 30.000.

58.0.55

PIATTI, MURINEDDU, BASSO, FLAMMIA, VICINI, DI SIENA, CADDEO

*Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:***«Art. 58-bis.***(Agevolazioni tributarie piccola proprietà contadina)*

1. La condizione posta dall'articolo 4, comma 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604 in materia di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina si intende soddisfatta qualora l'interessato risulti comunque in possesso dei requisiti richiesti fin dal momento della stipula dell'atto; su richiesta dell'Ufficio, ed entro il termine di due anni dalla medesima, l'interessato deve presentare all'Ufficio delle entrate il certificato definitivo».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1.. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

58.0.56

PIATTI, MURINEDDU, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO

*Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:***Art. 58-bis.**

1. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: "di euro 0,50 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 5 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

58.0.57

AGONI, FRANCO PAOLO, MORO, BOLDI, PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge n. 49 del 28 marzo 2003, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle aziende agricole localizzate nelle comunità montane e nelle aree svantaggiate».

Conseguentemente, alla tabella C, modificare come segue: legge n. 7/81 e legge 49/87 (9.1.1.0 Stanziamenti aggiuntivi paesi in via di sviluppo cap. 2150)

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

58.0.58

AGONI, FRANCO PAOLO, MORO, BOLDI, PEDRAZZINI

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 49 del 28 marzo 2003, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui sopra non si applicano alle aziende agricole localizzate nelle zone di pianura».

Conseguentemente, alla tabella C, modificare come segue: legge n. 7/81 e legge 49/87 (9.1.1.0 Stanziamenti aggiuntivi paesi in via di sviluppo cap. 2150)

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

58.0.59

EUFEMI, TAROLLI

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: "i giovani imprenditori agricoli" sono inserite le seguenti: "anche organizzati in forma societaria,".

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2"».

58.0.60

BERGAMO

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Disposizioni in materia di recupero di aiuti incompatibili con il mercato comune)

1. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994 n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994 n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 28 luglio 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravati od oneri accessori.

2. Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto legge 29 marzo 1995 n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995 n.

206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997 n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione CE del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate, ciascuna con cadenza annuale e di pari importo, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e senza ulteriori interessi, aggravati od oneri accessori.

3. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti di cui ai commi 1 e 2, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme».

58.0.61

CICCANTI, TAROLLI

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 13-*quinq*ues, sono aggiunti i seguenti:

"13-*sex*ties. Il trasporto di prodotti agricoli, effettuato dalle imprese che esercitano l'attività di cui all'articolo 5 quale operazione connessa ed accessoria alla raccolta dei medesimi e, quindi, per la loro successiva messa in sicurezza, rientra nella previsione di cui alla lettera c), comma 1, articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni.

13-*sept*ies. Con specifico riguardo all'attività definite all'articolo 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 273.

13-*oct*ies. In tutte le aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zone agricole sono ammesse le opere realizzate ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo 5 e destinate alla residenza dell'imprenditore agromeccanico e dei dipendenti dell'impresa, nonché al rimessaggio e custodia esclusivamente delle macchine ed attrezzature finalizzate alla suddetta attività. Il relativo permesso di costruire viene rilasciato ai sensi delle disposizioni di cui al Capo II, Sez. I del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e fatta salva la corresponsione del contributo di costruzione di cui allo stesso decreto prima ricordato».

58.0.68

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

*Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:***«Art. 58-bis.***(Sostegno alle attività agricole dei residenti nei comuni montani fino a 5000 abitanti)*

1. Alla legge 4 agosto 1978, n. 440, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"5. Le regioni assegnano per la coltivazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche appartenenti ad enti pubblici o morali, compresi i terreni demaniali, ai richiedenti che si obbligano a coltivarli in forma singola o associata, attribuendo precedenza ai richiedenti che risiedono nei comuni con meno di 5000 abitanti individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni. La domanda del richiedente è notificata contemporaneamente, da parte delle regioni, al proprietario e agli aventi diritto".

b) il comma 5 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nell'assegnazione è data precedenza alle aziende coltivatrici singole o associate ai fini dell'adempimento aziendale, delle cooperative, alle società semplici costituite fra imprese familiari coltivatrici per l'esercizio delle attività agricole, ai giovani e alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e comunque ai richiedenti che risiedono nei comuni con meno di 5.000 abitanti individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni".

c) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

1. Per il ripristino delle condizioni colturali e per l'avvio dell'esecuzione dei piani aziendali da parte degli assegnatari, le regioni possono corrispondere contributi in conto capitale e mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi, in misura non superiore a quella stabilita dall'articolo 18 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e dalla lettera a) dell'articolo 10 della legge 10 maggio 1976, n. 352, attribuendo precedenza agli assegnatari residenti nei comuni con meno di 5.000 abitanti individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dalle rispettive regioni"».

58.0.63

CICCANTI, TAROLLI, EUFEMI, RONCONI

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

Art. 58-bis.

(Ulteriori interventi in materia di agricoltura)

1. All'articolo 9 della legge 14/5/2005 n. 80 comma 1 alla fine della lettera *b*) aggiungere il seguente paragrafo: "La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2345 septies del codice civile".

2. All'articolo 9 della legge 14/5/2005 n. 80 aggiungere il seguente comma:

"6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 comma 2 del Decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001".

3. All'articolo 10 della legge 14/5/2005 n. 80 aggiungere il seguente comma:

"11. Il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 178 dell'8 agosto 2002 è esteso al triennio 2006-2008.

Il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno, è riservato esclusivamente agli investimenti realizzati per:

a) l'innovazione dei processi produttivi ed il miglioramento della qualità delle produzioni agro alimentari certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale ovvero conformi alle prescrizioni dell'articolo 18 del regolamento (CE) del 28 gennaio 2002;

b) l'incremento delle esportazioni dei prodotti agroalimentari verso i Paesi extracomunitari.

A tali investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno di riferimento".

4. È istituito l'Osservatorio permanente della cooperazione agricola ed agro alimentare italiana fra le Organizzazioni nazionali della cooperazione agricola riconosciute per il rilevamento e l'elaborazione di informazioni congiunturali e strutturali delle imprese cooperative agricole ed agroalimentari nonché per la realizzazione di specifiche ricerche nel settore. Compito dell'osservatorio è quello di favorire l'assunzione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, di idonee informazioni e analisi al fine delle linee di politica agraria rivolte allo sviluppo della cooperazione agricola con particolare riguardo alla valorizzazione dei prodotti sul mercato. L'Osservatorio svolge le proprie attività sulla base di progetti

triennali incoerenza con gli indirizzi di un Comitato scientifico che provvede anche al monitoraggio dei progetti. Il Comitato scientifico, composto da rappresentanti delle Organizzazioni cooperative, dal Ministero delle politiche agricole e forestali e da esperti, è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.

5. L'articolo 16 del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. – *1.* Nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato è istituito un regime di aiuti a favore delle imprese gestite direttamente dai produttori agricoli per la valorizzazione sul mercato dei loro prodotti. Tale regime è definito, nei limiti delle autorizzazioni di spesa allo scopo previste da appositi provvedimenti legislativi, attraverso un decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che annualmente promuovono un programma multiregionale di rilevanza nazionale.

2. I soggetti beneficiari sono i seguenti:

a) cooperative agricole e loro consorzi che utilizzano prevalentemente prodotti in conferimento dai soci;

b) organizzazioni dei produttori e loro forme associate costituite ai sensi degli articoli 2 e 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 102;

c) società di capitali partecipate dai due soggetti precedenti e/o da imprenditori agricoli per almeno il 51% in cui il capitale sociale sia sottoscritto al momento dell'istanza per rimanere almeno un periodo minimo di 10 anni dalla concessione degli aiuti finanziari.

3. Il regime di aiuto è finalizzato a realizzare:

a) processi di ristrutturazione organizzativa, logistica ed economica attraverso dismissioni, concentrazioni e fusioni fra imprese anche ai sensi degli orientamenti comunitari per la ristrutturazione delle imprese in difficoltà e la dismissione degli impianti;

b) processi di innovazione tecnologica e miglioramento delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli anche attraverso l'acquisizione di impianti, know how, brevetti, imprese, reti commerciali, beni immateriali, marketing, con particolare riguardo alla internazionalizzazione delle imprese e alla valorizzazione dei distretti agroindustriali;

c) adeguamento degli impianti alle normative sulla sicurezza alimentare e di protezione dell'ambiente;

d) valorizzazione delle produzioni agroalimentari, in particolare tipiche e di qualità, soprattutto per lo sviluppo di iniziative in zone ad insufficiente organizzazione economica dei produttori;

e) rafforzamento strutturale delle imprese cooperative attraverso investimenti in conto capitale;

f) progetti per attività di ricerca, sviluppo e attivazione di processi rivolti al miglioramento qualitativo, alla rintracciabilità ed alla sicurezza alimentare dei prodotti;

g) programmi di formazione e la qualificazione delle risorse umane, con particolare riguardo ai quadri dirigenti ed agli amministratori delle imprese interessate attraverso convenzioni tra le Organizzazioni di rappresentanza dei soggetti beneficiari di cui al comma 2) e la Pubblica Amministrazione.

4. Il contributo nella forma di credito di imposta di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000 e successive modificazioni è esteso ai soggetti di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo;

5. La cabina di regia, prevista dalla legge n. 38 del 7 marzo 2003, articolo 1 lettera s) è presieduta dal Ministro delle politiche agricole e forestali o da un suo delegato.

6. La cabina di regia di cui al comma precedente ha il compito di avanzare proposte per l'armonizzazione ed il sostegno degli interventi pubblici finalizzati al finanziamento degli investimenti a favore degli imprenditori agricoli con particolare riguardo alla definizione dei programmi nazionali e multiregionali per la promozione ed il potenziamento di iniziative strategiche"».

Conseguentemente, apportare le corrispondenti riduzioni nella rubrica Ministero della Difesa.

58.0.64

MURINEDDU, PIATTI, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 9, comma 1, lettera b) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2005, n. 80, aggiungere in fine il seguente periodo: "La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2345-*septies* del codice civile"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

58.0.65

BONGIORNO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 9 della legge 14 maggio 2005, n. 80, comma 1, alla fine della lettera *b*), aggiungere il seguente periodo: "La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di società di cui all'articolo 2359 del codice civile, la partecipazione finanziaria al fine di esercitare l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del gruppo cooperativo previsto dall'articolo 2345-*septies* del codice civile"».

58.0.66

PIATTI, MURINEDDU, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

«1. All'articolo 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2005, n. 80, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. Il contributo di cui al comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 178 dell'8 agosto 2002 è esteso al triennio 2006-2008. Il limite massimo

di 50 milioni di euro per ciascun anno, è riservato esclusivamente agli investimenti realizzati per:

a) l'innovazione dei processi produttivi ed il miglioramento della qualità delle produzioni agro alimentari certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale ovvero conformi alle prescrizioni dell'articolo 18 del regolamento (CE) del 28 gennaio 2002;

b) l'incremento delle esportazioni dei prodotti agro alimentari verso i Paesi extracomunitari;. A tali investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno di riferimento"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

58.0.67

TOFANI, BUCCIERO, CARUSO, SALERNO, BONATESTA

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Adeguamento dell'indennità degli esperti agrari)

1. Il comma 1 dell'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, è sostituito dal seguente:

"1. L'indennità spettante agli esperti delle sezioni agrarie è fissata nella misura di euro 16,06 orari"».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 1.000;
2007: - 1.000;
2008: - 1.000.

58.0.68

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifiche all'articolo 42 della legge 10 agosto 2002, n. 166)

1. Il termine di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166, articolo 42, comma 6, è prorogato al 30 giugno 2005».

58.0.69

CURTO

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Elenco dei vitigni autoctoni)

1. Ad integrazione dell'elenco dei vitigni autoctoni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1995, l'utilizzo del nome "Primitivo" è riservato esclusivamente alla designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Manduria» e "Gioia del Colle" e alle indicazioni geografiche tipiche "Tarrantino, Salento e Puglia".

2. Le ditte detentrici di scorte di vini da tavola ad indicazione geografica tipica o a denominazione di origine controllata, sia allo stato sfuso che confezionate, designabili o designate con il nome del vitigno "Primitivo" possono continuare a commercializzare tali vini ai fini della loro immissione al consumo fino al completo esaurimento delle scorte medesime, purché entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, presentino apposita comunicazione all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, specificando i quantitativi di prodotto detenuto».

58.0.70

GRILLOTTI, TOFANI

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

(Aiuti alla costruzione navale)

1. In attuazione del regolamento (CE) n. 1540/98 del Consiglio del 29 giugno 1998 relativo agli aiuti alla costruzione navale, è stanziata, per ciascuno degli anni 2005, 2006, 2007, la somma di 12 milioni di euro per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, autorizzati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1° febbraio 2001.

2. La concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge n. 88 del 2001, limitata a due semestralità per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 è consentita, per contratti stipulati entro il 31 dicembre 2000, a favore di imprese che abbiano presentato istanza entro il 3 maggio 2002 ed è disposta tenuto conto del termine di ultimazione dei lavori desunto dalle rilevazioni degli organismi di classificazione preposti al controllo tecnico sulle costruzioni navali.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti già previsti dall'articolo 4, comma 209, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

58.0.71

PIATTI, MURINEDDU, BASSO, FLAMMIA, VICINI, CADDEO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

Art. 58-bis.

(Fabbricati rurali)

«1. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 e dall'articolo 26 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"a) il fabbricato deve essere utilizzato come abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, anche se trattasi di utilizzazione ad uso abitativo diverso

dall'abitazione principale, purché connessa alle esigenze all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

4) dai coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

5) dai soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, anche se il terreno e gli annessi fabbricati strumentali sono concessi in affitto ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui al presente comma;

6) da uno dei soci o amministratori, con la qualifica di imprenditore agricolo professionale, di società di persone, di capitali e cooperative, che esercitano le attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile;

7) dai dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, nonché dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna; in tal caso si rende applicabile la sola condizione prevista dalla lettera e) del presente comma"

b) al comma 3, la lettera b) è abrogata;

c) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

«3-*bis*. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile ed in particolare destinate:

1) alla protezione delle piante;

2) alla conservazione dei prodotti agricoli;

3) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e per l'allevamento;

4) all'allevamento ed al ricovero degli animali;

5) all'agriturismo;

6) ad uso ufficio dell'azienda agricola;

7) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

8) all'esercizio delle attività agricole in maso chiuso».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

58.0.72

PIATTI, MURINEDDU, BASSO, VICINI, CADDEO

Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2005, n. 80, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

58.0.73

BONGIORNO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 10 della legge 14 maggio 2005, n.80 è aggiunto in fine il seguente comma:

"10-bis. Il contributo di cui al comma 5 dell'articolo II della legge n.178 dell'8 agosto 2002 è esteso al triennio 2006-2008.

Il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno, è riservato esclusivamente agli investimenti realizzati per:

a) l'innovazione dei processi produttivi ed il miglioramento della qualità delle produzioni agro alimentari certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale ovvero conformi alle prescrizioni dell'articolo 18 del regolamento (CE) del 28 gennaio 2002;

b) l'incremento delle esportazioni dei prodotti agroalimentari verso i paesi extracomunitari.

A tali investimenti non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno di riferimento"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede mediante utilizzo della copertura finanziaria di cui all'articolo 15 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80"».

58.0.74

BONGIORNO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

1. All'articolo 9 della legge 14 maggio 2005, n.80 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.228 del 18 maggio 2001"».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento si provvede mediante utilizzo della copertura finanziaria di cui al-

l'articolo 15 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80"».

58.0.75

PIATTI, MURINEDDU, STANISCI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, CADDEO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Interventi per la tutela del patrimonio agricolo e zootecnico)

1. Per far fronte alle epizootie e alle fitopatie che compromettono le produzioni agricole e zootecniche nazionali è autorizzata, per ciascun degli anni 2006, 2007 e 2008, la spesa di 40 milioni di Euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione del contributo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

58.0.76

BEVILACQUA

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80)

1. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80, è sostituito dal seguente:

"3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n.311, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla concessione di incentivi disposta in attuazione di bandi già emessi alla data di entrata in vigore del decreto-legge o a fronte di contratti di programma per i quali siano state presentate le domande di accesso prima della data di entrata in vigore della legge 80 del 2005"».

58.0.77

PIATTI, MURINEDDU, STANISCI, VICINI, BASSO, FLAMMIA, CADDEO

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

«Art. 58-bis.

(Sostegno all'offerta di prodotti agricoli di fattoria)

1. Gli imprenditori agricoli, così come identificati dall'art. 213 5 del codice civile, possono commercializzare, a decorrere dall'anno 2006, i propri prodotti con la denominazione "Prodotto di fattoria". La denominazione deve apparire sull'etichetta e può essere utilizzata esclusivamente per indicare i prodotti alimentari provenienti prevalentemente da materie prime ottenute, manipolate e trasformate nella stessa azienda agricola. Nell'etichetta devono essere indicate le modalità di trasformazione e la provenienza delle materie prime, nonché il luogo dell'azienda agricola di produzione.

2. Gli imprenditori agricoli possono associarsi ed istituire autonomi soggetti giuridici per l'introduzione di disciplinari di produzione di prodotti di fattoria. I disciplinari di produzione possono prevedere regole di trasformazione e manipolazione legate a pratiche tipiche che permettono di conservare i sapori ed i requisiti organolettici della tradizione. I prodotti

alimentari sottoposti a queste prescrizioni possono essere commercializzati con uno specifico logo rilasciato da tali soggetti giuridici.

3. Per incentivare la costituzione dei soggetti giuridici previsti al comma 2 del presente articolo sono stanziati 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

Art. 59.**59.1**

BOCO, RIPAMONTI, IOVENE, DE ZULUETA, TURRONI, DE PETRIS, CARELLA, CORTIANA, DONATI, ZANCAN

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alla Tabella C, voce, Ministero degli affari esteri, legge 58 del 2001 istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - cap. 2210), apportare le seguenti variazioni:

2006: + 3.000;

2007: + 3.000;

2008: + 3.000.

59.2

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

Sopprimere l'articolo.

59.0.1

FERRARA

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA))

1. Con uno o più regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che dovranno prevedere in particolare:

a) la razionalizzazione delle forme di pubblicità per le imprese in coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, approvate con decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, in esecuzione della legge 3 ottobre 2001, n. 366;

b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo criteri di omogeneità di disciplina, unicità di responsabilità, snellimento di fasi ed eliminazione di adempimenti ed oneri a carico delle imprese, anche in linea con i principi di telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, prevedendo l'attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni;

c) l'individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel REA, prevedendo altresì interventi di iscrizione e cancellazione d'ufficio ed evitando duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese;

d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo di euro cinquanta, ed un ammontare massimo di euro cinquecento, per il ritardo o l'omissione della presentazione delle domande d'iscrizione al REA, secondo criteri di tassatività, trasparenza e proporzionalità;

e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati e visure, di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, o attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o che attestino la mancanza di iscrizione, nonché di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese e nel REA, in conformità alle norme vigenti;

f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento, distruzione o mal funzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuità di gestione amministrativa delle attività di pubblicità presso il registro delle imprese;

g) l'espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonché delle disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri della giustizia e per la funzione pubblica, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai prece-

denti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati».

59.0.2

FASOLINO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Lo Stato italiano concede la sua garanzia sovrana alle aziende aderenti all'AIRIL fino all'ammontare di 100 milioni di euro onde consentire alle stesse lo smobilizzo pro soluto dei loro crediti attraverso Istituti di Credito Italiani e/o Europei.

2 La garanzia di cui al comma precedente ha una durata di 5 anni e copre anche il pagamento dei relativi interessi annuali, maturandi sulle anticipazioni bancarie, nella misura massima del 3%».

Conseguentemente alla Tabella C ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le voci di natura corrente.

59.0.3

FERRARA, PIANETTA, IZZO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Finanziamento del Comitato Atlantico Italiano)

1. Al fine di assicurare la partecipazione dell'Italia negli Organismi Atlantici volti a promuovere la sicurezza e la cooperazione internazionale, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per il funzionamento del Comitato Atlantico italiano».

Conseguentemente, ridurre di pari importi la Tabella A, voce Ministero degli affari esteri.

59.0.4

IZZO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Al fine di consentire la chiusura in via transattiva di contenziosi relativi ad operazioni poste in essere con fondi statali ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n.26 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 9-septies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad accettare senza istruttoria il pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in contenzioso alla data del 31 ottobre 2005, nella misura di almeno il 50 per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita domanda a Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sviluppo Italia Spa comunica agli istanti l'importo dovuto, che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla comunicazione. A pagamento effettuato l'eventuale contenzioso si estingue per cessazione della materia del contendere, con spese legali compensate».

59.0.5

PASTORE, IZZO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Portale nazionale delle imprese)

1. Il portale nazionale delle imprese è realizzato a cura del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), anche in convenzione con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio, in modo da assicurare un punto unitario di accesso alle informazioni e servizi per le imprese delle pubbliche amministrazioni centrali. Il portale consente inoltre

l'integrazione in un unico processo di servizio degli adempimenti amministrativi delle imprese; a tal fine le amministrazioni centrali integrano le proprie attività nell'ambito del portale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con le ordinarie risorse di bilancio; l'integrazione può essere estesa anche alle regioni e agli enti locali, con modalità definite d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

59.0.6

FALCIER

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

L'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 si interpreta nel senso che per i datori del lavoro del settore turismo, imprenditori e non imprenditori, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi è subordinato all'integrale rispetto dei contratti collettivi nazionali e territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, nonché dei contratti collettivi aziendali, ivi comprese le disposizioni concernenti la contribuzione dovuta agli organismi bilaterali».

59.0.7

MARTONE, SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Le società o consorzi di società partecipate unicamente da enti locali, come indicate anche dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e facenti parte dello stesso ambito territoriale (ATO) sono esonerate da quanto disposto dagli articoli 113 e 113-bis del citato testo unico».

Consequentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

59.0.8

FALOMI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Le società o consorzi di società partecipate unicamente da enti locali, come indicate anche dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e facenti parte dello stesso ambito territoriale (ATO) sono esonerate da quanto disposto dagli articoli 113 e 113-bis del citato testo unico».

Consequentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

;L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

59.0.9

Nocco

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Disposizioni in tema di imposta regionale sulle attività produttive)

1. Il presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 deve inter-

pretarsi nel senso che sono escluse dall'applicazione dell'imposta le attività di impresa o di lavoro autonomo, svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare o il lavoratore autonomo, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre.

2. Nel comma 1 del citato articolo 2, il secondo periodo è soppresso».

59.0.10

MARTONE, SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Le parole "comunque non inferiori a tre anni e non superiori a cinque anni" del comma 2 dell'articolo 35 della legge n. 488 del 2001 sono sostituite da: "non inferiori ai cinque anni e non superiore ai dieci anni". Le parole: "entro due anni da tale affidamento" del comma 5 dell'articolo 35 della legge 488 del 2001 sono sostituite da: "entro 5 anni da tale affidamento". Le parole: "entro il 31 dicembre 2002, trasformano" del comma 8 dell'articolo 35 della legge 488 del 2001 sono sostituite da: "entro il 31 dicembre 2003 possono trasformare". Le parole: "provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" del comma 9 dell'articolo 35 della legge 488 del 2001 sono sostituite da: "possono provvedere ad effettuare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". Le parole: "è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113" del comma 9 dell'articolo 35 della legge 488 del 2001 sono sostituite da "può essere conferita ad una società avente anche le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113"».

Consequentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

59.0.11

FALOMI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

Le parole: "comunque non inferiori a tre anni e non superiori a cinque anni" del comma 2 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 sono sostituite da: "non inferiori ai cinque anni e non superiore ai dieci anni". Le parole: "entro due anni da tale affidamento" del comma 5 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 sono sostituite da: "entro 5 anni da tale affidamento". Le parole: "entro il 31 dicembre 2002, trasformano" del comma 8 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 sono sostituite da: "entro il 31 dicembre 2003 possono trasformare". Le parole: "provvedono ad effettuare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" del comma 9 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 sono sostituite da: "possono provvedere ad effettuare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". Le parole: "è conferita ad una società avente le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113" del comma 9 dell'articolo 35 della legge n. 448 del 2001 sono sostituite da "può essere conferita ad una società avente anche le caratteristiche definite dal citato comma 13 dell'articolo 113"».

Conseguentemente dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

2. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

59.0.12

MARTONE, SODANO Tommaso, MALABARBA, TOGNI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

È abrogato l'articolo 35 della legge 448 del 2001».

Consequentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

Gli articoli 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

59.0.13

FALOMI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

È abrogato l'articolo 35 della legge 448 del 2001».

Consequentemente dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

59.0.14

FILIPPELLI, FABRIS

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Garanzie delle imprese nelle gare d'appalto)

1. Per il periodo a partire dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2008 la cauzione del 2% di cui al comma 1 e la garanzia fidejussoria di cui al comma 2, dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche sono ridotte del 50%. Sono fatte salve le altre riduzioni previste dalla legge».

59.0.15

FILIPPELLI, FABRIS

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Garanzie e coperture assicurative nei lavori pubblici)

1. All'articolo 30, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche, le parole: "a ciò autorizzate dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "che non siano in contenzioso con l'ente di vigilanza (Banca d'Italia)".».

59.0.16

Nocco

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 e 13 della legge 12 giugno 1973, n. 349)

1. Alla legge 12 giugno 1973, n. 349, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, primo periodo, la parola: "notaio," è sostituita dalle seguenti: "dall'avvocato, dal dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero";

b) all'articolo 2:

1) al primo comma, le parole: "il notaio" sono sostituite dalle seguenti: "l'avvocato, il dottore commercialista";

2) al secondo comma, le parole: "del notaio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore commercialista";

3) al quarto comma, le parole: "Il presentatore del notaio" sono sostituite dalle seguenti: "Il presentatore dell'avvocato, il presentatore del dottore commercialista"»;

c) all'articolo 3:

1) al primo comma, le parole: "del notaio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore commercialista";

2) al secondo comma, la parola: "notaio" è sostituita dalle seguenti: "avvocato, ciascun dottore commercialista";

3) al terzo comma, la parola: "notaio" è sostituita dalle seguenti: "avvocato, dottore commercialista";

4) al quarto comma, le parole: "del notaio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore commercialista";

d) all'articolo 4, primo comma, le parole: "del notaio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, il presentatore del dottore commercialista" e la parola: "notaio" è sostituita dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore commercialista";

e) all'articolo 6, le parole: "un notaio" sono sostituite dalle seguenti: "un avvocato, dottore commercialista";

f) all'articolo 7:

1) al primo comma, le parole: "Ai notai" sono sostituite dalle seguenti: "Agli avvocati, ai dottori commercialisti";

2) al secondo comma, la parola: "notaio" è sostituita dalle seguenti: "avvocato, dottore commercialista";

3) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Per ciascun titolo protestato, l'avvocato o il dottore commercialista sono tenuti a versare alle rispettive Casse nazionali di previdenza e assistenza, il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito ai sensi del presente articolo";

g) all'articolo 10, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: "In mancanza dell'accordo di cui al primo comma, il presidente della corte d'appello, o il presidente del tribunale competente da lui delegato, sentite le aziende di credito, i consigli degli ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti, i dirigenti degli uffici unici nonché i rappresentanti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari presso gli stessi uffici unici, e tenute presenti le situazioni locali ed ogni altro utile elemento, determina la ripartizione dei titoli tra le categorie degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

La ripartizione, nell'ambito della categoria degli avvocati e dei dottori commercialisti, avviene previa intesa tra le aziende di credito e i consigli dell'ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti.";

h) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Articolo 13. - (*Annotazione dei protesti in repertorio speciale*). - 1. L'annotazione dei protesti cambiari è effettuata dagli avvocati e dai dottori commercialisti in un repertorio speciale, debitamente numerato e firmato in ciascun foglio dai presidenti dei rispettivi ordini territorialmente competenti o da un consigliere dagli stessi delegato.

2. Il repertorio speciale di cui al comma 1 è tenuto e le relative annotazioni sono effettuate secondo le modalità e le forme stabilite con decreto del Ministro della giustizia."».

59.0.17

Nocco

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Disposizioni in tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate)

1. Con riferimento ai crediti di imposta spettanti in base all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni e integrazioni, utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fino al 18 novembre 2002, da parte dei soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si applica la sospensione degli ulteriori utilizzi del contributo di cui alle citate lettere *a)* e *b)* effettuati fino alla predetta data.».

59.0.18

BIANCONI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

All'articolo 12, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2005, dopo le parole: "e delle associazioni di categoria" aggiungere le seguenti: "ivi comprese quelle che esercitano la rappresentanza delle imprese turistiche in forma cooperativa"».

59.0.19

BIANCONI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005 sostituire la parola: "tre" con le seguenti: "quattro, di cui almeno uno in rappresentanza delle imprese turistiche in forma cooperativa"».

59.0.20

BIANCONI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

All'articolo 90, comma 18, lettera *a*), n. 6), della legge n. 289 del 2002 aggiungere in fine: "fatta eccezione per le società sportive in forma cooperativa, per le quali restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2514, comma 1, lettera *d*) del codice civile. Sono comunque ad esse riconosciuti i benefici previsti a favore delle altre società ed associazioni sportive dilettantistiche dall'ordinamento sportivo"».

59.0.21

PEDRIZZI, PALOMBO, PELLICINI, DEMASI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Le richieste di autorizzazione alla cessione in proprietà ai sensi dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 avanzate nel tempo al Ministero delle infrastrutture e trasporti (già Lavori Pubblici) dai soci di cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze di Polizia quali assegnatari di alloggi realizzati con il contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 7 della legge 16 ottobre 1975, n. 492 ed assegnati in uso e godimento, non ancora definite dal Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e Trasporti), alla data di entrata

in vigore della presente legge devono intendersi accolte e di conseguenza le cooperative interessate sono a proprietà individuale.

2. Il socio assegnatario o l'erede del socio assegnatario delle cooperative edilizie di cui al primo comma del presente articolo possono richiedere direttamente all'ente mutuante la stipula del contratto di mutuo individuale ai sensi dell' articolo 141 del testo Unico delle disposizioni sull' edilizia popolare ed economica di cui al regio, decreto 28 aprile 1938, n. 1165 come modificato dalla legge 30 dicembre 2004 n. 311 articolo 1, comma 244. Sono fatte salve ed hanno la precedenza ad essere definite le eventuali richieste di mutuo individuale inoltrate dal socio direttamente all'ente mutuante prima dell' entrata in vigore della presente legge.

3. Le presenti disposizioni si applicano pure ai soci assegnatari o loro eredi raggiunti da provvedimento di esclusione da socio illegittimamente emesso dalla cooperativa in sostituzione del Ministro vigilante.

4. La norma di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 136 articolo 15 commi 7 e 8 è rivolta pure ai soci assegnatari di alloggio delle cooperative edilizie costituite tra appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia beneficiari dei contributi di cui alla legge 16 ottobre 1975 n. 492».

59.0.22

GRILLOTTI, BONATESTA

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Modifiche alla normativa vigente in materia di cooperative)

1. Al comma 2, dell'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "nonché ai figli maggiorenni aventi, alla data di un anno anteriore al decesso, i requisiti di legge per accedere alla assegnazione".

2 Al comma 3, dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "ovvero chiedere, per il relativo edificio separato, la trasformazione prevista dal comma 1".

3 All'articolo 9 della legge 30 aprile 1999, n. 136 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Qualora la cooperativa, anche quale edificio separato, abbia provveduto alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nel relativo insediamento, l'autorizzazione alla trasformazione prevista dal comma 1 può essere avanzata se riguardi almeno il 60 per cento degli alloggi dello stabile sociale e purché deliberata con la maggioranza dei due terzi dell'assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti. Si applicano in tal caso, ove pre-

viste, le ulteriori condizioni stabilite dall'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179".

4. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo comma, primo periodo, dell'articolo 95 dopo le parole: "da cooperative" inserire le seguenti: ", oltre quelli prescritti dall'articolo 31,".

2) La lettera *b*) del primo comma dell'articolo 95 è sostituita dalla seguente:

"*b*) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio, per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione".

3) Alla lettera *b*) dell'articolo 97 le parole: "gli ufficiali generali e i colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio dell'Esercito, nonché gli ufficiali di grado e carica corrispondenti delle altre Forze Armate dello Stato" sono soppresse.

4) La lettera *c*) dell'articolo 97 è sostituita dalla seguente:

"*c*) per il personale appartenente alle Forze armate, al Corpo della guardia di finanza e alle Forze di polizia ad ordinamento civile»".

59.0.23

COLLINO

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Modifiche alla normativa vigente in materia di cooperative militari)

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "nonché ai figli maggiorenni aventi, alla data di un anno anteriore al decesso, i requisiti di legge per accedere alla assegnazione.".

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1999 n. 136, sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "ovvero chiedere, per il relativo edificio separato, la trasformazione prevista dal comma 1."

3. All'articolo 9 della legge 30 aprile n. 136, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Qualora la cooperativa, anche quale edificio separato, abbia provveduto alla consegna di tutti gli alloggi sociali compresi nel relativo insediamento, l'autorizzazione alla trasformazione prevista dal comma 1

può essere avanzata se riguardi almeno il 60% degli alloggi dello stabile sociale e purché deliberata con la maggioranza dei due terzi dell'assemblea generale ordinaria validamente costituita con la presenza di almeno il 51 per cento dei soci iscritti. Si applicano in tal caso, ove previste, le ulteriori condizioni stabilite dall'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179".

4. L'articolo 95, primo comma del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938 n. 1165, è sostituito dal seguente:

"I requisiti per l'attribuzione di case costruite da cooperative, oltre quelli previsti dall'articolo 31, sono:

a) l'appartenenza ad una delle categorie indicate nel secondo comma dell'articolo 90 e nell'articolo 91;

b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio; per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione"».

59.0.24

GRILLOTTI, BONATESTA

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole: "quando strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata" sono aggiunte le seguenti: "ovvero in via residuale a esigenze connesse alla difesa nazionale"».

59.0.25

DELOGU

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 1998, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennargentu, è abrogato».

59.0.26

BALBONI

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Assegnazione agevolata o cessione a titolo oneroso di beni ai propri soci)

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n.28, si applicano anche alle assegnazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 aprile 2003, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2001».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 500.

Art. 60.**60.1**

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 60. – (*Disposizioni per la tutela dell'ambiente*). – 1. Per il conseguimento degli obiettivi previsti dal Protocollo di Kyoto e l'attuazione delle misure della delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 finalizzate al sostegno delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dell'efficienza energetica, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006.

2. Le sanzioni amministrative provenienti da illeciti ambientali sono elevate di venti volte nel minimo e di cento volte nel massimo».

60.2

FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI, PEDRAZZINI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riserva del 50 per cento da destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. A tale scopo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico».

60.3

PEDRAZZINI, FRANCO PAOLO, MORO, AGONI, BOLDI

Dopo il comma 4, aggiungere il comma:

«4-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'industria e dell'artigianato è istituito un fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2006, da ripartire, sotto forma di contributi in conto capitale, tra i distributori collocati sul territorio nazionale, che installano impianti di distribuzione a metano per autotrazione. Con decreto del Ministro dell'industria e dell'artigianato, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto e di assegnazione dei contributi, fino all'esaurimento della capacità finanziaria del fondo».

Conseguentemente, alla tabella A di cui all'articolo 67, comma 1, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2006: – 50.000.

60.4

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, dopo la parola: «2002», inserire le seguenti: «nonché per l'attuazione di misure di riduzione dell'inquinamento atmosferico in ambiente urbano».

60.5

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Al comma 5, dopo la parola: «2002», inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle misure finalizzate alla promozione dell'efficienza energetica, del risparmio energetico, nonché dell'utilizzo di energia prodotta da fonti rinnovabili».

60.6

GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, CADDEO

Al comma 5, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. Per l'anno 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e

all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

60.7

IOVENE, GIOVANELLI

Al comma 5, aggiungere, alla fine le seguenti parole: «destinate esclusivamente alla realizzazione di misure interne per realizzare programmi relativi alle energie rinnovabili, al risparmio energetico e all'efficienza energetica».

60.8

CICCANTI, EUFEMI

Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Il 5% di tale importo sarà destinato all'ENEA per le attività di promozione e sperimentazione a livello locale, delle misure previste dal Protocollo di Kyoto».

60.9

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «Ai fini del conseguimento degli obiettivi di Kyoto nonché degli obiettivi nazionali assunti in sede comunitaria in materia di energia prodotta da fonti rinnovabili, a decorrere dall'anno 2006 e fino all'anno 2010 la quota di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili che deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell' articolo 11, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, è incrementata dell'1,5 per cento ogni anno».

60.10

GIOVANELLI, ROTONDO, IOVENE, GASBARRI, CADDEO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi nazionali del Protocollo di Kyoto è disposta a favore delle persone fisiche e altresì delle imprese una detrazione dall'imposta sul reddito pari al 40% degli investimenti effettuati negli anni 2006, 2007, 2008 per progetti di risparmio energetico ovvero di produzione di energia da fonti rinnovabili. I progetti rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:

a) a essere idonei a conseguire una riduzione dei consumi di energia del soggetto richiedente di almeno il 25% rispetto a quelli documentati nell'anno 2004;

b) a conseguire una produzione aggiuntiva di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 50% dei consumi accertati del soggetto richiedente nell'anno 2004. Per avere diritto alla detrazione i progetti devono essere documentati e presentati nei tempi e con le modalità previste per le detrazioni fiscali alle ristrutturazioni edilizie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.

La detrazione è ammessa per ciascun progetto fino all'importo di 150.000 euro per le imprese e di 50.000 euro per le persone fisiche. La detrazione è ripartita in parti uguali nei 5 anni successivi. L'idoneità dei progetti a corrispondere ai requisiti richiesti è altresì autocertificata dal richiedente e certificata con dichiarazione firmata dai tecnici responsabili del progetto e della direzione lavori. La falsa dichiarazione, fatte salve le ordinarie sanzioni penali, comporta la decadenza dal diritto alla detrazione e una sanzione pecuniaria pari al valore della detrazione richiesta. Il Ministro delle finanze con proprio decreto, sentiti i Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e del territorio dispone con le modalità e le competenze degli uffici pubblici per la verifica di congruità della dichiarazione di cui al presente articolo».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Ritenuta sui premi e sulle vincite del lotto)*

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento".

60.11

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente "legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;
2007: - 10.000;
2008: - 10.000.

60.12

MUGNAI, MAGNALBÒ

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera *p-terdecies*), è aggiunta la seguente:

"q) Grosseto - Strillaie"».

Alla tabella D, voce Ambiente e Territorio, Legge n. 426 del 1998: nuovi interventi in campo ambientale, articolo 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, aumentare del seguente importo:

2006: + 500.

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ridurre del seguente importo:

2006: - 500.

60.13

PICCIONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la lettera *p-terdcies*), è aggiunta la seguente:

"q) Grosseto - Strillaie."».

60.14

IOVENE, GIOVANELLI, CADDEO

Sopprimere i commi da 6 a 17.

60.15

TURRONI

Sopprimere i commi 6, 7, 8, 9 e 10.

60.16

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 6 sopprimere le parole: «, anche in variante allo strumento urbanistico,».

60.17

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 6 sopprimere le parole: «il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare».

60.18

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un fondo finalizzato a sostenere gli interventi di bonifica nei siti minori non rientranti nel programma nazionale di Bonifica e Ripristino ambientale, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, sentite le regioni e gli enti locali interessati, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di sicurezza».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 20.000.

60.20

VERALDI

Sopprimere i commi da 11 a 18.

60.19

D'IPPOLITO

Sopprimere i commi 11 e 18.

60.21

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, KOFLER, PETERLINI, PEDRINI, FRAU

Sopprimere il comma 11.

60.23

IZZO

Sopprimere il comma 11.

In subordine al comma 11, dopo le parole: «illeciti ambientali» inserire le seguenti: «, purché di natura non formale,».

60.22

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, COSSIGA, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Al comma 11, dopo le parole: «illeciti ambientali» inserire le parole: «, purché di natura non formale».

60.24

PICCIONI

Al comma 11 le parole: «sono elevate di dieci volte nel minimo e di cinquanta volte nel massimo», sono sostituite dalle seguenti: «di una volta nel minimo e di una volta nel massimo».

60.25

IZZO

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Nel caso di illeciti ambientali di natura amministrativa commessi più volte quali erronee scritture nei registri di carico e scarico di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e nei formulari di trasporto di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997, la sanzione amministrativa può essere irrogata per non più di tre volte».

60.26

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Sopprimere i commi da 12 a 18.

60.27

IZZO

Sopprimere i commi 12, 13, 14, 15 e 16.

60.28

CICCANTI

Sopprimere i commi da 12 a 16.

60.29

NOCCO

Sopprimere i commi da 12 a 16.

60.30

MUGNAI

Sopprimere il comma 12.

60.31TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA,
DONATI, ZANCAN

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Con ordinanza immediatamente esecutiva il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, accertato in via amministrativa un fatto che abbia provocato un danno ambientale, irroga nei confronti dell'autore le sanzioni amministrative di sua competenza ed ingiunge il ripristino della situazione ambientale antecedente entro un termine fissato. Quando il danno ambientale non risulti integralmente eliminabile mediante ripristino dello stato dei luoghi, con la medesima o con successiva ordinanza è ingiunto altresì il pagamento entro il termine di 10 giorni di una somma pari a dieci volte il valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti dell'autore materiale del fatto dannoso nonché, in so-

lido, del soggetto nel cui effettivo interesse il fatto è stato commesso o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio».

60.32

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 12 premettere le seguenti parole: «Ferma restando le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo. n. 22 del 1997 nonché le procedure previste per le bonifiche dalla legge 9 dicembre 1998 n. 426 e dal decreto ministeriale 23 ottobre 1999 n. 471,».

60.33

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 12 dopo le parole: «forma specifica» *aggiungere le seguenti:* «anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2058 del codice civile».

60.34

VERALDI

Al comma 12, dopo le parole: «pari al» *aggiunge le seguenti:* «quindici per cento del».

60.35

NOCCO

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. La quantificazione del danno deve essere effettuata in contraddittorio con il soggetto destinatario dell'ordinanza di cui al comma precedente. Nell'ipotesi in cui non si raggiunga l'accordo sulla quantificazione del danno il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio adotta un'ordinanza con cui ingiunge il pagamento del danno ambientale ai sensi dell'articolo 633 e seguenti del codice di procedura penale».

Conseguentemente sopprimere i commi 14 e 15.

60.36

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Al comma 13 aggiungere il seguente periodo: «Al risarcimento di cui al comma 12 non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2058 del codice civile».

60.37

GIARETTA, DANIELI, BATTISTI, ZANDA

Dopo il comma 18 inserire i seguenti:

«18-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, a decorrere dal 30 giugno 2006 è fatto obbligo ai produttori di carburante di accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili in misura compresa fra il 5% e il 20% in volume, mediante l'utilizzo, in miscela, dei prodotti di cui all'articolo 21, comma 6-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, così come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

18-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per le attività produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono emanate le disposizioni relative alle caratteristiche carburanti e dei combustibili di cui al comma 18-bis».

60.38

MONTAGNINO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. In coerenza con la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale sostitutiva della tassa per l'asporto dei rifiuti solidi urbani (TARSU), soppressa ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come riconosciuta dalla sentenza 6 dicembre 2004, n. 101, della Commissione tributaria provinciale di Treviso, sezione V, e al fine di evitare la duplicazione d'imposta, gli importi della suddetta tariffa non sono assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto (IVA)».

Conseguentemente all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. A decorrere dal 10 gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento».

60.39

RIGONI

Dopo il comma 18 inserire il seguente comma:

«18-bis. A partire dal 1° gennaio 2006 al fine di compensare l'aumento del prezzo del gasolio per riscaldamento, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di euro 0,0823 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento».

60.40

D'IPPOLITO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Alla tabella A allegata alla Parte III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il Punto 122) aggiungere il seguente: 122-bis) fornitura di calore e/o energia derivanti totalmente da fonti rinnovabili;».

60.41

D'IPPOLITO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo n. 133 del 2005, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia e che utilizzano come combustibile accessori prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 di cui Re-

golamento Europeo (CE) n. 1774/2002, il termine di cui al comma 1 è fissato al 28 dicembre 2007».

60.42

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. La dotazione del Fondo per il risparmio idrico ed energetico di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 24 settembre 2003, n. 268, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:

2005: - 20.000;

2006: - 20.000;

2007: - 20.000.

60.43

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali, la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a gas metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è incrementata di 7.500.000 milioni di euro per l'anno 2006 ed è fissata in 15.000.000 di euro per ciascun anno del biennio 2007-2008. Le somme sono ripartite secondo le modalità e in proporzione identica a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 5 aprile 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 7.500;

2007: - 15.000;

2008: - 15.000.

60.44

RIGONI

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente comma:

«18-bis. I sovracanonici idroelettrici previsti ai sensi della legge n. 959 del 1953 e seguenti modificazioni sono estesi a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica le cui opere di presa ricadano, in tutto o in parte, nei territori dei Comuni compresi in un Bacino Imbrifero Montano.

Restano, pertanto, confermate le attuali delimitazioni dei Consorzi BIM, anche in presenza di nuove Province, oltre alla specifica competenza dello Stato in materia di sovracanonico».

60.45

ZANDA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. Al fine di promuovere lo studio, la progettazione e la sperimentazione di dispositivi e impianti di illuminazione pubblica o privata esterna orientati a ridurre l'inquinamento luminoso, a favorire il risparmio energetico, a valorizzare i centri storici e ad aumentare la sicurezza dei cittadini nelle ore notturne, è riconosciuto alla Regione Lazio un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006, per la realizzazione di un progetto-pilota nel territorio dei Castelli Romani, quale sperimentazione per l'individuazione di specifiche politiche dell'illuminazione pubblica su scala nazionale. A tal fine, i Comuni dei Castelli Romani interessati alla sperimentazione stipulano apposite intese con la Regione Lazio, finalizzate ai seguenti interventi:

a) valutazione dell'impatto dell'inquinamento luminoso per l'uomo e per l'ambiente;

b) pianificazione e controllo sull'illuminazione pubblica e privata esterna, sulla base di una valutazione congiunta delle esigenze di valorizzazione dei centri storici, di sicurezza pubblica e di risparmio e ottimizzazione del consumo energetico;

c) installazione di dispositivi e impianti sperimentali di illuminazione, a basso consumo energetico e limitato impatto ambientale ed antropico, nonché aventi l'obiettivo 40 soddisfare le esigenze di cui alle lettere a) e b)».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2006: - 5.000.

60.46

ZANDA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. Al fine di promuovere studi e ricerche diretti a completare gli accertare degli effetti della riduzione negli ultimi decenni delle precipitazioni atmosferiche e del continuo aumento degli emungimenti antropici ad uso civile, agricolo e industriale sull'equilibrio idrogeologico delle falde acquifere profonde sotto stanti i territori dell'Agro Romano e dell'Agro Pontino, è riconosciuto alla Regione Lazio un contributo straordinario pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2006, per i seguenti interventi:

a) installazione di piezometri dedicati al monitoraggio delle acque sotterranee;

b) realizzazione di una rete di stazioni per il rilevamento dei dati climatici (precipitazioni, umidità relativa, temperatura, ventosità) ed idrogeologici (portata delle sorgenti, livelli idrometrici dei laghi).

18-ter. Per le finalità di cui al comma 9-bis, sono prioritariamente considerati gli interventi nelle aree dei laghi Albano e di Nemi (Colli Albani), nella Pianura Pontina presso le sorgenti Ninfa e Lardellane, e nella Piana di Tivoli presso le sorgenti Acque Albule».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2006: - 1.500.

60.47

ZANDA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. Al fine di procedere alla riqualificazione ambientale e alla valorizzazione storico-paesaggistica e archeologica della località Monte Cavo del Comune di Rocca di Papa a seguito della delocalizzazione degli impianti delle emittenti radio-televisive prevista dal Piano territoriale di coordinamento della Regione Lazio approvato il 4 aprile 2001, è riconosciuto alla stessa un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, alla Tabella A, ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2006: – 5.000.

60.48

ZANDA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«18-bis. Al fine di procedere alla riqualificazione ambientale e alla valorizzazione storico-paesaggistica e archeologica della località Monte Cavo del Comune di Rocca di Papa a seguito della delocalizzazione degli impianti delle emittenti radio-televisive prevista dal Piano territoriale di coordinamento della Regione Lazio approvato il 4 aprile 2001, è riconosciuto alla stessa un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro per l'anno 2006».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2006: – 5.000.

60.49

MANUNZA, DELOGU, FEDERICI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Sono abrogati l'articolo 34, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, ed il decreto del Presidente

della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del golfo di Orisei e del Gennargentu».

60.50

RIPAMONTI

Dopo il comma 18, inserire il seguente comma:

«18-bis. Al fine della bonifica e del risanamento ambientale dell'area individuata alla lettera *p*-quater) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2006-2008».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2006: - 3.000;

2007: - 3.000;

2008: - 3.000.

60.51

BOCO, RIPAMONTI, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. In attuazione del Programma europeo relativo alla realizzazione dei collegamenti transeuropei cosiddetti "vie del cammino" che uniscono le direttrici da Santiago de Compostela a Brindisi e da Canterbury a Roma, al fine di assicurare la valorizzazione del territorio e lo sviluppo del turismo sostenibile, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascun anno del triennio 2006-2008, per la realizzazione di interventi di ripristino e di recupero della Via Francigena, che costituisce l'asse centrale delle due direttrici europee».

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero degli affari esteri, modificare gli importi come segue:

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

60.0.1

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art.60-bis.

(Istituzione dell'Authority per i trasporti)

1. Al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, ed al fine di istituire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti nonché in grado di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso sufficiente delle risorse, è istituita l'Autorità di regolazione per i servizi di trasporto pubblico.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Essa è preposta alla regolazione e al controllo del settore del trasporto pubblico con particolare riguardo alla vigilanza sul rispetto delle regole di concorrenza e di trasparenza ed alla determinazione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle tariffe e dei loro adeguamenti con il metodo del *pricecap*.

3. Con successivo regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno definite le modalità per la costituzione dell'Autorità di cui al presente articolo, assicurando nella composizione la presenza di rappresentanti dei governi regionali e locali, individuate le specifiche competenze e determinati i relativi poteri».

Conseguentemente, all'articolo 67, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri apportare le seguenti variazioni:

2006: - 20.000;

2007: - 20.000;

2008: - 20.000.

60.0.2

FABRIS

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Istituzione Authority trasporti)

1. Al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, ed al fine di istituire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti nonché in grado di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso sufficiente delle risorse, è istituita l'Autorità di regolazione per i servizi di trasporto pubblico.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Essa è preposta alla regolazione e al controllo del settore del trasporto pubblico con particolare riguardo alla vigilanza sul rispetto delle regole di concorrenza e di trasparenza ed alla determinazione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle tariffe e dei loro adeguamenti con il metodo del *pricecap*.

3. Con successivo regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno definite le modalità per la costituzione dell'Autorità di cui al presente articolo, assicurando nella composizione la presenza di rappresentanti dei governi regionali e locali, individuate le specifiche competenze e determinati i relativi poteri».

60.0.3

IZZO, CHIRILLI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Istituzione Authority trasporti)

1. Al fine di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di

redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, ed al fine di istituire un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti nonché in grado di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti. esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso sufficiente delle risorse, è istituita l'Autorità di regolazione per i servizi di trasporto pubblico.

2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. Essa è preposta alla regolazione e al controllo del settore del trasporto pubblico con particolare riguardo alla vigilanza sul rispetto delle regole di concorrenza e di trasparenza ed alla determinazione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle tariffe e dei loro adeguamenti con il metodo del *pricecap*.

3. Con successivo regolamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno definite le modalità per la costituzione dell'Autorità di cui al presente articolo, assicurando nella composizione la presenza di rappresentanti dei governi regionali e locali, individuate le specifiche competenze e determinati i relativi poteri».

60.0.4

IZZO, CHIRILLI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per il rilancio e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo, al cui onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3, è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi all'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data eli entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità eli servizio.

3. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 579 ed a euro 428 per mille litri.

4. Le disposizioni eli cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome eli Trento e eli Bolzano».

60.0.5

CICOLANI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per il rilancio e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo, al cui onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3, è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi all'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di

premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 579 ed a euro 428 per mille litri.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano».

60.0.6

ZANDA, VERALDI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art.60-bis.

(Interventi per il rilancio e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo, al cui onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3, è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi all'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui al-

l'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 579 ed a euro 428 per mille litri.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

60.0.7

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per il rilancio e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo, al cui onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3, è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi all'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive

modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 579 ed a euro 428 per mille litri.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

60.0.8

Crema

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art.60-bis.

(Interventi per il rilancio e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo, al cui onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3, è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi all'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 579 ed a euro 428 per mille litri.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

60.0.9

FABRIS

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per il rilancio e lo sviluppo del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo, al cui onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3, è così ripartito: un terzo alle regioni, da destinarsi all'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative, ed un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 579 ed a euro 428 per mille litri.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano».

60.0.10

CHIRILLI, IZZO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sviluppo trasporto pubblico locale)

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le eventuali somme residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, sono destinate al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale».

60.0.11

VERALDI, ZANDA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sviluppo trasporto pubblico locale)

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le eventuali somme residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, sono destinate al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale».

60.0.12

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sviluppo trasporto pubblico locale)

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le eventuali somme residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, sono destinate al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale».

60.0.13

CREMA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sviluppo trasporto pubblico locale)

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le eventuali somme residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, sono destinate al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale».

60.0.14

FABRIS

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Sviluppo trasporto pubblico locale)

1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le eventuali somme residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, sono destinate al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale».

60.0.15

CHIRILLI, IZZO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Ticket trasporto e incentivi fiscali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 51, al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici".

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRE, l'IRES e l'IRAP».

60.0.16

VERALDI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Ticket trasporto e incentivi fiscali)

1. All'articolo 51, al comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici".

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRE, l'IRES e l'IRAP».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

60.0.17

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Ticket trasporto e incentivi fiscali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 51, al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legitti-

mazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici".

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRE, l'IRES e l'IRAP».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

60.018

CREMA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Ticket trasporto e incentivi fiscali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 51, al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici".

2. Le somme corrisposte dai datati di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRE, l'IRES e l'IRAP».

60.0.19

FABRIS

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Ticket trasporto e incentivi fiscali)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, sono apportate le seguenti modifiche:

All'articolo 51, al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) Le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici".

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRE, l'IRES e l'IRAP».

60.0.20

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente.

«Art. 60-bis.

(Trasporto pubblico locale)

1. Per il quinquennio 2006-2010 tutti i veicoli a motore soggetti ad imposta di bollo verranno assoggettati ad un contributo di scopo, pari allo per cento dell'importo pagato, finalizzato a finanziare gli investimenti comunali diretti a migliorare la mobilità urbana. Per i veicoli più inquinanti (Euro 0 e Euro 1) il contributo sarà pari al 20 per cento. L'importo minimo del contributo non dovrà essere inferiore a 10 euro.

2. Il relativo gettito è versato in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, il Ministero dell'Interno definisce con proprio decreto, d'intesa con l'Anci, i criteri di ripartizione del fondo».

60.0.21

CHIRILLI, IZZO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti nel trasporto pubblico locale)

1. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 113, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non costituiscono ricavi, ai fini IRES sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, gli importi corrisposti dagli enti regolatori ai soggetti che operano, nel settore del trasporto pubblico locale, anche con procedure ad evidenza pubblica.

2. I contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 ed i corrispettivi dei contratti di servizio costituiscono, comunque, componenti esclusi ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed ad essi non si applicano le limitazioni di cui agli articoli 63, 102 e 75, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

3. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: "lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile" è aggiunto il seguente periodo: "con esclusione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 e dei corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale conseguiti in ragione di contratti di servizio stipulati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni".

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di interpretazione autentica».

60.0.22

VERALDI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti nel trasporto pubblico locale)

1. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 113, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non costituiscono ricavi, ai fini IRES sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, gli importi corrisposti dagli enti regolatori ai soggetti che operano, nel settore del trasporto pubblico locale, anche con procedure ad evidenza pubblica.

2. I contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 ed i corrispettivi dei contratti di servizio costituiscono, comunque, componenti esclusi ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed ad essi non si applicano le limitazioni di cui agli articoli 63, 102 e 75, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

3. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: "lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile" è aggiunto il seguente periodo: "con esclusione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 e dei corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale conseguiti in ragione di contratti di servizio stipulati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni".

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di interpretazione autentica.

60.0.23

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti nel trasporto pubblico locale)*

1. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 113, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non costituiscono ricavi, ai fini IRES sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, gli importi corrisposti dagli enti regolatori ai soggetti che operano, nel settore del trasporto pubblico locale, anche con procedure ad evidenza pubblica.

2. I contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 ed i corrispettivi dei contratti di servizio costituiscono, comunque, componenti esclusi ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed ad essi non si applicano le limitazioni di cui agli articoli 63, 102 e 75, comma 5; del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

3. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile" è aggiunto il seguente periodo: "con esclusione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 e dei corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale conseguiti in ragione di contratti di servizio stipulati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni".

4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono da considerare hanno valore di interpretazione autentica».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alco-

lici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

60.0.24

FABRIS

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti nel trasporto pubblico locale)

1. In applicazione di quanto disposto dall'articolo 113, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non costituiscono ricavi, ai fini IRES sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, gli importi corrisposti dagli enti regolatori ai soggetti che operano, nel settore del trasporto pubblico locale, anche con procedure ad evidenza pubblica.

2. I contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 ed i corrispettivi dei contratti di servizio costituiscono, comunque, componenti esclusi ai fini della determinazione della base imponibile IRES ed ad essi non si applicano le limitazioni di cui agli articoli 63, n. 102 e 75, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

3. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile" è aggiunto il seguente periodo:

"con esclusione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18 e dei corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale conseguiti in ragione di contratti di servizio stipulati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modifiche ed integrazioni".

4. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno valore di interpretazione autentica».

60.0.25

IZZO, CHIRILLI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Investimenti per il rinnovo del materiale rotabile adibito ai servizi ferroviari)

1. Ai sensi degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e al fine di provvedere al rinnovo del materiale rotabile relativo ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a., le Regioni sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni di finanziamento, cui lo Stato concorre con limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2006.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti».

60.0.26

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Investimenti per il rinnovo del materiale rotabile adibito ai servizi ferroviari)

1. Ai sensi degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e al fine di provvedere al rinnovo del materiale rotabile relativo ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in conces-

sione a F.S. S.p.a., è autorizzata la spesa di 50 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui».

60.0.27

FABRIS

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente

«Art. 60-bis.

(Investimenti per il rinnovo del materiale rotabile adibito ai servizi ferroviari)

1. Ai sensi degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e al fine di provvedere al rinnovo del materiale rotabile relativo ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a., le Regioni sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni di finanziamento, cui lo Stato concorre con limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2006.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-

l'Economia e delle Finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti».

60.0.28

CREMA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Investimenti per il rinnovo del materiale rotabile adibito ai servizi ferroviari)

1. Ai sensi degli articoli 8 e 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e al fine di provvedere al rinnovo del materiale rotabile relativo ai servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a., le Regioni sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni di finanziamento, cui lo Stato concorre con limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2006.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti».

60.0.29

CHIRILLI, IZZO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità del materiale rotabile)

1. L'affidamento mediante gara dei servizi ferroviari viene attuato da parte delle Regioni con l'individuazione di lotti che assicurino reali condizioni di equità e non discriminazione dei concorrenti relativamente alla disponibilità del materiale rotabile. Tali condizioni si realizzano nei seguenti modi:

- a) il materiale rotabile è reso disponibile dalla Regione;
 - b) il materiale rotabile è reso disponibile dal gestore uscente;
 - c) il materiale rotabile è acquistato nuovo da tutti i concorrenti».
-

60.0.30

VERALDI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art.60-bis.

(Disponibilità del materiale rotabile)

1. L'affidamento mediante gara dei servizi ferroviari viene attuato da parte delle Regioni con l'individuazione di lotti che assicurino reali condizioni di equità e non discriminazione dei concorrenti relativamente alla disponibilità del materiale rotabile. Tali condizioni si realizzano nei seguenti modi:

- a) il materiale rotabile è reso disponibile dalla Regione;
 - b) il materiale rotabile è reso disponibile dal gestore uscente;
 - c) il materiale rotabile è acquistato nuovo da tutti i concorrenti».
-

60.0.31

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità del materiale rotabile)

1. L'affidamento mediante gara dei servizi ferroviari viene attuato da parte delle Regioni con l'individuazione di lotti che assicurino reali condizioni di equità e non discriminazione dei concorrenti relativamente alla disponibilità del materiale rotabile. Tali condizioni si realizzano nei seguenti modi:

- a) il materiale rotabile è reso disponibile dalla Regione;
 - b) il materiale rotabile è reso disponibile dal gestore uscente;
 - c) il materiale rotabile è acquistato nuovo da tutti i concorrenti».
-

60.0.32

CREMA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità del materiale rotabile)

1. L'affidamento mediante gara dei servizi ferroviari viene attuato da parte delle Regioni con l'individuazione di lotti che assicurino reali condizioni di equità e non discriminazione dei concorrenti relativamente alla disponibilità del materiale rotabile. Tali condizioni si realizzano nei seguenti modi:

- a) il materiale rotabile è reso disponibile dalla Regione;
 - b) il materiale rotabile è reso disponibile dal gestore uscente;
 - c) il materiale rotabile è acquistato nuovo da tutti i concorrenti».
-

60.0.33

FABRIS

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità del materiale rotabile)

1. L'affidamento mediante gara dei servizi ferroviari viene attuato da parte delle Regioni con l'individuazione di lotti che assicurino reali condizioni di equità e non discriminazione dei concorrenti relativamente alla disponibilità del materiale rotabile. Tali condizioni si realizzano nei seguenti modi:

- a) il materiale rotabile è reso disponibile dalla Regione;
 - b) il materiale rotabile è reso disponibile dal gestore uscente;
 - c) il materiale rotabile è acquistato nuovo da tutti i concorrenti».
-

60.0.34

IZZO, CHIRILLI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. L'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)"».

60.0.35

CICOLANI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. L'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"3-*bis*. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)".

60.0.36

ZANDA, VERALDI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disciplina transitoria degli affidamenti in materia di trasporto pubblico locale)

1. L'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"3-*bis*. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo

transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)».

60.0.37

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. L'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».

60.0.38

CREMA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. L'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il periodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)".».

60.0.39

FABRIS

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Periodo transitorio trasporto pubblico locale)

1. L'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2006, nel corso del quale vi è la facoltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed affidatari di servizi di trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, previa revisione dei contratti di servizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all'affidamento della gestione dei relativi servizi alle società costituite allo scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previsto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di servizio di cui al capo II. Trascorso il pe-

riodo transitorio, tutti i servizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a)».

60.0.40

IZZO, CHIRILLI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroghe affidamento ferrovie locali)

1. Per il settore ferroviario le Regioni possono prevedere proroghe di affidamento fino ad un massimo di 4 anni anche senza che si siano verificate le condizioni di cui al presente articolo».

60.0.41

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINO, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroghe affidamento ferrovie locali)

1. Per il settore ferroviario le Regioni possono prevedere proroghe di affidamento fino ad un massimo di 4 anni anche senza che si siano verificate le condizioni di cui al presente articolo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici in-

termedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

60.0.42

CREMA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroghe affidamento ferrovie locali)

1. Per il settore ferroviario le Regioni possono prevedere proroghe di affidamento fino ad un massimo di 4 anni anche senza che si siano verificate le condizioni di cui al presente articolo».

60.0.43

FABRIS

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Proroghe affidamento ferrovie locali)

1. Per il settore ferroviario le Regioni possono prevedere proroghe di affidamento fino ad un massimo di 4 anni anche senza che si siano verificate le condizioni di cui al presente articolo».

60.0.44

IZZO, CHIRILLI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

*(Indicizzazione contratti di servizio nel settore
del trasporto pubblico locale)*

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 introdurre la seguente lettera: *i)* la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore all'incremento della componente prezzi nella variazione del Prodotto Interno Lordo ai prezzi al consumo verificato si nell'anno precedente e risultante nella Relazione Generale sulla Situazione Economica del Paese. Tale previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e si inserisce automaticamente nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi in corso alla medesima data».

Conseguentemente sostituire il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 con il seguente: «I suddetti importi possono essere incrementati secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, lettera i), del presente decreto legislativo».

Altresì l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è sostituito dal seguente:

«Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'articolo 16, ai piani regionali di trasporto e secondo l'incremento della componente prezzi nella variazione del Prodotto Interno Lordo ai prezzi al consumo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *i)*, della presente legge, costituisce annualmente un Fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto».

60.0.45

VERALDI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

*(Indicizzazione contratti di servizio nel settore
del trasporto pubblico locale)*

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, dopo la lettera *h*), inserire la seguente lettera:

"*h-bis*) la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi al consumo verificatosi nell'anno precedente e risultante nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Tale previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e si inserisce automaticamente nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi in corso alla medesima data".

2. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è sostituito dal seguente: «I suddetti importi possono essere incrementati secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, lettera *h-bis*), del presente decreto legislativo".

3. Il comma 1 dell'articolo 20, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'articolo 16, ai piani regionali di trasporto e secondo l'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi al consumo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *i*), della presente legge, costituisce annualmente un Fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto"».

60.0.46

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Indicizzazione contratti di servizio nel settore del trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 introdurre la seguente lettera: *i)* la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi al consumo verificato si nell'anno precedente e risultante nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Tale previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e si inserisce automaticamente nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi in corso alla medesima data».

Conseguentemente:

a) sostituire il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 con il seguente:

«I suddetti importi possono essere incrementati secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, lettera *i)*, del presente decreto legislativo».

b) l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è sostituito dal seguente:

«Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'articolo 16, ai piani regionali di trasporto e secondo l'incremento della componente prezzi nella variazione del Prodotto Interno Lordo ai prezzi al consumo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *i)*, della presente legge, costituisce annualmente un Fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto».

c) dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1 gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento».

60.0.47

FABRIS

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

*(Indicizzazione contratti di servizio nel settore
del trasporto pubblico locale)*

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 introdurre la seguente lettera: *i)* la previsione di meccanismi di indicizzazione delle compensazioni economiche in misura non inferiore all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi al consumo verificatosi nell'anno precedente e risultante nella Relazione generale sulla situazione economica del Paese. Tale previsione opera anche per i contratti di servizio sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge e si inserisce automaticamente nei bandi di gara per l'affidamento dei servizi in corso alla medesima data».

Conseguentemente sostituire il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 con il seguente:

«I suddetti importi possono essere incrementati secondo quanto disposto dall'articolo 18, comma 2, lettera *i)*, del presente decreto legislativo».

Altresì l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 è sostituito dal seguente:

«Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell'articolo 16, ai piani regionali di trasporto e secondo l'incremento della componente prezzi nella variazione del Prodotto Interno Lordo ai prezzi al consumo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *i)*, della presente legge, costituisce annualmente un Fondo destinato ai trasporti, alimentato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente decreto».

60.0.48

IZZO, CHIRILLI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni per le ferrovie locali)

1. Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito in legge con la legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" aggiungere le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranveri alla data del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 41"».

60.0.49

VERALDI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni per le ferrovie locali)

1. Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito in legge con la legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" aggiungere le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

60.0.50

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni per le ferrovie locali)

1. Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito in legge con la legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" aggiungere le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.»

60.0.51

CREMA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Disposizioni per le ferrovie locali)

1. Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito in legge con la legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" aggiungere le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie limitatamente a

quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

60.0.52

FABRIS

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni per le ferrovie locali)

1. Al comma 3, secondo periodo dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito in legge con la legge 22 aprile 2005, n. 58, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" aggiungere le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie limitatamente a quelle che applicano il contratto auto-ferrotranvieri alla data del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47"».

60.0.53

CHIRILLI, IZZO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Price cap nel trasporto pubblico locale)

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è sostituita dalla seguente:

"g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del price cap in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481"».

60.0.54

VERALDI, ZANDA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Price cap nel trasporto pubblico locale)

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è sostituita dalla seguente:

"g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del price cap in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481"».

60.0.55

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(price cap nel trasporto pubblico locale)

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è sostituita dalla seguente:

"g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del price cap in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481"».

Conseguentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite del Lotto)

1. L'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 15 per cento"».

60.0.56

CREMA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Price cap nel trasporto pubblico locale)

La lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è sostituita dalla seguente:

"g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del price cap in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481"».

60.0.57

FABRIS

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Price cap nel trasporto pubblico locale)

La lettera g) del comma 2 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è sostituita dalla seguente:

"g) la determinazione delle tariffe del servizio secondo il metodo del price cap In analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481"».

60.0.58

IZZO, CHIRILLI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Defiscalizzazione abbonamenti)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal decreto legislativo 12 di-

cembre 2003, n. 344, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

60.0.59

VERALDI, ZANDA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Defiscalizzazione abbonamenti)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, Tabella A ivi richiamata, gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

60.0.60

FABRIS

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Defiscalizzazione abbonamenti)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale"».

60.0.61

IZZO, CHIRILLI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Finanziamento integrazione al trattamento economico di malattia autoferrotranvieri)

1. Al fine di assicurare il finanziamento dell'integrazione al trattamento economico di malattia di cui al comma 148 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, per la parte non più erogata dall'INPS ma posta a carico delle aziende di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa annua di Euro di 70 milioni.

2. Al conseguente onere si provvede:

a) quanto a euro 50 milioni, con le somme residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 e, ove non sufficienti, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unico previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

b) quanto a euro 20 milioni, con l'incremento a euro 80 milioni dell'importo di euro 60 milioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito nella legge 22 aprile 2005 n. 58».

60.0.62

VERALDI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Finanziamento integrazione al trattamento economico di malattia autoferrotranvieri)

1. Al fine di assicurare il finanziamento dell'integrazione al trattamento economico di malattia di cui al comma 148 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, per la parte non più erogata dall'INPS ma posta a carico delle aziende di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa annua di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente all'articolo 67, Tabella A il ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

60.0.63

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Finanziamento integrazione al trattamento economico di malattia autoferrotranvieri)

1. Al fine di assicurare il finanziamento dell'integrazione al trattamento economico di malattia di cui al comma 148 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, per la parte non più erogata dall'INPS ma posta a carico delle aziende di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa annua di Euro di 70 milioni».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui».

60.0.64

FABRIS

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Finanziamento integrazione al trattamento economico di malattia autoferrotranvieri)

1. Al fine di assicurare il finanziamento dell'integrazione al trattamento economico di malattia di cui al comma 148 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, per la parte non più erogata dall'INPS ma posta a carico delle aziende di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa annua di Euro di 70 milioni.

2. Al conseguente onere si provvede:

a) quanto a euro 50 milioni, con le somme residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 dell' articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47 e, ove non sufficienti, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

b) quanto a euro 20 milioni, con l'incremento a euro 80 milioni dell'importo di euro 60 milioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16 convertito nella legge 22 aprile 2005 n. 58».

60.0.65

CREMA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Investimenti per il rinnovo del parco autobus adibito al trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di Euro per

l'anno 2006, e ulteriori 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

60.0.66

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Investimenti per il rinnovo del parco autobus adibito al trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2006, e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008».

Consequentemente dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2006 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».

60.0.67

CICOLANI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Investimenti per il rinnovo del parco autobus adibito al trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro per l'anno 2006, e ulteriori 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006 2008, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

60.6.68

IZZO, CHIRILLI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Investimenti per il rinnovo del parco autobus adibito al trasporto pubblico locale)

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di Euro per l'anno 2006, e ulteriori 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

60.0.69

FABRIS

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art.60-bis.

*(Investimenti per il rinnovo del parco autobus
adibito al trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di Euro per l'anno 2006, e ulteriori 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

60.0.70

CREMA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

*(Contributi per rinnovo parco autobus
adibiti al trasporto pubblico locale)*

1. Al punto 11 della tabella F sotto la voce 5.2.3.8 Trasporti pubblici locali – Cap. 8151/P sostituire l'importo di Euro 60.509.000 per ciascun anno 2006, 2007 e 2008 con l'importo di 100.709.000.

Conseguentemente la tabella E sotto la voce 5.2.3.8 Trasporti pubblici locali – Cap. 8151 è modificata come segue:

L'importo di Euro –40.200.000 per ciascun anno 2006, 2007 e 2008 è sostituito con l'importo di Euro 0.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

60.0.71

CHIRILLI, IZZO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

*(Contributi per rinnovo parco autobus
adibiti al trasporto pubblico locale)*

1. Al punto 11 della tabella F sotto la voce 5.2.3.8 Trasporti pubblici locali – Cap. 8151/P sostituire l'importo di Euro 60.509.000 per ciascun anno 2006, 2007 e 2008 con l'importo di 100.709.000.

Conseguentemente la tabella E sotto la voce 5.2.3.8 Trasporti pubblici locali – Cap. 8151 è modificata come segue:

L'importo di Euro – 40.200.000 per ciascun anno 2006, 2007 e 2008 è sostituito con l'importo di Euro 0.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

60.0.72

FABRIS

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Contributi per rinnovo parco autobus adibiti al trasporto pubblico locale)

1. Al punto II della tabella F sotto la voce 5.2.3.8 Trasporti pubblici locali – Cap. 8151/P sostituire l'importo di Euro 60.509.000 per ciascun anno 2006, 2007 e 2008 con l'importo di 100.709.000.

Conseguentemente la tabella E sotto la voce 5.2.3.8 Trasporti pubblici locali – Cap. 8151 è modificata come segue:

L'importo di Euro – 40.200.000 per ciascun anno 2006, 2007 e 2008 è sostituito con l'importo di Euro 0.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

60.0.73

ZANDA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure per favorire il rinnovo del parco dei veicoli adibiti a trasporto pubblico nelle aree urbane)

1. Al fine di contribuire alla spesa dei comuni per interventi destinati alla conversione dei veicoli adibiti a trasporto pubblico in veicoli a trazione elettrica o a metano è riconosciuto al Ministero delle infrastrutture e trasporti uno stanziamento aggiuntivo di 200 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i requisiti dei progetti da ammettere al finanziamento e le modalità di assegnazione dei contributi ai comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

60.0.74

CARILLI, IZZO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei servizi)

1. L'articolo 18, comma 2 secondo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti.

il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall'erogazione, a

qualunque titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Ove ciò non sia possibile il bando di gara deve assicurare che, prima dell'inizio delle attività oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un'adeguata analisi di mercato, per dotarsi dei beni necessari per l'espletamento del servizio"».

60.0.75

CICOLANI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei servizi)

1. L'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti.

Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall'erogazione, a qualunque titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Ove ciò non sia possibile il bando di gara deve assicurare che, prima dell'inizio delle attività oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un'adeguata analisi di mercato, per dotarsi dei beni necessari per l'espletamento del servizio"».

60.0.76

VERALDI, ZANDA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei servizi)

1. L'articolo 18, comma 2 secondo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è sostituito dai seguenti:

"2. Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall'erogazione, a qualunque titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Ove ciò non sia possibile il bando di gara deve assicurare che, prima dell'inizio delle attività oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un'idonea analisi di mercato, per dotarsi dei beni necessari per l'espletamento del servizio"».

60.0.77

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei servizi)

1. L'articolo 18, comma 2 secondo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti.

Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall'erogazione, a qualunque titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Ove ciò non sia possibile il bando di gara deve assicurare che, prima dell'inizio delle attività oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un'idonea analisi di mercato, per dotarsi dei beni necessari per l'espletamento del servizio"».

60.0.78

FABRIS

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disponibilità dei beni essenziali alla gestione dei servizi)

1. L'articolo 18, comma 2 secondo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 è modificato dal seguente:

"Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti.

Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al capoverso precedente ed il cui acquisto sia stato reso possibile dall'erogazione, a qualunque titolo, di fondi pubblici, siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica. Ove ciò non sia possibile il bando di gara deve assicurare che, prima dell'inizio delle attività oggetto della gara, il gestore risultato aggiudicatario disponga di un tempo ritenuto adeguato sulla base di un'idonea analisi di mercato, per dotarsi dei beni necessari per l'espletamento del servizio"».

60.0.79

FABRIS, RIGHETTI, FILIPPELLI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Programma di incentivi alla ricerca per la sicurezza stradale)

1. A partire dall'anno 2006 sono istituite alcune aree di ricerca nazionale straordinarie nei settori finalizzati alla ricerca per la sicurezza stradale, individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

60.0.80

FABRIS, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi in materia di sicurezza stradale)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, modificato dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti "25 per cento".

2. Il Ministro dell'interno individua, con propri decreti, le modalità per l'assunzione di 12.000 unità da adibire alla Polizia Stradale.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, autorizza l'utilizzo di parte delle maggiori entrate previste dal comma 1, per i fini previsti dal comma 2.

4. All'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive integrazioni e modificazioni, le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti "90 per cento".

Conseguentemente aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.

(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico)

1. A decorrere dal gennaio 2006, l'aliquota di accisa sull'alcole etilico e l'aliquota di accisa sui prodotti intermedi, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e delle relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono determinate, rispettivamente, in euro 1.036,30 per ettolitro anidro e in euro 78,63 per ettolitro».

60.0.81

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l'indici-

zazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e un terzo agli Enti Locali da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

60.0.82

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale, nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa, alla crescita della mobilità ciclistica e al sostegno dell'innovazione tecnologica nei sistemi di regolazione del traffico, è autorizzata a decorrere dall'anno 2006 la spesa annua di 550 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono destinate:

a) per un importo pari a 220 milioni di euro alle Regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari;

b) per un importo pari a 330 milioni di euro agli Enti Locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiunti vi dagli stessi erogati, nonché per la mobilità ciclistica, la mobilità sostenibile, in attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente del 27 Marzo 1998, ed il rinnovamento del parco autobus.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui.

Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

60.0.83

CICOLANI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, SI provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

60.0.84

CHIRILLI, IZZO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

60.0.85

CREMA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

60.0.86

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I

del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 100 milioni di euro annui».

60.0.87

FABRIS

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Per la prosecuzione degli interventi previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

60.0.88

ZANDA

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi urgenti per la realizzazione di parcheggi di scambio nei comuni capoluoghi delle aree metropolitane)

1. Nel quadro del potenziamento dei nodi di scambio intermodali nelle aree metropolitane, in funzione di decongestionamento e messa in

sicurezza della rete stradale, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un "Fondo parcheggi per le aree metropolitane", di seguito denominato "fondo", finalizzato all'erogazione di contributi straordinari in conto capitale in favore dei comuni capoluogo delle aree metropolitane, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3.

2. Al fondo è attribuita la dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 50 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2007 e 2008.

3. I contributi straordinari di cui al presente articolo sono destinati alla realizzazione o all'adeguamento dei nodi di scambio intermodali gomma/ferro in prossimità delle stazioni ferroviarie e all'incremento dell'offerta di stalli di sosta nei parcheggi di scambio».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, tabella B ivi richiamata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2006: - 100.000;

2007: - 50.000;

2008: - 50.000.

60.0.89

ZANDA

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi urgenti per l'adeguamento infrastrutturale e il potenziamento dei servizi di mobilità nell'area metropolitana romana)

1. Al fine di ammodernare le infrastrutture viarie e potenziare i servizi di mobilità nell'area metropolitana di Roma, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo della rete ferroviaria, di decongestionamento e messa in sicurezza della rete stradale, nonché di potenziamento dei nodi di scambio intermodali, è autorizzato un contributo straordinario in conto capitale favore della Provincia di Roma e di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) pari a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 50 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2007 e 2008, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

2. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è destinato alla realizzazione, nel territorio dell'area metropolitana di Roma, di interventi orientati a:

a) potenziare e sviluppare il trasporto ferroviario regionale sul nodo di Roma, attraverso l'ammmodernamento tecnologico delle linee e l'acquisizione di nuove vetture; a tal fine sono prioritariamente considerati gli interventi sulle tratte di collegamento con gli aeroporti internazionali di Fiumicino e Ciampino, nonché sulle tratte di accesso a Roma della Fr1 (Monterotondo), della Fr2 (bacino di Tivoli), della Fr4 (Castelli), della Fr6 (Colonna) e della Fr7 (Pomezia);

b) riqualificare la rete stradale, con riguardo all'esigenza di migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza dei cittadini; a tal fine sono prioritariamente considerati i progetti PRUSST per la realizzazione della nuova tangenziale di Frascati e della bretella di collegamento tra la strada statale Appia e la strada provinciale Divino Amore, nonché gli interventi PRUSST relativi alla Pedemontana dei Castelli;

c) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali ferro/gomma e gomma/gomma, a servizio delle stazioni ferroviarie e delle stazioni di sosta per i mezzi del trasporto pubblico su gomma; in particolare, incrementare l'offerta di stalli di sosta nei parcheggi di scambio;

d) potenziare ed estendere all'intero territorio provinciale i servizi di trasporto pubblico a chiamata per le persone diversamente abili.

3. Allo scopo di effettuare la pianificazione e la progettazione delle opere e degli interventi di cui al comma 2, è disposto un contributo straordinario alla regione Lazio e alla provincia di Roma pari a 2 milioni di euro per l'anno 2006, finalizzato alla predisposizione, entro il 31 dicembre 2006, di un apposito "Progetto preliminare e definitivo dell'adeguamento del sistema della mobilità nell'area metropolitana romana", di seguito denominato "Progetto". Il Progetto è orientato prioritariamente ad elaborare a livello preliminare e definitivo:

a) la pianificazione anche temporale e lo sviluppo delle reti ferroviarie e stradali in relazione alla situazione in atto e alle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici dei comuni dell'area metropolitana romana; della provincia di Roma e della regione Lazio;

b) il dimensionamento ottimale, la qualità del servizio e le frequenze temporali dei servizi pubblici di trasporto su ferro e su gomma ai fini di una graduale riduzione del traffico privato;

c) la localizzazione e la funzione strategica dei nodi di corrispondenza e di scambio intermodale, nonché la definizione delle relative attrezzature».

Conseguentemente, all'articolo 67, comma 1, tabella A ivi richiamata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2006: – 2.000

Tabella Bivi richiamata, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze:

2006: – 100.000;

2007: – 50.000;

2008: – 50.000.

60.0.90

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Alla legge n. 8 del 10 gennaio 1983, dopo il periodo "Gli importi dei contributi di cui al primo comma, lettera *d*), sono indicizzati sulla base delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393" è aggiunto il seguente periodo: "I comuni interessati non sono obbligati a ripetere all'ENEL le somme indebitamente percepite ai sensi della lettera *c*) del primo comma"».

60.0.91

MALABARBA, SODANO Tommaso, MARTONE, TOGNI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Alla legge n. 8 del 10 gennaio 1983, dopo il periodo: "Gli importi dei contributi di cui al primo comma, lettera *d*), sono indicizzati sulla base

delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393" è aggiunto il seguente periodo: "Non è dovuta da parte dei comuni interessati la restituzione delle somme agli stessi corrisposte dall'ENEL ai sensi della lettera c) del primo comma e per le quali sia stato successivamente accertato in giudizio che il relativo contributo non era dovuto"».

60.0.92

BRUTTI Paolo, CHIUSOLI, MONTINO, MACONI, MONTALBANO, BARRATELLA, VISERTA COSTANTINI, GARRAFFA, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

*(Misure per lo sviluppo e l'utilizzo
dei veicoli a metano nelle aree metropolitane)*

1. Al fine di incentivare l'impiego del metano per auto trazione nelle grandi aree metropolitane, nei comuni contermini e sulla rete stradale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un apposito Fondo per lo sviluppo della rete di distribuzione di gas metano per auto-trazione, con una dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, finalizzato ad erogare finanziamenti ai comuni per la realizzazione di impianti di distribuzione di metano ed incentivi per l'acquisto di veicoli a metano da parte di imprese commerciali e di operatori pubblici e privati di trasporto pubblico.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di concessione dei finanziamenti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

60.0.93

ZANDA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Finanziamenti ai comuni per l'utilizzo del metano per auto trazione)

1. Al fine di incentivare un maggiore impiego del metano per auto-trazione nelle grandi aree metropolitane indicate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, nelle ulteriori aree individuate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e sulla rete autostradale, i finanziamenti ai comuni per la realizzazione di impianti di distribuzione di metano e per l'erogazione di incentivi ai cittadini e agli operatori di cui al decreto del Direttore generale del Servizio inquinamento atmosferico e rischi industriali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 22 giugno 2002 sono incrementati di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.

2. I soggetti destinatari degli incentivi di cui al comma 1 sono:

- a) le aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, anche integrativi e complementari;
- b) le aziende che gestiscono, a qualunque titolo, servizi di pubblica utilità;
- c) le aziende o i singoli imprenditori che gestiscono servizi di trasporto pubblico di piazza, servizi di noleggio con conducente, altri servizi di noleggio.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono stabiliti i quantitativi e le modalità di assegnazione dei contributi ai comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

60.0.94

MONTALBANO, BRUTTI PAOLO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Incentivi per l'utilizzo del metano per auto trazione)

1. Al fine di incentivare l'impiego del metano per autotrazione nelle grandi aree metropolitane, nei comuni contermini e sulla rete stradale, il contributo previsto dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 1998, n. 256, e successive modificazioni, a favore delle persone fisiche che fanno installare un impianto di alimentazione a metano o a GPL su un veicolo di proprietà è elevato a 800 euro esclusivamente per gli impianti di alimentazione a metano».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente:

"Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento"».

60.0.95

ZANDA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa, in aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, da destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l'installazione, sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a GPL, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22 maggio 2001.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 5 milioni di euro annui».

60.0.96

ZANDA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi infavore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione)

1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, come modificato dall'articolo 1, commi 53 e 54, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di alimentazione a metano o a GPL può essere recuperato, mediante credito d'imposta di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'interessato alla filiera di settore, secondo modalità che verranno definite con accordo di programma tra il Ministero delle attività produttive e le associazioni di settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 2 luglio 2003, n. 183.

2-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".

3. Il Ministero delle attività produttive, raggiunto il limite dell'ottanta per cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione.

4. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle attività produttive, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre

1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del presente articolo, secondo i contenuti dell'accordo di programma ivi indicato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui».

60.0.97

IZZO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni l'l tema di assistenza fiscale ai contribuenti)

1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettere *a)* e *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ai sensi del comma 4 dello stesso articolo 3, sono abilitati alla prestazione dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. Per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai soggetti di cui al comma 1 spetta il compenso di cui al comma 1 dell'articolo 38 del medesimo decreto legislativo.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le disposizioni attuative di quanto previsto nel presente articolo».

60.0.98

IZZO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro ed i revisori contabili purchè non dipendenti dall'amministrazione pubblica".

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime," sono soppresse».

60.0.99

IZZO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 2 della Legge 12 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma é inserito il seguente: i consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

60.0.100

Izzo

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Competenze degli avvocati)

1. Al regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

"Art. 4-bis. – 1. Gli avvocati iscritti all'albo professionale possono levare il protesto di cambiali e di assegni bancari, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.

2. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono fame domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato davanti alle corti d'appello e ai tribunali.

3. Il Consiglio dell'ordine provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1.

4. L'avvocato nel compimento degli atti previsti dal presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale"».

60.0.101

Izzo

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al decreto legislativo n. 139 del 2005, all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera q) aggiungere le seguenti lettere:

r) l'assistenza tecnica nell'udienza di discussione delle cause in materia di imposte e tasse di competenza dei giudici ordinari e nell'udienza di discussione davanti alla Corte di Cassazione quando è impugnata una sentenza della Commissione tributaria;

s) l'autentica delle firme in materia di trasferimento delle azioni nominative e di trasferimento delle partecipazioni di S.r.l.;

t) l'autentica e la redazione con scrittura privata dei contratti di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda;

u) la redazione dei verbali degli organi di amministrazione e dei verbali di assemblea ordinaria delle società di capitali ogni qualvolta ne sia richiesta la iscrizione nel registro delle imprese;

v) la redazione dei verbali di assemblea e degli organi di amministrazione di esecuzione di delibere precedenti, anche di natura straordinaria, che non comportino modifiche di statuto».

60.0.102

Izzo

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

(Competenze dei dottori commercialisti)

1. Dopo l'articolo 1, dell'ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, approvato con decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, è inserito il seguente:

«Art 1-bis. - *(Levata dei protesti)*. – 1. Gli iscritti nella sezione A dell'Albo possono levare protesto di cambiali e di assegni bancari, purché siano iscritti in un elenco speciale tenuto dal Consiglio dell'ordine.

2. Gli iscritti alla sezione A dell'Albo che aspirano all'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 devono fare domanda al Consiglio dell'ordine e dimostrare di avere esercitato la professione per almeno cinque anni.

3. Il Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili provvede annualmente alla revisione e alla pubblicazione dell'elenco speciale di cui al comma 1.

4. L'iscritto nella Sezione A dell'Albo nel-compimento degli atti previsti dal presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale"».

60.0.103

IZZO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art 60-bis.

*(Modifiche agli articoli 68, 69, 71 e 73
del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669)*

1. Al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68:

1) al primo comma, le parole: "notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "avvocato o da un dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero";

2) al secondo comma, la parola: "notaro" è sostituita dalle seguenti: "avvocato, dottore commercialista";

b) all'articolo 69, primo comma, secondo periodo, le parole: "dal notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "dall'avvocato, dal dottore commercialista,";

c) all'articolo 71, primo comma, numero 5), le parole: "del notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore commercialista,";

d) all'articolo 73, primo comma, le parole: "I notari" sono sostituite dalle seguenti: "Gli avvocati, i dottori commercialisti"».

60.0.104

IZZO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

*(Modifiche agli articoli 60, 61, 63 e 65
del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736)*

1. Al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 60:

1) al primo comma, le parole: "da un notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "da un avvocato o da un dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero";

2) al secondo comma, la parola: "notaro" è sostituita dalle seguenti: "avvocato, dottore commercialista";

b) all'articolo 61, primo comma, secondo periodo, le parole: "dal notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "dall'avvocato, dal dottore commercialista,";

c) all'articolo 63, primo comma, numero 5), le parole: "del notaro o" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore commercialista,";

d) all'articolo 65, primo comma, le parole: "I notari" sono sostituite dalle seguenti: "Gli avvocati, i dottori commercialisti"».

60.0.105

IZZO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

*(Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 13
della legge 12 giugno 1973, n. 349)*

1. Alla legge 12 giugno 1973, n. 349, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, primo comma, primo periodo, la parola: "notaio," è sostituita dalle seguenti: "dall'avvocato, dal dottore commercialista abilitati alla levata del protesto ovvero";

b) all'articolo 2:

1) al primo comma, le parole: "il notaio" sono sostituite dalle seguenti: "l'avvocato, il dottore commercialista";

2) al secondo comma, le parole: "del notaio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore commercialista";

3) al quarto comma, le parole: "Il presentatore del notaio" sono sostituite dalle seguenti: "Il presentatore dell'avvocato, il presentatore del dottore commercialista";

c) all'articolo 3:

1) al primo comma, le parole: "del notaio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore commercialista";

2) al secondo comma, la parola: "notaio" è sostituita dalle seguenti: "avvocato, ciascun dottore commercialista";

3) al terzo comma, la parola: "notaio" è sostituita dalle seguenti: "avvocato, dottore commercialista";

4) al quarto comma, le parole: "del notaio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore commercialista";

d) all'articolo 4, primo comma, le parole: "del notaio" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvocato, il presentatore del dottore commercialista" e la parola: "notaio" è sostituita dalle seguenti: "dell'avvocato, del dottore commercialista";

e) all'articolo 6, le parole: "un notaio" sono sostituite dalle seguenti: "un avvocato, dottore commercialista";

f) all'articolo 7:

1) al primo comma, le parole: "Ai notai" sono sostituite dalle seguenti: "Agli avvocati, ai dottori commercialisti";

2) al secondo comma, la parola: "notaio" è sostituita dalle seguenti: "avvocato, dottore commercialista";

3) il quinto comma è sostituito dal seguente: "Per ciascun titolo protestato, l'avvocato o il dottore commercialista sono tenuti a versare alle rispettive Casse nazionali di previdenza e assistenza, il contributo del venti per cento sull'importo del diritto percepito ai sensi del presente articolo";

60.0.106

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo 60, è aggiunto il seguente:

«Art. 60-bis.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 2001, n. 328)*

1. L'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 328 è così sostituito:

"1. Sono di spettanza della professione d'ingegnere le attività contemplate dagli articoli 51 e 52 del regio decreto n. 2537 del 1925, nonché da ogni altra vigente disposizione nazionale e comunitaria.

In tal ambito, in via esemplificativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1:

a) per il settore "ingegneria civile, edile e ambientale":

gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la progettazione, lo studio di fattibilità, la valutazione di impatto ambientale, la direzione lavori, la stima, la contabilità, il collaudo, la sicurezza, per la costruzione, il restauro, il consolidamento, il recupero e la gestione di opere edili e civili, strutture, infrastrutture territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, discariche e impianti di trattamento rifiuti, di opere geotecniche, idrauliche e di sistemi

e impianti civili e per l'ambiente e il territorio. Appartengono al medesimo settore le predette attività relative alla parte impiantistica e strutturale di complessi edilizi e singoli beni vincolati da specifiche leggi di tutela e salvaguardia, nonché la parte architettonica dei medesimi complessi e beni per gli ingegneri con laurea, in edile-architettura riconosciuta a livello europeo;

gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la progettazione, la gestione di sistemi di pianificazione territoriale, urbanistica, ambientale, paesaggistica, urbana e della mobilità; i rilevamenti topografici e di parametri ambientali;

gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la progettazione, la direzione lavori, la stima, la contabilità, il collaudo, la sicurezza, la gestione delle attività di estrazione, trasformazione e trasporto dei materiali e di qualsiasi attività di modificazione dell'ambiente e del territorio, sfruttamento delle risorse naturali; l'analisi, le indagini, lo studio, la redazione di perizie e relazioni geotecniche;

gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la progettazione, la direzione lavori, la stima, la contabilità, il collaudo, la sicurezza, la gestione della parte edile di sistemi tecnico-organizzativi ed infrastrutturali per la sicurezza di persone e cose, per la valutazione dei rischi e per le conseguenti attività di prevenzione e protezione in ogni ambito di attività, compresa la protezione da inquinamento acustico;

b) per il settore "ingegneria industriale":

gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la progettazione, la valutazione di impatto ambientale, la direzione lavori, la stima, la contabilità, il collaudo, la sicurezza, la gestione di macchine, di apparati, di impianti industriali e di impianti di servizio alle opere di ingegneria civile, edile ed ambientali, occorrenti per:

produzione, trasformazione, distribuzione ed utilizzazione di energia elettrica, termica, idraulica, solare, nucleare e di qualsiasi altra origine;

estrazione, preparazione, trasformazione e lavorazione di materiali e sostanze di qualsiasi tipo e con qualsiasi tecnologia per la produzione di beni; utilizzazione diretta o indiretta di macchine, impianti e apparati di qualsiasi tipo destinati a servizi e infrastrutture per insediamenti ad edifici di qualsiasi tipo destinati a residenza, ad usi di interesse pubblico e privato, a servizi e ad attività produttive e commerciali;

sistemi, macchine, apparati e infrastrutture tecnologiche per il trasporto terrestre, marittimo, aereo e spaziale;

sistemi, macchine, apparati e infrastrutture tecnologiche per la tutela e per l'utilizzazione delle risorse ambientali;

diagnostica, terapia medico-chirurgica e riabilitazione;

sistemi di gestione e di organizzazione delle risorse, della produzione, della logistica, della manutenzione e della qualità dei processi produttivi;

sistemi tecnico-organizzativi ed infrastrutturali per la sicurezza di persone e cose, per la valutazione dei rischi e per le conseguenti attività di prevenzione e protezione in ogni ambito di attività.

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

gli studi, le perizie, le consulenze, la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, la contabilità, il collaudo, la sicurezza, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di apparati ed impianti elettronici, di telecomunicazione, di automazione, di elaborazione e di trasmissione dati occorrenti per:

produzione, conversione ed utilizzazione di energia elettrica, termica, idraulica, eolica, solare, nucleare e di qualsiasi altra origine;

automazione di processi industriali di qualsiasi tipo e di impianti tecnologici a servizio di insediamenti ed edifici civili;

impianti e reti di telecomunicazione, di trasmissione di dati e di immagini via cavo e via etere;

impianti di telerilevamento e di elaborazione di immagini e di dati ambientali;

sistemi per la gestione e la diagnostica locale e a distanza di macchine, apparati e infrastrutture tecnologiche per il trasporto terrestre, marittimo, aereo e spaziale;

diagnostica, terapia medico-chirurgica e riabilitazione di soggetti umani e animali;

sistemi di gestione e di organizzazione delle risorse, della produzione, della logistica, della manutenzione e della qualità dei processi produttivi;

sistemi tecnico-organizzativi ed infrastrutturali per la sicurezza di persone e cose, per la valutazione dei rischi e per le conseguenti attività di prevenzione e protezione in ogni ambito di attività.

2. Restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2:

a) per il settore "ingegneria civile, edile ed ambientale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività svolte dagli ingegneri iscritti alla sezione A;

2) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;

b) per il settore "ingegneria industriale":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività svolte dagli ingegneri iscritti alla sezione A;

3) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti macchine e impianti;

4) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, la direzione lavori e collaudo di singoli organi o di

singoli componenti di macchine, di impianti e di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;

c) per il settore "ingegneria dell'informazione":

1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività svolte dagli ingegneri iscritti alla sezione A;

2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;

3) le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva».

60.0.107

Nocco

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al comma 34 della legge n. 239 del 2004, dopo le parole "illuminazione pubblica" aggiungere le seguenti "e delle attività finalizzate all'incremento dell'efficienza energetica di cui ai decreti 20 luglio 2004"».

60.0.108

GRILLOTTI, PONTONE, BONATESTA

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

Art. 60-bis.

1. Al comma 34 della legge n. 239 del 2004, dopo le parole: "illuminazione pubblica" aggiungere le seguenti: "e delle attività finalizzate all'incremento dell'efficienza energetica di cui ai decreti 20 luglio 2004"».

60.0.109

RIPAMONTI, DONATI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

Art. 60-bis.

(Incentivi fiscali per la mobilità sostenibile)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 15, dopo la lettera c-ter) aggiungere la seguente:

"c-quater) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero quelle sostenute nell'ambito dei piani degli spostamento casa-lavoro ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 con l'esclusione di quelle sostenute singolarmente per auto vetture e moto cicli usati personalmente";

b) all'articolo 51, al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati dal datore di lavoro nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000".

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti o anche se rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati ed i valori dei servizi erogati nell'ambito delle misure attuative del piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente del 27 marzo 1998 e del 20 dicembre 2000 sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 150 milioni a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 4.

4. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

60.0.110

ZANDA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Nuove norme in materia di mobilità sostenibile)

1. Al fine di prevenire e ridurre le emissioni inquinanti nei comuni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, compreso quello dirigenziale, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico.

2. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni il comune stipula con l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l'applicazione del piano. Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che deve contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti.

3. Nei suddetti comuni viene istituita, presso l'ufficio tecnico del traffico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto. Le imprese e gli enti con singole unità locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della

mobilità aziendale ed usufruire della struttura di supporto. Tale struttura può avvalersi di consulenze esterne».

60.0.111

GIARETTA, TREU, MONTAGNINO

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Nuove norme in materia di mobilità sostenibile)

1. Al fine di prevenire e ridurre le emissioni inquinanti nei comuni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998, le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, compreso quello dirigenziale, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione egli orari per limitare la congestione del traffico.

2. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni il comune stipula con l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l'applicazione del piano. Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che deve contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti.

3. Nei suddetti comuni viene istituita, presso l'ufficio tecnico del traffico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto. Le imprese e gli enti con singole unità locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della mobilità aziendale ed usufruire della struttura di supporto. Tale struttura può avvalersi di consulenze esterne».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, entro il limite del 10 per cento.

60.0.112

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, CADDEO

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile)*

1. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato, per l'anno 2006 di 25 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare la seguente variazione:

2006: - 25.000.

60.0.113

BATTAFARANO, PIZZINATO, FORCIERI, TREU, MUZIO, SODANO Tommaso, RIPAMONTI, FALOMI, MALABARBA, MACONI, PIATTI, MARTONE, TOGNI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto dagli edifici privati)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"6-bis. A decorrere dall'anno 2006, la detrazione di cui al comma 6, compete per una quota pari al 51 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti a eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati".

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1999, n. 249.

3. L'agevolazione tributaria di cui al comma 1 è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e segnalazione, alle competenti aziende sanitarie locali, dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 15.000;
2007: - 15.000;
2008: - 15.000.

60.0.114

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Credito di imposta per le opere di bonifica dall'amianto).

1. A tutti i soggetti privati che sostengono spese per la rimozione, la sostituzione, lo smaltimento o la bonifica di beni immobili residenziali, esistenti sul territorio nazionale, dai materiali contenenti amianto, in conformità alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e alle relative disposizioni di attuazione, è attribuito un credito di imposta pari al 50 per cento della spesa sostenuta e documentata.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità per la determinazione e il riconoscimento del credito di imposta di cui al comma 1.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 può valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul

reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile. Il credito di imposta per spese sostenute in forma collettiva spetta ad ogni partecipante alla spesa nella misura preventivamente concordata, e che comunque deve essere proporzionale all'importo delle spese rimaste effettivamente a carico di ciascuno.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente:

«Art. 66-bis.

(Nuove norme in materia di imposizione sulle rendite finanziarie)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie:

a) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

b) la ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) la ritenuta sugli utili, di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) la ritenuta sui capitali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) le imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) l'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

60.0.115

RIPAMONTI, BOCA, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, DE ZULUETA, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici dall'amianto)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato "Fondo nazionale per il risana-

mento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati, ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1999, n. 249.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma di interventi pluriennali per il risanamento di cui alla presente legge, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, inserire il seguente articolo:

«Art. 66-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata del 4,5 per cento».

60.0.116

PEDRIZZI, SALERNO, KAPPLER, BALBONI

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. L'aliquota di accisa sul gasolio combustibile usato per riscaldamento, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito in legge 30 novembre 2001, n. 418, è ridotta a euro 273,00 per mille litri.

2. È abrogata la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. Sono abrogate le agevolazioni, sul gasolio da riscaldamento impiegato nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, stabilite

dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356 convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 2001, n. 418.

4. L'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente a euro 570,70 ed a euro 419,70 per mille litri».

60.0.117

Nocco

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, dopo la parola "cogenerazione" aggiungere le seguenti: "abbinata al teleriscaldamento urbano".

2. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, sopprimere le parole da: "sistemi di cogenerazione" a: "Autorità per l'energia elettrica ed il gas", conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: "e di quella prodotta mediante cogenerazione".

3. All'articolo 1, comma 71, della legge n. 239 del 23 agosto 2004 sopprimere le parole da: "nonché l'energia" fino alla fine del comma.

4. Le verifiche del rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini dei benefici previsti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 164 del 2000, sono effettuate dalla Autorità per l'energia elettrica ed il gas che si avvale della collaborazione della Guardia di finanza. Tali verifiche saranno svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi. L'accertamento del mancato rispetto delle condizioni di cui al primo capoverso comporta la decadenza dai relativi benefici».

60.0.118

GRILLOTTI, PONTONE, BONATESTA

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, dopo la parola "cogenerazione" aggiungere le seguenti: "abbinata al teleriscaldamento urbano".

2. All'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, sopprimere le parole da: "sistemi di cogenerazione" a: "Autorità per l'energia elettrica ed il gas", conseguentemente, all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: "e di quella prodotta mediante cogenerazione".

3. All'articolo 1, comma 71, della legge n. 239 del 23 agosto 2004 sopprimere le parole da: "nonché l'energia" fino alla fine del comma.

4. Le verifiche del rispetto delle condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai fini dei benefici previsti dagli articoli 3, comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 164 del 2000, sono effettuate dalla Autorità per l'energia elettrica ed il gas che si avvale della collaborazione della Guardia di finanza. Tali verifiche saranno svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi. L'accertamento del mancato rispetto delle condizioni di cui al primo capoverso comporta la decadenza dai relativi benefici».

60.0.119

CREMA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Riordino delle norme in materia di impiantistica e sicurezza degli impianti)

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle di-

sposizioni vigenti in materia di energia, il comma 44 è sostituito dai seguenti:

"44. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza Unificata di cui al D.Lgs n. 281 del 1997;

d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti d'attuazione previsti dalle lettere a) e b).

44-bis. Le disposizioni del capo V della parte seconda del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma precedente.

44-ter. Le disposizioni in materia di efficienza energetica in riferimento alla progettazione, alla manutenzione, all'installazione, al controllo ed alle ispezioni degli impianti termici, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e relativi allegati, hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 44"».

60.0.120

MUGNAI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Riordino delle norme in materia di impiantistica e sicurezza degli impianti)

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, recante Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle di-

sposizioni vigenti in materia di energia, il comma 44 è sostituito dai seguenti:

"44. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza,

c) determinazione delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997;

d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti d'attuazione previsti dalle lettere a) e b).

44-bis. Le disposizioni del capo V della parte seconda del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma precedente.

44-ter. Le disposizioni in materia di efficienza energetica in riferimento alla progettazione, alla manutenzione, all'installazione, al controllo ed alle ispezioni degli impianti termici, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, e relativi allegati, hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 44"».

60.0.121

BRUTTI PAOLO, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Guardie giurate)

1. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al personale dipendente espressamente incaricato delle attività di prevenzione ed accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la

cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro è attribuito il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'identificazione degli autori delle violazioni.

I gestori dei servizi di trasporto locale possono affidare le attività di prevenzione ed accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro anche a guardie particolari giurate, nominate con le modalità di cui all'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza privata"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 150 milioni di euro annui».

60.0.122

VERALDI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Guardie giurate)

1. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al personale dipendente espressamente incaricato delle attività di prevenzione ed accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro è attribuito il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'identificazione degli autori delle violazioni.

I gestori dei servizi di trasporto locale possono affidare le attività di prevenzione ed accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro anche a guardie particolari giurate, nominate con le modalità di cui all'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza privata"».

60.0.123

CHIRILLI, IZZO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Guardie giurate)

1. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al personale dipendente espressamente incaricato delle attività di prevenzione ed accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro è attribuito il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'identificazione degli autori delle violazioni.

I gestori dei servizi di trasporto locale possono affidare le attività di prevenzione ed accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro anche a guardie particolari giurate, nominate con le modalità di cui all'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza privata"».

60.0.124

FABRIS

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Guardie giurate)

1. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Al personale dipendente espressamente incaricato delle attività di prevenzione ed accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro è attribuito il potere di adottare tutti i provvedimenti necessari all'identificazione degli autori delle violazioni.

I gestori dei servizi di trasporto locale possono affidare le attività di prevenzione ed accertamento sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro anche a guardie particolari giurate, nominate con le modalità di cui all'articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o a personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza privata"».

60.0.125

EUFEMI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondazione La Bottega dei Mestieri del Cinema)

1. A decorrere dall'anno 2006, all'Associazione culturale denominata «Fondazione La Bottega dei Mestieri del Cinema» di Roma è assegnato un contributo di 1.000.000 di euro per la realizzazione di interventi di promozione, diffusione e gestione di attività culturali relative al settore audiovisivo, con particolare riferimento a finalità di stimolo e sviluppo dell'interesse dei giovani verso i mestieri tradizionali del cinema e di promozione e gestione di studi e ricerche nel campo del doppiaggio.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

60.0.126

EUFEMI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. L'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione nonché la Discoteca di Stato e l'annesso Museo dell'audiovisivo, attualmente afferenti, rispettivamente, al Dipartimento per la ricerca, l'organizzazione e l'innovazione ed al Dipartimento per i beni archivistici e librari, sono incardinati, a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione, presso il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici.

2. Ai relativi oneri si provvede con i fondi assegnati, all'atto del trasferimento, ai capitoli di spesa relativi al Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici».

60.0.127

EUFEMI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. È istituito il Comitato nazionale per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia, che cade nell'anno 2011.

2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri oppure, su delega, dal Ministro per i beni e le attività culturali, e ne fanno parte rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali. Le Istituzioni rappresentate ed ogni altro aspetto concernente la composizione del Comitato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi, previa intesa con la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il Comitato promuove, sostiene e coordina le iniziative finalizzate alla celebrazione del cento cinquantunesimo anniversario dell'Unità d'Italia.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con la regione Piemonte e con il concorso dei soggetti proprietari o detentori di Residenze Sabaude e degli altri soggetti pubblici e privati interessati, costitui-

sce un sistema integrato di valorizzazione del patrimonio culturale sabauda, costituito dagli immobili, dalle raccolte artistiche, dai documenti, dai libri e da ogni altra testimonianza riferibile alle vicende della dinastia sabauda, attribuendo ad esso apposita soggettività giuridica ed adeguata autonomia organizzativa e finanziaria.

5. Ai fini dell'attuazione dei commi 1, 2 e 3, per l'anno 2006, è autorizzata la spesa di euro 500.000».

Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 500.000;

2007:

2008:

60.0.128

EUFEMI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Recupero e riutilizzo risorse)

1. La disposizione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240 si applica anche nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei. Per l'anno 2006, ai fini della realizzazione di interventi di conservazione e valorizzazione dei beni culturali, il Ministro per i beni e le attività culturali, può destinare, nel limite massimo di 30 milioni di euro, gli introiti derivanti dai biglietti d'ingresso ai complessi archeologici, riscossi dalla Soprintendenza nei precedenti esercizi, previo accertamento della non sussistenza di impegni contabili o contrattuali sui predetti fondi, all'attuazione di un programma di interventi sui beni culturali immediatamente cantierabili.

2. Gli stanziamenti destinati alle spese per investimenti, iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, non impegnati contrattualmente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere destinati, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, all'attuazione di interventi sul patrimonio culturale immediatamente cantierabili, nonché ad interventi di sviluppo della gestione dei complessi monumentali o museali.

9. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, cinque milioni di euro dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5 dell'articolo 5 della

legge 8 agosto 1997 n. 352, sono destinati a interventi urgenti sui beni culturali immediatamente cantierabili».

60.0.129

EUFEMI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Regime fiscale delle attività di valorizzazione dei beni culturali)

1. Ai soggetti costituiti ai sensi dell'articolo 115, comma 3, lettera *a*), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni tributarie previste dall'articolo 150 del TUIR 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle iniziative di valorizzazione previste dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 42 del 2004, nelle quali la gestione dell'attività di valorizzazione sia organizzata, anche contabilmente, in modo separato da eventuali altre attività del soggetto proponente e sempre che siano rispettati gli *standard* di qualità della valorizzazione appositamente stabiliti dai competenti direttori regionali sulla base dei livelli fissati a norma dell'articolo 114 del predetto decreto.

3. Non si considera esercizio di attività commerciale, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, la prestazione di attività di pubblicità commerciale verso corrispettivo, anche sotto forma di sponsorizzazione di marchi o nomi commerciali di imprese o società, da parte dei soggetti di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo.

4. Gli atti di trasferimento di beni culturali a favore dei soggetti di cui al primo comma e gli atti diretti a realizzare la separazione delle attività di cui al secondo comma del presente articolo sono soggetti ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

5. Le cessioni di beni culturali e le prestazioni servizi necessarie alle operazioni di conservazione di beni culturali a favore dei soggetti di cui al primo ed al secondo comma, sono assoggettate ad un regime agevolato di imposta sul valore aggiunto, il cui ammontare non può essere superiore al 10 per cento.

60.0.130

EUFEMI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Dopo l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 187 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. A decorrere dallo gennaio 2006 per i tescicorei e ballerini dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche l'età pensionabile è fissata, per gli uomini e per le donne, al raggiungimento del quarantaduesimo anno di età anagrafica".

2. Per gli anni 2006 e 2007 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Fino al medesimo termine, il personale a tempo determinato non può superare il 20 per cento dell'organico funzionale approvato.

3. All'articolo 3-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "delle fondazioni lirico-sinfoniche" sono aggiunte le seguenti parole: ", dei teatri di tradizione e delle istituzioni concertistico orchestrali";

b) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Fino alla stipulazione dei nuovi contratti integrativi aziendali con le modalità di cui al presente comma, a decorrere dal gennaio 2006 sono comunque disapplicati le clausole e gli istituti dei contratti integrativi aziendali, nonché dei preaccordi o delle intese anche non formalmente qualificabili come contratti integrativi aziendali, in contrasto con i principi di cui al comma 4 ovvero se ritenuti dalle fondazioni medesime particolarmente onerosi.».

60.0.131

EUFEMI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito indicato come

"Codice dei beni culturali e del paesaggio", sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 9, secondo periodo dopo le parole: "esame finale", sono aggiunte le seguenti: "abilitante alle attività di cui al comma 6, avente valore di esame di Stato", e dopo le parole: "un rappresentante del Ministero,", sono aggiunte le seguenti: "il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale,";

2) al comma 11, primo periodo, dopo le parole: "le regioni" sono inserite le parole: "e le università". Inoltre, al medesimo periodo, dopo le parole: "anche con il concorso" sono soppresse le parole: "delle università e". Al secondo periodo del medesimo comma dopo le parole: "possono essere altresì istituite", sono inserite le parole: "ove accreditate,".

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio sono abrogati.

3. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dall'articolo 29, commi 7, 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore conservatore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni.

4. In via transitoria, fino alla data ed agli effetti indicati al comma 3, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:

a) colui che consegue un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, ovvero presso una scuola di restauro regionale di durata non inferiore a quattro anni, ovvero consegue un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico che preveda ore di insegnamento di restauro operativo manuale in laboratori presso la struttura formativa del corso o in cantieri-scuola in consegna al soggetto formatore in misura non inferiore al cinquanta per cento del totale, previo accordo con la soprintendenza preposta alla tutela dei beni all'uopo utilizzati, in tutti e tre i casi purché risulti iscritto ai relativi corsi alla data del 1° maggio 2004;

b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certi-

ficata da parte dell'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto, per un periodo di almeno otto anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

d) colui che ha conseguito a seguito di corso triennale un diploma presso la Scuola Europea in Formazione Specialistica dei Beni librari di Spoleto.

5. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati al comma 3, previo superamento di una prova di idoneità, secondo modalità stabilite con decreto del ministro per i beni e le attività culturali da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Unificata, entro il 30 ottobre 2005:

a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto, per un periodo almeno pari a quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

b) colui che abbia conseguito o consegua entro il 2005 un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni.

6. Ai fini dell'applicazione dei commi 4, lettere *b)* e *c)*, e 5, lettera *a)*:

a) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;

b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; le autorità preposte alla tutela del bene rilasciano agli interessati le necessarie atteste entro trenta giorni dalla richiesta.

7. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento della prova di

idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero per i beni e le attività culturali che danno luogo all'inserimento in un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero per i beni e le attività culturali, sentita una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

8. In via transitoria, nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai medesimi effetti di cui al comma 3, acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali - operatore qualificato sui beni culturali:

a) colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro;

b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;

c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420, ha svolto lavori di restauro dei beni di cui al comma 1, anche in proprio, per non meno di quattro anni. L'attività svolta è dimostrata mediante dichiarazione del dato re di lavoro, ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall'autorità preposta alla tutela dei beni;

d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 5 ed essendo poi risultato non idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali - operatore qualificato sui beni culturali.

9. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29 comma 11, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del predetto articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali la Fondazione "Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo formativo, in convenzione con l'università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29, Il decreto predetto definisce l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università».

60.0.132

DE PETRIS, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE ZULUETA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Norme sulla commercializzazione e sul consumo di legname e di prodotti forestali provenienti da foreste temperate, boreali e tropicali e sulla promozione di legno legale e sostenibile)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, su tutto il territorio nazionale sono istituiti un sistema di etichettatura obbligatoria ed un contributo ambientale pari al 20 per cento del rispettivo valore commerciale, su legname grezzo, semilavorato o finito e prodotti derivati, quali cellulosa, pasta di cellulosa e carta, provenienti da foreste temperate, boreali e tropicali, nonché nazionali.

2. Sono esentati dall'applicazione del contributo ambientale solo quei prodotti che rispettino i criteri di compatibilità sociale ed ambientale, definiti da una commissione appositamente istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, provvede, con decreto, a stabilire i termini e le modalità per l'applicazione e la riscossione del contributo ambientale e, nonché per l'assegnazione delle relative quote per le finalità di cui all'articolo 7.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importatori e i commercianti in legname grezzo, semilavorato, lavorato o finito, e prodotti derivati, dichiarano la provenienza e la specie del prodotto in questione, in maniera chiara ed inequivocabile, specificando:

a) il Paese e la regione di provenienza del legno, della cellulosa o della carta;

b) il nome scientifico della specie o delle specie vegetali utilizzate;

c) il nome commerciale della specie o delle specie vegetali utilizzate.

5. Il legname ed i prodotti derivati che soddisfino i criteri di cui al presente articolo devono essere identificati con un'etichetta indelebile, definita dalla Commissione di cui al comma 6. Tale etichetta sarà apposta secondo criteri fissati dalla Commissione, analizzando l'intero ciclo produttivo.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la Commissione di valutazione e controllo, composta da: un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole e forestali; un

esperto designato dal Ministro delle attività produttive; un esperto in materia di cooperazione designato dal Ministro degli affari esteri; un esperto laureato in botanica ed uno in antropologia rispettivamente designati dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali; un esperto in legnami e foreste, designato dalle associazioni ambientaliste; un esperto di gestione del territorio e sviluppo compatibile designato dai coordinamenti delle organizzazioni non governative di sviluppo; un antropologo esperto in questioni indigene designato dalle associazioni ambientaliste e dai coordinamenti delle organizzazioni di sviluppo e da un rappresentante del settore industriale. La Commissione di valutazione e controllo:

a) identifica e fissa, entro il 31 ottobre 2006, criteri vincolanti di accettabilità di legname grezzo, semilavorato o finito e prodotti derivati, quali cellulosa, pasta di cellulosa e carta, provenienti da foreste temperate, boreali e tropicali, nonché nazionali, che devono essere basati sulla necessità di garantire l'equilibrio degli eco sistemi forestali, di tutelarne la diversità biologica, di garantire il rispetto e la promozione dei diritti inalienabili dei popoli indigeni e delle comunità locali e la equa distribuzione dei profitti derivanti dall'estrazione e trasformazione delle risorse forestali legnose, nonché identifica le misure atte a garantirne l'effettiva applicazione;

b) collabora, a decorrere dalla sua istituzione, con le autorità competenti e le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori per verificare l'effettiva applicazione delle misure di cui alla lettera a).

7. Il 30 per cento dei proventi derivanti dall'applicazione del contributo ambientale e di cui al comma 1 è utilizzato per assistere le imprese italiane operanti nei settori del legno e della carta, per agevolarne la transizione verso fonti sostenibili di approvvigionamento e per favorirne la diversificazione della produzione.

8. È istituito un programma di informazione dei consumatori, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di permettere l'identificazione di alternative ecologicamente compatibili al consumo di legname e di prodotti derivati.

9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 8, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dal 2006 si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 66-bis.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui».

60.0.133

GIARETTA, DANIELI, BATTISTI, ZANDA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Allo scopo di promuovere l'utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza dell'approvvigionamento di fonti di energia rispettando l'ambiente, e di promozione delle fonti di energia rinnovabili, è fatto obbligo ai produttori di carburante di immettere in consumo biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

- a) entro il 31 dicembre 2006: 5 per cento;
 - b) entro il 31 dicembre 2007: 10 per cento.
-

60.0.134

VERALDI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 21 del decreto legislativo Il maggio 2005, n. 133, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

"10-bis. Per gli impianti la cui funzione principale consiste nella produzione di energia e che utilizzano come combustibile accessorio prodotti trasformati di categoria 1, 2 e 3 ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 di cui al Regolamento europeo (CE) n. 1774/2002, il termine di cui al comma 1 è fissato al 28 dicembre 2007" ».

60.0.135

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, CADDEO

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Investimenti ambientali)*

1. Alle Piccole e Medie Imprese di cui alla disciplina comunitaria vigente in materia, fatte salve le limitazioni settoriali della Commissione Europea, che nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2004 e il 31 dicembre 2007 abbiano ottenuto o ottengano l'iscrizione presso il registro EMAS, di cui al regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001, è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle imprese di cui al comma 1 nella misura pari alla spesa sostenuta per l'ottenimento della registrazione EMAS e per un massimo di 5.000 euro ed è utilizzabile a decorrere dal 10 gennaio 2006, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) la domanda di iscrizione presso il registro EMAS sia stata presentata dopo il 10 gennaio 2004;

b) le spese sostenute per ottenere l'iscrizione presso il Registro EMAS siano documentate ai sensi della vigente normativa fiscale;

5. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando il numero delle Piccole e Medie Imprese che, nel corso di tale periodo, hanno ottenuto l'iscrizione nel Registro EMAS.

6. Al credito d'imposta di cui al presente comma si applica la regola "de minimis" di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità Europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della predetta comunicazione purchè non venga superato il limite massimo di 90.000 euro nel triennio.

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 200 milioni di euro annui».

«Art. 66-ter.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

60.0.136

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Incentivi al risparmio energetico)

1. Agli interventi di installazione di impianti solari per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari e per il riscaldamento si applica la detrazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2007, per un ammontare complessivo sino a cinquantamila euro, per una quota pari al 51 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente. Gli impianti nonchè i beni, esclusi le materie prime e i semilavorati, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti medesimi e le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al presente articolo, sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, sono emanate le norme per l'attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato».

60.0.137

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Finanziamento del Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell'efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia)

1. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Revisione aliquote sui prodotti alcolici)

1. A decorrere dal 10 gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 40 milioni di euro annui».

60.0.138

GIOVANELLI, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, CADDEO

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Agevolazioni fiscali per l'acquisto di autoveicoli elettrici)*

1. Al fine di incentivare mediante agevolazioni fiscali la trasformazione o l'acquisto di autoveicoli elettrici, a gas metano o gas di petrolio liquefatto, motocicli e ciclomotori elettrici, biciclette a pedalata assistita, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 7.500.000 di euro per l'anno 2006 ed è fissata in 15.000.000 di euro per ciascuno dei successivi anni 2007 e 2008. Le somme sono ripartite secondo le modalità e in proporzione identica a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 5 aprile 2001 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti modificazioni:

2006: - 7.500;

2007: - 15.000;

2008: - 15.000.

60.0.139

BRUTTI PAOLO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI, CADDEO

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Agevolazioni per l'installazione di impianti per il risparmio energetico)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, la quota di detrazione per interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, è elevata al 50 per cento" ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Aliquote relative alle rendite di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

60.0.140

GIOVANELLI, ROTONDO, GASBARRI, IOVENE, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Interventi a favore dell'ambiente)

1. Per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente "legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettronici", in aggiunta agli ordinari stanziamenti previsti dalla legislazione vigente, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 5.500;

2007: - 5.000;

2008: - 5.000.

60.0.141

BRUTTI PAOLO, CADDEO, MONTINO, MONTALBANO, VISERTA COSTANTINI

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Finanziamento dei programmi di riabilitazione urbana)*

1. Per il finanziamento dei programmi di riabilitazione urbana di cui all'articolo 27 della legge 10 agosto 2002, n. 166, sono stanziati nuove risorse, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, per un ammontare pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:***«Art. 66-bis.***(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)*

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

60.0.142

BARATELLA, CADDEO

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.**

1. Per ciascuna delle annualità 2006, 2007 e 2008 è assegnata all'Arpo una risorsa pari a 40 milioni di euro per far fronte agli interventi strutturali sulla rete idrografica di competenza, nonché 20 milioni di euro per le medesime annualità per far fronte ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente: «Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento».

60.0.143

BATTAFARANO, PIZZINATO, FORCIERI, TREU, MUZIO, MALABARBA, RIPAMONTI, SODANO Tommaso, MACONI, PIATTI, MARTONE, TOGNI, FALOMI, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*quinquies* aggiungere il seguente:

"6-*sexies*. Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto"».

60.0.144

TURRONI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DE ZULUETA, DONATI, ZANCAN

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al fine di assicurare i necessari interventi volti alla bonifica dei siti inquinati di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, nei quali la contaminazione sia la risultante di accumulo di sostanze inquinanti determinato in epoche nelle quali mancavano norme idonee a contrastare fenomeni di inquinamento o

per i quali non risulta possibile individuare uno o più soggetti responsabili dell'inquinamento o, ancora, non vi siano soggetti interessati alla bonifica, è istituito un apposito fondo di sicurezza presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, nel quale confluiscono gli importi derivanti dall'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di una imposta a carico dei proprietari di impianti inquinanti e dei fabbricanti di prodotti inquinanti.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sono determinati l'importo dovuto dai proprietari degli impianti e dai fabbricanti dei prodotti di cui al comma 1, commisurato anche all'estensione degli impianti e alla pericolosità ambientale delle attività che vi sono svolte, le modalità di versamento e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo. È vietata la rivalsa e la traslazione sugli utenti dei servizi o dei beni prodotti dalle attività inquinanti di cui al comma 1 degli oneri derivanti dall'applicazione dell'imposta».

60.0.145

PIZZINATO, DEL PENNINO, PIATTI, MACONI, RIPAMONTI, MARINO, D'ANDREA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, le parole da: ", a seguito dell'approvazione" fino a: "delle aree" sono soppresse e dopo le parole: "gli interventi della bonifica" sono inserite le seguenti: "di interesse pubblico". Dopo il comma 1-ter del medesimo articolo 2 è aggiunto il seguente:

"1-quater. Per l'attuazione della bonifica di cui al primo comma si applica la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, del Ministro dell'ambiente, e al regolamento di cui al decreto e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468"».

60.0.146

BATTAFFARANO, PIZZINATO FORCIERI, TREU, MUZIO, MALABARBA, RIPAMONTI, SODANO TOMMASO, MACONI, PIATTI, MARTONE, TOGNI, DI SIENA, GRUOSSO, FALOMI, PILONI, VIVIANI, D'ANDREA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996 pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1999, n. 249.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

4. Ai fini del presente articolo, il fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2006-2008».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. L'articolo 8, quarto comma, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento."».

60.0.147

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Istituzione dell'imposta sul traffico pesante)

1. A partire da 1° luglio 2006 è istituita un'imposta sul trasporto delle merci su strada attraverso i confini nazionali. All'imposta sono assoggettati tutti i veicoli, autotreni ed autoarticolati aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate, ogni qualvolta attraversino, su sede stradale, i confini nazionali.

2. L'imposta è commisurata alla massa complessiva del veicolo ed è finalizzata a trasferire una quota del trasporto merci dalla strada alla ferrovia, con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale del sistema di trasporto e di migliorare la sicurezza stradale.

3. Il Ministro delle finanze, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il ministro dell'ambiente, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per definire le modalità di esazione dell'imposta, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione dell'ammontare dell'imposta sulla base dell'impatto del traffico veicolare pesante lungo l'asse attraversato, tenendo in particolare considerazione le caratteristiche ambientali dell'area e il livello di sicurezza intrinseca dell'asse viario;

b) individuazione delle metodiche e degli strumenti più idonei per la riscossione dell'imposta, attraverso l'eventuale adozione di rilevatori elettronici di transito;

c) riscossione semestrale dell'imposta per coloro i quali si dotano di dispositivi per la rilevazione automatica di transito e ad ogni attraversamento della zona di confine per coloro i quali siano sprovvisti dei dispositivi suddetti.

4. Il gettito dell'imposta istituita ai sensi del comma 1 è così ripartito:

a) una quota pari al 70 per cento del gettito complessivo è destinata al Fondo per il riequilibrio modale di cui al comma 5.

b) una quota pari al 30 per cento del gettito complessivo è destinata al Piano nazionale per la sicurezza stradale e viene utilizzata prioritariamente per il miglioramento della sicurezza stradale dei valichi e dei trafori dell'arco alpino.

5. Al fine di favorire un più ampio ricorso alla ferrovia e, anche, al cabotaggio costiero per il trasporto delle merci è istituito il Fondo per il

riequilibrio modale, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Le disponibilità del Fondo di cui alla lettera *a*) del comma 4 sono utilizzate come segue:

- a*) riduzione dei costi del trasporto delle merci su ferrovia;
- b*) miglioramento ed innovazione tecnologica delle infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto delle merci;
- c*) adozione di un programma per il miglioramento del servizio di trasporto merci su ferrovia, per l'abbattimento dei tempi di percorrenza e per l'estensione dell'utilizzo del sistema di trasporto combinato.

7. La dotazione iniziale del fondo è fissata in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2006: - 10.000;.
2007: - 10.000;.
2008: - 10.000.

60.0.149 (testo 2)

GIARETTA, DANIELI, BATTISTI, ZANDA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "dallo gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1^a gennaio 2006». Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 21, comma 6-*ter*, le parole: "lire 30 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti: "80 milioni di euro annui"».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, tabella A ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

60.0.149

GIARETTA, DANIELI, BATTISTI, ZANDA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. All'articolo 22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «dal 10 gennaio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 gennaio 2006». Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 21, comma 6-ter, le parole: "lire 30 miliardi annui" sono sostituite dalle seguenti: "80 milioni di euro annui"».

Conseguentemente, all'articolo 66, dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. All'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, nell'alinea, sostituire le parole "95 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'85 per cento"».

60.0.150

IZZO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Funzionamento dell'Indice nazionale delle anagrafi (INA), del Sistema di accesso ed interscambio anagrafico (SALA) e dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Potenziamento del Centro nazionale per i servizi demografici (CNSD))

1. In linea con i programmi di digitalizzazione della pubblica amministrazione ed in relazione al progetto «indice nazionale delle anagrafi» e «sistema di accesso ed interscambio anagrafico», ai fini della gestione delle reti e dei sistemi relativi alle infrastrutture tecnologiche e logistiche del Centro nazionale per i servizi demografici, nonché dell'avvio a regime dell'attività di vigilanza anagrafica informatizzata e di formazione del personale addetto, a livello centrale e periferico, è autorizzata, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa di 6.500.000 di euro per l'anno 2006.

2. Per la prosecuzione dei progetti di cui al comma 1 e per l'ampliamento delle infrastrutture tecnologiche, di rete e logistiche del Centro nazionale per i servizi demografici, nonché per le attività relative alle attività

di vigilanza anagrafica, è autorizzata la spesa di 3.500.000 di euro per l'anno 2006.

3. Per il perfezionamento e la razionalizzazione delle procedure informatizzate dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero è autorizzata, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno la spesa di 7.000.000 di euro per l'anno 2006».

Conseguentemente alla tabella A, voce: «Ministero dell'interno», apportare la seguente variazione:

2006: - 17.000.

60.0.151

IZZO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni per il funzionamento delle nuove province)

1. Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2005 da destinare all'attuazione dell'articolo 4 della legge 11 giugno 2004, n. 146 "Istituzione della provincia di Monza e della Brianza", dell'articolo 5 della legge 11 giugno 2004, n. 147 "Istituzione della provincia di Fermo" e dell'articolo 4 della legge 11 giugno 2004, n. 148 "Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani", non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'anno successivo».

60.0.152

IZZO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Nell'articolo 2355 del codice civile, al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata".

2. Nell'articolo 2470 del codice civile, al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "l'atto di trasferimento deve essere de-

positato entro trenta giorni, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale".

3. Nell'articolo 2556 del codice civile, il secondo comma, è sostituito dal seguente: «i contratti di cui al primo comma devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura dell'alienante e dell'acquirente, ovvero dal notaio qualora redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata».

60.0.153

Izzo

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni in tema di trasferimento di partecipazioni sociali)

1. Nell'articolo 2355 del codice civile, al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il trasferimento delle azioni nominative si opera mediante girata autenticata da un notaio, da un avvocato, da un dottore commercialista, da un ragioniere commercialista ovvero da altro soggetto secondo quanto previsto da legge speciali".

2. Nell'articolo 2470 del codice civile, al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio, dell'avvocato, del dottore commercialista o del ragioniere commercialista autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale".

3. Nell'articolo 2556 del codice civile, il secondo comma, è sostituito dal seguente: «i contratti di cui al primo comma, redatti in forma pubblica dal notaio, ovvero per scrittura privata autenticata dal notaio, dall'avvocato, dal dottore commercialista o dal ragioniere commercialista autenticante, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante, dell'avvocato o del dottore commercialista autenticante.

4. Sia l'avvocato che il dottore commercialista nel compimento degli atti di cui al presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale».

60.0.154

IZZO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Nell'articolo 2470 del codice civile, al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "l'atto di trasferimento deve essere depositato entro trenta giorni, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale".

2. Nell'articolo 2556 del codice civile, il secondo comma, è sostituito dal seguente: «i contratti di cui al primo comma devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura dell'alienante e dell'acquirente, ovvero dal notaio qualora redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata.

60.0.155

IZZO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni in tema di trasferimento di partecipazioni sociali)

1. Nell'articolo 2470 del codice civile, al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: "l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio, dell'avvocato, del dottore commercialista o del ragioniere commercialista autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale".

2. Nell'articolo 2556 del codice civile, il secondo comma, è sostituito dal seguente: «i contratti di cui al primo comma, redatti in forma pubblica dal notaio, ovvero per scrittura privata autenticata dal notaio, dall'avvocato, dal dottore commercialista o dal ragioniere commercialista autenticante, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante, dell'avvocato o del dottore commercialista autenticante.

3. Sia l'avvocato che il dottore commercialista che il ragioniere commercialista nel compimento degli atti di cui al presente articolo acquista a tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale».

60.0.156

Nocco

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 eliminare la parola "particolareggiati" dopo "piani urbanistici"».

60.0.157

FABRIS

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Alienazione immobili abitativi dello Stato non di pregio di valore non superiore ai 200.000 euro)

1. Al fine di pervenire a una rapida definizione degli adempimenti connessi con l'alienazione degli immobili abitativi dello Stato, e loro strumentali pertinenze o connessioni (garage, depositi e simili), non di pregio, di valore complessivo non superiore a 200.000 euro, è ammesso l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti utilisti da oltre quindici anni. Tale diritto si esplica ancorché l'immobile sia stato forzosamente rilasciato dagli utilisti in virtù di giudizio, tuttora pendente, da non oltre 36 mesi.

2. Il prezzo di vendita, è ridotto del 20 per cento nel caso di utilisti con reddito annuo inferiore ai 25.00 euro.

3. Per gli immobili realizzati prima del 1945, presentanti segni di vetustà e non rispondenza alle norme edilizie o abitative, sui quali l'utilista abbia eseguito lavori adeguativi e conservativi, il prezzo di vendita è ridotto del 25 per cento, così come i canoni o indennizzi eventualmente inerenti.

4. Il pagamento del corrispettivo potrà avvenire a mezzo mutuo ipotecario in 10 anni con anticipo del 20 per cento.

5. Gli uffici competenti provvedono alle transazioni su eventuali questioni, insorgenti o pendenti, aventi controparte nei soggetti legittimati alla prelazione ai sensi della presente norma».

60.0.157a

BASTIANONI, BEDIN, CAVALLARO, BATTISTI, D'ANDREA

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:***«Art. 60-bis.***(Proposta di modifiche alla disciplina riguardante la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)*

1. Il comma 1 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente:

"1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa dalla data del 1° gennaio 2007. Restano in vigore gli articoli 62, commi 2 e 3, 70, 71 e 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in riferimento alla tariffa di cui al comma 2 del presente articolo".

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la parola: "tariffa" sono aggiunte le seguenti: "avente natura tributaria";

b) i commi 1-bis e 9 sono abrogati;

c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. I comuni devono provvedere all'integrale copertura dei costi del servizio di cui al comma 2.»;

d) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. La tariffa è disciplinata dal comune con apposito regolamento ed è applicata, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dal soggetto che gestisce il servizio, ove deliberato dal comune, ovvero dal comune stesso; il comune può utilizzare per la riscossione spontanea anche il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La riscossione coattiva può, su richiesta del comune o dell'ente gestore, essere effettuata per il tramite dei concessionari mediante iscrizione a ruolo o direttamente mediante ingiunzione fiscale ai sensi del regio decreto n. 639 del 1910. Per la riscossione spontanea il soggetto che gestisce il servizio, ovvero il comune, ha l'obbligo di inviare al contribuente una comunicazione contenente gli elementi necessari per la determinazione ed il versamento della tariffa.»;

e) il comma 16 è sostituito dal seguente:

"16. nella determinazione della tariffa è facoltà del comune non ricomprendervi, in tutto o in parte, il costo relativo alla gestione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche e quello di remunerazione del capitale investito. È altresì facoltà del comune applicare alle utenze domestiche, in luogo del metodo normalizzato, il parametro della superficie occupata, eventualmente combinato con il numero dei componenti del nucleo familiare.»;

f) dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

"17-bis. Per la disciplina delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ed all'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546."

3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo entrano in vigore il 1° gennaio 2007».

60.0.158

FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Istituzione della Commissione per l'avvio di un Programma nazionale di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Al fine di valutare gli effetti e i benefici derivanti dall'utilizzo di fonti rinnovabili di produzione di energia, con particolare riferimento al settore fotovoltaico ed eolico, il Governo è autorizzato ad istituire una apposita Commissione.

2. La Commissione composta da membri scelti fra esperti e docenti universitari nei campi delle fonti rinnovabili di energia, della fisica, dell'economia e dell'imprenditoria ha il compito di elaborare studi, progetti e valutazioni circa l'effettiva economicità e convenienza dell'avvio di un "Programma nazionale di produzione di energia da fonti rinnovabili" da installare lungo le reti nazionali delle autostrade e delle ferrovie, e relative pertinenze e strutture, quali stazioni ferroviarie, caselli autostradali, aree di servizio.

3. La Commissione termina i suoi lavori entro un anno dalla sua effettiva costituzione e presenta una relazione finale trasmessa anche al Parlamento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Aumento tassa superalcolici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la tassa sui superalcolici è aumentata dell'1 per cento».

60.0.159

FILIPPELLI, FABRIS, RIGHETTI

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Programma tetti fotovoltaici 2006)

1. Al fine di favorire l'impegno pubblico per lo sviluppo della tecnologia fotovoltaica e allo scopo di promuovere fonti rinnovabili di energia, con particolare riferimento al settore fotovoltaico, Il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio è autorizzato ad avviare il programma "Tetti fotovoltaici 2006" con le stesse caratteristiche e modalità del precedente programma.

2. Le risorse destinate al finanziamento del programma "Tetti fotovoltaici 2006" sono quantificate in 45 milioni di euro.

3. Il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio è tenuto a impegnare e a ripartire, fra le regioni e le province autonome che hanno aderito al nuovo programma, le risorse di cui al comma 2, con proprio decreto da emanarsi entro il 31 giugno 2006».

Conseguentemente, dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Incremento aliquote tabacchi)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dello 0,6 per cento».

60.0.160

BARATELLA, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 267 del 1998, il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna, alle regioni Veneto ed Emilia-Romagna, la somma di 300 milioni euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 per la dislocazione di attività produttive, infrastrutture ed insediamenti abitativi al di fuori delle aree classificate a rischio idrogeologico dei comuni del bacino del Po».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

60.0.161

BARATELLA, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al fine di consentire la salvaguardia delle popolazioni e del territorio del delta del Po, il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna alle regioni Veneto ed Emilia-Romagna, la somma di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, per la manutenzione, il rinnovo e la sostituzione degli impianti di sollevamento acque».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2006: - 10.000;

2007: - 10.000;

2008: - 10.000.

60.0.162

BARATELLA, CADDEO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al fine di consentire la prosecuzione del programma di interventi di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna, alle regioni Veneto ed Emilia-Romagna, la somma di 70 milioni euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ritenuta sui premi e sulle vincite)

1. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, è sostituito dal seguente:

"4. Ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta del 15 per cento."».

60.0.163

DI SIENA, PIZZINATO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nel 1981 nelle regioni Campania e Basilicata, che nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1999 hanno provveduto a ricostruire o a ristrutturare gli immobili di proprietà, si applicano, previa esibizione della documentazione richiesta dagli uffici competenti, i benefici di cui all'articolo 1 e all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 499».

Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

«Art. 66-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni)

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati».

60.0.164

ZANDA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Istituzione del Parco archeologico del Tuscolo)

1. Ai fini della fruizione, della valorizzazione e della gestione dell'area archeologica di Tusculum è istituito il "Parco archeologico di Tuscolo", ai sensi e per gli effetti delle disposizioni dell'articolo 101, lettera f), del codice dei beni culturali, approvato con decreto legislativo 22 gennaio 2004. n. 42.

2. La Comunità montana dei castelli romani e prenestini (XI zona del Lazio), proprietaria dell'area, promuove ed attua tutte le azioni previste dal citato decreto legislativo, articoli da 102 a 121 per la parte relativa ai beni culturali di proprietà pubblica.

3. Lo Stato concorre alla realizzazione del "Parco archeologico di Tuscolo" mediante cofinanziamento delle spese per interventi materiali ed immateriali relative alla fase di strutturazione e di avvio della gestione. Per lo scopo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2006, e un milione di euro in ragione d'anno per gli anni 2007 e 2008».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti modificazioni:

2006: - 3.000;

2007: - 1.000;

2008: - 1.000.

60.0.165

ZANDA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Norme per la valorizzazione e il recupero dell'antico tracciato della «via Prenestina»)

1. Lo Stato, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nell'ambito delle finalità

di tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico, storico-culturale, ambientale, artistico e paesaggistico, riconosce l'antico tracciato della "via Prenestina" da Roma a Palestrina e da Palestrina a Genazzano quale omogenea risorsa storico-culturale, ambientale e del paesaggio di notevole interesse pubblico.

2. In coerenza con le finalità di cui al comma 1, lo Stato, in accordo con la regione Lazio, promuove la tutela, la valorizzazione e il recupero dell'antico tracciato della "via Prenestina", quale fattore utile allo sviluppo economico sostenibile del territorio e per il miglioramento sociale, economico e culturale delle popolazioni residenti e dell'area omogenea dei monti Prenestini comprendente i comuni di Roma, Montecompatri, Galliano nel Lazio, Zagarolo, Palestrina, Cave, Genazzano, Rocca di Cave, Castel San Pietro Romano, Capranica Prenestina.

3. Ai sensi di quanto previsto al comma 2, è promossa la realizzazione di interventi di studio, di ricerca, di recupero, di restauro e di riuso del patrimonio culturale costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

4. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con la dotazione di 5 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2006, 2007 e 2008, da destinare alla regione Lazio.

5. Le risorse di cui al comma 4 sono attribuite per il cofinanziamento dei programmi di recupero e di valorizzazione individuati nell'accordo di programma quadro di cui all'articolo 4, in misura non superiore al 50 per cento del costo delle opere».

Conseguentemente all'articolo 67, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2006: - 5.000;
2007: - 5.000;
2008: - 5.000.

60.0.166

TOFANI, BONATESTA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n.426, dopo la lettera *p-terdecies*), aggiungere la seguente:

"p-quaterdecies) bacino del Fiume Sacco;"».

Conseguentemente, alla tabella D, voce Ambiente e territorio, legge 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale, articolo 1, interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinanti, aumentare del seguente importo:

2006: + 300;
2007 + 300;
2008: + 300.

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre del seguente importo:

2006: - 300;
2007: - 300;
2008: - 300.

60.0.167

FERRARA, PIANETTA

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Comitato per il riordino e l'accorpamento degli uffici e delle sedi dell'ONU presenti in Italia)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, un apposito Comitato per il riordino e l'accorpamento degli uffici e delle sedi della Organizzazione delle nazioni unite (ONU) presenti in Italia.

2. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composto per tre quinti da esperti, scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili e ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Il Comitato si avvale del supporto tecnico del dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Il Comitato di cui al comma 1, previa individuazione dei criteri cui attenersi nella valutazione dei progetti e dell'individuazione delle modalità con cui procedere alle operazioni necessarie, provvede all'istruttoria dei progetti presentati finalizzati a realizzare l'accorpamento in un'unica sede, sita nell'area della provincia di Roma, degli uffici e delle sedi dell'ONU presenti in Italia».

60.0.168

BERGAMO

Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:

«Art. 60-bis.

(Disposizioni in materia di ICI)

L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo all'imposta comunale sugli immobili, si interpreta nel senso che sono esclusi da tale imposta, con effetto dall'entrata in vigore della medesima, i fabbricati rurali, come definiti dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Si devono intendere esclusi da tale imposta, con effetto dall'entrata in vigore della medesima, anche i fabbricati appartenenti a cooperative agricole e loro consorzi, strumentali all'esercizio di attività agricole di cui all'articolo 31, secondo comma, lettera c) del testo unico sulle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 1986), aventi ad oggetto prodotti conferiti prevalentemente dai soci e provenienti dai terreni dei medesimi».
